

Gazzetta ufficiale

L 119

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

7 maggio 2019

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/697 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2019/698 della Commissione, del 30 aprile 2019, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici⁽¹⁾** 66
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/699 della Commissione, del 6 maggio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione⁽¹⁾** 70

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra [notificata con il numero C(2018) 7848]** 151

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/697 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno ampliare l'ambito delle tabelle standard di costi unitari e importi forfettari disponibili per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a dati trasmessi dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat e secondo metodi comunemente utilizzati, compresi quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 5, e all'articolo 68 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le specificità.
- (3) Cechia, Francia, Croazia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno proposto metodi per la modifica di tabelle standard di costi unitari esistenti o la definizione di tabelle standard aggiuntive di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione di spese connesse a tipi di operazioni non ancora comprese nel regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Malta ha proposto un metodo per la definizione di importi forfettari.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 470.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 22).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/2195 è così modificato:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato IX è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- 6) l'allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
- 7) l'allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
1. "Garantie Jeunes" finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi" del programma operativo "PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER" (CCI-2014FR05M9OP001)	Giovani NEET ⁽¹⁾ che riportano un risultato positivo nell'ambito della "Garantie Jeunes" entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del coaching	<ul style="list-style-type: none"> — indennità versate al partecipante; — costi di attivazione sostenuti dalle "missions locales" 	<p>Numero di giovani NEET che riportano uno dei seguenti risultati entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del coaching:</p> <ul style="list-style-type: none"> — hanno iniziato una formazione professionale che si conclude con il rilascio di una certificazione mediante: — partecipazione ad una formazione professionale di "apprendimento permanente"; o — iscrizione ad una formazione di base; o — hanno aperto un'impresa; o — hanno trovato un lavoro; o — hanno trascorso almeno 80 giorni in un ambiente lavorativo (a titolo retribuito o gratuito) 	6 400

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)		
				Categoria	Settore	Importo
2. Formazione per disoccupati erogata da organismi di formazione accreditati e finanziata dal programma operativo <i>Ile-de-France</i> (CCI 2014FR05M0OP001)	Partecipanti che riportano un risultato positivo a seguito di un corso di formazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>Numero di partecipanti che riportano uno dei seguenti risultati a seguito di un corso di formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — hanno conseguito un diploma o una conferma delle competenze acquisite alla fine del loro corso di formazione; — hanno trovato un lavoro della durata di almeno un mese; — si sono iscritti a un corso di formazione professionale ulteriore; — si sono reinscritti al percorso scolastico precedente dopo un'interruzione; o — hanno ottenuto l'accesso a una procedura formale di convalida delle competenze acquisite. <p>Se un partecipante consegue più di un risultato positivo a seguito di un corso di formazione, per tale formazione è comunque rimborsato un solo importo.</p>	1	Assistenza sanitaria	3 931
					Sicurezza di beni e persone	
				2	Attività culturali, sportive e ricreative	4 556
					Servizi alle persone	
					Manipolazione di materiali morbidi	
					Agroalimentare, pratica di cucina	
					Commercio e vendite	
					Accoglienza, settore alberghiero, ristorazione	
				3	Salute e sicurezza sul lavoro	5 695
					Corsi di segreteria e automazione d'ufficio	
					Assistenza sociale	
					Elettronica	
					Parrucchieri, bellezza e benessere	
					Manutenzione di veicoli e apparecchiature	
				4	Trasporto, movimentazione, magazzinaggio	7 054
					Agricoltura	
Ambiente						
Edilizia e lavori pubblici						
						Tecniche di stampa e editoria

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)		
				Categoria	Settore	Importo
3. Formazione per disoccupati erogata da organismi di formazione accreditati e finanziata dai programmi operativi seguenti: <i>Rhône-Alpes</i> (CCI 2014FR16M2OP010) e <i>Auvergne</i> (CCI 2014FR16M0OP002)	Partecipanti che riportano un risultato positivo a seguito di un corso di formazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che riportano uno dei seguenti risultati a seguito di un corso di formazione: — hanno conseguito un diploma approvato ufficialmente da un organismo di rappresentanza professionale o un ufficio governativo; — hanno conseguito una conferma delle competenze acquisite alla fine del loro corso di formazione; — hanno trovato un lavoro; — si sono iscritti a un corso di formazione professionale ulteriore; — si sono reiscritti al percorso scolastico precedente dopo un'interruzione; o — hanno ottenuto l'accesso a una procedura formale di convalida delle competenze acquisite. Per la categoria 5, inoltre: numero di partecipanti che hanno riportato un risultato positivo, come descritto sopra, che hanno diritto a percepire un'indennità dalla regione Auvergne-Rhône-Alpes ⁽²⁾ . Se un partecipante consegue più di un risultato positivo a seguito di un corso di formazione, per tale formazione è comunque rimborsato un solo importo.	1	Trasporti, logistica e turismo Servizi bancari, servizi assicurativi Gestione, amministrazione commerciale, creazione d'impresa Servizi ai privati e alle comunità	4 403
				2	Sanità e assistenza sociale, attività ricreative, culturali e sportive Settori della ristorazione, alberghiero e alimentare Commercio Manipolazione di materiali morbidi e legno; industrie grafiche	5 214
				3	Edilizia e lavori pubblici Industrie di trasformazione Meccanica, lavorazione dei metalli Agricoltura, mare, pesca Comunicazione, informazione, arte e spettacolo	7 853
				4	Manutenzione Energia elettrica, elettronica IT e telecomunicazioni	9 605
				5	Indennità	1 901

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)	
				categoria	importo
4. Formazione qualificante e professionale nell'ambito del programma operativo "ESF La Réunion" (CCI 2014FR05SFOP005) — asse prioritario 1. Promuovere lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, competitiva e innovativa.	Erogazione di formazione volta all'ottenimento di una qualifica, competenza o certificazione.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero del mese completo ^(?) per ciascun partecipante che riporta uno dei seguenti risultati durante o alla fine di un corso di formazione: — hanno conseguito un diploma approvato ufficialmente da un organismo di rappresentanza professionale o un ufficio governativo; — hanno conseguito una conferma delle competenze acquisite durante o alla fine del loro corso di formazione;		
				A1	3 131
				B1	4 277
				C1	2 763
				D1	2 470
				D2	2 332
				D3	3 465
				E1	2 841
				E2	3 392
				E3	2 569
				F1	2 319
				F2	2 990
				F3	2 910
G1	2 381				
5. Formazione professionale per la prequalificazione degli adulti nell'ambito del programma operativo "ESF La Réunion" (CCI 2014FR05SFOP005) — asse prioritario 1. Promuovere lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza, competitiva e innovativa.	Erogazione di formazione professionale volta all'accesso a una formazione qualificante o professionale.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero del mese completo per ciascun partecipante che riporta uno dei seguenti risultati durante o alla fine di un corso di formazione: — hanno conseguito una conferma delle competenze acquisite durante o alla fine del loro corso di formazione; — hanno ottenuto l'accesso a un corso di formazione professionale ulteriore;		
				H1	2 805

⁽¹⁾ Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un'operazione finanziata dal "PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER".

⁽²⁾ Il diritto a percepire un'indennità è disciplinato dal decreto n. 88-368 del 15 aprile 1988, modificato dal decreto n. 2002-1551 del 23 dicembre 2002.

⁽³⁾ Compresi i mesi in un centro di formazione o all'interno di un'impresa.

2. Adeguamento degli importi

L'importo del costo unitario 1 è in parte basato su una tabella standard di costi unitari finanziati interamente dalla Francia. L'importo complessivo di 6 400 EUR comprende 1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi unitari stabilita dall'*instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1^{er} octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014* ai fini della copertura dei costi sostenuti dai servizi pubblici per l'occupazione giovanile "Missions Locales" per assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che partecipa alla "Garantie Jeunes".

Il costo unitario 1 è aggiornato dallo Stato membro mediante applicazione degli adeguamenti previsti dalla normativa nazionale alla tabella standard di costi unitari in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi sostenuti dai servizi pubblici per l'occupazione giovanile.

L'importo dei costi unitari 2 e 3 è basato sui prezzi di appalto delle ore di formazione nei rispettivi settori e nelle rispettive aree geografiche. Al rinnovo della procedura d'appalto per i corsi di formazione, questi importi sono adeguati in base alla seguente formula:

prezzo nuovo (IVA esclusa) = prezzo vecchio (IVA esclusa) × (0,5 + 0,5 × Sr/So).

Sr è l'indice degli occupati INSEE (identificativo 1567446) dell'ultima pubblicazione mensile alla data dell'adeguamento.

So è l'indice degli occupati INSEE (identificativo 1567446) della pubblicazione mensile alla data di presentazione dell'offerta per il primo adeguamento; per i successivi adeguamenti, si riferisce alla pubblicazione del mese della data di anniversario della presentazione dell'offerta."

Gli importi dei costi unitari 4 e 5 possono essere adeguati in base al tasso di inflazione della Riunione (indice INSEE) — anno di riferimento 2017.»

Condizioni relative al rimborso alla Cechia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
1. Apertura di una nuova struttura di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Nuovo posto creato in una nuova struttura di assistenza all'infanzia	<ul style="list-style-type: none"> — acquisto di attrezzature per una struttura di assistenza all'infanzia; — gestione della fase del progetto relativa alla creazione della struttura. 	Numero di nuovi posti creati in una nuova struttura di assistenza all'infanzia ⁽²⁾	20 544 IVA inclusa, o 17 451 IVA esclusa
2. Trasformazione di una struttura esistente in un "gruppo di bambini" nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Posto trasformato in un "gruppo di bambini" ⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> — acquisto di attrezzature per una struttura trasformata; — acquisto di materiale didattico; — gestione della fase del progetto relativa alla trasformazione della struttura 	Numero di posti trasformati in un "gruppo di bambini" ⁽⁴⁾	9 891 IVA inclusa, o 8 642 IVA esclusa
3. Esercizio di una struttura di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Occupazione per posto in una struttura di assistenza all'infanzia	<ul style="list-style-type: none"> — remunerazione del personale educativo e non educativo, — esercizio della struttura di assistenza all'infanzia, — gestione dell'operazione 	Tasso di occupazione ⁽⁵⁾	730 ⁽⁶⁾

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
4. Miglioramento del livello delle competenze degli assistenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ottenimento della qualifica di assistente in una struttura di assistenza all'infanzia	— formazione ed esame per la qualifica professionale	Numero di persone che ottengono un certificato di qualifica professionale di assistente in una struttura di assistenza all'infanzia	14 760
5. Locazione di locali per strutture di assistenza all'infanzia nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Occupazione per posto in una struttura di assistenza all'infanzia	— Affitto di locali per una struttura di assistenza all'infanzia	Tasso di occupazione ⁽⁷⁾	64 ⁽⁸⁾
6. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna sulle tecnologie dell'informazione generali	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	324
7. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna su competenze trasversali e manageriali	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	593

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
8. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a corsi esterni di lingue	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	230
9. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione su strumenti informatici specializzati	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	609
10. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna su contabilità, economia e diritto	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	436
11. Ulteriore formazione professionale esterna dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione esterna tecnica o professionale di altro tipo	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti di erogazione della formazione; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	252

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
12. Ulteriore formazione professionale interna ⁽⁹⁾ dei dipendenti nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo "Occupazione" (2014CZ05M9OP001)	Un'ora (60 minuti) di partecipazione di un dipendente a un corso di formazione impartito da un formatore interno in uno dei seguenti settori: — tecnologie dell'informazione generali; — competenze trasversali e manageriali; — lingue; — strumenti informatici specializzati; — contabilità, economia e diritto; — tecnico o professionale di altro tipo.	Tutti i costi ammissibili, tra cui: — costi diretti del personale; — costi indiretti; — retribuzione dei partecipanti.	Numero di ore completate per dipendente	144
13. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 equivalenti tempo pieno (ETP) di lavoro al mese di uno psicologo scolastico e/o pedagogo scolastico specializzato	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	5 871
14. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un assistente scolastico e/o di un sociopedagoga	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	Assistente scolastico: 3 617 Sociopedagoga: 4 849
15. Sostegno fornito da personale non permanente a una struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un assistente all'infanzia	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	3 402

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
16. Erogazione di attività extracurricolari per bambini/alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Erogazione di un modulo di 16 lezioni di attività extracurricolari della durata di 90 minuti per lezione impartito a un gruppo di almeno sei bambini/alunni, due dei quali a rischio di insuccesso scolastico	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di moduli completati di 16 lezioni della durata di 90 minuti per lezione impartiti a un gruppo di almeno sei bambini/alunni, due dei quali a rischio di insuccesso scolastico	17 833
17. Sostegno fornito mediante tutoraggio ad alunni a rischio di insuccesso scolastico nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Erogazione di un modulo di 16 ore di tutoraggio a un gruppo di almeno tre alunni iscritti a rischio di insuccesso scolastico	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di moduli completati di 16 ore impartiti a un gruppo di almeno tre alunni iscritti a rischio di insuccesso scolastico	8 917
18. Sviluppo professionale di pedagoghi mediante corsi di formazione strutturati nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ore di formazione professionale impartite a pedagoghi	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti di erogazione della formazione	Numero di ore di formazione completate per pedagogo	1) 435 per la formazione nell'ambito delle regolari ore in aula 2) 170 per la formazione al di fuori delle regolari ore in aula
19. Comunicazione di informazioni ai genitori mediante riunioni nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Riunione tematica della durata minima di due ore (120 minuti) con un minimo di otto genitori	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di riunioni tematiche della durata minima di due ore (120 minuti) con un minimo di otto genitori	3 872

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
20. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Modulo di 30 ore di mentoring/coaching esterno per un gruppo comprendente da 3 a 8 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di moduli completati di 30 ore di mentoring/coaching per un gruppo comprendente da 3 a 8 pedagoghi	31 191
21. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di formazione di 15 ore di osservazione in situazione di lavoro (job-shadowing) strutturata da parte di un pedagogo	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli di formazione completati di 15 ore per pedagogo che effettua una visita strutturata presso un altro pedagogo in un'altra scuola	4 505
22. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 10 ore di formazione mediante collaborazione reciproca di un gruppo di almeno 3 pedagoghi	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli di formazione completati di 10 ore con la partecipazione di un gruppo di almeno 3 pedagoghi	8 456
23. Sviluppo professionale del personale docente della struttura scolastica/educativa nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Lezione in tandem ⁽¹⁰⁾ di 2,75 ore.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di lezioni in tandem completate	815

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
24. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di 19 ore di collaborazione reciproca e apprendimento con la partecipazione di un esperto e 2 pedagoghi.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di cicli completati di 19 ore con la partecipazione di un esperto e altri 2 pedagoghi	5 637
25. Servizi di orientamento professionale nelle scuole e collaborazione tra scuole e datori di lavoro nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	0,1 ETP di lavoro al mese di un consulente per l'orientamento professionale e/o di un coordinatore per la cooperazione tra scuole e datori di lavoro.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di 0,1 ETP di lavoro al mese	4 942
26. Sviluppo professionale di pedagoghi di strutture scolastiche ed educative nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Ciclo di formazione di 8,5 ore comprendente l'osservazione strutturata in situazione di lavoro (<i>job-shadowing</i>) da parte di un pedagogo e di un mentore	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli di formazione completati di 8,5 ore per visita strutturata presso un istituto, un'impresa o una struttura.	2 395
27. Sviluppo della competenza professionale di pedagoghi nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001) e dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Ciclo di 3,75 ore o 4 cicli di 3,75 ore di formazione con la partecipazione di un pedagogo e un esperto/tecnico TIC.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di cicli di formazione completati di 3,75 ore con la partecipazione di un pedagogo e un esperto/tecnico TIC.	Un ciclo: 1 103 Quattro cicli: 4 412

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)		
				Componenti	Importo ⁽¹¹⁾ (EUR)	
28. Mobilità dei ricercatori nell'ambito dell'asse prioritario 2 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Mesi di mobilità per ricercatore.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di mesi di mobilità per ricercatore.	Indennità di sussistenza (per la mobilità in entrata verso la Cechia)	Junior	2 674
					Senior	3 990
				Gli importi dell'indennità per la mobilità in uscita dalla Cechia sono calcolati moltiplicando gli importi per la mobilità in entrata per il coefficiente di correzione pertinente di cui al punto 3, in base al paese di destinazione.		
				Indennità di mobilità	600	
				Indennità di famiglia	500	
				Costi di ricerca, formazione e attività di rete	800	
				Costi di gestione e indiretti	650	
29. Sostegno a studenti di madrelingua diversa, insegnanti o genitori mediante l'assistenza di un operatore interculturale o di un assistente bilingue nell'ambito dell'asse prioritario 4 del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	1) 0,1 ETP di lavoro al mese di un operatore interculturale ⁽¹²⁾ o di un assistente bilingue. 2) Un'ora (60 minuti) di lavoro di un operatore interculturale ⁽¹³⁾ .	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	1) Numero di 0,1 ETP di lavoro di un operatore interculturale o di un assistente bilingue al mese. 2) Numero di ore di lavoro di un operatore interculturale.	1) Operatore interculturale: 5 373 Assistente bilingue: 4 464 2) Operatore interculturale: 308		

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)																												
30. Progetti di mobilità transnazionale per la formazione del personale docente nell'ambito dell'asse prioritario 4 "Istruzione e formazione e sostegno per l'occupazione" del programma operativo "Praga: polo di crescita" (2014CZ16M2OP001)	Un tirocinio di 4 giorni per il personale docente in una scuola di un altro Stato europeo, consistente in almeno 24 ore di attività educative.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, vale a dire: 1) le retribuzioni dei partecipanti; 2) i costi relativi all'organizzazione del tirocinio presso la scuola ospitante e di partenza; 3) i costi di viaggio e di sostentamento	Numero di tirocini di 4 giorni cui il personale docente ha partecipato in una scuola di un altro Stato membro.	<p>1) 5 087</p> <p>2) EUR 350</p> <p>3) Per ogni tirocinio di 4 giorni può essere aggiunto, a questi importi, un importo per partecipante a copertura dei costi di viaggio e di sostentamento come segue:</p> <p>Costi di viaggio in funzione della distanza, come segue ⁽¹⁴⁾:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Importo</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Importo</td> </tr> <tr> <td>10 - 99 km:</td> <td style="text-align: right;">EUR 20</td> </tr> <tr> <td>100 - 499 km:</td> <td style="text-align: right;">EUR 180</td> </tr> <tr> <td>500 - 1 999 km:</td> <td style="text-align: right;">EUR 275</td> </tr> <tr> <td>2 000 - 2 999 km:</td> <td style="text-align: right;">EUR 360</td> </tr> <tr> <td>3 000 - 3 999 km:</td> <td style="text-align: right;">EUR 530</td> </tr> <tr> <td>4 000 - 7 999 km:</td> <td style="text-align: right;">EUR 820</td> </tr> <tr> <td>8 000 km e più:</td> <td style="text-align: right;">EUR 1 300</td> </tr> </table> <p>Costi di sostentamento in funzione del paese, come segue:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Importo</td> </tr> <tr> <td>Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito</td> <td style="text-align: right;">EUR 448</td> </tr> <tr> <td>Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia</td> <td style="text-align: right;">EUR 392</td> </tr> <tr> <td>Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia</td> <td style="text-align: right;">EUR 336</td> </tr> <tr> <td>Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia.</td> <td style="text-align: right;">EUR 280</td> </tr> </table>	Importo			Importo	10 - 99 km:	EUR 20	100 - 499 km:	EUR 180	500 - 1 999 km:	EUR 275	2 000 - 2 999 km:	EUR 360	3 000 - 3 999 km:	EUR 530	4 000 - 7 999 km:	EUR 820	8 000 km e più:	EUR 1 300		Importo	Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito	EUR 448	Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia	EUR 392	Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia	EUR 336	Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia.	EUR 280
Importo																																
	Importo																															
10 - 99 km:	EUR 20																															
100 - 499 km:	EUR 180																															
500 - 1 999 km:	EUR 275																															
2 000 - 2 999 km:	EUR 360																															
3 000 - 3 999 km:	EUR 530																															
4 000 - 7 999 km:	EUR 820																															
8 000 km e più:	EUR 1 300																															
	Importo																															
Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Regno Unito	EUR 448																															
Belgio, Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Finlandia	EUR 392																															
Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia	EUR 336																															
Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia.	EUR 280																															

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi ⁽¹⁾	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in moneta nazionale CZK salvo diversamente indicato)
31. Sviluppo delle competenze degli alunni e del personale docente della struttura scolastica/educativa nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Lezione di 45 minuti con l'utilizzo di strumenti delle TIC, con un minimo di 10 alunni di cui almeno 3 a rischio di insuccesso scolastico.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti delle TIC e i costi diretti del personale	Numero di lezioni di 45 minuti con l'utilizzo di strumenti delle TIC, con un minimo di 10 alunni di cui almeno 3 a rischio di insuccesso scolastico.	2 000
32. Sviluppo professionale del personale docente nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo "Ricerca, sviluppo e istruzione" (2014CZ05M2OP001)	Giorno di progetto costituito da insegnamento cooperativo di personale docente	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi di viaggio e i costi diretti del personale	Numero di giorni di progetto di insegnamento cooperativo che soddisfano i seguenti requisiti: — costituiti da 4 lezioni di 45 minuti ciascuna di insegnamento al di fuori del normale ambiente scolastico — a un gruppo di almeno 10 studenti di cui almeno 3 a rischio di insuccesso scolastico — integrati da almeno 60 minuti di preparazione e di riflessione congiunta	6 477

⁽¹⁾ Per i costi unitari da 1 a 5 le categorie di costi indicate comprendono tutti i costi connessi all'operazione, ad eccezione dei tipi di operazioni 1 e 2, che possono includere anche altre categorie di costi.

⁽²⁾ Ossia i nuovi posti contabilizzati nella capacità della nuova struttura di assistenza all'infanzia, così come registrata dalla normativa nazionale, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature.

⁽³⁾ Un "gruppo di bambini" deve essere stato registrato come tale a norma della legislazione nazionale sull'erogazione dei servizi per l'infanzia a un "gruppo di bambini".

⁽⁴⁾ Ossia i posti in una struttura esistente ri-registrata come "gruppo di bambini" in conformità alla legislazione nazionale compresi nella capacità ufficiale di tale gruppo, per ognuno dei quali è disponibile un giustificativo relativo alle attrezzature.

⁽⁵⁾ Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all'infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100.

⁽⁶⁾ L'importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso.

⁽⁷⁾ Il tasso di occupazione è definito come il numero di bambini che frequentano la struttura di assistenza all'infanzia per mezza giornata durante 6 mesi diviso per la capacità massima della struttura per mezza giornata durante 6 mesi, moltiplicato per 100.

⁽⁸⁾ L'importo è versato per ogni punto percentuale di occupazione per posto fino a un massimo del 75 % per un periodo di 6 mesi. Se il tasso di occupazione è inferiore al 20 % non è erogato alcun rimborso.

⁽⁹⁾ Per "formazione interna" si intende quella tenuta da un formatore interno.

⁽¹⁰⁾ Per "lezione in tandem" si intende la collaborazione tra due pedagoghi per un rafforzamento reciproco del loro sviluppo professionale mediante attività di programmazione, attuazione e riflessione comune sui metodi di insegnamento in classe.

⁽¹¹⁾ L'importo totale per partecipante dipende dalle caratteristiche di ogni evento di mobilità e dall'applicabilità di ciascuna delle componenti indicate.

⁽¹²⁾ Questo indicatore è utilizzato per gli operatori interculturali o gli assistenti bilingui assunti direttamente a tempo pieno o a tempo parziale dalla scuola.

⁽¹³⁾ Questo indicatore è utilizzato per gli operatori interculturali esterni della cui opera la scuola si avvale per servizi prestati su base oraria.

⁽¹⁴⁾ In base alle distanze di viaggio per partecipante. Le distanze di viaggio sono calcolate con il calcolatore delle distanze messo a disposizione dalla Commissione europea — http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_it.

2. Adeguamento degli importi

La tariffa dei costi unitari da 6 a 11 può essere adeguata sostituendo il salario minimo iniziale nel metodo di calcolo che comprende il salario minimo, il costo dell'erogazione della formazione e i costi indiretti.

La tariffa del costo unitario 12 può essere adeguata sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e sociali, e/o le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali.

La tariffa dei costi unitari da 13 a 17, da 19 a 27 e 29 può essere adeguata sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti.

La tariffa del costo unitario 18 può essere adeguata sostituendo le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, nel metodo di calcolo che comprende il costo dell'erogazione della formazione più le retribuzioni dei partecipanti, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, più i costi indiretti.

La tariffa del costo unitario 28 può essere adeguata sostituendo gli importi per l'indennità di sussistenza, l'indennità di mobilità, l'indennità di famiglia, i costi di ricerca, formazione e attività di rete, e i costi di gestione e indiretti.

La tariffa del costo unitario 30 può essere adeguata sostituendo i costi diretti iniziali del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, i costi relativi all'organizzazione del tirocinio presso la scuola ospitante e di partenza e i costi di viaggio e di sostentamento nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del personale, inclusi i contributi sanitari e previdenziali, i costi relativi all'organizzazione del tirocinio presso la scuola di accoglienza e di partenza e i costi di viaggio e di sostentamento.

La tariffa del costo unitario 32 può essere adeguata sostituendo l'importo per il viaggio nel metodo di calcolo che comprende i costi diretti del viaggio, più i costi diretti del personale, più i costi indiretti.

Gli adeguamenti sono basati sui dati aggiornati nel modo seguente:

- per il salario minimo, valgono le modifiche del salario minimo stabilite dal decreto governativo n. 567/2006 Coll.,
- per i contributi previdenziali, valgono le modifiche dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro stabilite nella legge n. 589/1992 Coll. sulla sicurezza sociale, e
- per i contributi sanitari, valgono le modifiche dei contributi sanitari a carico dei datori di lavoro stabilite nella legge n. 592/1992 Coll. sui premi per l'assicurazione sanitaria.
- Per i salari medi usati per determinare le retribuzioni/i costi del personale, valgono le modifiche dei dati annuali più recenti pubblicati relativi alle categorie pertinenti, ricavate dal sistema informativo sulle retribuzioni medie (www.ISPV.cz).
- Per quanto riguarda l'indennità di sussistenza, l'indennità di mobilità, l'indennità di famiglia, i costi di ricerca, formazione e attività di rete, e i costi di gestione e indiretti, valgono le modifiche delle tariffe delle azioni Orizzonte 2020 — Marie Skłodowska-Curie sono pubblicati nel sito <https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/>.
- Per quanto riguarda i costi di viaggio e organizzativi di cui al costo unitario 30, valgono le modifiche degli importi dei costi di viaggio e organizzativi e del sostegno individuale definito dalla Commissione europea per l'Azione chiave 1 (progetti di mobilità) nell'ambito del programma Erasmus+ (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/>).
- Per i viaggi effettuati nell'ambito del costo unitario 32, valgono le modifiche agli importi per le spese relative a spostamenti compresi tra i 10 e i 99 chilometri, come indicato nel calcolatore delle distanze del programma Erasmus + (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

3. Tabella dei coefficienti relativi alla mobilità in uscita dei ricercatori

Paese	Coefficiente di correzione	Paese	Coefficiente di correzione
Albania	0,908	Lettonia	0,906
Argentina	0,698	Lussemburgo	1,193
Australia	1,253	Ungheria	0,909

Paese	Coefficiente di correzione	Paese	Coefficiente di correzione
Belgio	1,193	Macedonia del Nord	0,816
Bosnia-Erzegovina	0,878	Malta	1,069
Brasile	1,098	Messico	0,840
Bulgaria	0,853	Repubblica di Moldova	0,729
Montenegro	0,798	Germania	1,179
Cechia	1,000	Paesi Bassi	1,245
Cina	1,014	Norvegia	1,574
Danimarca	1,615	Polonia	0,912
Estonia	0,934	Portogallo	1,063
Isole Fær Øer	1,600	Austria	1,251
Finlandia	1,391	Serbia	0,801
Francia	1,325	Romania	0,815
Croazia	1,163	Russia	1,378
India	0,630	Grecia	1,106
Indonesia	0,899	Slovacchia	0,986
Irlanda	1,354	Slovenia	1,027
Italia	1,273	Spagna	1,165
Israele	1,297	Svezia	1,333
Giappone	1,383	Svizzera	1,350
Repubblica del Sud Africa	0,666	Turchia	1,033
Corea del Sud	1,255	Ucraina	1,101
Canada	1,031	Stati Uniti d'America	1,186
Cipro	1,095	Regno Unito	1,436
Lituania	0,872	Vietnam	0,610»

Condizioni relative al rimborso a Malta delle spese in base a tabelle standard di costi unitari e importi forfettari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Aiuti all'occupazione (programma A2E) nell'ambito dell'asse prioritario 1 del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Aiuti all'occupazione versati per settimana ai lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità ⁽¹⁾ .	Tutti i costi relativi al sussidio al lavoro.	Numero di settimane di impiego per dipendente.	1. Lavoratore svantaggiato: 85/settimana, fino ad un massimo di 52 settimane. 2. Lavoratore molto svantaggiato: 85/settimana, fino ad un massimo di 104 settimane. 3. Lavoratore con disabilità: 125/settimana, fino ad un massimo di 156 settimane.
2. Aiuti alla formazione (programma Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione esterna accreditata o non accreditata	Costi diretti di formazione esterna	Numero di ore completate per partecipante	25
3. Aiuti alla formazione (programma Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Erogazione di un'ora di formazione interna accreditata o non accreditata	Costi salariali per formatore interno.	Numero di ore di formazione completate erogate per formatore.	4,90

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
4. Aiuti alla formazione (programma Investire nelle competenze) per le imprese del settore privato nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo II del FSE "Investire nel capitale umano per creare maggiori opportunità e promuovere il benessere della società" (2014MT05SFOP001)	Un'ora di partecipazione a una formazione interna o esterna accreditata o non accreditata	Costi salariali per partecipante.	Numero di ore completate per partecipante.	4,90
5. Formazione ed esperienza lavorativa nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001	<p>1) Giovani al di sotto dei 25 anni che ricevono una relazione di profilazione.</p> <p>2) Giovani al di sotto dei 25 anni che completano la formazione.</p> <p>3) Giovani al di sotto dei 25 anni che completano l'esperienza lavorativa.</p>	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>1) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che ricevono una relazione di profilazione.</p> <p>2) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che ottengono un certificato di frequenza per la formazione completata.</p> <p>3) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che ottengono un certificato di completamento dell'esperienza lavorativa.</p>	<p>1) Relazione di profilazione: 2 000,60</p> <p>2) Certificato di frequenza per il completamento della formazione: 1 714,80</p> <p>3) Certificato di completamento dell'esperienza lavorativa: 2 000,60</p>
6. Formazione informatica nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001	<p>1) Giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano il corso di informatica di livello 2 del Quadro maltese delle qualifiche (MQF) ⁽²⁾ erogato tramite il programma di apprendimento alternativo (Alternative Learning Programme, ALP).</p> <p>2) Giovani al di sotto dei 25 anni che completano il corso di informatica di livello 2 dell'MQF erogato tramite l'ALP.</p>	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>1) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano il corso di informatica di livello 2 erogato tramite l'ALP.</p> <p>2) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che ottengono un certificato di completamento del corso di informatica di livello 2 erogato tramite l'ALP.</p>	<p>1) Inizio della formazione informatica: 226,50</p> <p>2) Certificato di completamento della formazione informatica: 528,50</p>

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
7. Formazione informatica (Patente europea del computer) nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001	<p>1) Giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano il corso di livello 3 dell'MQF "Patente europea del computer (ECDL) standard" ⁽³⁾ erogato tramite l'ALP.</p> <p>2) Giovani al di sotto dei 25 anni che completano il corso di livello 3 dell'MQF ECDL standard erogato tramite l'ALP.</p>	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>1) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano il corso di livello 3 ECDL standard erogato tramite l'ALP.</p> <p>2) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che ottengono un certificato di completamento del corso di livello 3 ECDL standard erogato tramite l'ALP.</p>	<p>1) Inizio del corso ECDL: 114,60</p> <p>2) Certificato di completamento del corso ECDL: 267,40</p>
8. Corsi contro l'abbandono per il <i>Malta College for Arts, Science and Technology</i> (MCAST) nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001.	<p>1) Giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano un corso contro l'abbandono presso il MCAST.</p> <p>2) Giovani al di sotto dei 25 anni che sostengono l'esame MCAST dopo aver frequentato un corso contro l'abbandono.</p> <p>3) Giovani al di sotto dei 25 anni che proseguono un normale corso presso il MCAST nell'anno accademico successivo o conferma che il partecipante ha superato l'esame finale MCAST e ottenuto una qualifica completa.</p>	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	<p>1) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano un corso contro l'abbandono presso il MCAST.</p> <p>2) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che sostengono l'esame MCAST dopo aver frequentato un corso contro l'abbandono.</p> <p>3) Numero di giovani che proseguono un normale corso MCAST nell'anno accademico successivo o conferma che il partecipante ha superato l'esame finale MCAST e ottenuto una qualifica completa.</p>	<p>1) Inizio del corso contro l'abbandono presso il MCAST: 90,90</p> <p>2) Partecipazione all'esame MCAST: 181,80</p> <p>3) Superamento dell'esame MCAST e proseguimento degli studi nell'ambito del normale programma o ottenimento di una qualifica completa: 30,30</p>

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
9. Corsi contro l'abbandono per l'ottenimento di un certificato di istruzione secondaria (SEC) del ministero dell'Istruzione e del lavoro (MEDE) nell'ambito della garanzia per i giovani, asse prioritario 1, priorità d'investimento 8ii del PO 2014MT05SFOP001.	1) Giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano un corso contro l'abbandono MEDE/SEC. 2) Giovani al di sotto dei 25 anni che sostengono l'esame MEDE/SEC dopo aver frequentato un corso contro l'abbandono. 3) Giovani che superano l'esame MEDE/SEC con voti migliori rispetto a quelli ottenuti in precedenza.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	1) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che iniziano un corso contro l'abbandono MEDE/SEC. 2) Numero di giovani al di sotto dei 25 anni che sostengono l'esame MEDE/SEC dopo aver frequentato un corso contro l'abbandono. 3) Numero di giovani che superano l'esame MEDE/SEC con voti migliori rispetto a quelli ottenuti in precedenza.	1) Inizio del corso contro l'abbandono MEDE/SEC: 88,50 2) Partecipazione all'esame MEDE/SEC: 162,25 3) Superamento dell'esame MEDE/SEC con voti migliori rispetto a quelli ottenuti in precedenza: 44,25

(¹) Come definiti nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(²) <https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx>

(³) <http://ecd.org>

2. Adeguamento degli importi

Il costo unitario 1 può essere adeguato sostituendo il salario minimo iniziale e/o il bonus governativo e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo, che comprende l'importo settimanale più basso del salario minimo nazionale per un particolare anno, il bonus governativo, le indennità settimanali e i contributi previdenziali, e dividendo il risultato per due.

Il costo unitario 2 può essere adeguato applicando il tasso di inflazione annuo alle rispettive tariffe. A partire dal 2017, per un dato anno N, ciò può essere fatto applicando il tasso di inflazione per l'anno N-1 pubblicato dall'Istituto statistico nazionale maltese nel seguente sito web: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

I costi unitari 3 e 4 possono essere adeguati sostituendo il salario minimo nazionale iniziale per le persone di 18 anni o più e/o i bonus governativi e/o le indennità settimanali e/o i contributi previdenziali nel metodo di calcolo che comprende la tariffa oraria del salario minimo nazionale per le persone di 18 anni o più per un particolare anno, i bonus governativi, le indennità settimanali e i contributi previdenziali.

Gli adeguamenti sono basati su dati aggiornati nel modo seguente:

— il salario minimo nazionale è specificato nella legislazione secondaria nazionale 452.71 (Regolamento sul salario minimo nazionale),

— i bonus governativi, le indennità settimanali e i contributi previdenziali sono disciplinati dal capitolo 452 della legislazione maltese, legge sull'occupazione e sulle relazioni industriali.

I costi unitari 5-9 possono essere adeguati in funzione dell'inflazione a livello nazionale per l'anno pertinente in cui è effettuato il particolare intervento. I tassi annui di inflazione sono pubblicati dall'Istituto statistico nazionale e possono essere consultati al seguente indirizzo: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

3. Definizione di importi forfettari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
Tutte le operazioni del programma operativo 2014MT05SFOP001	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR) per la copertura dei costi indiretti dell'operazione.	Costi indiretti.	Rate di 100 000 EUR delle nuove spese totali per ciascun gruppo di operazioni ⁽¹⁾ incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea.	Cfr. punto 4.

⁽¹⁾ Le operazioni sono raggruppate per tipo di beneficiario ed entità del progetto. Le operazioni per le quali il progetto di bilancio complessivo, quale concordato con la firma della convenzione di sovvenzione originale, è inferiore a 750 000 EUR sono considerate operazioni di piccola entità; le operazioni da 750 000 EUR a 3 000 000 EUR sono considerate operazioni di media entità e le operazioni pari o superiori a 3 000 000 EUR sono considerate operazioni di grande entità.

4. Importi

Tipo di soggetto		Ente pubblico	Ministero/Dipartimento	Organizzazioni non governative	Servizio pubblico per l'impiego
Entità del progetto	Grande	EUR 8 000	EUR 8 000	/	EUR 25 000
	Media	EUR 25 000	EUR 25 000	/	EUR 25 000
	Piccola	EUR 25 000	EUR 25 000	EUR 25 000	EUR 25 000

5. Adeguamento degli importi

Non applicabile.»

Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
1. Misura 1.B del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili ⁽¹⁾ nell'ambito del: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05-SFOP011	Tariffa oraria per sostegno orientativo di 1° livello	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.	Numero di ore di sostegno orientativo di 1° livello.	34,00

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015 				
<p>2. Misura 1.C del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili (?) nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015 	<p>Tariffa oraria per sostegno orientativo specialistico o di 2° livello.</p>	<p>Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale.</p>	<p>Numero di ore di sostegno orientativo specialistico o di 2° livello.</p>	<p>35,50</p>

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)		
				FASCIA	TARIFFA ORARIA PER CORSO	TARIFFA ORARIA PER STUDENTE
3. Misura 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili ⁽³⁾ nell'ambito del: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — POR Valle d'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015	A. Tariffa oraria per le seguenti iniziative di formazione: — formazione mirata all'inserimento lavorativo; — reinserimento di giovani di età compresa tra 15 e 18 anni in percorsi formativi; — apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; — apprendistato per l'alta formazione e la ricerca; — sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità ⁽⁴⁾ . Questa tariffa oraria dipende dal tipo di fascia (A, B o C ⁽⁵⁾) B. Tariffa oraria per studente che partecipa alla formazione	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale ed escluse le indennità versate ai partecipanti.	Numero di ore per corso di formazione distinte in base al tipo di fascia e numero di ore per studente.	C	73,13	0,80
				B	117,00	
				A	146,25	

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)				
				Categoria del profilo	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
4. Misura 3 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili ⁽⁶⁾ nell'ambito del: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015	Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale	Numero di nuovi contratti di lavoro, distinti in base al tipo di contratto e alla categoria del profilo (da bassa a molto alta) ⁽⁷⁾	Categoria del profilo	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
				Contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato di 1° e 3° livello	1 500	2 000	2 500	3 000
				Apprendistato di II livello e contratto a tempo determinato ≥ 12 mesi	1 000	1 300	1 600	2 000
				Contratto a tempo determinato 6-12 mesi	600	800	1 000	1 200

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)				
				BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA	
5. Misura 5 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili ⁽⁸⁾ nell'ambito del: — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002	Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali.	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale per offrire il tirocinio	Numero di tirocini, distinti in base alla categoria del profilo					
				REGIONALE/INTERREGIONALE/TRANSNAZIONALE	200	300	400	500

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<p>6. Misura 5 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili (*) nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 	<p>Tirocini nell'ambito della mobilità interregionale</p>	<p>Per la mobilità interregionale: tutti i costi ammissibili, comprese le spese per viaggio, vitto e alloggio, ma escluse le indennità dei partecipanti</p>	<p>Numero di tirocini, distinti in base all'ubicazione e, in caso di mobilità interregionale, alla durata del tirocinio</p>	<p>Mobilità interregionale secondo le tariffe di cui al punto 3.4</p>
	<p>Tirocini nell'ambito della mobilità transnazionale</p>	<p>Per la mobilità transnazionale: tutti i costi ammissibili</p>		<p>Mobilità transnazionale secondo le tariffe di cui al punto 3.5</p>

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
7. Misura 6 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili ⁽¹⁰⁾ nell'ambito del: <ul style="list-style-type: none"> — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Piemonte 2014IT05SFOP013 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 	Modulo di 30 ore per formazione propedeutica generale per l'accesso al servizio civile	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale, escluse indennità e assicurazione	Numero di partecipanti che hanno completato il modulo di formazione di 30 ore	90
8. Misura 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05-M9OP001) e operazioni simili ⁽¹¹⁾ nell'ambito del: <ul style="list-style-type: none"> — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Emilia-Romagna 2014IT05-SFOP003 — POR Friuli VG 2014IT05SFOP004 — POR Lazio 2014IT05SFOP005 — POR Molise 2014IT16M2OP001 	Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità ⁽¹²⁾	Tutti i costi ammissibili, compresi i costi diretti del personale, escluse le indennità	Numero di ore di sostegno fornite ai partecipanti.	40

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015 				
<p>9. Misura 8 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili ⁽¹³⁾ nell'ambito del:</p> <ul style="list-style-type: none"> — POR Abruzzo 2014IT05SFOP009 — POR Basilicata 2014IT05SFOP016 — PO Bolzano 2014IT05SFOP017 — POR Calabria 2014IT16M2OP006 — POR Campania 2014IT05SFOP020 — POR Liguria 2014IT05SFOP006 — POR Molise 2014IT16M2OP001 — POR Puglia 2014IT16M2OP002 — POR Sardegna 2014IT05SFOP021 — POR Sicilia 2014IT05SFOP014 — PO Trento 2014IT05SFOP018 — POR Umbria 2014IT05SFOP010 — POR Valle d'Aosta 2014IT05-SFOP011 — PON SPAO 2014IT05SFOP002 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015 	<p>A. Contratti di lavoro in seguito a mobilità professionale interregionale o mobilità professionale transnazionale</p> <p>B. Colloquio di lavoro nell'ambito della mobilità professionale transnazionale</p>	<p>Tutti i costi ammissibili (sovvenzione una tantum per spese per viaggio, vitto e alloggio, e indennità per sostenere un colloquio), escluse eventuali indennità supplementari per le persone svantaggiate e le indennità per spese di viaggio, vitto e alloggio nell'ambito della mobilità interregionale riconosciute dal datore di lavoro</p>	<p>Numero di contratti di lavoro o colloqui di lavoro, distinti per località</p>	<ul style="list-style-type: none"> — Mobilità professionale interregionale secondo gli importi per oltre 600 ore di cui al punto 3.4 ⁽¹⁴⁾. — Mobilità professionale transnazionale a fini di colloquio secondo gli importi di cui al punto 3.6. — Mobilità professionale transnazionale secondo gli importi di cui al punto 3.7.

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
10. Interventi che aumentano il numero di posti di dottorato di ricerca industriale nell'ambito dei seguenti programmi operativi: <ul style="list-style-type: none"> — PON Ricerca 2014 IT16M20P005 — POR Basilicata FSE 2014IT05-SFOP016 — POR Campania FSE 2014IT05-SFOP020 — POR Puglia FESR FSE 2014IT16-M2OP002 — POR Calabria FESR FSE 2014IT16-M2OP006 — POR Abruzzo FSE 2014IT05-SFOP009 — POR Sardegna FSE 2014IT05-SFOP021 — POR Molise FESR FSE 2014IT16-M2OP001 — POR Friuli-Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004 — POR Liguria FSE 2014IT05-SFOP006 — POR Lombardia FSE 2014IT05-SFOP007 — POR Valle d'Aosta FSE 2014IT05-SFOP011 — POR Toscana FSE 2014IT05-SFOP015 — PA Bolzano FSE 2014IT05-SFOP017 	Mesi di lavoro prestato su posti di dottorato.	Tutti i costi ammissibili per partecipante (retribuzione e contributi previdenziali associati) e l'istituzione che conferisce il dottorato di ricerca (costi diretti e indiretti).	Numero di mesi di lavoro prestato su posti di dottorato, in funzione dell'ubicazione sul territorio nazionale o all'estero.	Senza periodo trascorso all'estero: 1 927,63/mese Con periodo trascorso all'estero: 2 891,45/mese

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> — POR Sicilia FSE 2014IT05-SFOP014 — POR Umbria FSE 2014IT05-SFOP010 — POR Emilia-Romagna FSE 2014IT05SFOP003 — PA Trento 2014IT05SFOP018 				
11. Formazione per adulti nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato nella formazione per adulti	Tutte le categorie di costi	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione per adulti, distinti in base alla durata del modulo e al sostegno specifico supplementare ⁽¹⁵⁾	327 (modulo di 30 ore) 357 (modulo di 30 ore con sostegno specifico supplementare) 654 (modulo di 60 ore) 684 (modulo di 60 ore con sostegno specifico supplementare) 1 090 (modulo di 100 ore) 1 120 (modulo di 100 ore con sostegno specifico supplementare)
12. Attività relative a "Cittadinanza e Stato di diritto" nell'ambito del PO Istruzione 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato in iniziative relative a "Cittadinanza e Stato di diritto".	Tutte le categorie di costi	Numero di partecipanti che ottengono un certificato relativo a "Cittadinanza e Stato di diritto", distinti in base alla durata del modulo, al sostegno specifico supplementare e all'indennità di vitto.	191,10 (modulo di 30 ore) 221,10 (30 ore con sostegno specifico supplementare) 261,10 (30 ore con indennità di vitto) 291,10 (30 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) 382,20 (modulo di 60 ore) 412,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare) 522,20 (60 ore con indennità di vitto) 552,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) 637,00 (modulo di 100 ore) 667,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare) 871,00 (100 ore con indennità di vitto) 901,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)																					
13. Formazione d'aula nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di formazione d'aula	Tutte le categorie di costi	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione d'aula, distinti in base alla durata del modulo, al sostegno specifico supplementare e all'indennità di vitto.	<p>360,60 (modulo di 30 ore) 390,60 (30 ore con sostegno specifico supplementare) 430,60 (30 ore con indennità di vitto) 460,60 (30 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) 721,20 (modulo di 60 ore) 751,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare) 861,20 (60 ore con indennità di vitto) 891,20 (60 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto) 1 202,00 (modulo di 100 ore) 1 232,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare) 1 436,00 (100 ore con indennità di vitto) 1 466,00 (100 ore con sostegno specifico supplementare e indennità di vitto)</p>																					
14. Formazione linguistica nel contesto della mobilità transnazionale nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di formazione linguistica in seguito a mobilità transnazionale.	Tutte le categorie di costi escluse le spese di viaggio e di alloggio delle persone che accompagnano i partecipanti.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di formazione linguistica in seguito a mobilità transnazionale, distinti in base alla lunghezza del modulo, al paese, alla durata del soggiorno e alla distanza percorsa	<p>774,00 (modulo di 40 ore) 1 161,00 (modulo di 60 ore) 1 548,00 (modulo di 80 ore)</p> <p>A questi importi per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1" data-bbox="1417 1066 2027 1477"> <thead> <tr> <th data-bbox="1417 1066 1787 1114"><i>Km</i></th> <th data-bbox="1787 1066 1883 1114"></th> <th data-bbox="1883 1066 2027 1114"><i>Importo</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1417 1129 1787 1177">100-499</td> <td data-bbox="1787 1129 1883 1177">·</td> <td data-bbox="1883 1129 2027 1177">180</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1417 1185 1787 1233">500-1 999</td> <td data-bbox="1787 1185 1883 1233">·</td> <td data-bbox="1883 1185 2027 1233">275</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1417 1241 1787 1289">2 000-2 999</td> <td data-bbox="1787 1241 1883 1289">·</td> <td data-bbox="1883 1241 2027 1289">360</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1417 1297 1787 1345">3 000-3 999</td> <td data-bbox="1787 1297 1883 1345">·</td> <td data-bbox="1883 1297 2027 1345">530</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1417 1353 1787 1401">4 000-7 999</td> <td data-bbox="1787 1353 1883 1401">·</td> <td data-bbox="1883 1353 2027 1401">820</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1417 1409 1787 1457">8 000-19 999</td> <td data-bbox="1787 1409 1883 1457">·</td> <td data-bbox="1883 1409 2027 1457">1 100</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Km</i>		<i>Importo</i>	100-499	·	180	500-1 999	·	275	2 000-2 999	·	360	3 000-3 999	·	530	4 000-7 999	·	820	8 000-19 999	·	1 100
<i>Km</i>		<i>Importo</i>																							
100-499	·	180																							
500-1 999	·	275																							
2 000-2 999	·	360																							
3 000-3 999	·	530																							
4 000-7 999	·	820																							
8 000-19 999	·	1 100																							

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)														
15. Tirocini nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Partecipanti che ottengono un certificato di tirocinio, con o senza mobilità transnazionale.	Tutte le categorie di costi escluse le spese di viaggio e di alloggio delle persone che accompagnano i partecipanti.	Numero di partecipanti che ottengono un certificato di tirocinio, con o senza mobilità transnazionale, distinti in base alla lunghezza del modulo e, se è inclusa la mobilità transnazionale, al paese, alla durata del soggiorno e alla distanza percorsa	<p>786,60 (modulo di 60 ore) 1 179,90 (modulo di 90 ore) 1 573,20 (modulo di 120 ore) 3 146,40 (modulo di 240 ore)</p> <p>Per i tirocini con mobilità transnazionale, a questi importi per ciascun partecipante possono essere aggiunti un importo giornaliero per le spese di alloggio, distinto in base al paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1" data-bbox="1417 526 2033 938"> <thead> <tr> <th><i>Km</i></th> <th><i>Importo</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100-499</td> <td>· 180</td> </tr> <tr> <td>500-1 999</td> <td>· 275</td> </tr> <tr> <td>2 000-2 999</td> <td>· 360</td> </tr> <tr> <td>3 000-3 999</td> <td>· 530</td> </tr> <tr> <td>4 000-7 999</td> <td>· 820</td> </tr> <tr> <td>8 000-19 999</td> <td>· 1 100</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Km</i>	<i>Importo</i>	100-499	· 180	500-1 999	· 275	2 000-2 999	· 360	3 000-3 999	· 530	4 000-7 999	· 820	8 000-19 999	· 1 100
<i>Km</i>	<i>Importo</i>																	
100-499	· 180																	
500-1 999	· 275																	
2 000-2 999	· 360																	
3 000-3 999	· 530																	
4 000-7 999	· 820																	
8 000-19 999	· 1 100																	
16. Formazione linguistica e tirocini nel contesto della mobilità transnazionale nell'ambito del PO "Istruzione" 2014IT05M20P001	Persone che accompagnano i partecipanti	Spese di alloggio e di viaggio	Numero di persone che accompagnano i partecipanti	<p>Spese di alloggio per partecipante, distinte per paese, come indicato al punto 3.8, e il seguente importo per le spese di viaggio:</p> <table border="1" data-bbox="1417 1069 2033 1476"> <thead> <tr> <th><i>Km</i></th> <th><i>Importo</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100-499</td> <td>· 180</td> </tr> <tr> <td>500-1 999</td> <td>· 275</td> </tr> <tr> <td>2 000-2 999</td> <td>· 360</td> </tr> <tr> <td>3 000-3 999</td> <td>· 530</td> </tr> <tr> <td>4 000-7 999</td> <td>· 820</td> </tr> <tr> <td>8 000-19 999</td> <td>· 1 100</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Km</i>	<i>Importo</i>	100-499	· 180	500-1 999	· 275	2 000-2 999	· 360	3 000-3 999	· 530	4 000-7 999	· 820	8 000-19 999	· 1 100
<i>Km</i>	<i>Importo</i>																	
100-499	· 180																	
500-1 999	· 275																	
2 000-2 999	· 360																	
3 000-3 999	· 530																	
4 000-7 999	· 820																	
8 000-19 999	· 1 100																	

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)	
17. Formazione in istituti tecnici superiori nell'ambito dei seguenti PO: — 2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata) — 2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria) — 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania) — 2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia) — 2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia) — 2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo) — 2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise) — 2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna) — 2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano) — 2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna) — 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia) — 2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio) — 2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria) — 2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia) — 2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche) — 2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte) — 2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)	Partecipazione a un corso di formazione presso un istituto tecnico superiore ⁽¹⁶⁾ Completamento di un corso di formazione presso un istituto tecnico superiore	I costi unitari coprono tutte le categorie di costi ammissibili, escluse le spese relative ai corsi offerti da centri certificati necessari per l'ottenimento delle certificazioni obbligatorie previste dalle disposizioni del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nei settori "mobilità delle persone e delle merci — conduzione del mezzo navale" e "mobilità de persone e delle merci — gestione apparati e impianti di bordo"	Numero di ore di partecipazione a un corso di formazione presso un istituto tecnico superiore In aggiunta, numero di partecipanti che hanno completato positivamente un anno accademico ⁽¹⁷⁾ di un corso di formazione in un istituto tecnico superiore.	Tariffa oraria	49,93
				Per i corsi di 2 anni per ciascun anno completato:	4 809,50
				Per i corsi di 3 anni per ciascun anno completato:	3 206,30

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in EUR)
<ul style="list-style-type: none"> — 2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria) — 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d'Aosta) — 2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto) 				
<p>18. Programmi di mobilità per ricercatori nell'ambito del PO 2014IT16M20P005 - programma operativo "Ricerca e innovazione" 2014-2020, asse I "Capitale umano", azione I.2. Programmi di mobilità per ricercatori</p>	<p>Costo mensile per un ricercatore con un contratto a tempo determinato ⁽¹⁸⁾</p>	<p>Tutte le categorie di costi.</p>	<p>Numero di mesi trascorsi in loco o fuori sede da un ricercatore assunto ai sensi della legge n. 240/2010 per un periodo di 36 mesi e selezionato mediante un concorso pubblico presso un'università statale o privata in una delle regioni che beneficiano dell'intervento.</p>	<p>A. Senza periodi di attività fuori sede o all'estero per i ricercatori nell'ambito della linea di attività "mobilità" ⁽¹⁹⁾ 4 885,38 EUR</p> <p>B. Con periodi di attività fuori sede o all'estero per i ricercatori nell'ambito della linea di attività "mobilità" e per i ricercatori nell'ambito della linea di attività "attrazione" ⁽²⁰⁾ 5 496,05 EUR</p>

⁽¹⁾ Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.B del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

⁽²⁾ Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 1.C del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

⁽³⁾ Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle delle misure 2 A, 2B, 4 A, 4C e 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

⁽⁴⁾ Per il costo unitario numero 3 relativo alla formazione per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, l'importo sarà rimborsato solo in caso di partecipazione di un gruppo formato da almeno quattro studenti.

⁽⁵⁾ La definizione delle fasce è conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 2 del 2 febbraio 2009. La circolare definisce le fasce in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione.

⁽⁶⁾ Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 3 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

⁽⁷⁾ I giovani saranno classificati secondo quattro categorie (bassa, media, alta, molto alta) sulla base delle seguenti variabili:

- età;
- sesso;
- istruzione,
- stato occupazionale un anno prima;
- regione e provincia in cui è ubicato l'organismo competente che ha preso in carico il giovane;
- conoscenze linguistiche (soltanto per gli stranieri che non hanno ottenuto il titolo di studio in Italia), per la valutazione delle quali sarà utilizzato il metodo già elaborato per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

In base alle variabili specificate per i giovani, è calcolato un "coefficiente di svantaggio" con un valore compreso tra 0 e 1.

⁽⁸⁾ Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

- (⁹) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (¹⁰) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (¹¹) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (¹²) Per il costo unitario numero 8 relativo al sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, l'importo sarà rimborsato solo in caso di formazione individuale o individualizzata (“individualizzata”: massimo tre studenti).
- (¹³) Le “operazioni simili” vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 8 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.
- (¹⁴) Gli importi figuranti nella tabella 3.4 rappresentano l'indennità massima pagabile. Quando il datore di lavoro eroga un'indennità per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio, l'indennità di cui al punto 3.4 è ridotta:
- dell'importo di cui al punto 3.1 per il viaggio (a seconda dell'ubicazione)
 - dell'importo di cui al punto 3.2 per l'alloggio (a seconda dell'ubicazione)
 - dell'importo di cui al punto 3.3 per il vitto (a seconda dell'ubicazione).
- Gli importi indicati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 saranno erogati anche qualora il beneficiario paghi solo le categorie di indennità indicate in tali tabelle.
- (¹⁵) Sostegno specifico supplementare, limitato a una unità per studente per modulo.
- (¹⁶) “Istituto Tecnico Superiore”
- (¹⁷) Il completamento positivo di un anno accademico corrisponde all'ammissione all'anno successivo o all'ammissione all'esame finale.
- (¹⁸) Un ricercatore assunto ai sensi della legge n. 240/2010 per un periodo di 36 mesi con un contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno e selezionato mediante un concorso pubblico.
- (¹⁹) Linea di attività **Mobilità**
Per quanto riguarda questa linea di attività il PON cofinanzia la mobilità internazionale dei ricercatori in possesso di un dottorato da non più di quattro anni al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 il PON sosterrà l'assunzione a tempo determinato in regime di tempo pieno di ricercatori, principalmente ai fini della loro partecipazione a programmi di mobilità internazionale.
- (²⁰) Linea di attività **Attrazione**
Questa linea di attività cofinanzia il ritorno nelle regioni meno sviluppate e in fase di transizione dei ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in possesso di un dottorato da non più di otto anni al momento della pubblicazione dell'invito a presentare proposte e che lavorano presso università, istituti di ricerca, imprese e altre istituzioni al di fuori delle aree di intervento del PON o anche all'estero, con un'esperienza di almeno due anni in tali strutture.

2. Adeguamento degli importi

- a) Per le tabelle standard di costi unitari da 1 a 9, gli importi possono essere adeguati qualora l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) mostri una rivalutazione monetaria pari o superiore al 5 %. In particolare, in un determinato anno y , si applica un adeguamento qualora in un periodo $y + t$ la differenza tra i coefficienti di riferimento indicati dall'indice FOI per tali anni sia pari o superiore al 5 %. L'anno di riferimento applicato — in base al quale sono stati adeguati gli importi — è il 2014. Quando il tasso è pari o superiore al 5 %, ciascun costo unitario può essere adeguato di conseguenza.
- b) Per la tabella standard di costi unitari 10, l'importo può essere adeguato modificando la borsa di studio e/o i contributi previdenziali mensili nel metodo di calcolo, che tiene presente la borsa di studio mensile e i contributi previdenziali, più un importo per tutti gli altri costi. I dati aggiornati sono reperibili nelle modifiche al decreto ministeriale del 18 giugno 2008 (che definisce l'importo annuo lordo complessivo delle borse di dottorato) e nell'adeguamento semestrale delle aliquote dei contributi previdenziali (circolare n. 13 del 29 gennaio 2016 del Direttore generale dell'INPS — Istituto nazionale della previdenza sociale).
- c) Per le tabelle standard di costi unitari da 11 a 15, che si basano sulla media storica del numero di certificati (output) rilasciati per ogni modulo, il tasso può essere adeguato alla fine di ciascun esercizio (31/12) a seguito di una valutazione della realizzazione delle operazioni relative a ciascuno dei costi unitari effettuata dall'autorità di gestione. Se la valutazione fa emergere una divergenza tra la media dei certificati rilasciati per modulo per ciascun tipo di formazione e la media utilizzata come base per il calcolo del costo unitario, sarà calcolato un nuovo costo unitario usando la seguente formula:

$$CU_{\text{nuovo}} = CU_{\text{vecchio}} + \text{Variazione}$$

dove

$$\text{Variazione} = CU_{\text{vecchio}} - (CU_{\text{vecchio}} * \text{Output}_{\text{nuovo}} / \text{Output}_{\text{vecchio}})$$

- d) Per le tabelle standard di costi unitari 17, gli importi saranno rivisti ogni quattro anni, e nel caso in cui avendo come base di riferimento l'anno 2017 emerga un incremento superiore al 5 %, a rivalutazione monetaria ISTAT in base all'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi).
- e) Per le tabelle standard di costi unitari 18, gli importi possono essere adeguati a seguito delle modifiche alla legislazione vigente [che comprende la legge n. 240/2010, il decreto presidenziale n. 232/2011, la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), la legge n. 448/1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", la legge n. 335/1995, il decreto legislativo n. 446/1997 e il decreto presidenziale n. 1032/1973]] e alle variazioni delle aliquote dei contributi previdenziali.

3.1 Spese di viaggio interregionali (in EUR)

Regione di origine	Spese di viaggio																					
	Regione di destinazione																					
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna	
Abruzzo	269,30	211,17	198,50	148,63	231,83	232,74	201,95	226,34	167,99	68,60	58,98	0,00	23,32	25,81	125,43	45,79	83,99	93,05	164,82	165,16	182,46	
Basilicata	271,11	236,02	227,31	236,81	294,55	239,98	259,23	264,89	201,50	176,59	97,35	83,99	142,75	67,92	33,96	31,24	0,00	55,47	71,43	114,33	224,18	
Calabria	369,32	285,04	273,72	242,02	351,32	340,51	304,28	304,39	270,32	238,63	243,15	164,82	178,18	139,01	90,33	85,58	71,43	69,05	0,00	75,62	280,55	
Campania	253,00	271,68	259,06	113,20	246,78	221,87	165,84	302,24	178,86	160,74	169,86	125,43	151,01	99,62	0,00	21,28	33,96	89,20	90,33	113,20	190,22	
Emilia-Romagna	146,48	81,50	74,71	38,26	129,05	92,82	63,39	55,47	0,00	54,34	62,26	167,99	52,07	131,31	178,86	160,52	201,50	140,37	270,32	292,06	188,94	
Friuli-Venezia Giulia	129,05	103,24	82,30	120,22	175,52	99,62	37,36	0,00	55,47	70,18	163,01	226,34	162,50	113,20	302,24	218,87	264,89	241,12	304,39	325,00	279,13	
Lazio	230,31	172,06	160,74	129,05	210,55	201,50	165,27	113,20	131,31	99,62	70,18	25,81	54,34	0,00	99,62	29,21	67,92	113,20	139,01	138,10	156,65	
Liguria	53,66	113,94	105,11	0,00	36,22	49,81	106,41	120,22	38,26	67,47	118,07	148,63	75,50	129,05	113,20	152,03	236,81	250,17	242,02	231,61	224,15	
Lombardia	59,37	97,35	76,47	49,81	67,92	0,00	69,05	99,62	92,82	113,20	108,67	232,74	84,90	201,50	221,87	223,91	239,98	179,99	340,51	335,07	179,51	
Marche	200,25	84,90	76,98	118,07	119,99	108,67	70,18	163,01	62,26	108,11	0,00	58,98	43,92	70,18	169,86	75,96	97,35	107,54	243,15	216,21	251,20	
Molise	259,51	196,06	194,31	152,03	232,97	223,91	194,48	218,87	160,52	126,56	75,96	45,79	106,75	29,21	21,28	0,00	31,24	70,30	85,58	140,48	185,85	
PA Bolzano	118,58	0,00	36,22	113,94	151,35	97,35	96,22	103,24	81,50	110,94	84,90	67,92	127,01	172,06	271,68	196,06	236,02	138,10	285,04	310,17	273,47	
PA Trento	112,24	36,22	0,00	105,11	147,22	76,47	19,02	82,30	74,71	99,62	76,98	198,50	120,44	160,74	259,06	194,31	227,31	132,44	273,72	308,24	247,26	

Regione di origine	Spese di viaggio																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Piemonte	17,43	151,35	147,22	36,22	0,00	67,92	103,01	175,52	129,05	147,16	119,99	231,83	181,74	210,55	246,78	232,97	294,55	191,31	351,32	273,60	187,92
Puglia	275,59	138,10	132,44	250,17	191,31	179,99	164,71	241,12	140,37	212,82	107,54	93,05	156,78	113,20	89,20	70,30	55,47	0,00	69,05	147,61	279,42
Sardegna	205,36	273,47	247,26	224,15	187,92	179,51	248,56	279,13	188,94	189,41	251,20	182,46	210,98	156,65	190,22	185,85	224,18	279,42	280,55	185,82	0,00
Sicilia	350,35	310,17	308,24	231,61	273,60	335,07	303,38	325,00	292,06	273,94	216,21	165,16	189,50	138,10	113,20	140,48	114,33	147,61	75,62	0,00	185,82
Toscana	169,12	110,94	99,62	67,47	147,16	113,20	95,09	70,18	54,34	0,00	108,11	68,60	36,22	99,62	160,74	126,56	176,59	212,82	238,63	273,94	189,41
Umbria	199,18	127,01	120,44	75,50	181,74	84,90	125,14	162,50	52,07	36,22	43,92	23,32	0,00	54,34	151,01	106,75	142,75	156,78	178,18	189,50	210,98
Valle d'Aosta	0,00	118,58	112,24	53,66	17,43	59,37	155,03	129,05	146,48	169,12	200,25	269,30	199,18	230,31	253,00	259,51	271,11	275,59	369,32	350,35	205,36
Veneto	155,03	96,22	19,02	106,41	103,01	69,05	0,00	37,36	63,39	95,09	70,18	201,95	125,14	165,27	165,84	194,48	259,23	164,71	304,28	303,38	248,56

3.2 Spese di alloggio interregionali (per più di 600 ore) (in EUR)

Regione di origine	SPESE DI ALLOGGIO																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Basilicata	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Calabria	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Campania	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Emilia-Romagna	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62

Regione di origine	SPESE DI ALLOGGIO																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Friuli-Venezia Giulia	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Lazio	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Liguria	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Lombardia	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Marche	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Molise	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
PA Bolzano	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
PA Trento	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Piemonte	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Puglia	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Sardegna	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Sicilia	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Toscana	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Umbria	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Valle d'Aosta	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62
Veneto	803,84	1 153,94	788,70	741,25	695,62	1 229,98	700,07	703,65	967,41	1 227,68	601,19	578,51	628,23	1 229,68	930,19	519,08	684,62	607,95	575,50	988,35	600,62

3.3 Spese di sostentamento interregionali (per più di 600 ore) (in EUR)

Regione di origine	SPESE PER IL VITTO																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Abruzzo	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Basilicata	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Calabria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Campania	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Emilia-Romagna	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Friuli-Venezia Giulia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Lazio	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Liguria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Lombardia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Marche	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Molise	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
PA Bolzano	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
PA Trento	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Piemonte	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Puglia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Sardegna	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27

Regione di origine	SPESE PER IL VITTO																				
	Regione di destinazione																				
	Valle d'Aosta	PA Bolzano	PA Trento	Liguria	Piemonte	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche	Abruzzo	Umbria	Lazio	Campania	Molise	Basilicata	Puglia	Calabria	Sicilia	Sardegna
Sicilia	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Toscana	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Umbria	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Valle d'Aosta	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27
Veneto	482,30	252,45	320,93	407,41	521,52	502,26	416,04	616,19	514,94	200,21	480,95	433,27	641,87	596,60	298,90	638,86	205,47	440,97	487,71	359,11	256,27

3.4 Indennità per tirocini interregionali (in EUR)

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto	
Regione in cui si svolge la formazione	Valle d'Aosta	160	611,70	613,51	711,72	595,40	488,88	471,45	572,71	396,06	401,77	542,65	601,91	460,98	454,64	359,83	617,99	547,76	692,75	511,52	541,58	—	497,43
	161-200	613,84	615,65	713,86	597,54	491,02	473,59	574,85	398,20	403,91	544,79	604,05	463,12	456,78	361,97	620,13	549,90	694,89	513,66	543,72	—	—	499,57
	201-249	699,44	701,25	799,46	683,14	576,62	559,19	660,45	483,80	489,51	630,39	689,65	548,72	542,38	447,57	705,73	635,50	780,49	599,26	629,32	—	—	585,17
	250-300	804,30	806,11	904,32	788,00	681,48	664,05	765,31	588,66	594,37	735,25	794,51	653,58	647,24	552,43	810,59	740,36	885,35	704,12	734,18	—	—	690,03
	301-600	913,44	915,25	1 013,46	897,14	790,62	773,19	874,45	697,80	703,51	844,39	903,65	762,72	756,38	661,57	919,73	849,50	994,49	813,26	843,32	—	—	799,17
	> 600	1 555,44	1 557,25	1 655,46	1 539,14	1 432,62	1 415,19	1 516,45	1 339,80	1 345,51	1 486,39	1 545,65	1 404,72	1 398,38	1 303,57	1 561,73	1 491,50	1 636,49	1 455,26	1 485,32	—	—	1 441,17
Bolzano	160	585,59	610,44	659,45	646,09	455,92	477,65	546,48	488,35	471,77	459,31	570,48	—	410,64	525,76	512,52	647,88	684,58	485,35	501,42	492,99	—	470,63
	161-200	587,93	612,78	661,79	648,43	458,26	479,99	548,82	490,69	474,11	461,65	572,82	—	412,98	528,10	514,86	650,22	686,92	487,69	503,76	495,33	—	472,97
	201-249	681,53	706,38	755,39	742,04	551,86	573,60	642,42	584,29	567,71	555,26	666,42	—	506,58	621,71	608,46	743,83	780,53	581,29	597,37	588,93	—	566,58
	250-300	796,20	821,04	870,06	856,70	666,53	688,26	757,09	698,96	682,37	669,92	781,08	—	621,25	736,37	723,13	858,49	895,19	695,96	712,03	703,60	—	681,24
	301-600	915,54	940,39	989,40	976,05	785,87	807,60	876,43	818,30	801,72	789,27	900,43	—	740,59	855,71	842,47	977,83	1 014,53	815,30	831,38	822,94	—	800,59
	> 600	1 617,57	1 642,41	1 691,43	1 678,07	1 487,90	1 509,63	1 578,46	1 520,33	1 503,74	1 491,29	1 602,45	—	1 442,62	1 557,74	1 544,50	1 679,86	1 716,56	1 517,33	1 533,40	1 524,97	—	1 502,61

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Trento	160	493,91	522,71	569,13	554,47	370,12	377,71	456,15	400,52	371,88	372,38	489,72	331,63	—	442,63	427,85	542,67	603,65	395,02	415,85	407,65	314,43
	161-200	495,75	524,56	570,97	556,31	371,97	379,55	458,00	402,36	373,72	374,23	491,56	333,48	—	444,47	429,70	544,52	605,50	396,87	417,70	409,49	316,27
	201-249	569,60	598,41	644,82	630,17	445,82	453,40	531,85	476,21	447,57	448,08	565,42	407,33	—	518,32	503,55	618,37	679,35	470,72	491,55	483,35	390,12
	250-300	660,07	688,88	735,29	720,63	536,29	543,87	622,32	566,68	538,04	538,55	655,88	497,80	—	608,79	594,02	708,84	769,82	561,19	582,02	573,81	480,59
	301-600	754,23	783,04	829,46	814,80	630,45	638,03	716,48	660,84	632,20	632,71	750,05	591,96	—	702,95	688,18	803,00	863,98	655,35	676,18	667,98	574,76
	> 600	1 308,13	1 336,93	1 383,35	1 368,69	1 184,34	1 191,93	1 270,37	1 214,74	1 186,10	1 186,61	1 303,94	1 145,85	—	1 256,85	1 242,07	1 356,89	1 417,87	1 209,25	1 230,07	1 221,87	1 128,65
Liguria	160	454,43	542,61	547,82	419,00	344,06	426,02	434,85	—	355,61	423,87	457,83	419,74	410,91	342,02	555,97	529,95	537,41	373,27	381,30	359,46	412,21
	161-200	456,34	544,52	549,73	420,91	345,97	427,93	436,76	—	357,52	425,78	459,74	421,65	412,82	343,93	557,88	531,86	539,32	375,18	383,21	361,37	414,12
	201-249	532,79	620,97	626,18	497,36	422,42	504,38	513,21	—	433,97	502,23	536,19	498,10	489,27	420,38	634,33	608,31	615,77	451,63	459,66	437,82	490,57
	250-300	626,44	714,63	719,83	591,01	516,07	598,03	606,86	—	527,62	595,88	629,84	591,75	582,92	514,04	727,98	701,96	709,42	545,28	553,32	531,47	584,22
	301-600	723,92	812,10	817,31	688,48	613,55	695,50	704,33	—	625,09	693,35	727,31	689,22	680,39	611,51	825,46	799,43	806,89	642,75	650,79	628,94	681,69
	> 600	1 297,29	1 385,47	1 390,68	1 261,86	1 186,92	1 268,88	1 277,71	—	1 198,47	1 266,73	1 300,69	1 262,59	1 253,76	1 184,88	1 398,83	1 372,81	1 380,27	1 216,13	1 224,16	1 202,32	1 255,07
Piemonte	160	555,86	618,58	675,35	570,81	453,08	499,55	534,58	360,26	391,95	444,02	557,00	475,38	471,25	—	515,34	511,95	597,64	471,19	505,77	341,46	427,04
	161-200	557,89	620,60	677,37	572,83	455,10	501,57	536,61	362,28	393,98	446,05	559,02	477,40	473,27	—	517,36	513,98	599,66	473,22	507,80	343,49	429,07
	201-249	638,90	701,61	758,38	653,84	536,11	582,58	617,62	443,29	474,98	527,06	640,03	558,41	554,28	—	598,37	594,99	680,67	554,22	588,81	424,50	510,08
	250-300	738,13	800,85	857,61	753,07	635,35	681,82	716,85	542,52	574,22	626,29	739,26	657,65	653,52	—	697,61	694,22	779,90	653,46	688,04	523,73	609,31
	301-600	841,42	904,13	960,90	856,36	738,63	785,10	820,14	645,81	677,50	729,58	842,55	760,93	756,80	—	800,89	797,51	883,19	756,74	791,33	627,02	712,60
	> 600	1 448,98	1 511,69	1 568,46	1 463,92	1 346,19	1 392,66	1 427,69	1 253,37	1 285,06	1 337,13	1 450,11	1 368,49	1 364,36	—	1 408,45	1 405,07	1 490,75	1 364,30	1 398,88	1 234,57	1 320,15
Lombardia	160	693,90	701,15	801,67	683,03	553,99	560,78	662,66	510,97	—	569,83	685,07	558,51	537,63	529,08	641,15	640,67	796,23	574,36	546,06	520,54	530,21
	161-200	696,78	704,03	804,55	685,92	556,87	563,66	665,54	513,85	—	572,72	687,95	561,40	540,51	531,96	644,03	643,56	799,12	577,24	548,94	523,42	533,10
	201-249	812,07	819,32	919,84	801,21	672,16	678,95	780,83	629,14	—	688,01	803,24	676,69	655,80	647,26	759,32	758,85	914,41	692,54	664,24	638,71	648,39
	250-300	953,31	960,55	1 061,07	942,44	813,39	820,18	922,06	770,37	—	829,24	944,48	817,92	797,03	788,49	900,55	900,08	1 055,64	833,77	805,47	779,94	789,62
	301-600	1 100,30	1 107,55	1 208,07	1 089,43	960,39	967,18	1 069,06	917,37	—	976,23	1 091,47	964,91	944,03	935,48	1 047,55	1 047,07	1 202,63	980,76	952,46	926,94	936,61
	> 600	1 964,98	1 972,23	2 072,75	1 954,11	1 825,07	1 831,86	1 933,74	1 782,05	—	1 840,91	1 956,15	1 829,59	1 808,71	1 800,16	1 912,23	1 911,75	2 067,31	1 845,44	1 817,14	1 791,61	1 801,29

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Veneto	160	499,08	556,36	601,42	462,97	360,53	334,49	462,41	403,54	366,19	367,32	491,61	393,36	316,15	400,15	461,84	545,70	600,51	392,22	422,28	452,16	—
	161-200	500,94	558,22	603,27	464,83	362,38	336,35	464,26	405,40	368,04	369,18	493,47	395,21	318,01	402,00	463,70	547,56	602,37	394,08	424,13	454,02	—
	201-249	575,22	632,50	677,56	539,11	436,67	410,63	538,55	479,68	442,33	443,46	567,75	469,50	392,29	476,29	537,98	621,84	676,65	468,36	498,42	528,30	—
	250-300	666,22	723,50	768,56	630,11	527,67	501,63	629,55	570,68	533,33	534,46	658,75	560,49	483,29	567,29	628,98	712,84	767,65	559,36	589,42	619,30	—
	301-600	760,93	818,21	863,27	724,82	622,38	596,34	724,26	665,39	628,04	629,17	753,46	655,21	578,00	662,00	723,69	807,55	862,36	654,07	684,13	714,01	—
	> 600	1 318,06	1 375,34	1 420,39	1 281,95	1 179,51	1 153,47	1 281,39	1 222,52	1 185,17	1 186,30	1 310,59	1 212,33	1 135,13	1 219,13	1 280,82	1 364,68	1 419,49	1 211,20	1 241,26	1 271,14	—
Friuli-Venezia Giulia	160	577,72	616,26	655,77	653,62	406,84	—	464,57	471,59	450,99	514,38	570,24	454,61	433,67	526,89	592,49	630,50	676,37	421,56	513,87	480,42	388,73
	161-200	579,91	618,46	657,96	655,81	409,04	—	466,77	473,79	453,18	516,58	572,44	456,81	435,86	529,08	594,68	632,70	678,57	423,75	516,07	482,62	390,92
	201-249	667,75	706,30	745,81	743,66	496,88	—	554,61	561,63	541,03	604,42	660,28	544,65	523,71	616,93	682,53	720,54	766,41	511,60	603,91	570,46	478,77
	250-300	775,36	813,91	853,41	851,26	604,49	—	662,22	669,24	648,63	712,03	767,89	652,26	631,32	724,54	790,13	828,15	874,02	619,20	711,52	678,07	586,37
	301-600	887,36	925,91	965,41	963,26	716,49	—	774,22	781,24	760,63	824,03	879,89	764,26	743,31	836,54	902,13	940,15	986,02	731,20	823,52	790,07	698,37
	> 600	1 546,18	1 584,73	1 624,24	1 622,09	1 375,31	—	1 433,04	1 440,06	1 419,46	1 482,85	1 538,71	1 423,08	1 402,14	1 495,36	1 560,96	1 598,97	1 644,84	1 390,03	1 482,34	1 448,89	1 357,20

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Emilia-Romagna	160	562,62	596,13	664,95	573,49	—	450,10	525,95	432,89	487,46	456,89	555,15	476,14	469,35	523,68	535,00	583,58	686,69	448,97	446,71	541,11	458,03
	161-200	565,09	598,60	667,42	575,96	—	452,57	528,41	435,36	489,92	459,36	557,62	478,60	471,81	526,15	537,47	586,04	689,16	451,44	449,17	543,58	460,49
	201-249	663,75	697,25	766,08	674,61	—	551,23	627,07	534,02	588,58	558,02	656,28	577,26	570,47	624,81	636,13	684,70	787,81	550,09	547,83	642,24	559,15
	250-300	784,60	818,11	886,94	795,47	—	672,08	747,93	654,88	709,44	678,87	777,13	698,12	691,33	745,66	756,98	805,56	908,67	670,95	668,69	763,10	680,01
	301-600	910,39	943,90	1 012,73	921,26	—	797,87	873,72	780,67	835,23	804,66	902,92	823,91	817,12	871,45	882,77	931,35	1 034,46	796,74	794,48	888,88	805,80
	> 600	1 650,33	1 683,84	1 752,66	1 661,20	—	1 537,81	1 613,65	1 520,60	1 575,16	1 544,60	1 642,86	1 563,84	1 557,05	1 611,39	1 622,71	1 671,28	1 774,40	1 536,68	1 534,41	1 628,82	1 545,73
Toscana	160	448,73	556,73	618,76	540,88	434,47	450,32	479,75	447,60	493,34	488,24	506,69	491,07	479,75	527,30	592,95	569,54	654,08	—	416,36	549,26	475,22
	161-200	451,11	559,10	621,14	543,26	436,85	452,70	482,13	449,98	495,71	490,62	509,07	493,45	482,13	529,67	595,33	571,92	656,46	—	418,74	551,63	477,60
	201-249	546,14	654,14	716,17	638,29	531,88	547,73	577,16	545,01	590,75	585,65	604,10	588,48	577,16	624,71	690,36	666,95	751,49	—	513,77	646,67	572,63
	250-300	662,56	770,55	832,59	754,71	648,30	664,15	693,58	661,43	707,16	702,07	720,52	704,90	693,58	741,12	806,78	783,37	867,91	—	630,19	763,08	689,05
	301-600	783,73	891,72	953,76	875,87	769,47	785,31	814,75	782,60	828,33	823,24	841,69	826,07	814,75	862,29	927,95	904,54	989,07	—	751,35	884,25	810,22
	> 600	1 496,48	1 604,48	1 666,51	1 588,63	1 482,22	1 498,07	1 527,50	1 495,35	1 541,08	1 535,99	1 554,44	1 538,82	1 527,50	1 575,04	1 640,70	1 617,29	1 701,83	—	1 464,11	1 597,01	1 522,97

Regione in cui si svolge la formazione

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Marche	160	347,07	385,44	531,24	457,95	350,35	451,10	358,27	406,16	396,76	—	364,05	372,99	365,07	408,08	395,63	539,29	504,30	396,20	332,01	488,34	358,27
	161-200	348,87	387,24	533,04	459,75	352,15	452,90	360,07	407,96	398,56	—	365,85	374,79	366,87	409,88	397,43	541,09	506,10	398,00	333,81	490,14	360,07
	201-249	420,89	459,27	605,07	531,77	424,17	524,92	432,10	479,98	470,59	—	437,87	446,81	438,89	481,91	469,45	613,12	578,13	470,02	405,83	562,16	432,10
	250-300	509,12	547,49	693,29	620,00	512,40	613,15	520,32	568,21	558,81	—	526,10	535,04	527,12	570,13	557,68	701,34	666,35	558,25	494,06	650,39	520,32
	301-600	600,95	639,32	785,12	711,83	604,23	704,98	612,15	660,04	650,64	—	617,93	626,87	618,95	661,96	649,51	793,17	758,18	650,08	585,89	742,22	612,15
	> 600	1 141,12	1 179,49	1 325,29	1 251,99	1 144,40	1 245,15	1 152,32	1 200,21	1 190,81	—	1 158,10	1 167,04	1 159,11	1 202,13	1 189,68	1 333,34	1 298,35	1 190,24	1 126,06	1 282,39	1 152,32
Abruzzo	160	—	353,35	434,18	394,78	437,35	495,70	295,17	417,99	502,10	328,34	315,15	337,28	467,86	501,19	362,41	451,81	434,52	337,96	292,68	538,66	471,31
	161-200	—	355,04	435,86	396,47	439,03	497,39	296,85	419,67	503,78	330,02	316,83	338,96	469,54	502,88	364,09	453,50	436,20	339,64	294,36	540,35	472,99
	201-249	—	422,38	503,20	463,81	506,37	564,73	364,19	487,01	571,12	397,36	384,17	406,30	536,88	570,22	431,43	520,84	503,54	406,98	361,70	607,69	540,33
	250-300	—	504,87	585,69	546,30	588,86	647,22	446,68	569,51	653,61	479,85	466,66	488,79	619,37	652,71	513,92	603,33	586,03	489,47	444,19	690,18	622,82
	301-600	—	590,73	671,55	632,16	674,72	733,08	532,54	655,36	739,47	565,71	552,52	574,65	705,23	738,57	599,78	689,19	671,89	575,33	530,05	776,03	708,68
	> 600	—	1 095,77	1 176,60	1 137,21	1 179,77	1 238,12	1 037,59	1 160,41	1 244,52	1 070,76	1 057,57	1 079,70	1 210,28	1 243,61	1 104,83	1 194,24	1 176,94	1 080,38	1 035,10	1 281,08	1 213,73
Umbria	160	361,45	480,87	516,31	489,14	390,20	500,63	392,46	413,63	423,03	382,05	444,88	465,14	458,57	519,87	494,91	549,11	527,63	374,35	—	537,30	463,27
	161-200	363,56	482,99	518,42	491,25	392,31	502,74	394,58	415,75	425,14	384,16	446,99	467,25	460,69	521,98	497,02	551,22	529,74	376,47	—	539,42	465,38
	201-249	448,09	567,52	602,95	575,78	476,85	587,27	479,11	500,28	509,67	468,70	531,52	551,78	545,22	606,52	581,56	635,76	614,27	461,00	—	623,95	549,92
	250-300	551,65	671,07	706,50	679,34	580,40	690,82	582,66	603,83	613,23	572,25	635,07	655,34	648,77	710,07	685,11	739,31	717,82	564,55	—	727,50	653,47
	301-600	659,42	778,85	814,28	787,11	688,18	798,60	690,44	711,61	721,00	680,03	742,85	763,12	756,55	817,85	792,89	847,09	825,60	672,33	—	835,28	761,25
	> 600	1 293,42	1 412,84	1 448,27	1 421,11	1 322,17	1 432,59	1 324,43	1 345,60	1 355,00	1 314,02	1 376,84	1 397,11	1 390,54	1 451,84	1 426,88	1 481,08	1 459,59	1 306,32	—	1 469,27	1 395,24
Lazio	160	512,01	554,12	625,21	585,81	617,51	599,40	—	615,25	687,69	556,38	515,40	658,26	646,94	696,75	599,40	642,84	624,30	585,81	540,53	716,50	651,47
	161-200	515,05	557,16	628,25	588,85	620,55	602,44	—	618,28	690,73	559,42	518,44	661,30	649,98	699,79	602,44	645,88	627,34	588,85	543,57	719,54	654,51
	201-249	636,60	678,71	749,80	710,40	742,10	723,99	—	739,83	812,28	680,97	639,99	782,85	771,53	821,34	723,99	767,43	748,89	710,40	665,12	841,09	776,06
	250-300	785,49	827,60	898,69	859,30	891,00	872,88	—	888,73	961,18	829,87	788,89	931,75	920,43	970,24	872,88	916,33	897,79	859,30	814,02	989,99	924,96
	301-600	940,47	982,58	1 053,67	1 014,27	1 045,97	1 027,86	—	1 043,71	1 116,15	984,84	943,86	1 086,72	1 075,40	1 125,21	1 027,86	1 071,31	1 052,76	1 014,27	968,99	1 144,96	1 079,93
	> 600	1 852,09	1 894,20	1 965,29	1 925,89	1 957,59	1 939,48	—	1 955,33	2 027,77	1 896,46	1 855,48	1 998,34	1 987,02	2 036,83	1 939,48	1 982,93	1 964,38	1 925,89	1 880,61	2 056,58	1 991,55

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Campania	160	452,64	361,17	417,55	—	506,07	629,46	426,83	440,41	549,08	497,07	348,49	598,89	586,27	573,99	416,41	517,43	440,41	487,96	478,22	580,21	493,05
	161-200	454,68	363,22	419,59	—	508,11	631,50	428,87	442,46	551,13	499,11	350,54	600,94	588,32	576,03	418,46	519,48	442,46	490,00	480,27	582,26	495,10
	201-249	536,49	445,02	501,39	—	589,92	713,30	510,68	524,26	632,93	580,92	432,34	682,74	670,12	657,84	500,26	601,28	524,26	571,80	562,07	664,06	576,90
	250-300	636,69	545,23	601,60	—	690,13	813,51	610,89	624,47	733,14	681,13	532,55	782,95	770,33	758,05	600,47	701,49	624,47	672,01	662,28	764,27	677,11
	301-600	740,99	649,53	705,90	—	794,42	917,81	715,18	728,77	837,44	785,42	636,85	887,25	874,63	862,34	704,77	805,79	728,77	776,31	766,58	868,57	781,41
	> 600	1 354,52	1 263,05	1 319,43	—	1 407,95	1 531,34	1 328,71	1 342,29	1 450,96	1 398,95	1 250,37	1 500,77	1 488,15	1 475,87	1 318,29	1 419,31	1 342,29	1 389,84	1 380,10	1 482,09	1 394,93
Molise	160	354,06	339,51	393,85	329,55	468,79	527,14	337,48	460,30	532,18	384,23	—	504,33	502,58	541,24	378,57	494,12	448,75	434,83	415,02	567,78	502,75
	161-200	355,99	341,44	395,78	331,48	470,71	529,07	339,40	462,22	534,11	386,15	—	506,26	504,50	543,16	380,49	496,05	450,68	436,75	416,94	569,71	504,67
	201-249	433,05	418,51	472,84	408,55	547,78	606,14	416,47	539,29	611,17	463,22	—	583,33	581,57	620,23	457,56	573,12	527,75	513,82	494,01	646,78	581,74
	250-300	527,46	512,92	567,25	502,95	642,19	700,54	510,88	633,70	705,58	557,63	—	677,73	675,98	714,64	551,97	667,52	622,15	608,23	588,42	741,18	676,15
	301-600	625,72	611,18	665,51	601,21	740,45	798,81	609,14	731,96	803,84	655,89	—	776,00	774,24	812,90	650,23	765,78	720,41	706,49	686,68	839,44	774,41
	> 600	1 203,73	1 189,18	1 243,52	1 179,22	1 318,46	1 376,81	1 187,14	1 309,97	1 381,85	1 233,90	—	1 354,00	1 352,25	1 390,90	1 228,24	1 343,79	1 298,42	1 284,50	1 264,69	1 417,45	1 352,42

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Basilicata	160	320,95	—	308,39	270,92	438,46	501,85	304,88	473,77	476,94	334,31	268,20	472,98	464,27	531,51	292,43	461,14	351,29	413,55	379,71	508,07	496,19
	161-200	322,44	—	309,87	272,40	439,94	503,33	306,36	475,26	478,43	335,79	269,68	474,46	465,75	532,99	293,91	462,62	352,77	415,03	381,19	509,56	497,67
	201-249	381,68	—	369,11	331,64	499,18	562,57	365,60	534,50	537,67	395,03	328,92	533,70	524,99	592,23	353,15	521,86	412,01	474,27	440,43	568,80	556,91
	250-300	454,25	—	441,68	404,21	571,75	635,14	438,17	607,07	610,23	467,60	401,49	606,27	597,56	664,80	425,72	594,43	484,58	546,84	513,00	641,36	629,48
	301-600	529,78	—	517,21	479,74	647,28	710,67	513,70	682,60	685,77	543,13	477,02	681,80	673,09	740,33	501,25	669,96	560,11	622,37	588,53	716,90	705,01
	> 600	974,08	—	961,51	924,04	1 091,58	1 154,97	958,00	1 126,90	1 130,07	987,43	921,33	1 126,10	1 117,39	1 184,63	945,55	1 114,26	1 004,41	1 066,67	1 032,83	1 161,20	1 149,31
Puglia	160	372,30	334,71	348,30	368,45	419,61	520,36	392,45	529,42	459,23	386,79	349,54	417,35	411,69	470,55	—	558,67	426,86	492,06	436,03	554,83	443,95
	161-200	374,04	336,46	350,04	370,19	421,36	522,11	394,19	531,16	460,98	388,53	351,29	419,09	413,43	472,30	—	560,41	428,60	493,81	437,77	556,58	445,70
	201-249	443,85	406,27	419,85	440,00	491,17	591,92	464,00	600,97	530,79	458,34	421,10	488,91	483,25	542,11	—	630,22	498,41	563,62	507,58	626,39	515,51
	250-300	529,37	491,79	505,37	525,52	576,69	677,44	549,52	686,49	616,31	543,86	506,62	574,42	568,76	627,63	—	715,74	583,93	649,14	593,10	711,91	601,03
	301-600	618,38	580,80	594,38	614,53	665,70	766,45	638,53	775,50	705,32	632,87	595,63	663,43	657,77	716,64	—	804,75	672,94	738,15	682,11	800,92	690,04
	> 600	1 141,97	1 104,38	1 117,97	1 138,12	1 189,28	1 290,03	1 162,11	1 299,09	1 228,90	1 156,45	1 119,21	1 187,02	1 181,36	1 240,22	—	1 328,34	1 196,53	1 261,73	1 205,70	1 324,50	1 213,62

Regione in cui si svolge la formazione

Numero di ore di formazione		Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Emilia-Romagna	Friuli-Venezia Giulia	Lazio	Liguria	Lombardia	Marche	Molise	PA Bolzano	PA Trento	Piemonte	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto
Calabria	160	447,87	354,48	—	373,38	553,37	587,45	422,06	525,07	623,56	526,20	368,63	568,09	556,77	634,37	352,10	563,61	358,67	521,68	461,23	652,37	587,33
	161-200	449,64	356,25	—	375,15	555,14	589,22	423,83	526,84	625,33	527,97	370,40	569,86	558,54	636,14	353,87	565,38	360,44	523,45	463,00	654,14	589,10
	201-249	520,40	427,01	—	445,92	625,90	659,98	494,59	597,60	696,09	598,74	441,16	640,62	629,30	706,90	424,64	636,14	431,20	594,21	533,76	724,90	659,86
	250-300	607,09	513,70	—	532,60	712,59	746,66	581,28	684,29	782,77	685,42	527,85	727,31	715,99	793,58	511,32	722,82	517,89	680,89	620,44	811,58	746,55
	301-600	697,31	603,92	—	622,82	802,81	836,88	671,50	774,51	873,00	775,64	618,07	817,53	806,21	883,81	601,54	813,04	608,11	771,12	710,67	901,81	836,77
	> 600	1 228,03	1 134,64	—	1 153,54	1 333,53	1 367,61	1 202,22	1 305,23	1 403,72	1 306,36	1 148,79	1 348,25	1 336,93	1 414,53	1 132,26	1 343,77	1 138,83	1 301,84	1 241,39	1 432,53	1 367,49
Sicilia	160	523,88	473,06	434,34	471,93	650,78	683,72	496,83	590,33	693,80	574,94	499,21	668,89	666,97	632,33	506,34	544,54	—	632,67	548,22	709,08	662,10
	161-200	526,13	475,30	436,59	474,17	653,02	685,96	499,07	592,57	696,04	577,18	501,45	671,14	669,21	634,57	508,58	546,79	—	634,91	550,46	711,32	664,34
	201-249	615,81	564,98	526,27	563,85	742,70	775,65	588,75	682,26	785,72	666,86	591,13	760,82	758,89	724,25	598,26	636,47	—	724,59	640,15	801,00	754,02
	250-300	725,67	674,84	636,13	673,71	852,56	885,51	698,61	792,12	895,58	776,72	700,99	870,68	868,75	834,11	708,12	746,33	—	834,45	750,01	910,86	863,88
	301-600	840,01	789,18	750,47	788,05	966,91	999,85	812,96	906,46	1 009,92	891,06	815,33	985,02	983,10	948,46	822,46	860,67	—	948,80	864,35	1 025,21	978,23
	> 600	1 512,62	1 461,79	1 423,08	1 460,66	1 639,52	1 672,46	1 485,57	1 579,07	1 682,53	1 563,67	1 487,94	1 657,63	1 655,71	1 621,07	1 495,08	1 533,28	—	1 621,41	1 536,96	1 697,82	1 650,84
Sardegna	160	410,58	452,31	508,68	418,35	417,07	507,25	384,77	452,27	407,64	479,33	413,98	501,59	475,39	416,05	507,55	—	413,94	417,53	439,11	433,48	476,69
	161-200	412,01	453,73	510,10	419,77	418,49	508,68	386,20	453,70	409,06	480,75	415,40	503,02	476,81	417,47	508,97	—	415,37	418,96	440,53	434,91	478,11
	201-249	469,04	510,76	567,14	476,80	475,52	565,71	443,23	510,73	466,09	537,78	472,43	560,05	533,84	474,50	566,00	—	472,40	475,99	497,56	491,94	535,15
	250-300	538,90	580,63	637,00	546,67	545,39	635,57	513,09	580,59	535,96	607,65	542,30	629,91	603,71	544,37	635,87	—	542,26	545,85	567,43	561,80	605,01
	301-600	611,61	653,34	709,71	619,38	618,10	708,29	585,80	653,31	608,67	680,36	615,01	702,63	676,42	617,08	708,58	—	614,98	618,56	640,14	634,51	677,72
	> 600	1 039,35	1 081,07	1 137,45	1 047,11	1 045,83	1 136,02	1 013,54	1 081,04	1 036,40	1 108,09	1 042,74	1 130,36	1 104,15	1 044,81	1 136,31	—	1 042,71	1 046,30	1 067,87	1 062,25	1 105,46

3.5 Indennità per tirocini in mobilità transnazionale (in EUR)

Paese	Mesi						SA (1)	MA (2)	GA (3)
	1	2	3	4	5	6			
Austria	1 617	2 312	3 094	4 082	4 732	5 382	162,5	650,2	22,733
Belgio	1 501	2 183	2 841	3 719	4 305	4 890	151,0	585,3	21,575
Bulgaria	990	1 413	1 831	2 583	2 980	3 377	99,2	396,7	13,97
Cipro	1 342	1 854	2 499	3 316	3 957	4 495	134,5	538,2	18,94
Cechia	1 365	1 876	2 522	3 369	4 018	4 564	136,5	546,17	19,51
Germania	1 477	2 114	2 751	3 749	4 344	4 939	148,7	594,67	21,24
Danimarca	1 973	2 840	3 707	5 080,5	5 889	6 698	202,1	808,5	28,88
Estonia	1 504	2 226	2 949	3 765	4 366	4 968	150,3	601,33	21,48
Spagna	1 552	2 199	2 860	3 894	4 514	5 133	154,8	619,17	22,11
Finlandia	1 806	2 587	3 351	4 537	5 260	5 982	180,6	722,5	25,80
Francia	1 771	2 533	3 295	4 451	5 162	5 873	177,8	711	25,39
Regno Unito	1 972	2 820	3 668	4 950	5 737	6 525	196,9	787,67	28,13
Ungheria	1 255	1 790	2 324	3 223	3 727	4 231	126,1	504,33	18,01
Grecia	1 402	2 000	2 598	3 674	4 251	4 828	144,2	576,83	20,60
Irlanda	1 788	2 559	3 330	4 493	5 210	5 927	179,3	717,3	25,62
Islanda	1 614	2 312	3 011	4 062	4 710	5 358	162	648	23,14
Liechtenstein	1 978	2 817	3 656	4 968	5 758	6 547	197,4	789,5	28,20
Lituania	1 145	1 639	2 133	2 912	3 420	3 882	115,6	462,3	16,51
Lussemburgo	1 501	2 148	2 794	3 802	4 406	5 010	151	604	21,57
Lettonia	1 204	1 721	2 238	3 104	3 589	4 074	121,2	484,8	17,32
Malta	1 315	1 883	2 452	3 362	3 891	4 420	132,3	529	18,89
Paesi Bassi	1 597	2 350	3 058	4 144	4 805	5 466	165,3	661,2	23,61
Norvegia	2 129	3 035	3 942	5 341	6 189	7 036	211,9	847,7	30,27
Polonia	1 232	1 758	2 284	3 174	3 669	4 165	123,9	495,5	17,70
Portogallo	1 371	1 959	2 548	3 492	4 041	4 591	137,4	549,5	19,63
Romania	1 056	1 507	1 958	2 745	3 170	3 596	106,3	425,3	15,19
Svezia	1 771	2 533	3 288	4 452	5 161	5 871	177,3	709,3	25,33
Slovenia	1 363	1 945	2 526	3 465	4 011	4 556	136,3	545,3	19,48
Slovacchia	1 293	1 850	2 408	3 308	3 827	4 346	129,8	519,2	18,54
Turchia	1 194	1 706	2 218	3 071	3 552	4 033	120,3	481	17,18

Paese	Mesi						SA ⁽¹⁾	MA ⁽²⁾	GA ⁽³⁾
	1	2	3	4	5	6			
Svizzera	1 879	2 579	3 279	4 670	5 370	6 070	175,0	700,0	25,00
Croazia	1 157	1 589	2 021	2 953	3 385	3 817	108	432	15,43

⁽¹⁾ SA = settimana aggiuntiva.

⁽²⁾ MA = mese aggiuntivo.

⁽³⁾ GA = giorno aggiuntivo.

3.6 Indennità per colloqui/o

Luogo o paese di destinazione	Distanza (km)	Importo (EUR)	
		Viaggio e alloggio	Indennità giornaliera
Qualsiasi paese dell'UE-28 o Islanda e Norvegia	0 – 50	0	50/g (> 12 h) 25/½ g (> 6 h-12 h) Max 3 gg
	> 50 – 250	100	
	> 250 – 500	250	
	> 500	350	

3.7 Indennità per il trasferimento in un altro Stato membro (tirocinio)

Paese di destinazione	Importo (EUR)
Austria	1 025
Belgio	970
Bulgaria	635
Croazia	675
Cipro	835
Cechia	750
Danimarca	1 270
Estonia	750
Finlandia	1 090
Francia	1 045
Germania	940
Grecia	910
Ungheria	655
Islanda	945
Irlanda	1 015
Italia	995
Lettonia	675

Paese di destinazione	Importo (EUR)
Lituania	675
Lussemburgo	970
Malta	825
Paesi Bassi	950
Norvegia	1 270
Polonia	655
Portogallo	825
Romania	635
Slovacchia	740
Slovenia	825
Spagna	890
Svezia	1 090
Regno Unito	1 060

3.8 Spese di alloggio giornaliero (in EUR)

Gruppo di paesi	Paese	Indennità giornaliera per lo studente		Indennità giornaliera per il personale	
		(Giorno 1- giorno 14)	(Giorno 15- giorno 60)	(Giorno 1- giorno 14)	(Giorno 15- giorno 60)
Gruppo A	Regno Unito	90	63	128	90
Gruppo B	Danimarca	86	60	128	90
Gruppo C	Paesi Bassi	83	58	128	90
	Svezia	83	58	128	90
Gruppo D	Cipro	77	54	112	78
	Finlandia	77	54	112	78
	Lussemburgo	77	54	112	78
Gruppo E	Austria	74	52	112	78
	Belgio	74	52	112	78
	Bulgaria	74	52	112	78
	Cechia	74	52	112	78
Gruppo F	Grecia	70	49	112	78
	Ungheria	70	49	112	78
	Svizzera	70	49	112	78
	Liechtenstein	70	49	112	78
	Norvegia	70	49	112	78
	Polonia	70	49	112	78
	Romania	70	49	112	78
	Turchia	70	49	112	78

Gruppo di paesi	Paese	Indennità giornaliera per lo studente		Indennità giornaliera per il personale	
		(Giorno 1- giorno 14)	(Giorno 15- giorno 60)	(Giorno 1- giorno 14)	(Giorno 15- giorno 60)
Gruppo G	Germania	67	47	96	67
	Spagna	67	47	96	67
	Lettonia	67	47	96	67
	Macedonia del Nord	67	47	96	67
	Malta	67	47	96	67
	Slovacchia	67	47	96	67
Gruppo H	Croazia	58	41	80	56
	Estonia	58	41	80	56
	Lituania	58	41	80	56
	Slovenia	58	41	80	56
Gruppo I	Francia	80	56	112	78
	Irlanda	80	56	128	90
	Islanda	80	56	112	78
Gruppo L	Portogallo	64	45	96	67»

Condizioni relative al rimborso ai Paesi Bassi delle spese in base a costi unitari e importi forfettari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione degli indicatori	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importo (in EUR)
1. Attività di reinserimento dei detenuti nel settore dei servizi penitenziari Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9i — Inclusione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un detenuto durante il periodo di intervento ⁽¹⁾ nel settore dei servizi penitenziari (GW)	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un detenuto nel periodo di intervento	14,50
2. Attività di reinserimento dei detenuti con assistenza psichiatrica (Forzo) Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9i — Inclusione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un detenuto durante il periodo di intervento nel settore dell'assistenza psichiatrica (Forzo).	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un detenuto nel periodo di intervento	21,00
3. Attività di reinserimento di delinquenti minorenni e giovani in istituti posti sotto sorveglianza in base a una sentenza giudiziaria di diritto civile Asse prioritario 1 PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9i - Inclusione attiva	Giorni di calendario di partecipazione di un delinquente minorenne o di un giovane durante il periodo di intervento nel settore "Delinquenti minorenni e giovani in istituti di custodia in virtù del diritto civile" (JI)	Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti).	Numero di giorni di calendario di partecipazione di un delinquente minorenne o di un giovane nel periodo di intervento	26,50
4. Attività di accompagnamento al lavoro per giovani disabili PO 2014NL05SFOP001 Priorità di investimento: 9i - Inclusione attiva	Erogazione di attività di accompagnamento al lavoro per giovani disabili che fruiscono di prestazioni da parte dell'istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori dipendenti (UWV) per garantire e mantenere l'occupazione retribuita sul mercato del lavoro aperto	Tutti i costi ammissibili.	Numero di ore di accompagnamento al lavoro offerte ai partecipanti.	55,05

⁽¹⁾ Ai fini delle operazioni di tipo da 1 a 3 per periodo di intervento si intende il periodo compreso fra la data di ammissione e la data di completamento dell'attività di reinserimento.

2. Adeguamento degli importi

Gli importi dei costi unitari stabiliti per i tipi di operazioni da 1 a 3 sono adeguati annualmente in linea con l'indice dei prezzi al consumo dei Paesi Bassi: <https://www.cbs.nl/nl-nl/conversie/uitgelicht/de-consumentenprijsindex>. Gli indici sono disponibili su CBS Statline.

La prima indicizzazione sarà calcolata nel 2017. L'anno di riferimento per gli importi dei costi unitari di cui al presente allegato è il 2015. (Indice dei prezzi al consumo 2015 = 100).

Ogni anno (N), a decorrere dal 2017, gli importi saranno indicizzati applicando l'indice dei prezzi al consumo dell'anno N-1, assumendo l'anno 2015 come base di riferimento. Per calcolare gli importi dei costi unitari da applicare in un determinato anno verrà usata la seguente formula:

*importi dei costi unitari per l'anno N = importi dei costi unitari di cui al presente allegato * indice dei prezzi al consumo nell'anno N-1 (con base di riferimento 2015 = 100)/100.*

Gli importi dei costi unitari stabiliti per i tipi di operazioni di costo unitario 4 saranno adeguati quando le norme e i regolamenti in materia di accompagnamento al lavoro saranno modificati in base al diritto neerlandese. La percentuale fissa del 60 %, che costituisce la base per il calcolo dell'importo orario, tenendo conto che il numero di ore assegnato non è sempre utilizzato, sarà ricalcolata ogni due anni nello stesso modo in cui sono stati realizzati i calcoli attuali, utilizzando il 2018 come anno di riferimento. Se la media si discosta di oltre il 2 % del numero complessivo di ore, la nuova percentuale sarà utilizzata come nuova media.

3. Definizione di importo forfettario

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura dell'indicatore	Importi (in EUR)
Assistenza tecnica Asse prioritario 4 2014NL05SFOP001	Nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento (ossia le spese totali ammissibili incluse in una domanda di pagamento di cui non si è ancora tenuto conto ai fini del calcolo di una rata di 100 000 EUR).	Tutti i costi ammissibili.	Rate di 100 000 EUR delle nuove spese totali incluse in una domanda di pagamento presentata alla Commissione europea fino al raggiungimento dell'importo massimo ⁽¹⁾ previsto nell'ambito dell'asse prioritario "Assistenza tecnica".	5 690

⁽¹⁾ In linea con le disposizioni dell'articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

4. Adeguamento degli importi

Non applicabile.»

Condizioni relative al rimborso alla Croazia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in HRK)
1. Migliorare l'accesso all'istruzione per gli studenti svantaggiati a livello pre-terziario fornendo un sostegno mirato agli studenti tramite insegnanti ausiliari nell'ambito dell'asse prioritario 3 "Istruzione e apprendimento permanente" del programma operativo "Risorse umane efficienti" (2014HR05M9OP001)	Mesi di lavoro prestato da un insegnante ausiliario	Tutti i costi ammissibili dell'operazione	Numero di mesi di lavoro prestato	4 530,18
2. Formazione professionale nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Alto livello di occupazione e mobilità dei lavoratori" del programma operativo "Risorse umane efficienti" (2014HR05M9OP001)	Mesi di partecipazione alla formazione professionale	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, tranne le spese di viaggio per il partecipante, i costi per l'istruzione e l'esame professionale del partecipante (se applicabile)	Numero di partecipazione alla formazione professionale	Per i partecipanti senza esperienza professionale precedente: 3 318,81 Per i partecipanti con esperienza professionale precedente: a) per i primi 12 mesi di partecipazione alla formazione professionale 3 791,19 b) per gli ultimi 12 mesi di partecipazione alla formazione professionale 3 318,81
3. Programmi di opere pubbliche finanziati nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Alto livello di occupazione e mobilità dei lavoratori" e dell'asse prioritario 2 "Inclusione sociale" del programma operativo "Risorse umane efficienti" (2014HR05M9OP001)	Mesi durante i quali è versato un aiuto all'occupazione per un dipendente in un programma di opere pubbliche	Tutti i costi ammissibili dell'operazione, tranne le spese di viaggio per il partecipante, i costi per l'istruzione e l'esame professionale del partecipante (se applicabile)	Numero di mesi di aiuto all'occupazione per dipendente	a) 3 943,24 per l'occupazione a tempo pieno, 100 % di intensità dell'aiuto all'occupazione b) 1 971,62 per l'occupazione a tempo pieno, 50 % di intensità dell'aiuto all'occupazione, 100 % di intensità dell'aiuto

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi (in HRK)
4. Misure attive del mercato del lavoro finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Alto livello di occupazione e mobilità dei lavoratori" e dell'asse prioritario 2 "Inclusione sociale" del programma operativo "Risorse umane efficienti" (2014HR05M9OP001)	Mesi durante i quali il partecipante prende parte a una misura di politica attiva per l'occupazione.	Spese di viaggio	Numero di mesi di partecipazione a una misura attiva per l'occupazione.	452,16
5. Misura di politica attiva per l'occupazione sotto forma di integrazioni salariali fornite ai datori di lavoro per lavoratori svantaggiati o lavoratori con disabilità finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 1 "Alto livello di occupazione e mobilità dei lavoratori" del programma operativo "Risorse umane efficienti" (2014HR05M9OP001)	Mesi durante i quali è versato un aiuto all'occupazione per un lavoratore svantaggiato o un lavoratore con disabilità	Tutti i costi ammissibili dell'operazione escluse le spese di viaggio per il partecipante.	Numero di mesi di aiuto all'occupazione per un lavoratore svantaggiato o un lavoratore con disabilità per un massimo di 12 mesi per lavoratore.	Variante 1 — lavoratori svantaggiati senza esperienza professionale precedente a) 1 682,27 (per ISCED ⁽¹⁾ 0,1) b) 2 048,92 (per ISCED 2,3,4) c) 2 695,94 (per ISCED 5,6,7,8) Variante 2 — lavoratori svantaggiati con esperienza professionale precedente a) 1 971,63 (per ISCED 0,1) b) 2 516,21 (per ISCED 2,3,4) c) 3 145,78 (per ISCED 5,6,7,8) Variante 3 — lavoratori con disabilità senza esperienza professionale precedente a) 2 523,40 (per ISCED 0,1) b) 3 073,38 (per ISCED 2,3,4) c) 4 043,92 (per ISCED 5,6,7,8) Variante 4 — lavoratori con disabilità con esperienza professionale precedente a) 2 957,43 (per ISCED 0,1) b) 3 774,32 (per ISCED 2,3,4) c) 4 718,68 (per ISCED 5,6,7,8)

⁽¹⁾ Classificazione internazionale standard dell'istruzione (ISCED) — https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_%28ISCED%29

2. Adeguamento degli importi

L'importo del costo unitario 2 è adeguato ogni anno civile sostituendo l'importo relativo all'aiuto finanziario e il contributo per l'assicurazione obbligatoria nel metodo di calcolo.

Gli adeguamenti si basano:

- per l'aiuto finanziario, sulle variazioni del salario minimo legale a norma del decreto governativo sul salario minimo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (<https://www.nn.hr>)
- per i contributi per l'assicurazione obbligatoria, sulle variazioni delle basi minime mensili a norma dell'ordinanza del ministro delle Finanze sulle basi per il calcolo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (<https://www.nn.hr>)

Possono inoltre comportare modifiche al metodo di calcolo proposto le eventuali modifiche alle disposizioni della legge sulla promozione dell'occupazione che regolamentano i meccanismi per la determinazione dell'aiuto finanziario e dei pagamenti per l'assicurazione obbligatoria per la formazione professionale e/o alle disposizioni della legge sui contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) che regolamentano i calcoli per la determinazione dei contributi obbligatori.

L'importo del costo unitario 3 è adeguato ogni anno civile sostituendo l'importo relativo al salario minimo legale e il tasso annuo di assenze per malattia nel metodo di calcolo.

Gli adeguamenti si basano:

- sulle variazioni del salario minimo legale a norma del decreto governativo sul salario minimo per un dato anno civile, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (<https://www.nn.hr>) conformemente all'articolo 7 della legge sul salario minimo (nn. 39/13)
- sulle variazioni del tasso ufficiale annuo di assenze per malattia in Croazia, pubblicato sul sito web del servizio sanitario nazionale croato (<http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/>). Possono inoltre comportare modifiche al metodo di calcolo proposto le eventuali modifiche alle disposizioni della legge sui contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) che regolamentano i calcoli per la determinazione dei contributi obbligatori.

Gli importi del costo unitario 5 sono adeguati ogni anno civile sostituendo l'importo relativo all'integrazione salariale per categoria di lavoratori e il tasso ufficiale annuo di assenze per malattia nel metodo di calcolo.

Gli adeguamenti si basano:

- per le integrazioni salariali, sulle modifiche apportate agli importi pubblicati nei termini e nelle condizioni stabilite ogni anno dai servizi per l'impiego croati per ogni categoria di lavoratori,
 - sulle modifiche al tasso ufficiale annuo di assenze per malattia in Croazia, pubblicato sul sito web del servizio sanitario nazionale croato (<http://www.hzzo.hr/o-zavodu/izvjesca/>). Possono inoltre comportare modifiche al metodo di calcolo proposto le eventuali modifiche alle disposizioni della legge sui contributi (nn. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16) che regolamentano i calcoli per la determinazione dei contributi obbligatori.»
-

Condizioni relative al rimborso al Regno Unito delle spese in base a tabelle standard di costi unitari

1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari

Tipo di operazioni	Denominazione dell'indicatore	Categoria di costi	Unità di misura degli indicatori	Importi in GBP	
1. Apprendistati nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo FSE Irlanda del Nord (2014UK05-SFOP004)	Partecipanti occupati di età pari o superiore ai 16 anni che puntano al completamento di un apprendistato formale completo.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di partecipanti che puntano al completamento di un apprendistato formale completo.	Gli importi sono calcolati in base ai seguenti elementi: età ⁽¹⁾ e situazione di disabilità del partecipante, l'obiettivo e il livello di qualifica conseguiti, la categoria di finanziamento e il livello dell'apprendistato, come indicato al punto 3.	
2. Formazione e sostegno ai partecipanti nell'ambito dell'asse prioritario 1 e 2 del programma operativo FSE Irlanda del Nord (2014UK05-SFOP004)	Mesi od ore di lavoro del personale per le operazioni di sostegno o formazione dei partecipanti in quattro ambiti: 1. Accesso al lavoro (disoccupati e persone economicamente inattive); 2. Giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (NEET); 3. Occupabilità tra le persone con disabilità; 4. Programma comunitario di sostegno alla famiglia.	Tutti i costi ammissibili dell'operazione.	Numero di ore o mesi di lavoro del personale suddivisi per categoria: — Per il personale in regime di tempo pieno che dedica all'operazione tutte le ore stabilite dal contratto, il tasso annuo sarà diviso per 12 al fine di stabilire un tasso mensile. — Per il personale a tempo parziale che dedica all'operazione un numero fisso di ore, sarà stabilito un tasso mensile secondo la formula: [tariffa oraria applicabile × ore settimanali previste dal contratto × 45,15 settimane all'anno]/12 mesi. — Per il personale a tempo parziale che non dedica all'operazione tutte le ore previste dal contratto, la tariffa oraria applicabile sarà applicata alle ore dedicate all'operazione.	1. Tasso annuo per il personale a tempo pieno:	
				Personale di sostegno	27 000
				Personale di attuazione diretta	39 500
				Personale specializzato/di gestione diretta	61 000
				2. Tariffa oraria per il personale a tempo parziale:	
				Personale di sostegno	15,60
Personale di attuazione diretta	22,90				
Personale specializzato/di gestione diretta	35,40				

⁽¹⁾ Per "giovane" si intende una persona di età compresa tra i 16 e i 24 anni, per "adulto" una persona di età pari o superiore ai 25 anni.

APPRENDISTATO di LIVELLO 2 – adulti								
	Soglia di intervento	Categorie di finanziamento (nota 1)						Supplemento disabilità
		1	2	3	4	5	6	
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
3	Conseguimento delle competenze essenziali (nota 3)	165	165	165	165	165	165	0
4	Conseguimento del livello 2 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	165	190	220	275	300	330	110
5	Conseguimento del livello 2 completo del quadro per l'apprendistato	165	190	220	410	440	465	0
6	Incentivo al datore di lavoro	250	250	250	375	375	375	0

APPRENDISTATO di LIVELLO 3 (PROGRESSIONE FORMATIVA) — giovani								
	Soglia di intervento	Categorie di finanziamento (nota 1)						Supplemento disabilità
		1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione del piano di formazione personale	220	220	220	220	220	220	610
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220

APPRENDISTATO di LIVELLO 3 (PROGRESSIONE FORMATIVA) — giovani								
	Soglia di intervento	Categorie di finanziamento (nota 1)						Supplemento disabilità
		1	2	3	4	5	6	
3	Conseguimento delle competenze essenziali (nota 3)	330	330	330	330	330	330	0
4	Conseguimento del livello 3 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	770	820	880	990	1 040	1 100	220
5	Conseguimento del livello 3 completo del quadro per l'apprendistato	990	1 150	1 320	1 870	2 030	2 200	0
6	Incentivo al datore di lavoro	500	500	500	750	750	750	0

APPRENDISTATO di LIVELLO 3 (PROGRESSIONE FORMATIVA) — apprendisti adulti (ADULTI)								
	Soglia di intervento	Categorie di finanziamento (nota 1)						Supplemento disabilità
		1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione del piano di formazione personale	110	110	110	110	110	110	305
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
3	Conseguimento delle competenze essenziali (nota 3)	165	165	165	165	165	165	0
4	Conseguimento del livello 3 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	385	410	440	495	520	550	110
5	Conseguimento del livello 3 completo del quadro per l'apprendistato	495	575	660	935	1 015	1 100	0
6	Incentivo al datore di lavoro	250	250	250	375	375	375	0

APPRENDISTATO di LIVELLO 3 (LIVELLO 2 IN ITINERE) (nota 4) — giovani								
	Soglia di intervento	Categorie di finanziamento (nota 1)						Supplemento disabilità
		1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione del piano di formazione personale	330	330	330	330	330	330	610
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
4	Conseguimento del livello 2 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	660	710	770	990	1 040	1 100	220
	Pagamento di prosecuzione/inizio (Retention/Start Payment) (nota 5)	220	220	220	220	220	220	610
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	380	440	490	710	770	820	220
3	Conseguimento delle competenze essenziali (nota 2)	330	330	330	330	330	330	0
4	Conseguimento del livello 3 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	770	820	880	990	1 040	1 100	220
5	Conseguimento del livello 3 completo del quadro per l'apprendistato	990	1 150	1 320	1 870	2 030	2 200	0
6	Incentivo al datore di lavoro	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	0

APPRENDISTATO di LIVELLO 3 (LIVELLO 2 IN ITINERE) (nota 4) — apprendisti adulti (ADULTI)								
	Soglia di intervento	Categorie di finanziamento (nota 1)						Supplemento disabilità
		1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione del piano di formazione personale	165	165	165	165	165	165	305
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
4	Conseguimento del livello 2 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	330	355	385	495	520	550	110
	Pagamento di prosecuzione/inizio (Retention/Start Payment) (nota 5)	110	110	110	110	110	110	305
2	Pagamenti al raggiungimento degli obiettivi intermedi (nota 2)							
	Completamento del 20 % - 25 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 40 % - 45 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento del 60 % - 65 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
	Completamento dell'80 % - 85 % delle unità del quadro per l'apprendistato	190	220	245	355	385	410	110
3	Conseguimento delle competenze essenziali (nota 3)	165	165	165	165	165	165	0
4	Conseguimento del livello 3 del quadro nazionale delle qualifiche professionali	385	410	440	495	520	550	110
5	Conseguimento del livello 3 completo del quadro per l'apprendistato	495	575	660	935	1 015	1 100	0
6	Incentivo al datore di lavoro	500	500	500	750	750	750	0

Note

1. L'elenco completo dei quadri di apprendistato e delle relative categorie di finanziamento è riportato agli allegati 1 e 2 del documento "*ApprenticeshipsNI 2017 Operational Requirements*", disponibile all'indirizzo: <https://www.economy-ni.gov.uk/publications/apprenticeship-guidelines>
 2. Il pagamento è corrisposto al conseguimento degli obiettivi intermedi/completamento delle unità del quadro generale concordati. Ai fini del calcolo della percentuale di conseguimento, il completamento di unità intere o di parti di unità del quadro è valutato in base al documento "*ApprenticeshipsNI 2017 Operational Requirements*", disponibile all'indirizzo: <https://www.economy-ni.gov.uk/publications/apprenticeship-guidelines>.
 3. Le competenze essenziali consistono nella comunicazione, nella capacità di calcolo e nell'informatica. L'importo relativo alle competenze essenziali è limitato a un pagamento di 55 GBP per partecipante adulto/110 GBP per partecipante giovane per ciascuna delle competenze essenziali (comunicazione, calcolo applicato e informatica).
 4. Nel caso di un apprendistato di livello 3 (livello 2 in itinere), un apprendista con precedenti esperienze di studio al livello 2 può accedere al quadro di livello 3 in considerazione dell'apprendimento e dei risultati conseguiti in precedenza. In questo modo l'apprendista può passare al livello 3 senza aver completato l'intero quadro di livello 2.
 5. Applicabile nel caso in cui un partecipante abbia completato e conseguito tutte le componenti della qualifica di livello 2 per accedere all'apprendistato di livello 3.»
-

REGOLAMENTO (UE) 2019/698 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2019****che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 1-(4-clorofenossi) -1-(imidazol-1-il) -3,3-dimetilbutan-2-one, denominata Climbazole nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), è attualmente autorizzata come conservante nei prodotti cosmetici ad una concentrazione massima dello 0,5 % nei preparati pronti per l'uso. Essa figura al numero d'ordine 32 nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (CE) n. 1223/2009, il Climbazole può anche essere contenuto nei prodotti cosmetici destinati ad un uso diverso da quello come conservante, solo entro il limite di concentrazione di cui all'allegato V, numero d'ordine 32.
- (2) Nella riunione plenaria del 21-22 giugno 2018 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso in un addendum ai suoi pareri precedenti sul Climbazole ⁽²⁾ che, in uno scenario di esposizione aggregata, tale sostanza è sicura se utilizzata come conservante in creme per il viso, lozioni per capelli e prodotti per la cura dei piedi ad una concentrazione massima dello 0,2 % e come conservante negli shampoo da sciacquare ad una concentrazione massima dello 0,5 %.
- (3) Il CSSC ha inoltre concluso che, in un scenario di esposizione aggregata, il Climbazole è sicuro se utilizzato come agente antiforfora negli shampoo da sciacquare ad una concentrazione massima del 2 %.
- (4) In base all'addendum, vi è un rischio potenziale per la salute umana derivante dall'uso del Climbazole come conservante o da usi diversi da quello come conservante alla concentrazione massima attualmente consentita dello 0,5 % in tutti i prodotti cosmetici. L'uso del Climbazole come conservante dovrebbe pertanto essere consentito solo nelle creme per il viso, nelle lozioni per capelli, nei prodotti per la cura dei piedi e negli shampoo da sciacquare. La concentrazione massima dovrebbe essere dello 0,2 % per le creme per il viso, le lozioni per capelli e i prodotti per la cura dei piedi e dello 0,5 % per gli shampoo da sciacquare.
- (5) L'uso del Climbazole per scopi diversi dalla conservazione dovrebbe essere limitato agli shampoo da sciacquare, quando la sostanza è utilizzata come agente antiforfora. Per tale uso la concentrazione massima dovrebbe essere dello 2 %.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (7) L'industria dovrebbe disporre di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni effettuando gli adeguamenti necessari delle formulazioni dei prodotti per garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti conformi alle nuove prescrizioni. All'industria dovrebbe inoltre essere concesso un periodo di tempo ragionevole per ritirare dal mercato i prodotti che non rispettano le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ *Addendum to the scientific Opinions on climbazole* (P64) rif. SCCS/1506/13 e SCCS/1590/17, versione finale adottata il 21-22 giugno 2018, SCCS/1600/18.

Articolo 2

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il testo del numero d'ordine 32 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

1. A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one per fini diversi dalla conservazione e non conformi alle restrizioni stabilite nel presente regolamento non sono immessi sul mercato dell'Unione.

A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one per fini diversi dalla conservazione e non conformi alle restrizioni stabilite nel presente regolamento non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

2. A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one come conservante e non conformi alle condizioni stabilite nel presente regolamento non sono immessi sul mercato dell'Unione.

A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one come conservante e non conformi alle condizioni stabilite nel presente regolamento non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica dal 27 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«310	1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one (*)	Climbazole	38083-17-9	253-775-4	Shampoo antiforfora da sciacquare (**)	2,0 % (**)	Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto. (**)	

(*) Come conservante, cfr. allegato V, n. 32.

(**) A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione.
A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali restrizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.»

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«32	1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one (*)	Climbazole	38083-17-9	253-775-4	a) Lozioni per capelli (**) b) Creme per il viso (**) c) Prodotti per la cura dei piedi (**) d) Shampoo da sciacquare (**)	a) 0,2 % (**) b) 0,2 % (**) c) 0,2 % (**) d) 0,5 % (**)		

(*) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 310.

(**) A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali condizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione.
A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali condizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/699 DELLA COMMISSIONE**del 6 maggio 2019****recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 4 aprile 2019 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine marzo 2019. Tali informazioni sono state pubblicate il 4 aprile 2019, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019.
2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:
 - a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I;

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
1	- 0,330 %	1,993 %	- 0,340 %	0,288 %	- 0,055 %	- 0,033 %
2	- 0,290 %	1,904 %	- 0,300 %	0,917 %	0,003 %	0,050 %
3	- 0,240 %	1,833 %	- 0,250 %	1,129 %	0,081 %	0,208 %
4	- 0,168 %	1,765 %	- 0,178 %	1,417 %	0,171 %	0,442 %
5	- 0,088 %	1,711 %	- 0,098 %	1,691 %	0,273 %	0,721 %
6	0,001 %	1,670 %	- 0,009 %	1,954 %	0,371 %	1,001 %
7	0,095 %	1,651 %	0,085 %	2,229 %	0,471 %	1,256 %
8	0,191 %	1,652 %	0,181 %	2,437 %	0,568 %	1,476 %
9	0,290 %	1,664 %	0,280 %	2,600 %	0,658 %	1,658 %
10	0,378 %	1,678 %	0,367 %	2,730 %	0,746 %	1,811 %
11	0,460 %	1,681 %	0,450 %	2,847 %	0,891 %	1,941 %
12	0,541 %	1,684 %	0,531 %	2,956 %	1,064 %	2,054 %
13	0,619 %	1,697 %	0,609 %	3,055 %	1,239 %	2,154 %
14	0,687 %	1,721 %	0,677 %	3,146 %	1,405 %	2,243 %
15	0,741 %	1,754 %	0,731 %	3,227 %	1,557 %	2,323 %
16	0,779 %	1,794 %	0,769 %	3,298 %	1,695 %	2,395 %
17	0,809 %	1,840 %	0,798 %	3,362 %	1,820 %	2,460 %
18	0,838 %	1,889 %	0,827 %	3,419 %	1,932 %	2,521 %
19	0,871 %	1,940 %	0,860 %	3,470 %	2,033 %	2,576 %
20	0,911 %	1,992 %	0,901 %	3,516 %	2,125 %	2,627 %
21	0,962 %	2,043 %	0,951 %	3,559 %	2,209 %	2,674 %
22	1,019 %	2,094 %	1,009 %	3,597 %	2,285 %	2,718 %
23	1,081 %	2,144 %	1,071 %	3,633 %	2,354 %	2,760 %
24	1,146 %	2,192 %	1,136 %	3,666 %	2,418 %	2,798 %
25	1,212 %	2,240 %	1,203 %	3,696 %	2,477 %	2,834 %
26	1,278 %	2,285 %	1,269 %	3,724 %	2,531 %	2,868 %
27	1,344 %	2,330 %	1,335 %	3,750 %	2,582 %	2,900 %
28	1,409 %	2,372 %	1,400 %	3,775 %	2,629 %	2,930 %
29	1,473 %	2,413 %	1,464 %	3,798 %	2,672 %	2,959 %
30	1,535 %	2,453 %	1,526 %	3,819 %	2,713 %	2,986 %
31	1,595 %	2,491 %	1,587 %	3,839 %	2,751 %	3,011 %
32	1,653 %	2,527 %	1,645 %	3,858 %	2,787 %	3,036 %
33	1,709 %	2,562 %	1,702 %	3,876 %	2,820 %	3,059 %
34	1,764 %	2,596 %	1,757 %	3,893 %	2,852 %	3,081 %
35	1,816 %	2,628 %	1,809 %	3,909 %	2,882 %	3,102 %
36	1,867 %	2,659 %	1,860 %	3,925 %	2,910 %	3,122 %
37	1,915 %	2,689 %	1,909 %	3,939 %	2,936 %	3,141 %
38	1,962 %	2,717 %	1,956 %	3,953 %	2,962 %	3,159 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- rese	Corona svedese	Kuna croata
39	2,007 %	2,745 %	2,001 %	3,966 %	2,986 %	3,176 %
40	2,050 %	2,771 %	2,044 %	3,978 %	3,008 %	3,193 %
41	2,092 %	2,796 %	2,086 %	3,990 %	3,030 %	3,209 %
42	2,132 %	2,820 %	2,126 %	4,002 %	3,051 %	3,224 %
43	2,171 %	2,844 %	2,165 %	4,013 %	3,070 %	3,239 %
44	2,208 %	2,866 %	2,202 %	4,023 %	3,089 %	3,253 %
45	2,243 %	2,888 %	2,238 %	4,033 %	3,107 %	3,266 %
46	2,278 %	2,909 %	2,272 %	4,043 %	3,124 %	3,279 %
47	2,311 %	2,929 %	2,305 %	4,052 %	3,141 %	3,292 %
48	2,342 %	2,948 %	2,337 %	4,061 %	3,156 %	3,304 %
49	2,373 %	2,967 %	2,368 %	4,070 %	3,172 %	3,315 %
50	2,402 %	2,985 %	2,397 %	4,078 %	3,186 %	3,327 %
51	2,431 %	3,002 %	2,426 %	4,086 %	3,200 %	3,337 %
52	2,458 %	3,019 %	2,453 %	4,093 %	3,213 %	3,348 %
53	2,485 %	3,035 %	2,480 %	4,101 %	3,226 %	3,358 %
54	2,510 %	3,050 %	2,506 %	4,108 %	3,239 %	3,367 %
55	2,535 %	3,065 %	2,531 %	4,115 %	3,251 %	3,377 %
56	2,559 %	3,080 %	2,555 %	4,121 %	3,262 %	3,386 %
57	2,582 %	3,094 %	2,578 %	4,128 %	3,273 %	3,395 %
58	2,605 %	3,108 %	2,600 %	4,134 %	3,284 %	3,403 %
59	2,626 %	3,121 %	2,622 %	4,140 %	3,295 %	3,411 %
60	2,647 %	3,133 %	2,643 %	4,146 %	3,305 %	3,419 %
61	2,667 %	3,146 %	2,663 %	4,151 %	3,314 %	3,427 %
62	2,687 %	3,158 %	2,683 %	4,157 %	3,324 %	3,434 %
63	2,706 %	3,169 %	2,702 %	4,162 %	3,333 %	3,442 %
64	2,724 %	3,181 %	2,720 %	4,167 %	3,342 %	3,449 %
65	2,742 %	3,192 %	2,738 %	4,172 %	3,350 %	3,456 %
66	2,760 %	3,202 %	2,756 %	4,177 %	3,359 %	3,462 %
67	2,777 %	3,213 %	2,773 %	4,182 %	3,367 %	3,469 %
68	2,793 %	3,223 %	2,789 %	4,186 %	3,375 %	3,475 %
69	2,809 %	3,232 %	2,805 %	4,191 %	3,382 %	3,481 %
70	2,824 %	3,242 %	2,821 %	4,195 %	3,390 %	3,487 %
71	2,839 %	3,251 %	2,836 %	4,199 %	3,397 %	3,493 %
72	2,854 %	3,260 %	2,850 %	4,203 %	3,404 %	3,498 %
73	2,868 %	3,269 %	2,865 %	4,207 %	3,410 %	3,504 %
74	2,882 %	3,277 %	2,879 %	4,211 %	3,417 %	3,509 %
75	2,896 %	3,285 %	2,892 %	4,215 %	3,423 %	3,514 %
76	2,909 %	3,293 %	2,905 %	4,219 %	3,430 %	3,519 %
77	2,921 %	3,301 %	2,918 %	4,222 %	3,436 %	3,524 %
78	2,934 %	3,309 %	2,931 %	4,226 %	3,442 %	3,529 %
79	2,946 %	3,316 %	2,943 %	4,229 %	3,448 %	3,533 %
80	2,958 %	3,323 %	2,955 %	4,233 %	3,453 %	3,538 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- rese	Corona svedese	Kuna croata
81	2,970 %	3,331 %	2,966 %	4,236 %	3,459 %	3,542 %
82	2,981 %	3,337 %	2,978 %	4,239 %	3,464 %	3,547 %
83	2,992 %	3,344 %	2,989 %	4,242 %	3,469 %	3,551 %
84	3,003 %	3,351 %	3,000 %	4,245 %	3,474 %	3,555 %
85	3,013 %	3,357 %	3,010 %	4,248 %	3,479 %	3,559 %
86	3,023 %	3,364 %	3,020 %	4,251 %	3,484 %	3,563 %
87	3,033 %	3,370 %	3,030 %	4,254 %	3,489 %	3,567 %
88	3,043 %	3,376 %	3,040 %	4,257 %	3,494 %	3,571 %
89	3,053 %	3,382 %	3,050 %	4,259 %	3,498 %	3,574 %
90	3,062 %	3,387 %	3,059 %	4,262 %	3,503 %	3,578 %
91	3,071 %	3,393 %	3,068 %	4,265 %	3,507 %	3,582 %
92	3,080 %	3,398 %	3,077 %	4,267 %	3,511 %	3,585 %
93	3,089 %	3,404 %	3,086 %	4,270 %	3,516 %	3,588 %
94	3,098 %	3,409 %	3,095 %	4,272 %	3,520 %	3,592 %
95	3,106 %	3,414 %	3,103 %	4,274 %	3,524 %	3,595 %
96	3,114 %	3,419 %	3,112 %	4,277 %	3,528 %	3,598 %
97	3,122 %	3,424 %	3,120 %	4,279 %	3,531 %	3,601 %
98	3,130 %	3,429 %	3,128 %	4,281 %	3,535 %	3,604 %
99	3,138 %	3,434 %	3,135 %	4,283 %	3,539 %	3,607 %
100	3,146 %	3,438 %	3,143 %	4,286 %	3,542 %	3,610 %
101	3,153 %	3,443 %	3,150 %	4,288 %	3,546 %	3,613 %
102	3,160 %	3,447 %	3,158 %	4,290 %	3,549 %	3,616 %
103	3,168 %	3,452 %	3,165 %	4,292 %	3,553 %	3,619 %
104	3,175 %	3,456 %	3,172 %	4,294 %	3,556 %	3,621 %
105	3,181 %	3,460 %	3,179 %	4,296 %	3,559 %	3,624 %
106	3,188 %	3,465 %	3,186 %	4,298 %	3,563 %	3,626 %
107	3,195 %	3,469 %	3,192 %	4,300 %	3,566 %	3,629 %
108	3,201 %	3,473 %	3,199 %	4,301 %	3,569 %	3,632 %
109	3,208 %	3,476 %	3,205 %	4,303 %	3,572 %	3,634 %
110	3,214 %	3,480 %	3,212 %	4,305 %	3,575 %	3,636 %
111	3,220 %	3,484 %	3,218 %	4,307 %	3,578 %	3,639 %
112	3,226 %	3,488 %	3,224 %	4,308 %	3,581 %	3,641 %
113	3,232 %	3,491 %	3,230 %	4,310 %	3,583 %	3,643 %
114	3,238 %	3,495 %	3,236 %	4,312 %	3,586 %	3,646 %
115	3,244 %	3,499 %	3,241 %	4,313 %	3,589 %	3,648 %
116	3,249 %	3,502 %	3,247 %	4,315 %	3,592 %	3,650 %
117	3,255 %	3,505 %	3,253 %	4,317 %	3,594 %	3,652 %
118	3,260 %	3,509 %	3,258 %	4,318 %	3,597 %	3,654 %
119	3,266 %	3,512 %	3,264 %	4,320 %	3,599 %	3,656 %
120	3,271 %	3,515 %	3,269 %	4,321 %	3,602 %	3,658 %
121	3,276 %	3,518 %	3,274 %	4,323 %	3,604 %	3,660 %
122	3,281 %	3,522 %	3,279 %	4,324 %	3,607 %	3,662 %

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna croata
123	3,286 %	3,525 %	3,284 %	4,326 %	3,609 %	3,664 %
124	3,291 %	3,528 %	3,289 %	4,327 %	3,612 %	3,666 %
125	3,296 %	3,531 %	3,294 %	4,328 %	3,614 %	3,668 %
126	3,301 %	3,534 %	3,299 %	4,330 %	3,616 %	3,670 %
127	3,306 %	3,536 %	3,303 %	4,331 %	3,618 %	3,672 %
128	3,310 %	3,539 %	3,308 %	4,332 %	3,621 %	3,673 %
129	3,315 %	3,542 %	3,313 %	4,334 %	3,623 %	3,675 %
130	3,319 %	3,545 %	3,317 %	4,335 %	3,625 %	3,677 %
131	3,324 %	3,547 %	3,322 %	4,336 %	3,627 %	3,679 %
132	3,328 %	3,550 %	3,326 %	4,337 %	3,629 %	3,680 %
133	3,332 %	3,553 %	3,330 %	4,339 %	3,631 %	3,682 %
134	3,336 %	3,555 %	3,335 %	4,340 %	3,633 %	3,684 %
135	3,341 %	3,558 %	3,339 %	4,341 %	3,635 %	3,685 %
136	3,345 %	3,560 %	3,343 %	4,342 %	3,637 %	3,687 %
137	3,349 %	3,563 %	3,347 %	4,343 %	3,639 %	3,688 %
138	3,353 %	3,565 %	3,351 %	4,344 %	3,641 %	3,690 %
139	3,357 %	3,568 %	3,355 %	4,346 %	3,643 %	3,691 %
140	3,361 %	3,570 %	3,359 %	4,347 %	3,644 %	3,693 %
141	3,364 %	3,572 %	3,363 %	4,348 %	3,646 %	3,694 %
142	3,368 %	3,575 %	3,366 %	4,349 %	3,648 %	3,696 %
143	3,372 %	3,577 %	3,370 %	4,350 %	3,650 %	3,697 %
144	3,376 %	3,579 %	3,374 %	4,351 %	3,652 %	3,699 %
145	3,379 %	3,581 %	3,377 %	4,352 %	3,653 %	3,700 %
146	3,383 %	3,584 %	3,381 %	4,353 %	3,655 %	3,701 %
147	3,386 %	3,586 %	3,384 %	4,354 %	3,657 %	3,703 %
148	3,390 %	3,588 %	3,388 %	4,355 %	3,658 %	3,704 %
149	3,393 %	3,590 %	3,391 %	4,356 %	3,660 %	3,705 %
150	3,396 %	3,592 %	3,395 %	4,357 %	3,661 %	3,707 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	- 0,380 %	0,839 %	3,019 %	1,412 %	4,368 %	1,404 %
2	- 0,340 %	0,830 %	3,322 %	1,565 %	4,380 %	1,574 %
3	- 0,290 %	0,872 %	3,619 %	1,737 %	4,395 %	1,627 %
4	- 0,218 %	0,914 %	3,890 %	1,924 %	4,404 %	1,667 %
5	- 0,139 %	0,951 %	4,103 %	2,094 %	4,410 %	1,703 %
6	- 0,049 %	0,984 %	4,266 %	2,253 %	4,417 %	1,737 %
7	0,044 %	1,014 %	4,407 %	2,421 %	4,425 %	1,770 %
8	0,140 %	1,044 %	4,543 %	2,563 %	4,430 %	1,804 %
9	0,240 %	1,065 %	4,678 %	2,680 %	4,430 %	1,836 %
10	0,327 %	1,103 %	4,831 %	2,746 %	4,427 %	1,871 %
11	0,409 %	1,130 %	4,951 %	2,798 %	4,421 %	1,914 %
12	0,490 %	1,155 %	5,034 %	2,844 %	4,413 %	1,964 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norve- gese
13	0,568 %	1,167 %	5,090 %	2,887 %	4,404 %	2,017 %
14	0,636 %	1,195 %	5,126 %	2,927 %	4,394 %	2,072 %
15	0,689 %	1,210 %	5,147 %	2,964 %	4,384 %	2,127 %
16	0,727 %	1,224 %	5,156 %	2,998 %	4,374 %	2,181 %
17	0,757 %	1,235 %	5,156 %	3,030 %	4,363 %	2,235 %
18	0,785 %	1,233 %	5,149 %	3,060 %	4,353 %	2,287 %
19	0,818 %	1,251 %	5,137 %	3,089 %	4,342 %	2,337 %
20	0,859 %	1,258 %	5,122 %	3,115 %	4,332 %	2,385 %
21	0,911 %	1,261 %	5,103 %	3,141 %	4,322 %	2,432 %
22	0,969 %	1,264 %	5,083 %	3,165 %	4,312 %	2,477 %
23	1,032 %	1,266 %	5,060 %	3,187 %	4,302 %	2,520 %
24	1,098 %	1,268 %	5,037 %	3,208 %	4,292 %	2,561 %
25	1,165 %	1,268 %	5,013 %	3,229 %	4,283 %	2,600 %
26	1,233 %	1,266 %	4,989 %	3,248 %	4,274 %	2,638 %
27	1,300 %	1,263 %	4,965 %	3,266 %	4,265 %	2,673 %
28	1,366 %	1,260 %	4,941 %	3,284 %	4,257 %	2,708 %
29	1,431 %	1,257 %	4,917 %	3,301 %	4,249 %	2,741 %
30	1,494 %	1,255 %	4,894 %	3,316 %	4,241 %	2,772 %
31	1,555 %	1,253 %	4,871 %	3,332 %	4,233 %	2,802 %
32	1,614 %	1,251 %	4,848 %	3,346 %	4,225 %	2,831 %
33	1,672 %	1,250 %	4,826 %	3,360 %	4,218 %	2,858 %
34	1,727 %	1,250 %	4,805 %	3,373 %	4,211 %	2,885 %
35	1,780 %	1,250 %	4,784 %	3,386 %	4,204 %	2,910 %
36	1,832 %	1,250 %	4,764 %	3,398 %	4,198 %	2,934 %
37	1,881 %	1,249 %	4,745 %	3,410 %	4,192 %	2,957 %
38	1,929 %	1,246 %	4,726 %	3,421 %	4,185 %	2,979 %
39	1,975 %	1,241 %	4,707 %	3,432 %	4,179 %	3,001 %
40	2,019 %	1,234 %	4,690 %	3,442 %	4,174 %	3,021 %
41	2,061 %	1,223 %	4,673 %	3,452 %	4,168 %	3,041 %
42	2,102 %	1,212 %	4,656 %	3,462 %	4,163 %	3,060 %
43	2,141 %	1,200 %	4,640 %	3,471 %	4,158 %	3,078 %
44	2,179 %	1,190 %	4,625 %	3,480 %	4,153 %	3,095 %
45	2,215 %	1,183 %	4,610 %	3,488 %	4,148 %	3,112 %
46	2,250 %	1,178 %	4,596 %	3,496 %	4,143 %	3,128 %
47	2,283 %	1,178 %	4,582 %	3,504 %	4,139 %	3,144 %
48	2,316 %	1,181 %	4,569 %	3,512 %	4,134 %	3,159 %
49	2,347 %	1,189 %	4,556 %	3,519 %	4,130 %	3,173 %
50	2,377 %	1,201 %	4,543 %	3,526 %	4,126 %	3,187 %
51	2,406 %	1,218 %	4,531 %	3,533 %	4,122 %	3,200 %
52	2,434 %	1,239 %	4,520 %	3,540 %	4,118 %	3,213 %
53	2,461 %	1,264 %	4,508 %	3,546 %	4,114 %	3,226 %
54	2,487 %	1,290 %	4,497 %	3,553 %	4,110 %	3,238 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
55	2,512 %	1,319 %	4,487 %	3,559 %	4,107 %	3,249 %
56	2,536 %	1,348 %	4,477 %	3,564 %	4,104 %	3,261 %
57	2,560 %	1,379 %	4,467 %	3,570 %	4,100 %	3,272 %
58	2,582 %	1,410 %	4,457 %	3,576 %	4,097 %	3,282 %
59	2,604 %	1,442 %	4,448 %	3,581 %	4,094 %	3,293 %
60	2,626 %	1,474 %	4,439 %	3,586 %	4,091 %	3,302 %
61	2,646 %	1,506 %	4,430 %	3,591 %	4,088 %	3,312 %
62	2,666 %	1,537 %	4,422 %	3,596 %	4,085 %	3,321 %
63	2,686 %	1,569 %	4,414 %	3,600 %	4,082 %	3,330 %
64	2,704 %	1,600 %	4,406 %	3,605 %	4,079 %	3,339 %
65	2,723 %	1,631 %	4,398 %	3,609 %	4,077 %	3,348 %
66	2,740 %	1,661 %	4,391 %	3,614 %	4,074 %	3,356 %
67	2,757 %	1,691 %	4,383 %	3,618 %	4,072 %	3,364 %
68	2,774 %	1,721 %	4,376 %	3,622 %	4,069 %	3,372 %
69	2,790 %	1,750 %	4,369 %	3,626 %	4,067 %	3,379 %
70	2,806 %	1,778 %	4,363 %	3,630 %	4,065 %	3,387 %
71	2,821 %	1,806 %	4,356 %	3,633 %	4,062 %	3,394 %
72	2,836 %	1,833 %	4,350 %	3,637 %	4,060 %	3,401 %
73	2,851 %	1,860 %	4,344 %	3,641 %	4,058 %	3,408 %
74	2,865 %	1,886 %	4,338 %	3,644 %	4,056 %	3,414 %
75	2,878 %	1,912 %	4,332 %	3,647 %	4,054 %	3,421 %
76	2,892 %	1,937 %	4,326 %	3,651 %	4,052 %	3,427 %
77	2,905 %	1,961 %	4,321 %	3,654 %	4,050 %	3,433 %
78	2,917 %	1,985 %	4,315 %	3,657 %	4,048 %	3,439 %
79	2,930 %	2,009 %	4,310 %	3,660 %	4,046 %	3,445 %
80	2,942 %	2,032 %	4,305 %	3,663 %	4,044 %	3,450 %
81	2,954 %	2,054 %	4,300 %	3,666 %	4,043 %	3,456 %
82	2,965 %	2,076 %	4,295 %	3,669 %	4,041 %	3,461 %
83	2,976 %	2,098 %	4,290 %	3,672 %	4,039 %	3,467 %
84	2,987 %	2,119 %	4,286 %	3,674 %	4,038 %	3,472 %
85	2,998 %	2,139 %	4,281 %	3,677 %	4,036 %	3,477 %
86	3,008 %	2,159 %	4,277 %	3,679 %	4,034 %	3,482 %
87	3,019 %	2,179 %	4,272 %	3,682 %	4,033 %	3,486 %
88	3,029 %	2,198 %	4,268 %	3,684 %	4,031 %	3,491 %
89	3,038 %	2,217 %	4,264 %	3,687 %	4,030 %	3,496 %
90	3,048 %	2,235 %	4,260 %	3,689 %	4,028 %	3,500 %
91	3,057 %	2,253 %	4,256 %	3,692 %	4,027 %	3,505 %
92	3,066 %	2,271 %	4,252 %	3,694 %	4,026 %	3,509 %
93	3,075 %	2,288 %	4,248 %	3,696 %	4,024 %	3,513 %
94	3,084 %	2,305 %	4,245 %	3,698 %	4,023 %	3,517 %
95	3,092 %	2,322 %	4,241 %	3,700 %	4,022 %	3,521 %
96	3,101 %	2,338 %	4,237 %	3,702 %	4,020 %	3,525 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norve- gese
97	3,109 %	2,354 %	4,234 %	3,704 %	4,019 %	3,529 %
98	3,117 %	2,370 %	4,231 %	3,706 %	4,018 %	3,533 %
99	3,125 %	2,385 %	4,227 %	3,708 %	4,017 %	3,536 %
100	3,133 %	2,400 %	4,224 %	3,710 %	4,016 %	3,540 %
101	3,140 %	2,415 %	4,221 %	3,712 %	4,015 %	3,544 %
102	3,148 %	2,429 %	4,218 %	3,714 %	4,013 %	3,547 %
103	3,155 %	2,443 %	4,215 %	3,716 %	4,012 %	3,550 %
104	3,162 %	2,457 %	4,211 %	3,717 %	4,011 %	3,554 %
105	3,169 %	2,471 %	4,209 %	3,719 %	4,010 %	3,557 %
106	3,176 %	2,484 %	4,206 %	3,721 %	4,009 %	3,560 %
107	3,183 %	2,497 %	4,203 %	3,723 %	4,008 %	3,564 %
108	3,189 %	2,510 %	4,200 %	3,724 %	4,007 %	3,567 %
109	3,196 %	2,523 %	4,197 %	3,726 %	4,006 %	3,570 %
110	3,202 %	2,535 %	4,194 %	3,727 %	4,005 %	3,573 %
111	3,208 %	2,548 %	4,192 %	3,729 %	4,004 %	3,576 %
112	3,215 %	2,559 %	4,189 %	3,730 %	4,003 %	3,579 %
113	3,221 %	2,571 %	4,187 %	3,732 %	4,002 %	3,581 %
114	3,227 %	2,583 %	4,184 %	3,733 %	4,002 %	3,584 %
115	3,232 %	2,594 %	4,182 %	3,735 %	4,001 %	3,587 %
116	3,238 %	2,605 %	4,179 %	3,736 %	4,000 %	3,590 %
117	3,244 %	2,616 %	4,177 %	3,738 %	3,999 %	3,592 %
118	3,249 %	2,627 %	4,174 %	3,739 %	3,998 %	3,595 %
119	3,255 %	2,638 %	4,172 %	3,740 %	3,997 %	3,597 %
120	3,260 %	2,648 %	4,170 %	3,742 %	3,996 %	3,600 %
121	3,265 %	2,659 %	4,168 %	3,743 %	3,996 %	3,602 %
122	3,271 %	2,669 %	4,165 %	3,744 %	3,995 %	3,605 %
123	3,276 %	2,679 %	4,163 %	3,746 %	3,994 %	3,607 %
124	3,281 %	2,688 %	4,161 %	3,747 %	3,993 %	3,610 %
125	3,286 %	2,698 %	4,159 %	3,748 %	3,993 %	3,612 %
126	3,291 %	2,708 %	4,157 %	3,749 %	3,992 %	3,614 %
127	3,295 %	2,717 %	4,155 %	3,750 %	3,991 %	3,616 %
128	3,300 %	2,726 %	4,153 %	3,752 %	3,990 %	3,619 %
129	3,305 %	2,735 %	4,151 %	3,753 %	3,990 %	3,621 %
130	3,309 %	2,744 %	4,149 %	3,754 %	3,989 %	3,623 %
131	3,314 %	2,753 %	4,147 %	3,755 %	3,988 %	3,625 %
132	3,318 %	2,761 %	4,145 %	3,756 %	3,988 %	3,627 %
133	3,323 %	2,770 %	4,143 %	3,757 %	3,987 %	3,629 %
134	3,327 %	2,778 %	4,142 %	3,758 %	3,986 %	3,631 %
135	3,331 %	2,787 %	4,140 %	3,759 %	3,986 %	3,633 %
136	3,335 %	2,795 %	4,138 %	3,760 %	3,985 %	3,635 %
137	3,339 %	2,803 %	4,136 %	3,761 %	3,984 %	3,637 %
138	3,343 %	2,811 %	4,135 %	3,762 %	3,984 %	3,639 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
139	3,347 %	2,818 %	4,133 %	3,763 %	3,983 %	3,641 %
140	3,351 %	2,826 %	4,131 %	3,764 %	3,983 %	3,643 %
141	3,355 %	2,834 %	4,130 %	3,765 %	3,982 %	3,645 %
142	3,359 %	2,841 %	4,128 %	3,766 %	3,981 %	3,646 %
143	3,363 %	2,849 %	4,126 %	3,767 %	3,981 %	3,648 %
144	3,367 %	2,856 %	4,125 %	3,768 %	3,980 %	3,650 %
145	3,370 %	2,863 %	4,123 %	3,769 %	3,980 %	3,652 %
146	3,374 %	2,870 %	4,122 %	3,770 %	3,979 %	3,653 %
147	3,377 %	2,877 %	4,120 %	3,771 %	3,979 %	3,655 %
148	3,381 %	2,884 %	4,119 %	3,772 %	3,978 %	3,657 %
149	3,384 %	2,891 %	4,117 %	3,773 %	3,978 %	3,658 %
150	3,388 %	2,897 %	4,116 %	3,773 %	3,977 %	3,660 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	- 0,757 %	1,421 %	1,606 %	1,812 %	2,881 %	4,181 %
2	- 0,740 %	1,320 %	1,647 %	1,731 %	2,932 %	4,625 %
3	- 0,678 %	1,309 %	1,688 %	1,704 %	3,010 %	4,914 %
4	- 0,603 %	1,343 %	1,724 %	1,709 %	3,116 %	5,231 %
5	- 0,524 %	1,403 %	1,755 %	1,729 %	3,234 %	5,438 %
6	- 0,435 %	1,477 %	1,799 %	1,760 %	3,340 %	5,661 %
7	- 0,347 %	1,553 %	1,855 %	1,793 %	3,436 %	5,849 %
8	- 0,257 %	1,626 %	1,916 %	1,829 %	3,528 %	6,033 %
9	- 0,175 %	1,692 %	1,969 %	1,851 %	3,612 %	6,207 %
10	- 0,083 %	1,753 %	2,005 %	1,922 %	3,686 %	6,359 %
11	- 0,028 %	1,812 %	2,025 %	1,978 %	3,747 %	6,465 %
12	0,066 %	1,866 %	2,042 %	2,016 %	3,799 %	6,531 %
13	0,112 %	1,914 %	2,067 %	2,046 %	3,843 %	6,567 %
14	0,187 %	1,955 %	2,100 %	2,074 %	3,881 %	6,582 %
15	0,241 %	1,991 %	2,138 %	2,105 %	3,915 %	6,580 %
16	0,285 %	2,021 %	2,179 %	2,138 %	3,945 %	6,566 %
17	0,323 %	2,048 %	2,222 %	2,170 %	3,972 %	6,543 %
18	0,354 %	2,072 %	2,266 %	2,198 %	3,996 %	6,513 %
19	0,378 %	2,092 %	2,310 %	2,217 %	4,017 %	6,478 %
20	0,392 %	2,110 %	2,354 %	2,227 %	4,037 %	6,440 %
21	0,398 %	2,125 %	2,398 %	2,226 %	4,055 %	6,399 %
22	0,401 %	2,136 %	2,440 %	2,218 %	4,072 %	6,357 %
23	0,406 %	2,144 %	2,481 %	2,207 %	4,087 %	6,314 %
24	0,415 %	2,146 %	2,521 %	2,194 %	4,102 %	6,270 %
25	0,431 %	2,144 %	2,559 %	2,182 %	4,115 %	6,227 %
26	0,457 %	2,137 %	2,596 %	2,173 %	4,127 %	6,184 %
27	0,489 %	2,128 %	2,632 %	2,167 %	4,139 %	6,142 %
28	0,526 %	2,121 %	2,666 %	2,165 %	4,150 %	6,101 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
29	0,567 %	2,117 %	2,700 %	2,168 %	4,160 %	6,061 %
30	0,610 %	2,119 %	2,731 %	2,175 %	4,170 %	6,022 %
31	0,655 %	2,128 %	2,762 %	2,189 %	4,179 %	5,983 %
32	0,700 %	2,142 %	2,791 %	2,206 %	4,187 %	5,947 %
33	0,746 %	2,160 %	2,819 %	2,226 %	4,195 %	5,911 %
34	0,791 %	2,182 %	2,846 %	2,249 %	4,203 %	5,876 %
35	0,836 %	2,205 %	2,872 %	2,274 %	4,211 %	5,843 %
36	0,880 %	2,231 %	2,897 %	2,300 %	4,218 %	5,811 %
37	0,923 %	2,257 %	2,921 %	2,326 %	4,224 %	5,780 %
38	0,966 %	2,285 %	2,944 %	2,353 %	4,231 %	5,750 %
39	1,007 %	2,313 %	2,966 %	2,381 %	4,237 %	5,722 %
40	1,047 %	2,340 %	2,987 %	2,408 %	4,242 %	5,694 %
41	1,086 %	2,368 %	3,007 %	2,435 %	4,248 %	5,667 %
42	1,124 %	2,396 %	3,027 %	2,462 %	4,253 %	5,642 %
43	1,161 %	2,424 %	3,045 %	2,489 %	4,259 %	5,617 %
44	1,196 %	2,451 %	3,063 %	2,515 %	4,263 %	5,593 %
45	1,231 %	2,477 %	3,081 %	2,540 %	4,268 %	5,570 %
46	1,264 %	2,503 %	3,097 %	2,566 %	4,273 %	5,548 %
47	1,296 %	2,529 %	3,114 %	2,590 %	4,277 %	5,527 %
48	1,328 %	2,554 %	3,129 %	2,614 %	4,281 %	5,506 %
49	1,358 %	2,578 %	3,144 %	2,637 %	4,285 %	5,487 %
50	1,387 %	2,602 %	3,159 %	2,660 %	4,289 %	5,467 %
51	1,415 %	2,625 %	3,173 %	2,682 %	4,293 %	5,449 %
52	1,442 %	2,647 %	3,186 %	2,703 %	4,297 %	5,431 %
53	1,469 %	2,669 %	3,199 %	2,724 %	4,300 %	5,414 %
54	1,494 %	2,690 %	3,212 %	2,744 %	4,304 %	5,398 %
55	1,519 %	2,711 %	3,224 %	2,764 %	4,307 %	5,382 %
56	1,543 %	2,731 %	3,235 %	2,783 %	4,310 %	5,366 %
57	1,566 %	2,750 %	3,247 %	2,802 %	4,313 %	5,351 %
58	1,588 %	2,769 %	3,258 %	2,820 %	4,316 %	5,337 %
59	1,610 %	2,787 %	3,268 %	2,837 %	4,319 %	5,323 %
60	1,631 %	2,805 %	3,279 %	2,854 %	4,322 %	5,309 %
61	1,651 %	2,823 %	3,289 %	2,871 %	4,325 %	5,296 %
62	1,671 %	2,839 %	3,298 %	2,887 %	4,328 %	5,283 %
63	1,690 %	2,856 %	3,308 %	2,903 %	4,330 %	5,271 %
64	1,709 %	2,872 %	3,317 %	2,918 %	4,333 %	5,259 %
65	1,727 %	2,887 %	3,326 %	2,932 %	4,335 %	5,247 %
66	1,744 %	2,902 %	3,334 %	2,947 %	4,337 %	5,236 %
67	1,761 %	2,917 %	3,343 %	2,961 %	4,340 %	5,225 %
68	1,778 %	2,931 %	3,351 %	2,974 %	4,342 %	5,214 %
69	1,794 %	2,945 %	3,359 %	2,987 %	4,344 %	5,204 %
70	1,810 %	2,958 %	3,366 %	3,000 %	4,346 %	5,194 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
71	1,825 %	2,971 %	3,374 %	3,013 %	4,348 %	5,184 %
72	1,840 %	2,984 %	3,381 %	3,025 %	4,350 %	5,175 %
73	1,854 %	2,996 %	3,388 %	3,037 %	4,352 %	5,165 %
74	1,868 %	3,008 %	3,395 %	3,048 %	4,354 %	5,156 %
75	1,882 %	3,020 %	3,402 %	3,060 %	4,356 %	5,148 %
76	1,895 %	3,031 %	3,408 %	3,070 %	4,358 %	5,139 %
77	1,908 %	3,043 %	3,415 %	3,081 %	4,360 %	5,131 %
78	1,921 %	3,054 %	3,421 %	3,092 %	4,362 %	5,123 %
79	1,933 %	3,064 %	3,427 %	3,102 %	4,363 %	5,115 %
80	1,945 %	3,075 %	3,433 %	3,112 %	4,365 %	5,107 %
81	1,957 %	3,085 %	3,438 %	3,121 %	4,367 %	5,100 %
82	1,968 %	3,095 %	3,444 %	3,131 %	4,368 %	5,092 %
83	1,979 %	3,104 %	3,449 %	3,140 %	4,370 %	5,085 %
84	1,990 %	3,114 %	3,455 %	3,149 %	4,371 %	5,078 %
85	2,001 %	3,123 %	3,460 %	3,158 %	4,373 %	5,071 %
86	2,011 %	3,132 %	3,465 %	3,166 %	4,374 %	5,065 %
87	2,021 %	3,141 %	3,470 %	3,175 %	4,376 %	5,058 %
88	2,031 %	3,149 %	3,475 %	3,183 %	4,377 %	5,052 %
89	2,041 %	3,158 %	3,480 %	3,191 %	4,378 %	5,046 %
90	2,051 %	3,166 %	3,484 %	3,199 %	4,380 %	5,040 %
91	2,060 %	3,174 %	3,489 %	3,206 %	4,381 %	5,034 %
92	2,069 %	3,182 %	3,493 %	3,214 %	4,382 %	5,028 %
93	2,078 %	3,189 %	3,498 %	3,221 %	4,383 %	5,022 %
94	2,087 %	3,197 %	3,502 %	3,228 %	4,385 %	5,017 %
95	2,095 %	3,204 %	3,506 %	3,235 %	4,386 %	5,011 %
96	2,103 %	3,211 %	3,510 %	3,242 %	4,387 %	5,006 %
97	2,112 %	3,219 %	3,514 %	3,249 %	4,388 %	5,001 %
98	2,120 %	3,225 %	3,518 %	3,256 %	4,389 %	4,995 %
99	2,127 %	3,232 %	3,522 %	3,262 %	4,390 %	4,990 %
100	2,135 %	3,239 %	3,526 %	3,269 %	4,391 %	4,986 %
101	2,143 %	3,245 %	3,530 %	3,275 %	4,393 %	4,981 %
102	2,150 %	3,252 %	3,533 %	3,281 %	4,394 %	4,976 %
103	2,157 %	3,258 %	3,537 %	3,287 %	4,395 %	4,971 %
104	2,164 %	3,264 %	3,540 %	3,293 %	4,396 %	4,967 %
105	2,171 %	3,270 %	3,544 %	3,299 %	4,397 %	4,962 %
106	2,178 %	3,276 %	3,547 %	3,304 %	4,398 %	4,958 %
107	2,185 %	3,282 %	3,550 %	3,310 %	4,399 %	4,954 %
108	2,192 %	3,288 %	3,553 %	3,315 %	4,399 %	4,949 %
109	2,198 %	3,293 %	3,557 %	3,321 %	4,400 %	4,945 %
110	2,204 %	3,299 %	3,560 %	3,326 %	4,401 %	4,941 %
111	2,211 %	3,304 %	3,563 %	3,331 %	4,402 %	4,937 %
112	2,217 %	3,309 %	3,566 %	3,336 %	4,403 %	4,933 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
113	2,223 %	3,315 %	3,569 %	3,341 %	4,404 %	4,930 %
114	2,229 %	3,320 %	3,572 %	3,346 %	4,405 %	4,926 %
115	2,235 %	3,325 %	3,575 %	3,351 %	4,406 %	4,922 %
116	2,240 %	3,330 %	3,577 %	3,355 %	4,406 %	4,918 %
117	2,246 %	3,335 %	3,580 %	3,360 %	4,407 %	4,915 %
118	2,251 %	3,339 %	3,583 %	3,365 %	4,408 %	4,911 %
119	2,257 %	3,344 %	3,585 %	3,369 %	4,409 %	4,908 %
120	2,262 %	3,349 %	3,588 %	3,373 %	4,409 %	4,904 %
121	2,267 %	3,353 %	3,591 %	3,378 %	4,410 %	4,901 %
122	2,273 %	3,358 %	3,593 %	3,382 %	4,411 %	4,898 %
123	2,278 %	3,362 %	3,596 %	3,386 %	4,412 %	4,895 %
124	2,283 %	3,366 %	3,598 %	3,390 %	4,412 %	4,891 %
125	2,288 %	3,371 %	3,601 %	3,395 %	4,413 %	4,888 %
126	2,293 %	3,375 %	3,603 %	3,399 %	4,414 %	4,885 %
127	2,297 %	3,379 %	3,605 %	3,402 %	4,414 %	4,882 %
128	2,302 %	3,383 %	3,608 %	3,406 %	4,415 %	4,879 %
129	2,307 %	3,387 %	3,610 %	3,410 %	4,416 %	4,876 %
130	2,311 %	3,391 %	3,612 %	3,414 %	4,416 %	4,873 %
131	2,316 %	3,395 %	3,614 %	3,418 %	4,417 %	4,870 %
132	2,320 %	3,399 %	3,616 %	3,421 %	4,418 %	4,868 %
133	2,324 %	3,403 %	3,619 %	3,425 %	4,418 %	4,865 %
134	2,329 %	3,406 %	3,621 %	3,428 %	4,419 %	4,862 %
135	2,333 %	3,410 %	3,623 %	3,432 %	4,419 %	4,859 %
136	2,337 %	3,413 %	3,625 %	3,435 %	4,420 %	4,857 %
137	2,341 %	3,417 %	3,627 %	3,439 %	4,421 %	4,854 %
138	2,345 %	3,420 %	3,629 %	3,442 %	4,421 %	4,852 %
139	2,349 %	3,424 %	3,631 %	3,445 %	4,422 %	4,849 %
140	2,353 %	3,427 %	3,633 %	3,449 %	4,422 %	4,847 %
141	2,357 %	3,431 %	3,634 %	3,452 %	4,423 %	4,844 %
142	2,361 %	3,434 %	3,636 %	3,455 %	4,423 %	4,842 %
143	2,365 %	3,437 %	3,638 %	3,458 %	4,424 %	4,839 %
144	2,368 %	3,440 %	3,640 %	3,461 %	4,424 %	4,837 %
145	2,372 %	3,444 %	3,642 %	3,464 %	4,425 %	4,835 %
146	2,376 %	3,447 %	3,644 %	3,467 %	4,426 %	4,832 %
147	2,379 %	3,450 %	3,645 %	3,470 %	4,426 %	4,830 %
148	2,383 %	3,453 %	3,647 %	3,473 %	4,427 %	4,828 %
149	2,386 %	3,456 %	3,649 %	3,476 %	4,427 %	4,826 %
150	2,389 %	3,459 %	3,650 %	3,479 %	4,427 %	4,823 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	1,521 %	6,284 %	8,278 %	0,387 %	1,567 %	6,929 %
2	1,529 %	6,425 %	7,931 %	0,435 %	1,501 %	6,962 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
3	1,560 %	6,571 %	7,752 %	0,483 %	1,518 %	7,063 %
4	1,596 %	6,721 %	7,698 %	0,528 %	1,571 %	7,172 %
5	1,622 %	6,871 %	7,703 %	0,555 %	1,650 %	7,331 %
6	1,652 %	7,043 %	7,761 %	0,580 %	1,732 %	7,463 %
7	1,686 %	7,166 %	7,848 %	0,597 %	1,819 %	7,616 %
8	1,721 %	7,296 %	7,945 %	0,624 %	1,903 %	7,760 %
9	1,759 %	7,404 %	8,045 %	0,656 %	1,985 %	7,896 %
10	1,803 %	7,493 %	8,144 %	0,686 %	2,062 %	8,007 %
11	1,850 %	7,549 %	8,239 %	0,737 %	2,136 %	8,121 %
12	1,891 %	7,576 %	8,329 %	0,807 %	2,206 %	8,229 %
13	1,917 %	7,583 %	8,412 %	0,887 %	2,266 %	8,313 %
14	1,938 %	7,574 %	8,489 %	0,973 %	2,317 %	8,371 %
15	1,962 %	7,554 %	8,559 %	1,061 %	2,361 %	8,404 %
16	1,993 %	7,526 %	8,621 %	1,150 %	2,398 %	8,414 %
17	2,030 %	7,492 %	8,672 %	1,237 %	2,431 %	8,404 %
18	2,071 %	7,454 %	8,710 %	1,323 %	2,461 %	8,379 %
19	2,115 %	7,413 %	8,732 %	1,405 %	2,490 %	8,343 %
20	2,159 %	7,370 %	8,735 %	1,486 %	2,520 %	8,299 %
21	2,204 %	7,326 %	8,717 %	1,563 %	2,551 %	8,249 %
22	2,248 %	7,282 %	8,683 %	1,636 %	2,583 %	8,194 %
23	2,292 %	7,237 %	8,636 %	1,707 %	2,614 %	8,136 %
24	2,336 %	7,193 %	8,579 %	1,775 %	2,646 %	8,077 %
25	2,378 %	7,150 %	8,514 %	1,839 %	2,677 %	8,017 %
26	2,419 %	7,108 %	8,444 %	1,901 %	2,708 %	7,956 %
27	2,459 %	7,066 %	8,371 %	1,960 %	2,738 %	7,896 %
28	2,497 %	7,026 %	8,295 %	2,016 %	2,768 %	7,837 %
29	2,534 %	6,986 %	8,219 %	2,070 %	2,796 %	7,778 %
30	2,570 %	6,948 %	8,142 %	2,121 %	2,824 %	7,721 %
31	2,604 %	6,912 %	8,065 %	2,169 %	2,851 %	7,665 %
32	2,637 %	6,876 %	7,990 %	2,216 %	2,877 %	7,611 %
33	2,669 %	6,842 %	7,916 %	2,261 %	2,902 %	7,559 %
34	2,700 %	6,809 %	7,843 %	2,303 %	2,926 %	7,508 %
35	2,729 %	6,777 %	7,772 %	2,344 %	2,949 %	7,459 %
36	2,757 %	6,746 %	7,704 %	2,383 %	2,971 %	7,412 %
37	2,785 %	6,717 %	7,637 %	2,420 %	2,993 %	7,366 %
38	2,811 %	6,688 %	7,573 %	2,455 %	3,014 %	7,322 %
39	2,836 %	6,661 %	7,511 %	2,489 %	3,034 %	7,279 %
40	2,860 %	6,635 %	7,451 %	2,522 %	3,053 %	7,239 %
41	2,883 %	6,609 %	7,393 %	2,553 %	3,072 %	7,199 %
42	2,905 %	6,585 %	7,337 %	2,584 %	3,090 %	7,161 %
43	2,927 %	6,561 %	7,283 %	2,612 %	3,107 %	7,125 %
44	2,947 %	6,539 %	7,232 %	2,640 %	3,123 %	7,090 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
45	2,967 %	6,517 %	7,182 %	2,667 %	3,139 %	7,056 %
46	2,986 %	6,496 %	7,134 %	2,692 %	3,155 %	7,024 %
47	3,005 %	6,476 %	7,088 %	2,717 %	3,170 %	6,992 %
48	3,022 %	6,456 %	7,043 %	2,741 %	3,184 %	6,962 %
49	3,039 %	6,438 %	7,000 %	2,763 %	3,198 %	6,933 %
50	3,056 %	6,419 %	6,959 %	2,785 %	3,211 %	6,905 %
51	3,072 %	6,402 %	6,919 %	2,806 %	3,224 %	6,878 %
52	3,087 %	6,385 %	6,880 %	2,827 %	3,237 %	6,852 %
53	3,102 %	6,369 %	6,843 %	2,847 %	3,249 %	6,827 %
54	3,116 %	6,353 %	6,808 %	2,866 %	3,260 %	6,803 %
55	3,130 %	6,338 %	6,773 %	2,884 %	3,272 %	6,779 %
56	3,144 %	6,323 %	6,740 %	2,902 %	3,282 %	6,757 %
57	3,157 %	6,309 %	6,707 %	2,919 %	3,293 %	6,735 %
58	3,169 %	6,295 %	6,676 %	2,936 %	3,303 %	6,714 %
59	3,181 %	6,282 %	6,646 %	2,952 %	3,313 %	6,693 %
60	3,193 %	6,269 %	6,617 %	2,967 %	3,323 %	6,673 %
61	3,204 %	6,256 %	6,589 %	2,982 %	3,332 %	6,654 %
62	3,215 %	6,244 %	6,561 %	2,997 %	3,341 %	6,636 %
63	3,226 %	6,233 %	6,535 %	3,011 %	3,350 %	6,618 %
64	3,237 %	6,221 %	6,509 %	3,025 %	3,358 %	6,600 %
65	3,247 %	6,210 %	6,485 %	3,038 %	3,366 %	6,583 %
66	3,256 %	6,200 %	6,460 %	3,051 %	3,374 %	6,567 %
67	3,266 %	6,189 %	6,437 %	3,063 %	3,382 %	6,551 %
68	3,275 %	6,179 %	6,414 %	3,076 %	3,390 %	6,536 %
69	3,284 %	6,169 %	6,392 %	3,088 %	3,397 %	6,520 %
70	3,293 %	6,160 %	6,371 %	3,099 %	3,404 %	6,506 %
71	3,301 %	6,150 %	6,350 %	3,110 %	3,411 %	6,492 %
72	3,310 %	6,141 %	6,330 %	3,121 %	3,418 %	6,478 %
73	3,318 %	6,133 %	6,310 %	3,132 %	3,424 %	6,464 %
74	3,325 %	6,124 %	6,291 %	3,142 %	3,431 %	6,451 %
75	3,333 %	6,116 %	6,272 %	3,152 %	3,437 %	6,439 %
76	3,340 %	6,108 %	6,254 %	3,162 %	3,443 %	6,426 %
77	3,348 %	6,100 %	6,236 %	3,171 %	3,449 %	6,414 %
78	3,355 %	6,092 %	6,219 %	3,181 %	3,455 %	6,402 %
79	3,362 %	6,085 %	6,202 %	3,190 %	3,460 %	6,391 %
80	3,368 %	6,077 %	6,186 %	3,199 %	3,466 %	6,380 %
81	3,375 %	6,070 %	6,170 %	3,207 %	3,471 %	6,369 %
82	3,381 %	6,063 %	6,154 %	3,216 %	3,476 %	6,358 %
83	3,387 %	6,056 %	6,139 %	3,224 %	3,481 %	6,348 %
84	3,393 %	6,050 %	6,124 %	3,232 %	3,486 %	6,338 %
85	3,399 %	6,043 %	6,110 %	3,240 %	3,491 %	6,328 %
86	3,405 %	6,037 %	6,096 %	3,247 %	3,496 %	6,318 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
87	3,411 %	6,031 %	6,082 %	3,255 %	3,500 %	6,309 %
88	3,416 %	6,025 %	6,068 %	3,262 %	3,505 %	6,300 %
89	3,422 %	6,019 %	6,055 %	3,269 %	3,509 %	6,291 %
90	3,427 %	6,013 %	6,042 %	3,276 %	3,514 %	6,282 %
91	3,432 %	6,007 %	6,030 %	3,283 %	3,518 %	6,273 %
92	3,437 %	6,002 %	6,017 %	3,290 %	3,522 %	6,265 %
93	3,442 %	5,996 %	6,005 %	3,296 %	3,526 %	6,256 %
94	3,447 %	5,991 %	5,993 %	3,303 %	3,530 %	6,248 %
95	3,452 %	5,986 %	5,982 %	3,309 %	3,534 %	6,240 %
96	3,457 %	5,981 %	5,971 %	3,315 %	3,538 %	6,233 %
97	3,461 %	5,976 %	5,959 %	3,321 %	3,542 %	6,225 %
98	3,466 %	5,971 %	5,949 %	3,327 %	3,545 %	6,218 %
99	3,470 %	5,966 %	5,938 %	3,333 %	3,549 %	6,210 %
100	3,474 %	5,962 %	5,928 %	3,338 %	3,552 %	6,203 %
101	3,479 %	5,957 %	5,917 %	3,344 %	3,556 %	6,196 %
102	3,483 %	5,953 %	5,907 %	3,349 %	3,559 %	6,189 %
103	3,487 %	5,948 %	5,897 %	3,355 %	3,562 %	6,183 %
104	3,491 %	5,944 %	5,888 %	3,360 %	3,566 %	6,176 %
105	3,495 %	5,940 %	5,878 %	3,365 %	3,569 %	6,170 %
106	3,498 %	5,935 %	5,869 %	3,370 %	3,572 %	6,163 %
107	3,502 %	5,931 %	5,860 %	3,375 %	3,575 %	6,157 %
108	3,506 %	5,927 %	5,851 %	3,380 %	3,578 %	6,151 %
109	3,509 %	5,923 %	5,842 %	3,385 %	3,581 %	6,145 %
110	3,513 %	5,920 %	5,834 %	3,389 %	3,584 %	6,139 %
111	3,516 %	5,916 %	5,825 %	3,394 %	3,587 %	6,133 %
112	3,520 %	5,912 %	5,817 %	3,398 %	3,589 %	6,128 %
113	3,523 %	5,908 %	5,809 %	3,403 %	3,592 %	6,122 %
114	3,526 %	5,905 %	5,801 %	3,407 %	3,595 %	6,117 %
115	3,530 %	5,901 %	5,793 %	3,411 %	3,598 %	6,111 %
116	3,533 %	5,898 %	5,785 %	3,416 %	3,600 %	6,106 %
117	3,536 %	5,894 %	5,778 %	3,420 %	3,603 %	6,101 %
118	3,539 %	5,891 %	5,770 %	3,424 %	3,605 %	6,096 %
119	3,542 %	5,888 %	5,763 %	3,428 %	3,608 %	6,091 %
120	3,545 %	5,885 %	5,756 %	3,432 %	3,610 %	6,086 %
121	3,548 %	5,881 %	5,749 %	3,436 %	3,612 %	6,081 %
122	3,551 %	5,878 %	5,742 %	3,439 %	3,615 %	6,076 %
123	3,554 %	5,875 %	5,735 %	3,443 %	3,617 %	6,071 %
124	3,557 %	5,872 %	5,728 %	3,447 %	3,619 %	6,067 %
125	3,559 %	5,869 %	5,721 %	3,450 %	3,622 %	6,062 %
126	3,562 %	5,866 %	5,715 %	3,454 %	3,624 %	6,058 %
127	3,565 %	5,863 %	5,708 %	3,457 %	3,626 %	6,053 %
128	3,567 %	5,860 %	5,702 %	3,461 %	3,628 %	6,049 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
129	3,570 %	5,858 %	5,696 %	3,464 %	3,630 %	6,045 %
130	3,572 %	5,855 %	5,690 %	3,468 %	3,632 %	6,041 %
131	3,575 %	5,852 %	5,683 %	3,471 %	3,634 %	6,036 %
132	3,577 %	5,850 %	5,678 %	3,474 %	3,636 %	6,032 %
133	3,580 %	5,847 %	5,672 %	3,477 %	3,638 %	6,028 %
134	3,582 %	5,844 %	5,666 %	3,481 %	3,640 %	6,024 %
135	3,584 %	5,842 %	5,660 %	3,484 %	3,642 %	6,021 %
136	3,587 %	5,839 %	5,655 %	3,487 %	3,644 %	6,017 %
137	3,589 %	5,837 %	5,649 %	3,490 %	3,646 %	6,013 %
138	3,591 %	5,834 %	5,644 %	3,493 %	3,648 %	6,009 %
139	3,594 %	5,832 %	5,638 %	3,496 %	3,650 %	6,006 %
140	3,596 %	5,830 %	5,633 %	3,498 %	3,651 %	6,002 %
141	3,598 %	5,827 %	5,628 %	3,501 %	3,653 %	5,998 %
142	3,600 %	5,825 %	5,623 %	3,504 %	3,655 %	5,995 %
143	3,602 %	5,823 %	5,618 %	3,507 %	3,657 %	5,991 %
144	3,604 %	5,820 %	5,613 %	3,510 %	3,658 %	5,988 %
145	3,606 %	5,818 %	5,608 %	3,512 %	3,660 %	5,985 %
146	3,608 %	5,816 %	5,603 %	3,515 %	3,662 %	5,981 %
147	3,610 %	5,814 %	5,598 %	3,518 %	3,663 %	5,978 %
148	3,612 %	5,812 %	5,593 %	3,520 %	3,665 %	5,975 %
149	3,614 %	5,810 %	5,589 %	3,523 %	3,666 %	5,972 %
150	3,616 %	5,808 %	5,584 %	3,525 %	3,668 %	5,968 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	6,262 %	2,437 %	3,336 %	8,170 %	1,800 %	1,680 %
2	7,003 %	2,499 %	3,336 %	8,014 %	1,757 %	1,573 %
3	7,545 %	2,574 %	3,336 %	8,005 %	1,760 %	1,538 %
4	7,948 %	2,674 %	3,401 %	8,074 %	1,768 %	1,517 %
5	8,223 %	2,747 %	3,433 %	8,120 %	1,798 %	1,507 %
6	8,415 %	2,847 %	3,489 %	8,180 %	1,849 %	1,500 %
7	8,585 %	2,943 %	3,562 %	8,254 %	1,905 %	1,497 %
8	8,695 %	3,012 %	3,634 %	8,289 %	1,958 %	1,500 %
9	8,727 %	3,064 %	3,703 %	8,285 %	2,010 %	1,508 %
10	8,753 %	3,109 %	3,764 %	8,253 %	2,067 %	1,519 %
11	8,755 %	3,153 %	3,818 %	8,200 %	2,128 %	1,532 %
12	8,732 %	3,197 %	3,865 %	8,131 %	2,187 %	1,543 %
13	8,692 %	3,240 %	3,907 %	8,053 %	2,237 %	1,551 %
14	8,639 %	3,281 %	3,947 %	7,968 %	2,278 %	1,552 %
15	8,578 %	3,321 %	3,989 %	7,880 %	2,309 %	1,546 %
16	8,510 %	3,360 %	4,033 %	7,789 %	2,331 %	1,533 %
17	8,439 %	3,397 %	4,078 %	7,698 %	2,347 %	1,520 %
18	8,366 %	3,432 %	4,120 %	7,607 %	2,362 %	1,511 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
19	8,291 %	3,466 %	4,158 %	7,517 %	2,378 %	1,512 %
20	8,216 %	3,498 %	4,190 %	7,428 %	2,397 %	1,523 %
21	8,142 %	3,529 %	4,215 %	7,342 %	2,420 %	1,547 %
22	8,069 %	3,558 %	4,234 %	7,258 %	2,446 %	1,580 %
23	7,998 %	3,586 %	4,248 %	7,177 %	2,474 %	1,619 %
24	7,928 %	3,613 %	4,259 %	7,099 %	2,504 %	1,662 %
25	7,860 %	3,639 %	4,266 %	7,023 %	2,535 %	1,709 %
26	7,794 %	3,663 %	4,270 %	6,950 %	2,566 %	1,757 %
27	7,731 %	3,686 %	4,272 %	6,880 %	2,597 %	1,806 %
28	7,669 %	3,709 %	4,273 %	6,813 %	2,627 %	1,855 %
29	7,610 %	3,730 %	4,272 %	6,748 %	2,658 %	1,904 %
30	7,553 %	3,750 %	4,270 %	6,686 %	2,687 %	1,952 %
31	7,499 %	3,770 %	4,267 %	6,627 %	2,717 %	1,999 %
32	7,446 %	3,789 %	4,263 %	6,570 %	2,745 %	2,045 %
33	7,395 %	3,806 %	4,259 %	6,515 %	2,772 %	2,090 %
34	7,347 %	3,824 %	4,254 %	6,463 %	2,799 %	2,134 %
35	7,300 %	3,840 %	4,249 %	6,413 %	2,825 %	2,176 %
36	7,256 %	3,856 %	4,244 %	6,365 %	2,850 %	2,217 %
37	7,213 %	3,871 %	4,239 %	6,319 %	2,874 %	2,256 %
38	7,172 %	3,885 %	4,233 %	6,275 %	2,897 %	2,294 %
39	7,132 %	3,899 %	4,228 %	6,233 %	2,920 %	2,331 %
40	7,094 %	3,913 %	4,222 %	6,192 %	2,941 %	2,366 %
41	7,058 %	3,925 %	4,216 %	6,153 %	2,962 %	2,400 %
42	7,023 %	3,938 %	4,211 %	6,116 %	2,982 %	2,433 %
43	6,989 %	3,950 %	4,205 %	6,080 %	3,002 %	2,464 %
44	6,957 %	3,961 %	4,200 %	6,046 %	3,021 %	2,495 %
45	6,926 %	3,972 %	4,194 %	6,013 %	3,039 %	2,524 %
46	6,896 %	3,983 %	4,189 %	5,981 %	3,056 %	2,553 %
47	6,867 %	3,993 %	4,184 %	5,950 %	3,073 %	2,580 %
48	6,840 %	4,003 %	4,179 %	5,921 %	3,089 %	2,606 %
49	6,813 %	4,013 %	4,174 %	5,892 %	3,105 %	2,631 %
50	6,788 %	4,022 %	4,169 %	5,865 %	3,120 %	2,656 %
51	6,763 %	4,031 %	4,165 %	5,839 %	3,135 %	2,679 %
52	6,739 %	4,039 %	4,160 %	5,814 %	3,149 %	2,702 %
53	6,716 %	4,047 %	4,156 %	5,789 %	3,163 %	2,724 %
54	6,694 %	4,055 %	4,151 %	5,766 %	3,176 %	2,745 %
55	6,672 %	4,063 %	4,147 %	5,743 %	3,189 %	2,766 %
56	6,652 %	4,071 %	4,143 %	5,721 %	3,201 %	2,786 %
57	6,632 %	4,078 %	4,139 %	5,699 %	3,213 %	2,805 %
58	6,612 %	4,085 %	4,135 %	5,679 %	3,225 %	2,823 %
59	6,593 %	4,092 %	4,131 %	5,659 %	3,236 %	2,841 %
60	6,575 %	4,098 %	4,128 %	5,640 %	3,247 %	2,859 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
61	6,558 %	4,105 %	4,124 %	5,621 %	3,257 %	2,875 %
62	6,541 %	4,111 %	4,120 %	5,603 %	3,267 %	2,892 %
63	6,524 %	4,117 %	4,117 %	5,586 %	3,277 %	2,908 %
64	6,508 %	4,123 %	4,114 %	5,569 %	3,287 %	2,923 %
65	6,493 %	4,129 %	4,111 %	5,552 %	3,296 %	2,938 %
66	6,478 %	4,134 %	4,108 %	5,536 %	3,305 %	2,952 %
67	6,463 %	4,140 %	4,104 %	5,521 %	3,314 %	2,966 %
68	6,449 %	4,145 %	4,102 %	5,506 %	3,322 %	2,980 %
69	6,435 %	4,150 %	4,099 %	5,491 %	3,331 %	2,993 %
70	6,422 %	4,155 %	4,096 %	5,477 %	3,339 %	3,006 %
71	6,409 %	4,160 %	4,093 %	5,463 %	3,347 %	3,018 %
72	6,396 %	4,164 %	4,091 %	5,450 %	3,354 %	3,031 %
73	6,384 %	4,169 %	4,088 %	5,437 %	3,362 %	3,042 %
74	6,372 %	4,173 %	4,085 %	5,424 %	3,369 %	3,054 %
75	6,360 %	4,178 %	4,083 %	5,412 %	3,376 %	3,065 %
76	6,349 %	4,182 %	4,081 %	5,400 %	3,383 %	3,076 %
77	6,338 %	4,186 %	4,078 %	5,388 %	3,389 %	3,087 %
78	6,327 %	4,190 %	4,076 %	5,377 %	3,396 %	3,097 %
79	6,317 %	4,194 %	4,074 %	5,366 %	3,402 %	3,107 %
80	6,306 %	4,197 %	4,072 %	5,355 %	3,409 %	3,117 %
81	6,296 %	4,201 %	4,070 %	5,344 %	3,415 %	3,127 %
82	6,287 %	4,205 %	4,067 %	5,334 %	3,420 %	3,136 %
83	6,277 %	4,208 %	4,065 %	5,324 %	3,426 %	3,145 %
84	6,268 %	4,212 %	4,064 %	5,314 %	3,432 %	3,154 %
85	6,259 %	4,215 %	4,062 %	5,304 %	3,437 %	3,163 %
86	6,250 %	4,218 %	4,060 %	5,295 %	3,443 %	3,171 %
87	6,241 %	4,222 %	4,058 %	5,286 %	3,448 %	3,180 %
88	6,233 %	4,225 %	4,056 %	5,277 %	3,453 %	3,188 %
89	6,225 %	4,228 %	4,054 %	5,268 %	3,458 %	3,196 %
90	6,217 %	4,231 %	4,053 %	5,259 %	3,463 %	3,204 %
91	6,209 %	4,234 %	4,051 %	5,251 %	3,468 %	3,211 %
92	6,201 %	4,237 %	4,049 %	5,243 %	3,472 %	3,219 %
93	6,193 %	4,240 %	4,048 %	5,235 %	3,477 %	3,226 %
94	6,186 %	4,242 %	4,046 %	5,227 %	3,482 %	3,233 %
95	6,179 %	4,245 %	4,045 %	5,219 %	3,486 %	3,240 %
96	6,172 %	4,248 %	4,043 %	5,212 %	3,490 %	3,247 %
97	6,165 %	4,250 %	4,042 %	5,204 %	3,494 %	3,254 %
98	6,158 %	4,253 %	4,040 %	5,197 %	3,499 %	3,260 %
99	6,151 %	4,255 %	4,039 %	5,190 %	3,503 %	3,267 %
100	6,145 %	4,258 %	4,037 %	5,183 %	3,507 %	3,273 %
101	6,138 %	4,260 %	4,036 %	5,176 %	3,510 %	3,279 %
102	6,132 %	4,263 %	4,035 %	5,170 %	3,514 %	3,285 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
103	6,126 %	4,265 %	4,033 %	5,163 %	3,518 %	3,291 %
104	6,120 %	4,267 %	4,032 %	5,157 %	3,522 %	3,297 %
105	6,114 %	4,269 %	4,031 %	5,151 %	3,525 %	3,303 %
106	6,108 %	4,271 %	4,030 %	5,144 %	3,529 %	3,309 %
107	6,102 %	4,274 %	4,028 %	5,138 %	3,532 %	3,314 %
108	6,097 %	4,276 %	4,027 %	5,133 %	3,536 %	3,319 %
109	6,091 %	4,278 %	4,026 %	5,127 %	3,539 %	3,325 %
110	6,086 %	4,280 %	4,025 %	5,121 %	3,542 %	3,330 %
111	6,081 %	4,282 %	4,024 %	5,115 %	3,545 %	3,335 %
112	6,075 %	4,284 %	4,023 %	5,110 %	3,549 %	3,340 %
113	6,070 %	4,286 %	4,022 %	5,104 %	3,552 %	3,345 %
114	6,065 %	4,287 %	4,021 %	5,099 %	3,555 %	3,350 %
115	6,060 %	4,289 %	4,019 %	5,094 %	3,558 %	3,355 %
116	6,056 %	4,291 %	4,018 %	5,089 %	3,561 %	3,359 %
117	6,051 %	4,293 %	4,017 %	5,084 %	3,564 %	3,364 %
118	6,046 %	4,295 %	4,016 %	5,079 %	3,566 %	3,369 %
119	6,042 %	4,296 %	4,015 %	5,074 %	3,569 %	3,373 %
120	6,037 %	4,298 %	4,014 %	5,069 %	3,572 %	3,377 %
121	6,033 %	4,300 %	4,014 %	5,064 %	3,575 %	3,382 %
122	6,028 %	4,301 %	4,013 %	5,060 %	3,577 %	3,386 %
123	6,024 %	4,303 %	4,012 %	5,055 %	3,580 %	3,390 %
124	6,020 %	4,305 %	4,011 %	5,051 %	3,583 %	3,394 %
125	6,015 %	4,306 %	4,010 %	5,046 %	3,585 %	3,398 %
126	6,011 %	4,308 %	4,009 %	5,042 %	3,588 %	3,402 %
127	6,007 %	4,309 %	4,008 %	5,038 %	3,590 %	3,406 %
128	6,003 %	4,311 %	4,007 %	5,033 %	3,592 %	3,410 %
129	5,999 %	4,312 %	4,006 %	5,029 %	3,595 %	3,414 %
130	5,996 %	4,314 %	4,006 %	5,025 %	3,597 %	3,417 %
131	5,992 %	4,315 %	4,005 %	5,021 %	3,600 %	3,421 %
132	5,988 %	4,316 %	4,004 %	5,017 %	3,602 %	3,425 %
133	5,984 %	4,318 %	4,003 %	5,013 %	3,604 %	3,428 %
134	5,981 %	4,319 %	4,003 %	5,009 %	3,606 %	3,432 %
135	5,977 %	4,320 %	4,002 %	5,006 %	3,608 %	3,435 %
136	5,974 %	4,322 %	4,001 %	5,002 %	3,611 %	3,439 %
137	5,970 %	4,323 %	4,000 %	4,998 %	3,613 %	3,442 %
138	5,967 %	4,324 %	4,000 %	4,995 %	3,615 %	3,445 %
139	5,963 %	4,326 %	3,999 %	4,991 %	3,617 %	3,449 %
140	5,960 %	4,327 %	3,998 %	4,988 %	3,619 %	3,452 %
141	5,957 %	4,328 %	3,997 %	4,984 %	3,621 %	3,455 %
142	5,954 %	4,329 %	3,997 %	4,981 %	3,623 %	3,458 %
143	5,950 %	4,331 %	3,996 %	4,977 %	3,625 %	3,461 %
144	5,947 %	4,332 %	3,995 %	4,974 %	3,627 %	3,464 %

Durata residua (in anni)	Real	Yuan renminbi	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
145	5,944 %	4,333 %	3,995 %	4,971 %	3,628 %	3,467 %
146	5,941 %	4,334 %	3,994 %	4,968 %	3,630 %	3,470 %
147	5,938 %	4,335 %	3,993 %	4,964 %	3,632 %	3,473 %
148	5,935 %	4,336 %	3,993 %	4,961 %	3,634 %	3,476 %
149	5,932 %	4,337 %	3,992 %	4,958 %	3,636 %	3,479 %
150	5,929 %	4,338 %	3,992 %	4,955 %	3,638 %	3,482 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	28,820 %	2,387 %	- 0,115 %
2	24,682 %	2,222 %	- 0,142 %
3	22,352 %	2,144 %	- 0,155 %
4	20,747 %	2,120 %	- 0,154 %
5	19,546 %	2,124 %	- 0,142 %
6	18,566 %	2,142 %	- 0,123 %
7	17,758 %	2,166 %	- 0,096 %
8	17,110 %	2,195 %	- 0,066 %
9	16,570 %	2,227 %	- 0,034 %
10	16,098 %	2,259 %	0,001 %
11	15,666 %	2,290 %	0,036 %
12	15,264 %	2,320 %	0,072 %
13	14,887 %	2,345 %	0,107 %
14	14,531 %	2,366 %	0,142 %
15	14,195 %	2,383 %	0,176 %
16	13,874 %	2,398 %	0,208 %
17	13,570 %	2,409 %	0,238 %
18	13,280 %	2,419 %	0,266 %
19	13,004 %	2,427 %	0,293 %
20	12,741 %	2,433 %	0,319 %
21	12,490 %	2,438 %	0,343 %
22	12,252 %	2,441 %	0,365 %
23	12,025 %	2,443 %	0,383 %
24	11,809 %	2,445 %	0,397 %
25	11,603 %	2,446 %	0,407 %
26	11,408 %	2,447 %	0,412 %
27	11,222 %	2,448 %	0,416 %
28	11,045 %	2,448 %	0,423 %
29	10,877 %	2,448 %	0,437 %
30	10,716 %	2,447 %	0,458 %
31	10,564 %	2,447 %	0,488 %
32	10,419 %	2,446 %	0,525 %
33	10,281 %	2,444 %	0,568 %
34	10,149 %	2,442 %	0,614 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
35	10,024 %	2,440 %	0,662 %
36	9,904 %	2,436 %	0,712 %
37	9,790 %	2,432 %	0,763 %
38	9,682 %	2,427 %	0,814 %
39	9,578 %	2,420 %	0,865 %
40	9,478 %	2,412 %	0,916 %
41	9,383 %	2,403 %	0,966 %
42	9,293 %	2,393 %	1,015 %
43	9,206 %	2,383 %	1,064 %
44	9,122 %	2,374 %	1,111 %
45	9,043 %	2,367 %	1,157 %
46	8,966 %	2,362 %	1,201 %
47	8,893 %	2,358 %	1,245 %
48	8,822 %	2,357 %	1,287 %
49	8,754 %	2,359 %	1,329 %
50	8,689 %	2,363 %	1,369 %
51	8,627 %	2,371 %	1,407 %
52	8,566 %	2,380 %	1,445 %
53	8,508 %	2,392 %	1,481 %
54	8,452 %	2,405 %	1,517 %
55	8,398 %	2,419 %	1,551 %
56	8,346 %	2,434 %	1,584 %
57	8,296 %	2,450 %	1,617 %
58	8,247 %	2,467 %	1,648 %
59	8,200 %	2,484 %	1,678 %
60	8,155 %	2,501 %	1,708 %
61	8,111 %	2,518 %	1,736 %
62	8,069 %	2,536 %	1,764 %
63	8,027 %	2,553 %	1,791 %
64	7,988 %	2,570 %	1,817 %
65	7,949 %	2,587 %	1,842 %
66	7,912 %	2,604 %	1,867 %
67	7,875 %	2,621 %	1,891 %
68	7,840 %	2,638 %	1,914 %
69	7,806 %	2,654 %	1,937 %
70	7,772 %	2,670 %	1,959 %
71	7,740 %	2,686 %	1,980 %
72	7,709 %	2,701 %	2,001 %
73	7,678 %	2,716 %	2,021 %
74	7,648 %	2,731 %	2,041 %
75	7,620 %	2,746 %	2,060 %
76	7,591 %	2,760 %	2,079 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
77	7,564 %	2,774 %	2,097 %
78	7,537 %	2,788 %	2,115 %
79	7,511 %	2,802 %	2,133 %
80	7,486 %	2,815 %	2,149 %
81	7,461 %	2,828 %	2,166 %
82	7,437 %	2,841 %	2,182 %
83	7,414 %	2,853 %	2,198 %
84	7,391 %	2,865 %	2,213 %
85	7,368 %	2,877 %	2,228 %
86	7,346 %	2,889 %	2,243 %
87	7,325 %	2,900 %	2,257 %
88	7,304 %	2,911 %	2,271 %
89	7,283 %	2,922 %	2,285 %
90	7,263 %	2,933 %	2,298 %
91	7,244 %	2,943 %	2,312 %
92	7,225 %	2,953 %	2,324 %
93	7,206 %	2,964 %	2,337 %
94	7,188 %	2,973 %	2,349 %
95	7,170 %	2,983 %	2,361 %
96	7,152 %	2,992 %	2,373 %
97	7,135 %	3,002 %	2,385 %
98	7,118 %	3,011 %	2,396 %
99	7,102 %	3,020 %	2,407 %
100	7,086 %	3,028 %	2,418 %
101	7,070 %	3,037 %	2,429 %
102	7,054 %	3,045 %	2,439 %
103	7,039 %	3,054 %	2,449 %
104	7,024 %	3,062 %	2,459 %
105	7,010 %	3,070 %	2,469 %
106	6,995 %	3,077 %	2,479 %
107	6,981 %	3,085 %	2,488 %
108	6,968 %	3,093 %	2,498 %
109	6,954 %	3,100 %	2,507 %
110	6,941 %	3,107 %	2,516 %
111	6,928 %	3,114 %	2,525 %
112	6,915 %	3,121 %	2,533 %
113	6,902 %	3,128 %	2,542 %
114	6,890 %	3,135 %	2,550 %
115	6,878 %	3,142 %	2,558 %
116	6,866 %	3,148 %	2,567 %
117	6,854 %	3,154 %	2,574 %
118	6,842 %	3,161 %	2,582 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
119	6,831 %	3,167 %	2,590 %
120	6,820 %	3,173 %	2,597 %
121	6,809 %	3,179 %	2,605 %
122	6,798 %	3,185 %	2,612 %
123	6,787 %	3,191 %	2,619 %
124	6,777 %	3,196 %	2,626 %
125	6,767 %	3,202 %	2,633 %
126	6,757 %	3,207 %	2,640 %
127	6,747 %	3,213 %	2,647 %
128	6,737 %	3,218 %	2,654 %
129	6,727 %	3,224 %	2,660 %
130	6,718 %	3,229 %	2,667 %
131	6,708 %	3,234 %	2,673 %
132	6,699 %	3,239 %	2,679 %
133	6,690 %	3,244 %	2,685 %
134	6,681 %	3,249 %	2,691 %
135	6,672 %	3,254 %	2,697 %
136	6,664 %	3,258 %	2,703 %
137	6,655 %	3,263 %	2,709 %
138	6,647 %	3,268 %	2,715 %
139	6,638 %	3,272 %	2,720 %
140	6,630 %	3,277 %	2,726 %
141	6,622 %	3,281 %	2,731 %
142	6,614 %	3,285 %	2,737 %
143	6,606 %	3,290 %	2,742 %
144	6,599 %	3,294 %	2,747 %
145	6,591 %	3,298 %	2,753 %
146	6,584 %	3,302 %	2,758 %
147	6,576 %	3,306 %	2,763 %
148	6,569 %	3,310 %	2,768 %
149	6,562 %	3,314 %	2,773 %
150	6,555 %	3,318 %	2,777 %

ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	32	5	0	26	1
2	0	0	40	5	0	43	0
3	0	1	45	5	2	48	0
4	0	2	48	5	3	49	0
5	0	4	52	5	5	52	0
6	1	5	55	5	7	55	0
7	2	6	58	5	9	55	0
8	3	7	60	5	11	55	0
9	3	8	62	5	13	52	0
10	3	8	64	5	14	51	0

Durata (anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	405	4	17
2	0	0	0	0	250	4	23
3	1	0	0	0	221	4	26
4	2	0	0	0	193	4	27
5	4	0	0	0	176	4	28
6	5	0	0	0	173	4	29
7	6	0	0	0	170	4	30
8	7	0	1	0	174	2	31
9	8	1	2	0	176	1	32
10	8	0	3	0	178	4	32

Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
1	6	5	5	0	17	0	4
2	14	11	12	0	23	0	4
3	18	15	15	0	26	0	4
4	21	17	17	0	27	0	4
5	23	19	19	0	28	0	4
6	24	20	21	0	29	0	4

Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Polonia
7	26	21	22	0	30	0	4
8	27	23	24	1	31	0	4
9	29	24	25	2	32	0	4
10	30	24	25	3	32	0	4

Durata (anni)	Portogallo	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito
1	26	9	12	19	5	0	0
2	43	17	16	22	12	0	0
3	48	20	18	27	15	0	0
4	49	21	20	31	17	0	0
5	52	22	21	35	19	0	0
6	55	24	23	38	21	0	0
7	55	25	24	39	22	0	0
8	55	27	25	41	24	0	0
9	52	28	26	41	25	0	0
10	51	26	26	41	25	0	0

Durata (anni)	Liechtenstein	Norvegia	Svizzera	Australia	Brasile	Canada	Cile
1	0	0	0	0	12	0	17
2	0	0	0	0	12	0	19
3	0	0	0	0	12	0	18
4	0	0	0	0	12	0	17
5	0	0	0	0	12	0	16
6	0	0	0	0	12	0	15
7	0	0	0	0	12	0	14
8	0	0	0	0	12	0	15
9	0	0	0	0	12	0	16
10	0	0	0	0	12	0	13

Durata (anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico
1	0	11	0	10	0	0	9
2	0	18	0	10	0	0	9
3	1	29	0	10	0	0	9
4	2	37	0	10	0	0	10
5	2	39	0	10	0	0	10
6	3	42	0	10	0	0	10
7	4	44	0	10	0	0	10

Durata (anni)	Cina	Colombia	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico
8	7	42	0	10	0	0	10
9	5	39	0	10	1	0	9
10	5	42	0	10	1	0	9

Durata (anni)	Nuova Zelanda	Russia	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan
1	0	0	0	5	10	0	4
2	0	0	0	7	12	0	4
3	0	0	0	7	12	0	4
4	0	0	0	7	14	0	4
5	0	1	0	6	15	0	4
6	0	5	0	7	15	0	4
7	0	8	0	8	15	0	4
8	0	12	0	9	15	0	4
9	0	18	0	10	15	0	4
10	0	18	0	11	15	0	4

Durata (anni)	Stati Uniti
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0

2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1 EUR

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	20	46	122	236	563	1 244
2	6	20	46	122	236	563	1 003
3	7	23	47	115	232	559	818
4	8	25	49	117	231	558	678
5	10	28	55	120	231	558	570
6	11	30	58	124	231	558	558
7	12	32	60	127	231	558	558

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	12	33	59	125	231	558	558
9	12	34	59	125	231	558	558
10	13	35	60	124	231	558	558
11	13	36	60	124	231	558	558
12	14	37	60	124	231	558	558
13	14	38	60	124	231	558	558
14	14	38	60	124	231	558	558
15	14	38	60	124	231	558	558
16	14	38	60	124	231	558	558
17	14	38	60	124	231	558	558
18	14	38	60	124	231	558	558
19	15	38	60	124	231	558	558
20	16	38	60	124	231	558	558
21	16	38	60	124	231	558	558
22	17	38	60	124	231	558	558
23	17	38	60	124	231	558	558
24	19	38	60	124	231	558	558
25	19	38	60	124	231	558	558
26	20	38	60	124	231	558	558
27	20	38	60	124	231	558	558
28	21	38	60	124	231	558	558
29	22	38	60	124	231	558	558
30	23	38	60	124	231	558	558

2.2 Corona ceca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	12	26	51	127	241	569	1 290
2	14	28	53	130	243	571	1 038
3	15	31	55	123	240	567	846
4	16	33	57	125	239	566	700
5	17	36	62	127	238	566	587
6	18	37	65	131	238	565	565
7	19	39	66	133	237	564	564
8	18	39	65	131	236	564	564
9	18	39	65	130	236	563	563
10	18	40	64	129	235	563	563
11	18	41	64	129	235	562	562
12	18	41	64	128	234	562	562
13	17	41	63	128	234	561	561
14	17	41	62	127	233	561	561

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
15	17	40	62	127	233	560	560
16	16	40	61	126	232	560	560
17	16	39	61	126	232	559	559
18	16	39	61	126	232	559	559
19	16	39	61	126	232	559	559
20	16	40	61	126	232	560	560
21	16	40	62	126	233	560	560
22	17	40	62	127	233	560	560
23	18	40	62	127	233	560	560
24	19	40	62	127	233	560	560
25	19	40	62	127	233	560	560
26	20	41	62	127	233	561	561
27	20	41	62	127	233	560	560
28	21	41	62	127	233	560	560
29	22	40	62	127	233	560	560
30	23	40	62	127	233	560	560

2.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	20	45	122	235	563	1 244
2	6	20	45	122	235	563	1 003
3	7	22	46	114	232	559	818
4	8	25	49	116	230	558	678
5	10	28	54	119	230	558	569
6	11	30	58	124	230	558	558
7	12	32	60	127	230	558	558
8	12	33	59	125	230	558	558
9	12	34	59	124	230	558	558
10	13	35	59	124	230	558	558
11	13	36	60	124	230	558	558
12	14	37	60	124	230	558	558
13	14	37	60	124	230	558	558
14	14	38	60	124	230	558	558
15	14	38	60	124	230	558	558
16	14	38	60	124	230	558	558
17	14	38	60	124	230	558	558
18	14	38	60	124	230	558	558
19	15	38	60	124	230	558	558
20	16	38	60	124	230	558	558
21	16	38	60	124	230	558	558

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	17	38	60	124	230	558	558
23	17	38	60	124	230	558	558
24	19	38	60	124	230	558	558
25	19	38	60	124	230	558	558
26	20	38	60	124	230	558	558
27	20	38	60	124	230	558	558
28	21	38	60	124	230	558	558
29	22	38	60	124	230	558	558
30	23	38	60	124	230	558	558

2.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	97	122	198	312	639	1 256
2	78	93	118	194	308	635	1 020
3	82	98	121	189	307	634	834
4	81	98	122	189	303	630	693
5	80	98	125	190	301	628	628
6	79	98	126	192	299	626	626
7	78	98	126	193	296	624	624
8	77	98	124	190	295	622	622
9	76	97	123	188	294	621	621
10	72	95	119	184	290	617	617
11	70	93	117	181	287	615	615
12	69	92	115	180	286	613	613
13	69	92	114	179	285	612	612
14	68	92	114	178	285	612	612
15	68	92	113	178	284	612	612
16	67	91	113	177	284	611	611
17	67	90	112	177	283	610	610
18	66	90	112	176	282	610	610
19	65	89	111	175	282	609	609
20	65	88	110	175	281	608	608
21	64	88	109	174	280	608	608
22	63	87	109	173	279	607	607
23	62	86	108	172	278	606	606
24	61	85	107	171	277	605	605
25	60	84	106	170	276	604	604
26	59	83	105	169	275	603	603
27	58	82	103	168	274	602	602
28	57	81	102	167	273	601	601
29	56	80	101	166	272	600	600
30	55	79	100	165	271	598	598

2.5 *Corona svedese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	24	49	125	239	566	1 250
2	11	26	51	127	241	568	1 007
3	14	29	53	121	238	565	822
4	15	32	56	124	238	565	681
5	17	35	62	127	238	565	573
6	18	37	65	132	238	565	565
7	19	39	67	134	237	565	565
8	18	40	66	132	237	564	564
9	18	40	65	130	236	564	564
10	18	41	65	130	236	563	563
11	18	41	65	129	236	563	563
12	19	42	64	129	235	563	563
13	19	42	64	129	235	562	562
14	19	42	64	129	235	562	562
15	18	42	64	128	235	562	562
16	18	41	63	128	234	562	562
17	18	41	63	128	234	561	561
18	18	41	63	128	234	561	561
19	18	42	63	128	234	562	562
20	18	42	64	128	235	562	562
21	19	42	64	129	235	562	562
22	19	43	64	129	235	563	563
23	19	43	65	129	235	563	563
24	19	43	65	129	235	563	563
25	19	43	65	129	235	563	563
26	20	43	65	129	235	563	563
27	20	43	65	129	235	563	563
28	21	43	65	129	235	563	563
29	22	43	64	129	235	563	563
30	23	43	64	129	235	563	563

2.6 *Kuna croata*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	90	166	280	607	1 250
2	54	69	94	170	284	611	1 008
3	60	75	99	167	284	611	824
4	63	80	104	171	285	613	683
5	65	83	110	175	286	614	614
6	66	86	114	180	286	613	613

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	67	87	115	182	285	613	613
8	66	87	113	179	284	612	612
9	65	86	112	177	283	610	610
10	64	86	110	175	281	609	609
11	63	86	109	174	280	607	607
12	62	85	108	172	278	606	606
13	61	84	106	171	277	604	604
14	59	83	105	169	276	603	603
15	58	82	104	168	274	602	602
16	57	81	103	167	273	601	601
17	56	80	102	166	272	600	600
18	55	79	101	166	272	599	599
19	55	78	100	165	271	598	598
20	54	78	100	164	270	598	598
21	54	77	99	164	270	597	597
22	53	76	98	163	269	596	596
23	52	76	97	162	268	596	596
24	51	75	97	161	267	595	595
25	50	74	96	160	267	594	594
26	49	73	95	159	266	593	593
27	49	72	94	159	265	592	592
28	48	71	93	158	264	591	591
29	47	71	92	157	263	591	591
30	46	70	92	156	262	590	590

2.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	45	121	235	562	1 243
2	5	20	45	121	235	562	1 002
3	6	22	46	114	231	558	818
4	7	24	48	116	230	557	677
5	9	27	54	119	230	557	569
6	10	29	57	123	230	557	557
7	11	32	59	126	230	557	557
8	11	32	59	125	230	557	557
9	11	33	58	124	230	557	557
10	12	34	59	123	230	557	557
11	12	35	59	123	230	557	557
12	13	36	59	123	230	557	557
13	13	37	59	123	230	557	557

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	13	37	59	123	230	557	557
15	13	37	59	123	230	557	557
16	13	37	59	123	230	557	557
17	13	37	59	123	230	557	557
18	14	37	59	123	230	557	557
19	15	37	59	123	230	557	557
20	16	37	59	123	230	557	557
21	16	37	59	123	230	557	557
22	17	37	59	123	230	557	557
23	17	37	59	123	230	557	557
24	19	37	59	123	230	557	557
25	19	37	59	123	230	557	557
26	20	37	59	124	230	557	557
27	20	37	59	124	230	557	557
28	21	37	59	124	230	557	557
29	22	37	59	124	230	557	557
30	23	37	59	124	230	557	557

2.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	56	153	254	581	1 267
2	7	25	56	153	254	581	1 021
3	8	27	55	138	250	577	833
4	10	29	57	128	248	575	690
5	11	31	58	116	247	574	579
6	14	34	61	108	245	573	573
7	16	37	62	101	244	572	572
8	16	38	61	93	243	571	571
9	19	45	64	87	242	570	570
10	19	45	62	84	241	569	569
11	18	44	60	84	240	568	568
12	17	44	61	84	240	567	567
13	17	44	61	85	239	566	566
14	17	44	61	85	238	566	566
15	17	44	61	85	237	565	565
16	17	44	61	85	236	563	563
17	17	44	61	85	235	562	562
18	17	44	61	85	234	562	562
19	17	44	61	85	234	562	562
20	17	44	61	85	235	562	562

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	17	44	61	85	235	562	562
22	17	44	61	85	235	562	562
23	17	44	61	85	234	562	562
24	19	44	61	85	234	561	561
25	19	44	61	85	233	561	561
26	20	44	61	85	233	560	560
27	20	44	61	85	232	560	560
28	21	44	61	85	232	559	559
29	22	44	61	85	231	559	559
30	23	44	61	85	231	558	558

2.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	101	126	202	316	643	1 310
2	84	99	124	200	314	641	1 060
3	83	99	123	191	308	635	868
4	82	99	123	190	305	632	720
5	81	99	126	191	302	629	629
6	80	99	127	193	299	627	627
7	78	99	126	193	297	624	624
8	76	97	123	189	294	622	622
9	74	95	121	186	292	619	619
10	72	95	119	184	290	618	618
11	71	94	118	182	289	616	616
12	70	93	116	181	287	614	614
13	69	92	114	179	285	613	613
14	68	91	113	178	284	611	611
15	66	90	112	176	282	610	610
16	65	88	110	175	281	609	609
17	64	87	109	174	280	607	607
18	63	86	108	173	279	606	606
19	62	85	107	172	278	606	606
20	61	85	107	171	277	605	605
21	60	84	106	170	276	604	604
22	59	83	105	169	275	603	603
23	58	82	104	168	274	602	602
24	57	81	103	167	273	601	601
25	56	80	102	166	272	600	600

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	55	79	101	165	271	599	599
27	54	78	100	164	270	598	598
28	53	77	99	163	269	597	597
29	52	76	98	162	268	596	596
30	51	75	97	161	267	595	595

2.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	59	74	99	175	289	616	1 278
2	58	73	98	174	288	615	1 032
3	58	74	98	166	283	610	843
4	58	75	99	166	281	608	699
5	58	76	102	168	278	606	606
6	57	76	104	170	277	604	604
7	57	77	104	171	275	602	602
8	55	76	102	168	273	601	601
9	53	75	101	166	272	599	599
10	53	75	99	164	270	598	598
11	52	75	99	163	269	597	597
12	52	75	98	162	269	596	596
13	51	75	97	162	268	595	595
14	51	75	96	161	267	595	595
15	50	74	96	160	267	594	594
16	49	73	95	159	265	593	593
17	49	72	94	159	265	592	592
18	48	72	93	158	264	592	592
19	47	71	93	157	264	591	591
20	47	71	93	157	263	591	591
21	47	71	92	157	263	591	591
22	47	70	92	157	263	590	590
23	46	70	91	156	262	590	590
24	45	69	91	155	262	589	589
25	45	68	90	155	261	588	588
26	44	68	90	154	260	588	588
27	43	67	89	153	260	587	587
28	43	66	88	153	259	586	586
29	42	66	87	152	258	586	586
30	41	65	87	151	258	585	585

2.11 *Corona norvegese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	45	70	147	260	588	1 278
2	31	46	71	147	261	588	1 032
3	32	47	71	139	256	583	842
4	32	49	73	140	254	582	697
5	32	51	77	142	253	581	586
6	33	52	80	146	252	580	580
7	33	53	81	148	252	579	579
8	32	53	80	146	251	578	578
9	32	53	79	144	250	577	577
10	31	54	78	143	249	577	577
11	31	54	78	142	248	576	576
12	31	54	77	142	248	575	575
13	31	54	76	141	247	574	574
14	30	54	75	140	246	574	574
15	29	53	75	139	245	573	573
16	28	52	74	138	245	572	572
17	28	51	73	138	244	572	572
18	27	51	73	138	244	571	571
19	27	51	73	137	243	571	571
20	27	51	73	137	244	571	571
21	27	51	73	137	244	571	571
22	27	51	73	137	243	571	571
23	27	51	73	137	243	571	571
24	27	51	72	137	243	571	571
25	27	50	72	137	243	570	570
26	26	50	72	136	243	570	570
27	26	50	72	136	242	570	570
28	26	50	71	136	242	570	570
29	26	49	71	136	242	569	569
30	25	49	71	135	242	569	569

2.12 *Franco svizzero*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	26	102	216	543	1 236
2	1	5	27	103	217	544	996
3	2	5	28	96	213	540	813
4	3	6	31	98	212	539	673
5	4	9	36	101	212	539	566
6	4	11	39	106	212	539	539

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	5	14	41	108	212	539	539
8	7	14	41	107	212	539	539
9	7	15	40	106	212	539	539
10	8	16	41	105	212	539	539
11	8	18	42	107	213	540	540
12	9	18	41	105	211	539	539
13	11	19	42	106	212	540	540
14	11	20	41	106	212	540	540
15	12	18	40	105	211	538	538
16	12	17	39	104	210	537	537
17	13	17	39	104	210	537	537
18	13	17	39	104	210	537	537
19	15	18	40	104	210	538	538
20	16	18	40	105	211	538	538
21	16	20	41	105	211	539	539
22	17	20	41	105	211	539	539
23	17	21	41	105	211	539	539
24	19	21	41	105	211	539	539
25	19	22	40	105	211	539	539
26	20	24	41	105	211	539	539
27	20	24	42	105	211	538	538
28	21	25	45	105	211	538	538
29	21	25	46	105	211	538	538
30	23	27	47	105	211	538	538

2.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	62	87	163	277	604	1 278
2	47	62	87	163	277	604	1 029
3	48	63	87	155	272	600	839
4	48	65	89	156	271	598	695
5	48	67	93	158	269	597	597
6	48	68	96	162	268	596	596
7	49	69	96	163	267	594	594
8	47	69	95	161	266	593	593
9	47	68	94	159	265	592	592
10	46	69	93	158	264	591	591
11	46	69	92	157	263	591	591
12	46	69	91	156	262	590	590
13	45	69	91	155	262	589	589

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	45	68	90	155	261	588	588
15	44	68	89	154	260	588	588
16	43	67	89	153	259	587	587
17	43	66	88	153	259	586	586
18	42	66	87	152	258	586	586
19	41	65	87	152	258	585	585
20	41	65	87	151	258	585	585
21	41	65	87	151	257	585	585
22	41	64	86	151	257	584	584
23	40	64	86	150	256	584	584
24	40	63	85	150	256	583	583
25	39	63	85	149	255	583	583
26	38	62	84	149	255	582	582
27	38	61	83	148	254	581	581
28	37	61	83	147	253	581	581
29	37	60	82	147	253	580	580
30	36	60	81	146	252	580	580

2.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	16	30	56	132	245	573	1 282
2	20	34	60	136	250	577	1 034
3	24	40	64	132	249	576	844
4	28	45	69	136	250	578	698
5	31	49	75	140	251	579	587
6	30	49	77	143	249	577	577
7	35	55	82	149	253	580	580
8	33	54	80	147	252	579	579
9	34	56	81	146	252	580	580
10	36	58	83	148	254	581	581
11	38	61	84	149	255	582	582
12	39	62	85	149	255	583	583
13	40	63	85	150	256	583	583
14	40	64	85	150	256	584	584
15	40	64	86	150	256	584	584
16	40	63	85	150	256	583	583
17	40	63	85	150	256	583	583
18	39	62	84	149	255	582	582
19	38	62	84	148	255	582	582
20	38	62	84	148	255	582	582

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	38	62	84	148	255	582	582
22	38	62	84	148	254	582	582
23	38	61	83	148	254	581	581
24	37	61	83	147	254	581	581
25	37	61	82	147	253	581	581
26	36	60	82	147	253	580	580
27	36	60	81	146	252	580	580
28	35	59	81	145	252	579	579
29	35	59	80	145	251	579	579
30	34	58	80	144	251	578	578

2.15 Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	55	131	245	572	1 286
2	16	31	56	132	246	573	1 035
3	18	34	58	126	243	570	844
4	20	37	61	128	242	570	699
5	22	40	66	131	242	570	587
6	23	42	70	136	242	570	570
7	24	44	72	139	242	570	570
8	24	45	71	137	242	570	570
9	24	46	71	136	242	570	570
10	25	47	71	136	242	570	570
11	25	48	72	136	243	570	570
12	26	49	72	136	243	570	570
13	26	50	72	137	243	570	570
14	27	50	72	137	243	570	570
15	27	50	72	137	243	570	570
16	26	50	72	136	243	570	570
17	26	50	72	137	243	570	570
18	26	50	72	136	243	570	570
19	26	50	72	136	243	570	570
20	26	50	72	137	243	570	570
21	26	50	72	137	243	570	570
22	26	50	72	136	243	570	570
23	26	50	71	136	242	570	570
24	26	49	71	136	242	569	569
25	25	49	71	135	241	569	569
26	25	48	70	135	241	568	568

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	24	48	70	134	241	568	568
28	24	48	69	134	240	568	568
29	24	47	69	134	240	567	567
30	23	47	69	133	240	567	567

2.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	90	166	280	607	1 307
2	53	68	93	169	283	610	1 054
3	57	73	97	165	282	609	861
4	59	76	100	168	282	609	713
5	61	79	106	171	282	609	609
6	63	82	110	176	282	610	610
7	64	84	111	179	282	610	610
8	63	84	111	177	282	609	609
9	63	85	110	175	281	609	609
10	63	86	110	175	281	609	609
11	64	87	110	175	281	608	608
12	63	87	109	174	280	608	608
13	63	86	108	173	279	607	607
14	62	86	108	172	278	606	606
15	61	85	107	171	277	605	605
16	60	84	106	170	277	604	604
17	60	83	105	170	276	603	603
18	59	82	104	169	275	603	603
19	58	82	104	168	274	602	602
20	58	81	103	168	274	601	601
21	57	80	102	167	273	600	600
22	56	80	101	166	272	600	600
23	55	79	101	165	271	599	599
24	54	78	100	164	270	598	598
25	53	77	99	163	269	597	597
26	52	76	98	162	269	596	596
27	51	75	97	161	268	595	595
28	51	74	96	161	267	594	594
29	50	73	95	160	266	593	593
30	49	72	94	159	265	592	592

2.17 *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	96	121	197	311	638	1 333
2	86	100	125	201	315	643	1 080
3	87	103	127	195	312	639	885
4	88	105	129	196	310	637	735
5	91	109	136	201	312	639	639
6	93	112	140	206	312	640	640
7	94	114	142	209	312	640	640
8	95	116	142	208	313	641	641
9	96	117	143	208	314	641	641
10	96	119	143	208	314	641	641
11	96	119	143	207	313	641	641
12	96	119	142	206	312	640	640
13	95	118	140	205	311	639	639
14	94	117	139	204	310	637	637
15	92	116	137	202	308	636	636
16	91	114	136	201	307	634	634
17	89	113	135	199	305	633	633
18	88	111	133	198	304	631	631
19	86	110	132	196	303	630	630
20	85	109	131	195	301	629	629
21	84	107	129	194	300	627	627
22	82	106	128	192	298	626	626
23	81	104	126	191	297	624	624
24	79	103	124	189	295	623	623
25	77	101	123	187	294	621	621
26	76	100	121	186	292	619	619
27	74	98	120	184	291	618	618
28	73	96	118	183	289	616	616
29	71	95	117	181	287	615	615
30	70	93	115	180	286	613	613

2.18 *Dollaro di Hong Kong*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	23	48	124	238	565	1 280
2	12	26	51	128	241	569	1 032
3	15	31	55	123	240	567	842
4	18	35	59	127	241	568	697
5	21	39	66	131	242	569	585
6	23	42	70	136	242	570	570

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	24	44	72	139	242	570	570
8	24	45	71	137	243	570	570
9	24	46	71	137	243	570	570
10	25	47	72	136	243	570	570
11	25	48	72	136	242	570	570
12	25	49	71	136	242	570	570
13	25	49	71	135	242	569	569
14	25	48	70	135	241	568	568
15	24	48	69	134	240	568	568
16	23	47	68	133	239	567	567
17	23	46	68	133	239	566	566
18	22	46	68	132	238	566	566
19	22	46	67	132	238	566	566
20	22	46	68	132	238	566	566
21	22	46	68	132	239	566	566
22	22	46	68	132	239	566	566
23	22	46	68	132	239	566	566
24	22	46	68	132	238	566	566
25	22	46	67	132	238	566	566
26	22	46	67	132	238	566	566
27	22	45	67	132	238	565	565
28	22	45	67	132	238	565	565
29	22	45	67	131	238	565	565
30	23	45	67	131	237	565	565

2.19 Rupia indiana

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	94	109	134	210	324	651	1 376
2	95	109	134	210	324	652	1 111
3	95	111	135	203	320	647	908
4	96	113	137	205	319	646	753
5	97	115	142	207	318	646	646
6	98	117	145	211	317	645	645
7	98	119	146	213	317	644	644
8	98	119	145	211	316	644	644
9	97	119	144	210	315	643	643
10	96	119	143	208	314	641	641
11	95	118	141	206	312	640	640
12	94	117	139	204	310	638	638
13	92	115	138	202	308	636	636

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	90	114	136	200	306	634	634
15	88	112	134	198	305	632	632
16	86	110	132	196	303	630	630
17	85	108	130	195	301	628	628
18	83	107	129	193	299	627	627
19	82	105	127	192	298	625	625
20	81	104	126	191	297	624	624
21	80	103	125	190	296	623	623
22	79	102	124	189	295	622	622
23	77	101	123	187	294	621	621
24	76	100	122	186	292	620	620
25	75	99	120	185	291	619	619
26	74	98	119	184	290	617	617
27	73	96	118	183	289	616	616
28	72	95	117	182	288	615	615
29	71	94	116	181	287	614	614
30	70	93	115	180	286	613	613

2.20 *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	340	354	379	456	569	897	1 416
2	81	95	120	197	310	638	1 138
3	85	100	124	192	309	637	927
4	88	105	129	196	310	638	766
5	91	109	135	200	311	639	644
6	92	112	139	206	312	639	639
7	94	114	142	209	312	640	640
8	95	116	142	208	313	640	640
9	95	117	142	207	313	641	641
10	95	118	142	207	313	640	640
11	96	119	142	207	313	640	640
12	96	119	142	207	313	640	640
13	97	120	142	207	313	641	641
14	98	121	143	208	314	641	641
15	98	122	144	208	315	642	642
16	99	123	145	209	315	643	643
17	100	124	146	210	316	644	644
18	101	125	147	211	317	645	645
19	102	126	148	212	318	646	646
20	103	126	148	213	319	646	646

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	103	127	148	213	319	647	647
22	103	126	148	213	319	646	646
23	102	126	148	212	318	646	646
24	101	125	147	211	317	645	645
25	100	124	146	210	316	644	644
26	99	123	145	209	315	643	643
27	98	122	143	208	314	641	641
28	97	120	142	207	313	640	640
29	95	119	141	205	311	639	639
30	94	117	139	204	310	637	637

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	36	112	226	553	1 258
2	1	11	36	112	226	553	1 014
3	2	13	36	104	222	549	828
4	3	14	38	106	220	547	685
5	4	16	43	108	219	546	576
6	5	17	45	112	218	545	545
7	5	19	47	114	217	545	545
8	7	19	45	111	216	544	544
9	7	19	44	109	215	543	543
10	8	20	44	109	215	542	542
11	8	21	44	109	215	542	542
12	9	21	44	109	215	542	542
13	11	22	44	109	215	542	542
14	11	22	44	109	215	542	542
15	12	23	44	109	215	543	543
16	12	23	44	109	215	543	543
17	13	23	45	109	216	543	543
18	15	23	45	110	216	544	544
19	15	24	46	111	217	544	544
20	16	25	47	111	218	545	545
21	16	26	48	112	218	546	546
22	17	26	48	113	219	547	547
23	17	27	49	114	220	547	547
24	19	28	49	114	220	548	548
25	19	28	50	114	221	548	548
26	20	28	50	115	221	548	548

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	20	29	51	115	221	549	549
28	21	29	51	116	222	549	549
29	22	29	51	116	222	549	549
30	23	30	51	116	222	550	550

2.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	68	93	169	283	610	1 281
2	54	68	94	170	284	611	1 032
3	55	71	94	162	280	607	842
4	55	72	96	164	278	605	697
5	56	74	101	166	277	604	604
6	57	76	104	170	276	604	604
7	56	77	104	171	275	602	602
8	56	77	103	169	274	602	602
9	55	77	102	167	273	601	601
10	54	77	101	166	272	599	599
11	53	76	100	164	271	598	598
12	52	75	98	163	269	596	596
13	51	75	97	161	267	595	595
14	50	73	95	160	266	593	593
15	48	72	94	158	264	592	592
16	47	70	92	157	263	590	590
17	45	69	91	156	262	589	589
18	44	68	90	154	261	588	588
19	43	67	89	153	260	587	587
20	43	66	88	153	259	587	587
21	42	66	88	152	259	586	586
22	42	65	87	152	258	585	585
23	41	65	86	151	257	585	585
24	40	64	86	150	257	584	584
25	40	63	85	150	256	583	583
26	39	63	84	149	255	583	583
27	38	62	84	148	254	582	582
28	38	61	83	148	254	581	581
29	37	61	82	147	253	580	580
30	36	60	82	146	252	580	580

2.23 *Rand*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	116	130	155	231	345	672	1 389
2	117	131	156	232	346	674	1 120
3	119	135	158	226	344	671	915
4	121	138	162	229	343	670	758
5	122	141	167	232	343	671	671
6	123	143	170	237	343	670	670
7	124	144	172	239	342	670	670
8	123	144	170	236	341	669	669
9	122	144	169	235	341	668	668
10	122	144	168	233	339	667	667
11	121	144	167	232	338	665	665
12	119	143	165	230	336	664	664
13	118	141	163	228	334	662	662
14	116	139	161	226	332	659	659
15	114	137	159	224	330	657	657
16	111	135	156	221	327	655	655
17	109	132	154	219	325	652	652
18	107	130	152	217	323	650	650
19	104	128	150	215	321	648	648
20	103	126	148	213	319	646	646
21	101	125	147	211	317	645	645
22	99	123	145	209	315	643	643
23	97	121	143	207	314	641	641
24	96	119	141	206	312	639	639
25	94	117	139	204	310	637	637
26	92	116	137	202	308	636	636
27	90	114	136	200	307	634	634
28	89	112	134	199	305	632	632
29	87	111	133	197	303	631	631
30	86	109	131	196	302	629	629

2.24 *Real*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	172	186	212	288	402	729	1 375
2	181	196	221	297	411	738	1 118
3	187	202	226	294	411	739	918
4	189	206	230	297	411	739	764
5	190	208	235	300	411	738	738
6	190	209	237	304	410	737	737

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	190	210	237	305	408	736	736
8	188	209	236	302	407	734	734
9	187	209	234	299	405	733	733
10	186	208	233	298	404	731	731
11	185	207	231	296	402	729	729
12	182	206	228	293	399	727	727
13	180	203	225	290	396	724	724
14	177	201	222	287	393	721	721
15	174	197	219	284	390	717	717
16	171	194	216	281	387	714	714
17	167	191	213	277	384	711	711
18	164	188	210	274	380	708	708
19	161	185	207	271	377	705	705
20	158	182	204	268	374	702	702
21	155	179	200	265	371	699	699
22	152	175	197	262	368	695	695
23	149	172	194	259	365	692	692
24	146	169	191	256	362	689	689
25	142	166	188	252	359	686	686
26	139	163	185	249	356	683	683
27	136	160	182	246	353	680	680
28	134	157	179	244	350	677	677
29	131	154	176	241	347	674	674
30	128	152	173	238	344	672	672

2.25 Yuan renminbi

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	29	44	69	145	259	586	1 299
2	30	44	70	146	259	587	1 047
3	31	47	71	139	256	583	855
4	32	49	73	140	254	582	708
5	33	51	78	143	254	581	595
6	33	53	80	147	253	580	580
7	34	54	81	148	252	579	579
8	32	54	80	146	251	578	578
9	32	53	79	144	250	577	577
10	31	54	78	143	249	577	577
11	31	54	78	142	248	576	576
12	31	54	77	142	248	575	575
13	31	54	76	141	247	575	575

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	31	54	76	141	247	574	574
15	30	54	76	140	246	574	574
16	30	54	75	140	246	574	574
17	30	53	75	140	246	574	574
18	30	54	75	140	246	574	574
19	30	54	75	140	246	574	574
20	30	54	76	140	246	574	574
21	30	54	76	140	246	574	574
22	30	54	76	140	246	574	574
23	30	54	75	140	246	574	574
24	30	53	75	140	246	573	573
25	30	53	75	140	246	573	573
26	29	53	75	139	245	573	573
27	29	53	74	139	245	573	573
28	29	52	74	139	245	572	572
29	28	52	74	138	245	572	572
30	28	52	74	138	244	572	572

2.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	65	141	255	583	1 316
2	27	42	67	143	257	584	1 061
3	30	46	70	138	255	582	866
4	32	49	74	141	255	582	717
5	35	53	79	145	255	583	602
6	36	55	83	150	256	583	583
7	38	58	85	153	256	584	584
8	38	59	85	151	256	584	584
9	38	60	85	150	256	584	584
10	39	61	86	150	257	584	584
11	40	63	86	151	257	584	584
12	40	64	86	151	257	584	584
13	41	64	86	151	257	584	584
14	41	64	86	151	257	584	584
15	40	64	86	150	257	584	584
16	40	64	85	150	256	584	584
17	40	64	85	150	256	584	584
18	40	64	85	150	256	584	584
19	40	64	85	150	256	584	584
20	40	64	86	150	257	584	584

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	40	64	86	151	257	584	584
22	40	64	86	150	257	584	584
23	40	64	86	150	256	584	584
24	40	64	85	150	256	584	584
25	40	63	85	150	256	583	583
26	39	63	85	149	255	583	583
27	39	62	84	149	255	582	582
28	38	62	84	148	254	582	582
29	38	61	83	148	254	581	581
30	37	61	83	147	253	581	581

2.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	126	140	165	241	355	683	1 414
2	124	139	164	240	354	681	1 139
3	124	140	164	232	349	676	929
4	125	141	166	233	347	674	769
5	125	143	170	235	346	673	673
6	125	144	172	238	344	672	672
7	125	145	172	240	343	671	671
8	124	145	171	237	342	670	670
9	123	144	170	235	341	668	668
10	123	145	169	234	340	668	668
11	122	145	169	233	339	667	667
12	122	145	167	232	338	666	666
13	121	144	166	231	337	664	664
14	119	143	165	229	336	663	663
15	117	141	163	227	333	661	661
16	115	139	160	225	331	659	659
17	112	136	158	222	328	656	656
18	110	134	155	220	326	654	654
19	108	131	153	218	324	652	652
20	106	129	151	216	322	649	649
21	103	127	149	213	320	647	647
22	101	125	147	211	317	645	645
23	99	123	144	209	315	643	643
24	97	120	142	207	313	640	640
25	95	118	140	205	311	638	638
26	92	116	138	203	309	636	636

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	90	114	136	200	307	634	634
28	88	112	134	198	305	632	632
29	86	110	132	196	303	630	630
30	85	108	130	195	301	628	628

2.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	36	112	226	553	1 286
2	1	13	38	114	228	555	1 036
3	2	17	40	108	226	553	845
4	3	20	44	112	226	553	699
5	6	24	50	115	226	554	587
6	7	26	54	121	227	554	554
7	9	29	56	123	227	554	554
8	9	30	56	122	227	555	555
9	9	30	56	121	227	554	554
10	9	31	56	121	227	554	554
11	9	32	56	120	227	554	554
12	10	33	56	120	226	554	554
13	11	33	55	120	226	554	554
14	11	33	55	120	226	553	553
15	12	33	55	120	226	553	553
16	13	33	55	119	225	553	553
17	13	33	55	119	225	553	553
18	15	33	55	119	225	553	553
19	15	33	55	119	226	553	553
20	16	34	55	120	226	554	554
21	16	34	56	120	227	554	554
22	17	34	56	121	227	554	554
23	18	35	57	121	227	555	555
24	19	35	57	121	228	555	555
25	19	35	57	122	228	555	555
26	20	35	57	122	228	555	555
27	20	35	57	122	228	555	555
28	21	36	57	122	228	556	556
29	23	36	57	122	228	556	556
30	23	36	58	122	228	556	556

2.29 Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	75	151	265	592	1 284
2	36	50	75	152	265	593	1 033
3	36	51	75	143	261	588	842
4	36	53	77	144	258	586	697
5	36	54	81	146	257	585	585
6	39	58	86	152	258	586	586
7	36	57	84	151	255	582	582
8	40	61	87	153	258	586	586
9	39	61	86	151	257	585	585
10	34	56	81	145	252	579	579
11	30	53	76	141	247	574	574
12	27	50	73	137	243	571	571
13	25	48	70	135	241	568	568
14	23	46	68	133	239	566	566
15	21	45	67	131	237	565	565
16	20	43	65	130	236	563	563
17	19	42	64	129	235	562	562
18	18	42	64	128	234	562	562
19	18	41	63	128	234	561	561
20	18	41	63	128	234	561	561
21	18	41	63	128	234	561	561
22	18	41	63	128	234	561	561
23	18	41	63	128	234	561	561
24	19	41	63	128	234	561	561
25	19	41	63	128	234	561	561
26	20	41	63	128	234	561	561
27	20	41	63	127	234	561	561
28	21	41	63	127	233	561	561
29	22	41	63	127	233	561	561
30	23	41	62	127	233	561	561

2.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	196	211	236	312	426	753	1 860
2	193	207	232	308	422	749	1 445
3	189	204	228	296	414	741	1 153
4	185	202	226	294	408	735	940
5	182	200	227	292	403	730	779
6	178	197	225	292	398	725	725

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	175	195	222	290	393	720	720
8	170	191	218	284	389	716	716
9	166	188	213	278	384	712	712
10	162	185	209	274	380	708	708
11	159	182	205	270	376	704	704
12	155	179	201	266	372	699	699
13	152	175	197	262	368	696	696
14	148	172	194	258	364	692	692
15	145	168	190	255	361	688	688
16	141	165	187	251	357	685	685
17	138	162	183	248	354	682	682
18	135	159	180	245	351	679	679
19	132	156	178	242	348	676	676
20	129	153	175	240	346	673	673
21	127	150	172	237	343	670	670
22	124	148	170	234	340	668	668
23	122	145	167	232	338	665	665
24	119	143	164	229	335	663	663
25	117	140	162	227	333	660	660
26	114	138	160	224	330	658	658
27	112	135	157	222	328	655	655
28	110	133	155	220	326	653	653
29	107	131	153	217	324	651	651
30	105	129	151	215	322	649	649

2.31 Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	26	51	107	244	571	1 298
2	8	26	51	107	244	571	1 044
3	9	29	52	102	242	569	850
4	12	34	56	99	242	569	704
5	16	40	61	102	243	570	591
6	18	43	65	99	244	571	571
7	19	45	64	92	244	571	571
8	17	44	64	91	244	571	571
9	18	45	66	95	244	572	572
10	19	48	68	99	244	572	572
11	21	50	70	102	244	572	572
12	23	53	71	103	244	572	572
13	24	54	72	103	244	572	572

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	24	55	72	103	244	572	572
15	24	55	72	103	244	572	572
16	24	55	72	103	244	571	571
17	24	55	72	103	244	571	571
18	24	55	72	103	244	571	571
19	24	55	72	103	244	571	571
20	24	55	72	103	244	572	572
21	24	55	72	103	245	572	572
22	24	55	72	103	245	572	572
23	24	55	72	103	245	572	572
24	24	55	72	103	245	572	572
25	24	55	72	103	245	572	572
26	24	55	72	103	245	572	572
27	24	55	72	103	245	572	572
28	24	55	72	103	244	572	572
29	24	55	72	103	244	572	572
30	24	55	72	103	244	571	571

2.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	14	90	204	531	1 248
2	1	5	12	88	202	530	1 005
3	2	5	12	80	197	524	820
4	3	6	14	81	195	522	678
5	4	6	18	83	194	521	570
6	5	8	21	87	193	521	521
7	5	9	22	90	193	521	521
8	7	9	22	88	193	521	521
9	7	10	22	87	193	521	521
10	8	11	22	87	193	521	521
11	8	12	23	87	193	521	521
12	9	12	24	87	194	521	521
13	11	13	25	88	194	521	521
14	11	14	26	88	194	522	522
15	12	15	28	88	194	522	522
16	12	15	29	88	195	522	522
17	13	16	30	89	195	522	522
18	13	17	32	89	195	523	523
19	15	18	33	90	196	523	523
20	16	18	34	91	197	524	524

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	16	20	35	91	197	525	525
22	17	20	37	92	198	525	525
23	17	21	38	92	198	526	526
24	19	22	39	92	198	526	526
25	19	22	40	92	199	526	526
26	20	24	41	93	199	526	526
27	20	24	42	93	199	526	526
28	21	25	45	93	199	526	526
29	21	25	46	93	199	526	526
30	23	26	47	93	199	526	526

3. Altre esposizioni

3.1 EUR

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	21	44	165	298	3 050
2	1	15	21	44	165	336	2 263
3	1	15	24	49	159	349	1 704
4	1	16	27	52	157	348	1 315
5	1	18	30	54	157	339	1 042
6	3	21	32	58	157	326	845
7	5	23	34	60	157	310	699
8	5	24	36	62	157	294	587
9	5	25	37	66	157	277	501
10	5	26	39	68	157	261	431
11	6	26	39	68	157	250	375
12	6	26	39	69	157	250	328
13	6	26	39	69	157	250	289
14	6	26	39	69	157	250	256
15	6	26	39	69	157	250	250
16	6	26	42	69	157	250	250
17	6	26	45	69	157	250	250
18	6	26	46	69	157	250	250
19	7	26	49	69	157	250	250
20	7	26	52	69	157	250	250
21	7	26	54	69	157	250	250
22	8	26	56	69	157	250	250
23	8	26	59	69	157	250	250
24	8	26	61	69	157	250	250
25	9	26	64	69	157	250	250

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	9	26	66	69	157	250	250
27	9	26	68	70	157	250	250
28	10	26	71	72	157	250	250
29	10	26	73	74	157	250	250
30	11	26	76	77	157	250	250

3.2 Czech koruna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	20	27	50	171	308	3 169
2	9	23	29	52	173	347	2 349
3	9	23	32	57	168	360	1 767
4	9	24	35	61	165	359	1 361
5	9	26	38	62	164	349	1 076
6	10	28	40	65	164	335	871
7	11	30	41	66	163	318	720
8	11	30	42	68	163	301	604
9	10	31	43	71	162	284	514
10	10	31	44	73	162	267	442
11	10	31	44	73	161	254	384
12	9	30	43	72	161	254	336
13	9	29	42	72	160	253	296
14	8	29	42	71	159	252	262
15	8	29	42	71	159	252	252
16	7	28	43	70	158	251	251
17	7	28	45	70	158	251	251
18	7	28	48	70	158	251	251
19	7	28	50	70	158	251	251
20	7	28	53	70	158	251	251
21	8	28	55	71	159	252	252
22	8	29	57	71	159	252	252
23	8	29	60	71	159	252	252
24	8	29	62	71	159	252	252
25	9	29	65	71	159	252	252
26	9	29	67	71	159	252	252
27	10	29	70	72	159	252	252
28	10	29	72	74	159	252	252
29	10	29	75	75	159	252	252
30	11	29	77	77	159	252	252

3.3 *Corona danese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	14	21	44	165	298	3 050
2	1	14	21	44	165	336	2 263
3	1	15	23	48	159	349	1 704
4	1	16	26	52	157	348	1 315
5	1	18	30	54	157	339	1 041
6	3	21	32	57	157	326	845
7	4	23	34	60	157	310	699
8	4	24	35	62	157	294	587
9	5	25	37	65	157	277	500
10	5	26	39	67	157	261	431
11	5	26	39	68	157	250	375
12	5	26	39	68	157	250	328
13	5	26	39	68	157	250	289
14	5	26	39	68	157	250	256
15	5	26	39	68	157	250	250
16	5	26	42	68	157	250	250
17	6	26	45	68	157	250	250
18	6	26	46	68	157	250	250
19	7	26	49	68	157	250	250
20	7	26	52	68	157	250	250
21	7	26	54	68	157	250	250
22	8	26	56	68	157	250	250
23	8	26	59	68	157	250	250
24	8	26	61	68	157	250	250
25	9	26	64	68	157	250	250
26	9	26	66	68	157	250	250
27	9	26	68	70	157	250	250
28	10	26	71	72	157	250	250
29	10	26	73	74	157	250	250
30	11	26	76	77	157	250	250

3.4 *Fiorino ungherese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	77	91	97	120	241	336	3 082
2	73	87	93	116	237	341	2 304
3	75	90	98	124	234	356	1 738
4	73	88	99	125	229	356	1 345
5	71	88	100	124	227	347	1 068
6	71	89	100	126	225	335	867

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	70	89	100	126	222	320	719
8	69	89	100	127	221	314	605
9	68	88	101	129	220	313	516
10	65	85	98	127	216	309	445
11	62	83	96	125	214	307	387
12	61	82	95	124	212	305	339
13	60	81	94	123	211	304	304
14	60	80	93	123	211	304	304
15	59	80	93	122	210	303	303
16	59	79	92	122	210	303	303
17	58	79	92	121	209	302	302
18	57	78	91	120	209	302	302
19	57	77	90	120	208	301	301
20	56	77	90	119	207	300	300
21	55	76	89	118	206	299	299
22	54	75	88	117	206	299	299
23	54	74	87	117	205	298	298
24	52	73	86	116	204	297	297
25	51	72	85	114	203	296	296
26	50	71	84	113	202	295	295
27	49	70	83	112	200	293	293
28	48	69	82	111	199	292	292
29	47	68	81	110	198	291	291
30	46	67	80	109	197	290	290

3.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	18	25	47	168	299	3 064
2	7	20	27	49	170	337	2 274
3	7	22	30	55	166	350	1 713
4	8	23	34	60	164	350	1 322
5	9	25	37	62	164	341	1 048
6	10	28	40	65	164	327	850
7	11	30	41	67	164	312	703
8	11	31	42	69	163	295	591
9	11	31	43	71	163	279	503
10	11	31	44	73	162	262	434
11	11	31	44	74	162	255	377
12	10	31	44	73	161	254	330
13	10	31	44	73	161	254	292

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	10	30	43	73	161	254	259
15	10	30	43	73	161	254	254
16	9	30	43	72	160	253	253
17	9	30	45	72	160	253	253
18	9	30	48	72	160	253	253
19	9	30	49	72	160	253	253
20	10	30	52	73	161	254	254
21	10	31	55	73	161	254	254
22	10	31	57	73	161	254	254
23	10	31	60	73	162	255	255
24	10	31	62	74	162	255	255
25	10	31	65	74	162	255	255
26	10	31	67	74	162	255	255
27	10	31	70	73	162	255	255
28	10	31	72	74	161	254	254
29	10	31	75	75	161	254	254
30	11	31	77	77	161	254	254

3.6 *Kuna croata*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	45	59	66	88	209	304	3 065
2	49	63	69	92	213	337	2 276
3	53	68	76	101	212	351	1 716
4	55	71	81	107	212	351	1 326
5	57	74	86	110	212	343	1 053
6	59	76	88	113	212	330	855
7	59	78	89	115	212	315	709
8	58	78	89	116	211	304	597
9	57	78	90	118	209	302	509
10	56	77	90	119	208	301	439
11	55	76	89	118	206	299	382
12	53	74	87	117	205	298	334
13	52	73	86	115	203	296	296
14	51	71	84	114	202	295	295
15	49	70	83	113	201	294	294
16	48	69	82	112	200	293	293
17	48	68	81	111	199	292	292
18	47	67	80	110	198	291	291
19	46	67	80	109	197	290	290
20	46	66	79	109	197	290	290

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	45	65	78	108	196	289	289
22	44	65	78	107	195	288	288
23	43	64	77	106	194	287	287
24	42	63	76	105	194	287	287
25	42	62	75	105	193	286	286
26	41	61	74	104	192	285	285
27	40	61	74	103	191	284	284
28	39	60	73	102	190	283	283
29	38	59	75	101	189	282	282
30	37	58	77	100	189	282	282

3.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	20	43	164	297	3 048
2	0	14	20	43	164	335	2 261
3	1	14	23	48	158	348	1 703
4	1	15	26	52	156	347	1 314
5	1	17	29	54	156	339	1 041
6	2	20	32	57	156	325	844
7	4	23	34	59	156	310	698
8	4	23	35	62	156	294	587
9	4	24	36	65	156	277	500
10	4	25	38	67	156	261	431
11	5	25	38	68	156	249	374
12	5	25	38	68	156	249	328
13	5	25	38	68	156	249	289
14	5	25	38	68	156	249	256
15	5	25	39	68	156	249	249
16	5	25	42	68	156	249	249
17	6	25	45	68	156	249	249
18	6	25	46	68	156	249	249
19	7	25	49	68	156	249	249
20	7	25	52	68	156	249	249
21	7	25	54	68	156	249	249
22	8	25	56	68	156	249	249
23	8	25	59	68	156	249	249
24	8	25	61	68	156	249	249
25	9	25	64	68	156	249	249
26	9	25	66	68	156	249	249

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	9	25	68	70	156	249	249
28	10	25	71	72	156	249	249
29	10	25	73	74	156	249	249
30	11	25	76	77	156	249	249

3.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	22	45	183	303	3 110
2	0	11	22	45	183	341	2 307
3	1	11	24	50	177	355	1 737
4	1	13	26	56	174	354	1 340
5	1	16	29	59	173	344	1 061
6	2	18	33	60	172	331	859
7	2	21	36	60	171	315	710
8	4	24	37	60	169	298	597
9	7	31	42	59	168	281	508
10	10	34	41	57	168	264	437
11	8	33	41	56	167	260	380
12	7	32	41	56	166	259	332
13	6	31	41	56	165	258	293
14	6	31	42	56	164	257	259
15	6	31	42	56	164	257	257
16	6	31	42	56	162	255	255
17	6	31	45	56	161	254	254
18	6	31	48	56	161	254	254
19	7	31	49	56	161	254	254
20	7	31	52	56	161	254	254
21	7	31	54	59	161	254	254
22	8	31	57	61	161	254	254
23	8	31	60	63	161	253	253
24	8	31	61	65	160	253	253
25	9	31	64	66	159	252	252
26	9	31	66	68	159	252	252
27	9	31	69	70	159	251	251
28	10	31	71	72	158	251	251
29	10	31	73	75	158	251	251
30	11	31	76	77	157	250	250

3.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	81	95	101	124	245	340	3 222
2	79	93	99	122	243	354	2 400
3	77	91	100	125	235	369	1 813
4	74	90	100	126	231	369	1 402
5	72	89	101	125	228	361	1 112
6	72	90	101	127	226	347	902
7	71	90	101	126	223	331	746
8	68	88	99	126	220	314	628
9	66	87	99	127	218	311	535
10	65	86	98	127	216	309	461
11	64	84	97	126	215	308	401
12	62	83	96	125	213	306	351
13	60	81	94	123	211	304	309
14	59	79	92	122	210	303	303
15	57	78	91	120	209	302	302
16	56	77	90	119	207	300	300
17	55	76	89	118	206	299	299
18	54	75	88	117	205	298	298
19	53	74	87	116	204	297	297
20	52	73	86	115	204	297	297
21	52	72	85	115	203	296	296
22	51	71	84	114	202	295	295
23	50	70	83	113	201	294	294
24	49	69	82	112	200	293	293
25	47	68	81	111	199	292	292
26	46	67	80	109	198	291	291
27	45	66	79	108	197	290	290
28	44	65	78	107	196	289	289
29	43	64	77	106	195	288	288
30	42	63	81	106	194	287	287

3.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	55	68	75	97	218	313	3 139
2	53	67	73	96	217	345	2 334
3	52	66	75	100	210	359	1 760
4	50	66	76	102	207	359	1 360
5	49	66	78	102	205	350	1 078
6	49	67	79	104	203	337	875

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	49	68	79	104	201	321	724
8	48	67	79	105	200	304	609
9	46	66	78	107	198	291	519
10	45	66	79	108	197	290	447
11	45	65	78	107	196	289	388
12	44	64	77	107	195	288	340
13	43	64	77	106	194	287	299
14	42	63	76	105	193	286	286
15	42	62	75	105	193	286	286
16	41	61	74	104	192	285	285
17	40	61	74	103	191	284	284
18	39	60	73	102	190	283	283
19	39	59	72	102	190	283	283
20	39	59	72	102	190	283	283
21	38	59	72	101	189	282	282
22	38	59	71	101	189	282	282
23	37	58	71	100	188	281	281
24	37	57	70	100	188	281	281
25	36	57	70	99	187	280	280
26	35	56	69	98	187	280	280
27	35	55	71	98	186	279	279
28	34	55	74	97	185	278	278
29	33	54	76	96	184	277	277
30	33	53	78	96	184	277	277

3.11 Corona norvegese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	39	46	69	190	306	3 138
2	27	40	47	69	190	345	2 334
3	25	40	48	73	184	359	1 758
4	24	40	50	76	180	358	1 356
5	24	41	53	77	179	348	1 073
6	25	43	54	80	179	335	870
7	26	44	55	81	178	319	719
8	25	44	56	83	177	302	604
9	24	45	57	85	176	284	514
10	24	45	58	86	175	268	442
11	24	44	57	86	175	268	384
12	23	43	56	86	174	267	336
13	22	43	56	85	173	266	296

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	21	42	55	84	172	265	265
15	21	41	54	84	172	265	265
16	20	40	53	83	171	264	264
17	19	40	53	82	170	263	263
18	19	39	52	82	170	263	263
19	19	39	52	82	170	263	263
20	19	39	53	82	170	263	263
21	19	39	55	82	170	263	263
22	19	39	57	82	170	263	263
23	18	39	60	81	170	263	263
24	18	39	62	81	169	262	262
25	18	39	65	81	169	262	262
26	18	38	67	81	169	262	262
27	17	38	70	81	169	262	262
28	17	38	72	80	168	261	261
29	17	38	75	80	168	261	261
30	17	37	78	80	168	261	261

3.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	24	145	296	3 029
2	0	1	6	25	146	333	2 246
3	1	1	9	30	141	346	1 692
4	1	3	11	34	138	345	1 305
5	1	4	14	36	138	337	1 034
6	2	4	16	39	138	323	839
7	2	6	19	41	138	308	694
8	2	6	22	44	138	292	583
9	2	7	25	47	138	275	497
10	4	8	27	49	138	259	428
11	4	9	29	51	139	243	372
12	4	10	32	49	138	231	326
13	4	10	35	51	139	232	287
14	4	11	36	50	138	231	254
15	5	12	39	49	137	230	230
16	5	13	42	48	136	229	229
17	6	14	44	49	136	229	229
18	6	15	46	52	136	229	229
19	7	15	49	54	137	230	230
20	7	17	52	56	137	230	230

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	7	17	53	58	138	231	231
22	8	18	56	60	138	231	231
23	8	18	58	62	138	231	231
24	8	20	61	64	138	231	231
25	9	20	63	66	137	230	230
26	9	21	66	68	137	230	230
27	9	22	68	70	137	230	230
28	10	23	71	72	137	230	230
29	10	23	73	73	137	230	230
30	11	25	75	75	137	230	230

3.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	56	62	85	206	306	3 139
2	42	56	62	85	206	344	2 327
3	41	56	64	89	200	357	1 751
4	40	56	66	92	197	356	1 350
5	40	57	69	93	195	347	1 069
6	41	58	70	95	194	333	867
7	41	60	71	96	193	317	717
8	40	60	71	98	192	301	602
9	39	60	72	100	191	284	513
10	39	59	72	101	190	283	442
11	38	59	72	101	189	282	384
12	37	58	71	100	189	282	336
13	37	57	70	100	188	281	296
14	36	57	70	99	187	280	280
15	35	56	69	98	186	279	279
16	34	55	68	97	186	279	279
17	34	54	67	97	185	278	278
18	33	54	67	96	184	277	277
19	33	53	66	96	184	277	277
20	33	53	66	96	184	277	277
21	32	53	66	95	184	277	277
22	32	53	66	95	183	276	276
23	32	52	65	95	183	276	276
24	31	52	65	94	182	275	275
25	30	51	65	93	182	275	275
26	30	50	67	93	181	274	274

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	29	50	70	92	180	273	273
28	28	49	72	92	180	273	273
29	28	48	75	91	179	272	272
30	27	48	77	90	178	271	271

3.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	11	25	31	54	175	307	3 149
2	15	29	35	58	179	346	2 338
3	18	32	41	66	176	359	1 760
4	20	36	46	72	176	358	1 358
5	22	39	51	75	178	349	1 075
6	22	39	51	76	175	335	871
7	27	46	57	82	179	319	720
8	26	45	57	84	178	302	605
9	27	47	59	87	179	285	515
10	29	49	62	91	180	273	443
11	30	51	64	93	181	274	385
12	31	51	64	94	182	275	337
13	31	52	65	94	182	275	297
14	31	52	65	94	182	275	275
15	31	52	65	94	183	276	276
16	31	52	64	94	182	275	275
17	31	52	65	94	182	275	275
18	30	51	64	93	181	274	274
19	30	50	63	93	181	274	274
20	30	50	63	93	181	274	274
21	30	50	63	93	181	274	274
22	29	50	63	93	181	274	274
23	29	50	63	92	180	273	273
24	29	49	62	92	180	273	273
25	28	49	65	91	179	272	272
26	28	48	67	91	179	272	272
27	27	48	70	90	178	271	271
28	27	47	72	90	178	271	271
29	26	47	75	89	177	270	270
30	26	46	78	89	177	270	270

3.15 *Dollaro canadese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	24	30	53	174	307	3 159
2	12	25	32	54	175	346	2 342
3	12	26	35	60	171	359	1 762
4	12	28	38	64	169	358	1 359
5	13	30	42	66	169	349	1 075
6	15	33	44	69	169	335	871
7	16	35	46	72	168	319	720
8	16	36	47	74	168	302	605
9	17	37	49	77	168	284	515
10	17	38	51	79	169	268	443
11	18	38	51	80	169	262	385
12	18	38	51	81	169	262	337
13	18	38	51	81	169	262	297
14	18	39	52	81	169	262	263
15	18	39	52	81	169	262	262
16	18	38	51	81	169	262	262
17	18	38	51	81	169	262	262
18	18	38	51	81	169	262	262
19	18	38	51	81	169	262	262
20	18	38	53	81	169	262	262
21	18	38	55	81	169	262	262
22	18	38	57	81	169	262	262
23	17	38	60	80	168	261	261
24	17	38	62	80	168	261	261
25	16	37	65	80	168	261	261
26	16	37	67	79	167	260	260
27	16	36	70	79	167	260	260
28	15	36	72	78	166	259	259
29	15	36	75	78	166	259	259
30	15	35	77	78	166	259	259

3.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	46	59	66	88	209	312	3 215
2	48	62	69	91	212	352	2 388
3	51	65	74	99	209	366	1 799
4	52	67	78	104	208	366	1 389
5	53	70	82	106	208	356	1 100
6	55	73	84	110	209	343	892

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	56	75	86	111	208	326	737
8	56	75	87	114	208	309	620
9	56	76	88	116	208	301	528
10	56	77	90	118	207	300	454
11	56	77	90	119	207	300	395
12	55	76	89	118	206	299	346
13	54	75	88	117	205	298	304
14	53	74	87	117	205	298	298
15	53	73	86	116	204	297	297
16	52	72	85	115	203	296	296
17	51	72	85	114	202	295	295
18	50	71	84	113	201	294	294
19	50	70	83	113	201	294	294
20	49	69	82	112	200	293	293
21	48	69	82	111	199	292	292
22	47	68	81	110	198	291	291
23	46	67	80	109	198	291	291
24	45	66	79	109	197	290	290
25	45	65	78	108	196	289	289
26	44	64	77	107	195	288	288
27	43	63	76	106	194	287	287
28	42	62	75	105	193	286	286
29	41	62	77	104	192	285	285
30	40	61	80	103	191	284	284

3.17 Peso colombiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	77	90	97	119	240	335	3 282
2	81	94	101	123	245	361	2 450
3	81	95	104	129	239	376	1 851
4	80	95	106	132	236	377	1 432
5	83	99	111	136	238	368	1 135
6	85	102	114	139	238	354	922
7	87	105	116	142	239	338	763
8	87	107	118	145	240	333	642
9	88	109	121	149	240	333	547
10	89	109	122	151	240	333	471
11	88	109	122	151	240	333	410
12	88	108	121	151	239	332	358
13	86	107	120	149	237	330	330

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	85	105	118	148	236	329	329
15	83	104	117	146	234	327	327
16	82	103	116	145	233	326	326
17	80	101	114	144	232	325	325
18	79	100	113	142	230	323	323
19	78	98	111	141	229	322	322
20	76	97	110	139	228	321	321
21	75	96	109	138	226	319	319
22	74	94	107	137	225	318	318
23	72	93	106	135	223	316	316
24	70	91	104	133	221	314	314
25	69	89	102	132	220	313	313
26	67	88	101	130	218	311	311
27	66	86	99	129	217	310	310
28	64	85	98	127	215	308	308
29	63	83	96	126	214	307	307
30	61	82	95	124	212	305	305

3.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	17	24	46	167	306	3 144
2	7	20	27	50	171	345	2 334
3	9	23	32	57	168	358	1 757
4	11	26	37	62	167	357	1 355
5	13	29	41	66	168	348	1 073
6	15	32	44	69	168	334	869
7	17	35	46	72	169	318	718
8	17	36	48	74	169	301	603
9	17	37	49	78	169	284	514
10	17	38	51	80	169	267	442
11	18	38	51	80	169	262	384
12	17	38	51	80	168	261	336
13	17	37	50	80	168	261	296
14	16	37	50	79	167	260	262
15	15	36	49	78	166	259	259
16	14	35	48	77	165	258	258
17	14	35	48	77	165	258	258
18	14	34	48	77	165	258	258
19	13	34	50	76	164	257	257
20	14	34	53	77	165	258	258

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	14	34	55	77	165	258	258
22	14	34	57	77	165	258	258
23	14	34	60	77	165	258	258
24	14	34	62	77	165	258	258
25	13	34	65	76	164	257	257
26	13	34	67	76	164	257	257
27	13	34	70	76	164	257	257
28	13	34	72	76	164	257	257
29	13	33	75	76	164	257	257
30	13	33	77	77	164	257	257

2.19 *Rupia indiana*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	89	103	110	132	253	348	3 393
2	90	103	110	132	254	371	2 525
3	89	103	112	137	248	386	1 904
4	89	104	115	141	245	385	1 471
5	89	106	118	142	244	376	1 165
6	90	108	119	145	244	362	945
7	91	110	121	146	243	345	781
8	91	110	122	148	243	336	657
9	90	110	122	150	242	335	559
10	89	109	122	151	240	333	481
11	87	108	121	150	238	331	418
12	85	106	119	148	236	329	366
13	83	104	117	146	235	328	328
14	82	102	115	145	233	326	326
15	80	100	113	143	231	324	324
16	78	98	111	141	229	322	322
17	76	97	110	139	227	320	320
18	74	95	108	137	226	319	319
19	73	94	107	136	224	317	317
20	72	93	106	135	223	316	316
21	71	92	105	134	222	315	315
22	70	90	103	133	221	314	314
23	69	89	102	132	220	313	313
24	67	88	101	131	219	312	312
25	66	87	100	129	217	310	310
26	65	86	99	128	216	309	309

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	64	85	98	127	215	308	308
28	63	84	97	126	214	307	307
29	62	83	95	125	213	306	306
30	61	81	94	124	212	305	305

2.20 Peso messicano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	335	348	355	378	499	594	3 499
2	76	90	96	119	240	379	2 592
3	78	93	101	126	237	393	1 947
4	80	96	106	132	237	392	1 500
5	82	99	111	135	238	381	1 186
6	84	102	114	139	238	366	961
7	86	105	116	142	239	349	794
8	87	107	118	145	239	332	667
9	88	108	120	148	240	333	568
10	88	108	121	150	239	332	489
11	88	109	122	151	239	332	424
12	88	109	122	151	239	332	371
13	88	109	122	151	239	332	332
14	89	110	122	152	240	333	333
15	90	110	123	153	241	334	334
16	91	111	124	154	242	335	335
17	92	112	125	155	243	336	336
18	93	113	126	156	244	337	337
19	93	114	127	157	245	338	338
20	94	115	128	157	245	338	338
21	94	115	128	157	245	338	338
22	94	115	128	157	245	338	338
23	93	114	127	156	245	338	338
24	93	113	126	156	244	337	337
25	92	112	125	155	243	336	336
26	90	111	124	153	242	335	335
27	89	110	123	152	240	333	333
28	88	108	121	151	239	332	332
29	86	107	120	150	238	331	331
30	85	106	119	148	236	329	329

3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	11	34	155	301	3 087
2	0	5	11	34	155	339	2 291
3	1	5	13	39	149	353	1 725
4	1	5	16	42	146	352	1 331
5	1	6	18	43	145	342	1 053
6	2	8	20	45	144	329	854
7	2	10	21	47	143	313	705
8	2	10	22	48	143	296	593
9	2	10	25	50	142	279	505
10	4	10	27	52	141	262	434
11	4	11	30	53	141	246	377
12	4	10	32	53	141	234	330
13	4	11	35	53	141	234	291
14	4	12	38	53	141	234	258
15	5	12	39	53	141	234	234
16	5	13	42	53	141	234	234
17	6	14	45	54	142	235	235
18	6	15	48	54	142	235	235
19	7	15	49	55	143	236	236
20	7	17	52	57	144	237	237
21	7	17	55	59	145	238	238
22	8	18	57	61	145	238	238
23	8	19	60	63	146	239	239
24	8	20	62	65	146	239	239
25	9	20	64	68	147	240	240
26	9	22	66	69	147	240	240
27	9	22	69	71	148	241	241
28	10	23	72	73	148	241	241
29	10	24	74	75	148	241	241
30	11	25	77	77	148	241	241

3.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	62	68	91	212	307	3 147
2	49	63	69	92	213	345	2 333
3	48	63	71	97	207	358	1 756
4	48	63	74	100	204	357	1 355
5	48	64	76	101	203	348	1 073
6	49	66	78	103	202	335	870

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	49	68	79	104	201	319	719
8	48	68	79	106	200	302	605
9	48	68	80	108	200	293	515
10	47	67	80	109	198	291	443
11	46	66	79	108	197	290	385
12	44	65	78	107	195	288	337
13	42	63	76	106	194	287	297
14	41	62	75	104	192	285	285
15	40	60	73	103	191	284	284
16	38	59	72	101	189	282	282
17	37	57	70	100	188	281	281
18	36	56	69	99	187	280	280
19	35	55	68	98	186	279	279
20	34	55	68	97	185	278	278
21	34	54	67	97	185	278	278
22	33	54	67	96	184	277	277
23	32	53	66	95	183	276	276
24	32	52	65	95	183	276	276
25	31	52	65	94	182	275	275
26	30	51	67	93	181	274	274
27	29	50	70	93	181	274	274
28	29	49	72	92	180	273	273
29	28	49	75	91	179	272	272
30	28	48	78	91	179	272	272

3.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	111	124	131	153	274	370	3 427
2	112	125	132	154	276	374	2 548
3	112	127	135	161	271	389	1 921
4	113	129	139	165	269	388	1 482
5	114	131	143	167	269	379	1 174
6	115	133	145	170	269	364	952
7	116	135	146	172	268	361	787
8	116	135	147	173	268	361	662
9	115	135	147	176	267	360	564
10	114	135	148	177	266	359	485
11	113	134	147	176	264	357	422
12	111	132	145	174	262	355	369
13	109	130	143	172	260	353	353

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	107	128	141	170	258	351	351
15	105	125	138	168	256	349	349
16	102	123	136	165	253	346	346
17	100	121	134	163	251	344	344
18	98	119	131	161	249	342	342
19	96	116	129	159	247	340	340
20	94	115	128	157	245	338	338
21	92	113	126	155	244	337	337
22	91	111	124	154	242	335	335
23	89	109	122	152	240	333	333
24	87	108	121	150	238	331	331
25	85	106	119	148	236	329	329
26	83	104	117	146	234	327	327
27	82	102	115	145	233	326	326
28	80	101	114	143	231	324	324
29	78	99	112	141	230	323	323
30	77	97	110	140	228	321	321

3.24 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	167	181	187	210	331	426	3 392
2	177	190	197	219	340	435	2 542
3	180	195	203	228	339	434	1 926
4	181	197	207	233	337	431	1 491
5	182	199	211	235	337	430	1 183
6	182	200	212	237	336	429	960
7	182	201	212	237	334	427	794
8	181	200	212	239	333	426	668
9	180	200	212	240	331	424	568
10	179	199	212	241	330	423	489
11	177	197	210	240	328	421	424
12	174	195	208	237	325	418	418
13	171	192	205	234	322	415	415
14	168	189	202	231	319	412	412
15	165	186	199	228	316	409	409
16	162	182	195	225	313	406	406
17	159	179	192	222	310	403	403
18	156	176	189	219	307	400	400
19	152	173	186	215	304	397	397
20	149	170	183	212	301	394	394

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	146	167	180	209	297	390	390
22	143	164	177	206	294	387	387
23	140	161	174	203	291	384	384
24	137	157	170	200	288	381	381
25	134	154	167	197	285	378	378
26	131	151	164	194	282	375	375
27	128	148	161	191	279	372	372
28	125	145	158	188	276	369	369
29	122	143	156	185	273	366	366
30	119	140	153	182	270	363	363

3.25 Yuan renminbi

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	24	38	44	67	188	310	3 192
2	25	39	45	68	189	350	2 371
3	25	39	48	73	183	364	1 786
4	24	40	50	76	180	363	1 379
5	25	41	53	78	180	354	1 092
6	25	43	55	80	179	340	885
7	26	45	56	81	178	324	732
8	25	45	56	83	177	307	615
9	24	45	57	85	176	289	524
10	24	45	58	86	175	272	451
11	24	44	57	86	175	268	391
12	23	44	57	86	174	267	343
13	22	43	56	85	173	266	302
14	22	42	55	85	173	266	267
15	21	42	55	85	173	266	266
16	21	42	55	84	172	265	265
17	21	42	55	84	172	265	265
18	21	42	55	84	172	265	265
19	21	42	55	84	172	265	265
20	21	42	55	84	173	266	266
21	21	42	56	85	173	266	266
22	21	42	59	84	173	266	266
23	21	42	61	84	172	265	265
24	21	42	64	84	172	265	265
25	21	41	66	84	172	265	265
26	21	41	69	84	172	265	265

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	20	41	71	83	171	264	264
28	20	41	74	83	171	264	264
29	20	40	76	83	171	264	264
30	19	40	78	82	171	264	264

3.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	21	34	41	64	185	314	3 238
2	23	36	43	65	186	354	2 404
3	24	38	47	72	182	368	1 810
4	25	40	51	77	181	367	1 396
5	26	43	55	79	182	358	1 105
6	28	46	58	83	182	344	895
7	30	49	60	85	182	327	740
8	30	50	61	88	182	310	622
9	31	51	63	91	182	292	530
10	31	52	65	94	183	276	456
11	32	53	66	95	183	276	396
12	32	53	66	95	183	276	346
13	32	53	66	95	183	276	305
14	32	53	66	95	183	276	276
15	32	52	65	95	183	276	276
16	31	52	65	94	182	275	275
17	31	52	65	94	182	275	275
18	31	52	65	94	182	275	275
19	31	52	65	94	182	275	275
20	32	52	65	95	183	276	276
21	32	52	65	95	183	276	276
22	32	52	65	95	183	276	276
23	32	52	65	95	183	276	276
24	31	52	65	94	182	275	275
25	31	51	66	94	182	275	275
26	30	51	69	93	182	275	275
27	30	51	71	93	181	274	274
28	29	50	75	92	181	274	274
29	29	50	77	92	180	273	273
30	28	49	80	91	180	273	273

3.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	121	134	141	164	285	380	3 493
2	119	133	140	162	283	379	2 593
3	118	132	141	166	277	394	1 952
4	117	132	143	169	273	393	1 506
5	117	133	145	170	272	383	1 191
6	117	134	146	171	270	368	965
7	117	136	147	172	269	362	797
8	116	136	147	174	268	361	669
9	115	135	148	176	267	360	569
10	115	136	149	177	267	360	489
11	115	135	148	177	266	359	424
12	113	134	147	176	264	357	371
13	112	133	146	175	263	356	356
14	111	131	144	174	262	355	355
15	108	129	142	172	260	353	353
16	106	127	140	169	257	350	350
17	104	124	137	167	255	348	348
18	101	122	135	164	252	345	345
19	99	120	133	162	250	343	343
20	97	118	131	160	248	341	341
21	95	115	128	158	246	339	339
22	93	113	126	156	244	337	337
23	90	111	124	153	241	334	334
24	88	109	122	151	239	332	332
25	86	107	120	149	237	330	330
26	84	104	117	147	235	328	328
27	82	102	115	145	233	326	326
28	80	100	113	143	231	324	324
29	78	98	111	141	229	322	322
30	76	96	109	139	227	320	320

3.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	12	34	155	307	3 159
2	0	7	14	36	157	346	2 343
3	1	9	17	43	153	360	1 763
4	1	11	22	47	152	358	1 360
5	1	14	26	50	153	349	1 076
6	2	17	29	54	153	335	872

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	2	20	31	56	153	319	721
8	2	21	32	59	153	302	606
9	3	22	34	62	153	285	516
10	4	22	35	64	153	268	444
11	4	22	35	65	153	252	386
12	4	22	35	64	153	246	338
13	4	22	35	64	152	245	297
14	4	22	38	64	152	245	263
15	5	21	41	64	152	245	245
16	6	21	43	63	152	245	245
17	6	21	45	64	152	245	245
18	6	21	48	64	152	245	245
19	7	21	50	64	152	245	245
20	7	22	53	64	152	245	245
21	7	22	55	65	153	246	246
22	8	23	57	65	153	246	246
23	8	23	60	65	154	247	247
24	8	23	62	66	154	247	247
25	9	23	65	68	154	247	247
26	9	24	67	70	154	247	247
27	10	24	70	72	154	247	247
28	10	24	72	74	154	247	247
29	10	25	75	76	154	247	247
30	11	25	78	77	155	248	248

3.29 Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	73	194	307	3 153
2	31	44	51	74	195	345	2 337
3	29	44	52	77	188	358	1 758
4	28	44	54	80	184	357	1 355
5	28	45	57	81	183	348	1 072
6	31	49	60	86	185	334	868
7	29	48	59	84	181	318	717
8	33	52	64	90	185	300	602
9	32	52	64	92	184	283	513
10	26	47	60	89	178	271	441
11	22	43	56	85	173	266	383
12	19	39	52	82	170	263	335
13	16	37	50	79	167	260	295

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	14	35	48	77	165	258	261
15	13	33	46	76	164	257	257
16	11	32	45	74	162	255	255
17	10	31	45	73	161	254	254
18	9	30	48	73	161	254	254
19	9	30	50	72	160	253	253
20	9	30	52	72	160	253	253
21	9	30	55	72	160	253	253
22	9	30	57	72	160	253	253
23	9	30	60	72	160	253	253
24	9	30	62	72	160	253	253
25	9	30	65	72	160	253	253
26	9	29	67	72	160	253	253
27	9	29	70	72	160	253	253
28	10	29	72	73	160	253	253
29	10	29	74	75	160	253	253
30	11	29	77	77	159	252	252

3.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	191	205	211	234	355	450	4 678
2	188	201	208	230	351	476	3 361
3	182	197	205	230	341	483	2 476
4	178	193	204	230	334	473	1 877
5	173	190	202	226	329	455	1 464
6	170	188	200	225	324	433	1 172
7	167	186	197	222	319	412	958
8	163	182	194	221	315	408	797
9	159	179	191	219	311	404	673
10	155	176	189	217	306	399	575
11	151	172	185	214	302	395	496
12	147	168	181	210	298	391	431
13	143	164	177	206	294	387	387
14	139	160	173	202	291	384	384
15	136	157	169	199	287	380	380
16	133	153	166	196	284	377	377
17	129	150	163	192	280	373	373
18	126	147	160	189	277	370	370
19	123	144	157	187	275	368	368
20	121	141	154	184	272	365	365

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	118	139	152	181	269	362	362
22	116	136	149	179	267	360	360
23	113	134	147	176	264	357	357
24	110	131	144	173	261	354	354
25	108	129	141	171	259	352	352
26	105	126	139	169	257	350	350
27	103	124	137	166	254	347	347
28	101	122	135	164	252	345	345
29	99	119	132	162	250	343	343
30	97	117	130	160	248	341	341

3.31 Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	26	53	173	310	3 189
2	0	14	26	53	173	349	2 362
3	1	17	28	57	169	362	1 776
4	1	20	32	62	168	360	1 369
5	2	23	37	68	169	351	1 083
6	4	26	39	69	170	337	877
7	7	30	42	71	170	321	725
8	9	34	46	74	170	304	609
9	10	37	49	76	170	286	518
10	11	38	51	77	170	269	446
11	12	40	52	78	170	263	387
12	13	41	54	79	170	263	339
13	14	42	54	80	170	263	299
14	14	43	55	80	170	263	264
15	14	43	55	80	170	263	263
16	14	43	55	80	170	263	263
17	14	43	55	80	170	263	263
18	14	43	55	80	170	263	263
19	14	43	55	80	170	263	263
20	14	43	55	80	171	264	264
21	14	43	56	80	171	264	264
22	14	43	57	80	171	264	264
23	14	43	60	80	171	264	264
24	14	43	62	80	171	264	264
25	14	43	65	80	171	264	264
26	14	43	67	80	171	264	264

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	14	43	70	80	171	264	264
28	14	43	72	80	171	264	264
29	14	43	75	80	170	263	263
30	14	43	78	80	170	263	263

3.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	12	133	299	3 061
2	0	1	6	14	132	336	2 270
3	1	1	9	17	125	349	1 708
4	1	3	11	19	121	348	1 317
5	1	4	14	22	120	339	1 042
6	2	4	16	25	120	325	844
7	2	6	19	28	119	310	698
8	2	6	22	30	119	293	586
9	2	7	25	32	119	276	499
10	4	8	27	34	119	260	430
11	4	9	29	37	120	244	373
12	4	10	32	39	120	228	327
13	4	10	35	41	120	214	288
14	4	11	36	43	120	213	255
15	5	12	39	46	121	214	227
16	5	13	42	48	121	214	214
17	6	14	44	49	121	214	214
18	6	15	46	52	122	215	215
19	7	15	49	54	122	215	215
20	7	17	52	56	123	216	216
21	7	17	53	58	124	217	217
22	8	18	56	60	125	217	217
23	8	18	58	62	127	217	217
24	8	20	61	64	129	218	218
25	9	20	63	66	130	218	218
26	9	21	66	68	131	218	218
27	9	22	68	70	132	218	218
28	10	23	71	72	133	218	218
29	10	23	73	73	134	218	218
30	10	25	75	75	135	218	218

ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	14
Euro	Belgio	14
Euro	Cipro	14
Euro	Estonia	14
Euro	Finlandia	14
Euro	Francia	14
Euro	Germania	14
Euro	Grecia	14
Euro	Irlanda	14
Euro	Italia	14
Euro	Lettonia	14
Euro	Lituania	14
Euro	Lussemburgo	14
Euro	Malta	14
Euro	Paesi Bassi	14
Euro	Portogallo	14
Euro	Slovacchia	14
Euro	Slovenia	14
Euro	Spagna	14
Corona ceca	Repubblica ceca	12
Corona danese	Danimarca	15
Fiorino ungherese	Ungheria	3
Corona svedese	Svezia	8
Kuna croata	Croazia	1
Lev	Bulgaria	-2
Lira sterlina	Regno Unito	20
Leu romeno	Romania	3
Zloty	Polonia	11
Corona islandese	Islanda	1
Corona norvegese	Norvegia	37
Franco svizzero	Liechtenstein	4
Franco svizzero	Svizzera	4
Dollaro australiano	Australia	10
Dollaro canadese	Canada	30
Dollaro USA	Stati Uniti	42
Yen	Giappone	1

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/700 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

relativa all'aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra

[notificata con il numero C(2018) 7848]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 1° giugno 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte delle autorità spagnole riguardante la nuova legge sull'imposta sul reddito in vigore a Gibilterra, la «*Income Tax Act 2010*» (in appresso: «ITA 2010»).
- (2) Il 16 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale al fine di verificare se l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, prevista nell'ITA 2010, favorisca in maniera selettiva talune imprese, in violazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato (nel presente documento la decisione adottata per avviare tale procedimento è denominata «prima decisione di avvio» ⁽²⁾).
- (3) Il 4 dicembre 2013 le autorità del Regno Unito («UK») hanno trasmesso alla Commissione una nota sull'esenzione delle royalties, unitamente a un progetto di atto legislativo preparato dal governo di Gibilterra che modifica l'ITA 2010 al fine di tassare il reddito derivante da royalties a Gibilterra. Su richiesta, tali informazioni sono state integrate dalle autorità di Gibilterra tramite e-mail del 6, 12 e 16 dicembre 2013.
- (4) Il 16 dicembre 2013 Gibilterra ha chiesto una proroga fino al 17 gennaio 2014 del termine per presentare osservazioni in merito alla prima decisione di avvio. Il medesimo giorno tale richiesta è stata accettata dalla Commissione.
- (5) Il 20 dicembre 2013 il Regno Unito ha presentato osservazioni in merito all'apertura del procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato. Alla Commissione sono pervenute osservazioni di terzi su tale procedura dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE) ⁽³⁾, Germania, Spagna e governo di Gibilterra, rispettivamente il 27 dicembre 2013, il 27 dicembre 2013, il 6 gennaio 2014 e il 17 gennaio 2014.
- (6) Con messaggio di posta elettronica del 7 gennaio 2014 le autorità di Gibilterra hanno trasmesso alla Commissione una copia della legge (di modifica) sull'imposta sul reddito del 2013, datata 24 dicembre 2013, che ha introdotto una modifica dell'ITA 2010 in relazione alla tassazione di royalties.
- (7) Con lettera del 16 aprile 2014, la Commissione ha invitato il Regno Unito a presentare osservazioni sulle osservazioni formulate da terzi in merito all'avvio del procedimento formale. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 2 giugno 2014 entro la scadenza del termine prorogato.

⁽¹⁾ GU C 348 del 28.11.2013, pag. 184 e GU C 369 del 7.10.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 348 del 28.11.2013, pag. 184.

⁽³⁾ Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

- (8) Il 1° ottobre 2014 la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione ⁽⁴⁾ di estendere la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato al fine di includere la prassi del ruling fiscale a Gibilterra (nel presente documento tale decisione è denominata «la decisione di estendere il procedimento»).
- (9) Il 10 novembre 2014 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni in merito alla prassi del ruling fiscale a Gibilterra. Tali informazioni sono state fornite dal Regno Unito l'8 dicembre 2014.
- (10) Il 4 marzo 2015 è stata comunicata al Regno Unito una rettifica della decisione di estendere il procedimento.
- (11) Il 23 marzo 2015 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni in merito alla prassi del ruling fiscale. Il 23 aprile 2015 il Regno Unito ha fornito tali informazioni.
- (12) Il 31 marzo 2015 il Regno Unito ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento.
- (13) A seguito di un messaggio di posta elettronica inviato dal Regno Unito il 9 marzo 2015 con proposte per un progetto di atto legislativo e note orientative in relazione tanto al principio di territorialità quanto al ruling fiscale, con lettera del 3 settembre 2015 la Commissione ha fornito al Regno Unito una serie di suggerimenti a tale proposito.
- (14) Il 19 ottobre 2015 il Regno Unito ha fornito alla Commissione un progetto riveduto di regolamento e note orientative sulla prassi del ruling fiscale nonché 20 riesami di ruling fiscali. L'11 novembre 2015 la Commissione ha richiesto informazioni su 2 299 imprese con reddito maturato o avente origine a Gibilterra. Il 24 novembre 2015 il Regno Unito ha fornito le informazioni richieste. Ulteriori riesami di ruling fiscali sono stati inviati alla Commissione il 3 dicembre 2015, il 19 febbraio 2016 e il 31 agosto 2016.
- (15) Il 14 luglio 2016 è stata inviata al Regno Unito una nuova richiesta di informazioni sulla prassi del ruling fiscale e sull'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 31 agosto 2016.
- (16) Il 7 ottobre 2016 la decisione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾.
- (17) A ottobre e novembre del 2016 sei parti interessate, tra cui Gibilterra e la Spagna, hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento.
- (18) Il 9 novembre 2016 Gibilterra ha presentato una domanda di annullamento della decisione di estendere il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea ⁽⁶⁾.
- (19) Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha invitato il Regno Unito a presentare osservazioni su quelle pervenute da terzi. Il Regno Unito ha presentato le sue osservazioni il 31 gennaio 2017.
- (20) Il 16 febbraio 2017 la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti al Regno Unito in merito ai ruling fiscali di Gibilterra. Le autorità del Regno Unito hanno risposto il 31 marzo 2017 e hanno presentato ulteriori informazioni il 3 maggio 2017, entro il termine prorogato.
- (21) Il 29 novembre 2017 il Regno Unito ha presentato una copia di tutte le relazioni redatte dalle autorità fiscali di Gibilterra a seguito dei riesami effettuati in relazione ai 165 ruling fiscali elencati nella decisione di estendere il procedimento.
- (22) In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione il 7 dicembre 2017, il 18 gennaio 2018 il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni, inclusi un progetto di atto legislativo e note orientative.
- (23) Il 9 febbraio 2018 la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti sul progetto di atto legislativo inviato dal Regno Unito. Ha inoltre richiesto spiegazioni supplementari sugli aspetti fattuali o giuridici di alcuni dei riesami di ruling fiscali presentati dal Regno Unito nel novembre 2017.

⁽⁴⁾ C(2014) 6851 final.

⁽⁵⁾ GU C 369 del 7.10.2016, pag. 55.

⁽⁶⁾ Ricorso proposto il 9 novembre 2016, governo di Gibilterra/Commissione, T-783/16, ECLI:EU:T:2019:127.

- (24) Con lettera del 21 febbraio 2018 il Regno Unito ha risposto alla richiesta di informazioni. Con messaggio di posta elettronica del 1° marzo 2018, la Commissione ha invitato il Regno Unito a fornire chiarimenti su taluni ruling fiscali specifici. Il Regno Unito ha risposto a tale richiesta il 15 marzo 2018. A seguito di una richiesta della Commissione del 3 maggio 2018, il 24 maggio 2018 il Regno Unito ha fornito ulteriori chiarimenti sulle medesime questioni.
- (25) La Commissione ha tenuto incontri con il Regno Unito, unitamente a rappresentanti delle autorità di Gibilterra, il 5 dicembre 2013, il 12 marzo 2015, il 28 maggio 2015, il 29 novembre 2017 e il 5 ottobre 2018.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

- (26) Gibilterra è un territorio d'oltremare britannico. Ha piena autonomia interna in materia fiscale, mentre il governo del Regno Unito è competente per le sue relazioni internazionali, ad esempio per la negoziazione di convenzioni fiscali.

2.1. Descrizione generale del regime di tassazione delle imprese a Gibilterra

- (27) La legge ITA 2010 ⁽⁷⁾ è entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e ha sostituito la precedente legge sull'imposta sul reddito del 1952 («ITA 1952»). Ha introdotto un'aliquota del 10 % per l'imposta generale sul reddito che si applica alle imprese dell'intera economia di Gibilterra, ad eccezione delle imprese di servizi pubblici, di quelle che offrono servizi di telecomunicazione e delle imprese che godono e abusano di una posizione dominante sul mercato, le quali sono soggette a un'aliquota del 20 %.

a) Contribuenti aziendali

- (28) Tanto un'impresa ⁽⁸⁾ abitualmente residente ⁽⁹⁾ a Gibilterra quanto un'impresa non abitualmente residente a Gibilterra possono essere un contribuente di Gibilterra, tuttavia, in quest'ultimo caso, l'impresa è considerata tale soltanto se svolge un'attività commerciale a Gibilterra attraverso una filiale o un'agenzia ⁽¹⁰⁾.

b) Base imponibile

Il reddito imponibile è specificato in maniera esaustiva nelle tabelle A, B e C dell'allegato 1 all'ITA 2010. Ciò si applica tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche. Al momento dell'approvazione dell'ITA 2010, le tabelle A, B e C specificavano le seguenti categorie di reddito:

- tabella A: reddito da attività commerciale, attività economica, attività professionale, attività di formazione professionale e proprietà immobiliari;
- tabella B: reddito da lavoro dipendente e lavoro autonomo;
- tabella C: altri redditi (dividendi ⁽¹¹⁾), reddito da fondi, reddito da diritti, pensioni e una «Classe di inclusione» generale in relazione agli elementi di reddito rilevati in base alle disposizioni antielusione di cui all'articolo 40 e all'allegato 4 all'ITA 2010).

- (29) Ai fini del calcolo della base imponibile per le imprese, l'articolo 16 dell'ITA 2010 prevede che, fatte salve alcune eccezioni, gli utili o i guadagni imponibili di un'impresa per un periodo contabile siano costituiti dell'intero ammontare degli utili o dei guadagni di tale impresa per detto periodo contabile, applicando la base impositiva territoriale di cui ai considerando da 30 a 32.

⁽⁷⁾ L'ITA 2010 tassa il reddito (maturato o avente origine a Gibilterra) di una «persona». La definizione del termine «persona» è riportata all'articolo 74 dell'ITA 2010 come segue: «il termine "persona" include qualsiasi impresa, aggregata o singola, qualsiasi club, società o altro organismo oppure una o più persone di qualsiasi età, di genere maschile o femminile, e include qualsiasi azienda e associazione di persone».

⁽⁸⁾ Il termine «impresa» è definito all'articolo 74 dell'ITA 2010 come qualsiasi società costituita o registrata ai sensi di qualsiasi legge in vigore a Gibilterra o altrove.

⁽⁹⁾ La nozione di «abitualmente residente», in relazione a un'impresa, è definita all'articolo 74 dell'ITA 2010 per indicare un'impresa avente gestione e controllo siti a Gibilterra oppure un'impresa avente gestione e controllo esercitati al di fuori di Gibilterra da persone abitualmente residenti a Gibilterra ai fini dell'ITA 2010.

⁽¹⁰⁾ In conformità con l'articolo 11, quarto comma, dell'ITA 2010, se un'impresa abitualmente residente a Gibilterra svolge un'attività commerciale a Gibilterra attraverso una filiale o un'agenzia, gli utili imponibili sono calcolati facendo riferimento a qualsiasi reddito commerciale derivante attraverso o dalla filiale o agenzia e, nella misura in cui sia tassabile, a qualsiasi reddito derivante da proprietà o diritti utilizzati da o detenuti da o per tale filiale o agenzia.

⁽¹¹⁾ Tuttavia, i dividendi pagati o pagabili da un'impresa a un'altra non sono soggetti a tassazione.

c) *Base territoriale*

- (30) L'ITA 2010 si basa su un regime territoriale di tassazione, il che significa che gli utili o i guadagni sono tassati soltanto se il reddito «matura o ha origine» a Gibilterra. Secondo l'articolo 74 dell'ITA 2010, la circostanza di «maturato o avente origine a» va definita facendo riferimento all'ubicazione delle attività⁽¹²⁾ che danno origine agli utili, di norma determinata caso per caso. Tale disposizione considera inoltre che le attività richiedenti una licenza e un regolamento ai sensi di qualsiasi legge di Gibilterra si svolgano a Gibilterra.
- (31) L'applicazione da parte delle autorità fiscali di Gibilterra dei concetti di maturazione e origine trova la sua fonte anche in principi derivati dalla giurisprudenza del *Judicial Committee of the Privy Council*⁽¹³⁾ (Comitato giudiziario del Consiglio privato) in diversi casi di riferimento, quali *Hang Seng*⁽¹⁴⁾ e *HK-TV B*⁽¹⁵⁾, entrambi relativi all'applicazione del principio di territorialità a Hong Kong. Sebbene le sentenze del Comitato giudiziario del Consiglio privato relative a giurisdizioni diverse da Gibilterra non siano vincolanti per Gibilterra, gli organi giurisdizionali di Gibilterra possono invocarle qualora siano ritenute pertinenti. Secondo il parere del Regno Unito, ciò sarebbe chiaramente il caso per le sentenze di cui al presente considerando in ragione della somiglianza della legislazione nelle due giurisdizioni⁽¹⁶⁾.
- (32) Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 31, nel decidere se gli utili di qualsiasi persona maturino e abbiano origine a Gibilterra, le autorità fiscali di Gibilterra dovrebbero esaminare ciò che tale persona ha fatto, o si propone di fare, per guadagnare gli utili in questione e dove tale persona lo abbia fatto o come intenda farlo. Di conseguenza, l'obiettivo consiste nello stabilire l'ubicazione geografica dell'attività che ha prodotto gli utili per le operazioni pertinenti. Per quanto concerne la fornitura di servizi da parte di una società, le autorità di Gibilterra hanno indicato che si affiderebbero in particolare all'ubicazione geografica presso la quale si svolgono tutte le attività che generano il reddito (e non semplicemente le funzioni di *back-office* o di sostegno amministrativo) ai fini della determinazione del luogo nel quale vengono eseguiti i servizi che danno diritto alla riscossione di imposte.

2.2. Esenzione fiscale degli interessi passivi e del reddito derivante da royalties

- (33) Ai sensi dell'ITA 2010, nella sua versione originariamente emanata, gli interessi passivi e le royalties non erano soggetti a tassazione⁽¹⁷⁾, indipendentemente dalla fonte di tale reddito o dall'applicazione del principio di territorialità. La nozione di interessi passivi si riferisce principalmente agli interessi da prestiti infragruppo. Al contrario, gli interessi erano soggetti a imposta se era considerato reddito da attività commerciali, ossia se costituivano parte integrante del flusso di entrate di un'impresa⁽¹⁸⁾.
- (34) L'ITA 2010 è stata modificata nel mese di giugno del 2013, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2013, al fine di rendere tutti gli interessi relativi a prestiti infragruppo (di provenienza tanto nazionale quanto estera) soggetti a imposta secondo un'aliquota generale pari al 10 % nella misura in cui gli interessi percepiti o da percepire da ogni impresa creditrice superavano 100 000 GBP l'anno⁽¹⁹⁾. Per quanto concerne il reddito derivante da royalties, il 24 dicembre 2013 è stato emanato un ulteriore atto legislativo che assoggettava le royalties (percepite o da percepire da un'impresa registrata a Gibilterra) a un'aliquota di imposta pari al 10 % a decorrere dal 1° gennaio 2014⁽²⁰⁾.
- (35) Ai sensi della tabella C dell'allegato 1 all'ITA 2010, i dividendi pagati o pagabili da una impresa a un'altra non sono soggetti a tassazione. Questa è la norma generale indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa e indipendentemente dall'attività delle imprese coinvolte (società holding o società commerciali attive). Lo stesso si applica ai dividendi percepiti da una stabile organizzazione (sita a Gibilterra) di un'impresa non residente.

2.3. Prassi del ruling fiscale

- (36) Il sovrintendente di Gibilterra per l'imposta sul reddito ha la facoltà di concedere ruling fiscali in base al suo dovere generale di assicurare la debita amministrazione della legge sull'imposta sul reddito e alla sua competenza in termini di valutazione e riscossione dell'imposta sul reddito a Gibilterra. Tali poteri generali derivano dall'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010.

⁽¹²⁾ L'articolo 74, secondo la versione originariamente emanata, si riferiva all'ubicazione delle attività o alla preponderanza delle attività, tuttavia il riferimento alla preponderanza delle attività è stato eliminato dalla legge (di modifica) sull'imposta sul reddito del 2013.

⁽¹³⁾ Il Comitato giudiziario del Consiglio privato ha sede a Londra e costituisce la massima corte d'appello a Gibilterra. Le sue sentenze sulla legislazione di Gibilterra vincolano l'Ufficio delle entrate di Gibilterra e gli altri organi giurisdizionali di Gibilterra.

⁽¹⁴⁾ *Commissioner of Inland Revenue* (sovrintendente dell'Agenzia delle entrate)/*Hang Seng Bank Ltd* [1991] 1 AC 306.

⁽¹⁵⁾ *Commissioner of Inland Revenue*/HK-TV B International Ltd [1992] 2 AC 397.

⁽¹⁶⁾ Osservazioni del Regno Unito, del 14.11.2013, pag. 2.

⁽¹⁷⁾ La tabella C dell'allegato 1 dell'ITA 2010, nella sua versione originariamente emanata, non includeva questa categoria di reddito.

⁽¹⁸⁾ Ciò si applica alle imprese che svolgono attività di prestito di denaro al pubblico in generale o a imprese che ricevono interessi su fondi derivanti da attività di raccolta dei depositi.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (di modifica) sull'imposta sul reddito 2013, pubblicato nel secondo supplemento della Gazzetta di Gibilterra n. 4006 del 6 giugno 2013.

⁽²⁰⁾ Legge (di modifica) sull'imposta sul reddito 2013, pubblicata nel primo supplemento della Gazzetta di Gibilterra n. 4049 del 24 dicembre 2013.

- (37) Per quanto concerne i ruling fiscali elencati nella decisione di estendere il procedimento, nella maggior parte dei casi, le richieste di ottenimento degli stessi sono volte a confermare se un'impresa residente è soggetta o meno ad imposizione fiscale a Gibilterra in considerazione dei principi di base della tassazione previsti dalla legge, ossia quelli della maturazione e dell'origine dei redditi in conformità con il regime di territorialità.
- (38) Inoltre, l'articolo 42 dell'ITA 2010 prevede una procedura specifica per l'autorizzazione in relazione a questioni antielusione. Tali ruling possono essere concessi soltanto allo scopo di determinare se specifiche operazioni o specifici accordi sono tassabili in conformità con l'articolo 40 o dell'allegato 4 all'ITA 2010, ossia di stabilire se un accordo è artificioso o fittizio e mira alla cancellazione o alla riduzione dell'ammontare dell'imposta da versare.

3. RAGIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

3.1. L'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

- (39) Nella prima decisione di avvio, la Commissione ha concluso in via preliminare che l'esenzione fiscale a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties stabilita dall'ITA 2010 costituiva un aiuto di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e ha espresso dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno.
- (40) Per quanto concerne la selettività materiale della misura, la Commissione ha riscontrato che l'esenzione a favore del reddito passivo (interessi, royalties e dividendi) era prima facie selettiva. Tuttavia, in riferimento ai dividendi, ha rilevato che l'esenzione era giustificata dalla logica di evitare una doppia imposizione. Al contrario, la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione per l'esenzione a favore degli interessi da prestiti infragruppo o del reddito da royalties. In particolare, la Commissione non si è detta concorde in merito al fatto che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera derivi dalla logica del regime territoriale di tassazione. Inoltre non ha accolto l'argomento secondo cui l'esenzione a favore degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza nazionale sarebbe giustificata da preoccupazioni di gestibilità (costi eccessivi per la riscossione dell'imposta). Infine, per quanto concerne l'esenzione delle royalties, la Commissione non ha accettato come giustificazione valida per l'esenzione la necessità di rendere il regime di tassazione di Gibilterra semplice ed efficace.
- (41) In via preliminare, la Commissione ha altresì concluso che la misura era finanziata mediante risorse statali, conferiva un vantaggio economico alle imprese, incideva sugli scambi tra Stati membri e minacciava di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Di conseguenza ha ritenuto che l'esenzione fiscale a favore di interessi da prestiti infragruppo e royalties costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (42) La Commissione ha inoltre concluso che tali aiuti costituivano «nuovo aiuto» poiché l'esenzione per gli interessi da prestiti infragruppo ai sensi dell'ITA 1952 non veniva concessa automaticamente e richiedeva una valutazione della territorialità. Inoltre, l'ITA 2010 ha introdotto un'esenzione a favore delle royalties che in precedenza non esisteva ai sensi della legge ITA 1952. A tale riguardo la Commissione ha osservato che l'applicazione del regime di territorialità implica che tutti i redditi derivanti da royalties percepiti da un'impresa di Gibilterra sono maturati e hanno origine a Gibilterra.
- (43) Infine, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno della norma di esenzione per i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties. In particolare, non ha individuato alcun possibile motivo di compatibilità ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato.

3.2. La prassi del ruling fiscale

- (44) Con la decisione di estendere il procedimento, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di indagine formale al fine di includere 165 ruling fiscali concessi dalle autorità fiscali di Gibilterra tra il periodo compreso tra il 2011 e il mese di agosto del 2013 (rispetto a un totale di 340 ruling concessi durante tale periodo).
- (45) La Commissione ha ritenuto che le quattro condizioni per qualificare una misura come aiuto di Stato fossero in linea di massima soddisfatte. In particolare, ha concluso in via preliminare che le misure di ruling fiscali erano materialmente selettive in quanto le autorità fiscali di Gibilterra in genere si astenevano dal condurre una valutazione adeguata degli obblighi fiscali dell'impresa, esercitando i loro poteri di discrezionalità. Secondo la Commissione, tale linea di condotta è stata resa possibile dal fatto che le disposizioni giuridiche sono state formulate in maniera vaga. La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che, in taluni casi, le autorità fiscali di Gibilterra hanno emesso ruling fiscali in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili.

- (46) Al fine di sostenere i suoi pareri preliminari sulla natura selettiva delle misure di ruling fiscale in ragione dell'esistenza di prassi discrezionali, dell'errata applicazione delle norme o dell'assenza di un'adeguata verifica in merito al luogo di effettivo svolgimento delle attività, la Commissione ha individuato sette categorie tipiche di casi sulla scorta di tipi diversi di ruling, attività o reddito.
- (47) In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che, accordando tali ruling fiscali soltanto a talune imprese multinazionali, contrariamente ad altre imprese puramente nazionali che non hanno chiesto un ruling fiscale, le autorità fiscali trattassero in maniera differente imprese che si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Di conseguenza, prima facie tali misure sono state considerate essere selettive. Inoltre, la Commissione non ha individuato una giustificazione accettabile basata sulla natura o sulla struttura generale del sistema di riferimento (cfr. considerando 57 della decisione di estendere il procedimento). A tale riguardo, essa ha indicato altresì che ogni possibile giustificazione richiederebbe l'esistenza di adeguate procedure di controllo e monitoraggio ⁽²¹⁾ (al fine di garantire un'applicazione coerente del regime di tassazione), che sembrava mancare nel caso di specie.
- (48) Nella sua conclusione in via preliminare, la Commissione ha riscontrato altresì che le misure di ruling fiscale erano concesse ricorrendo a risorse statali, conferivano un vantaggio economico alle imprese, incidevano sugli scambi tra Stati membri e minacciavano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Ha inoltre espresso dubbi in merito alla compatibilità di tali misure con il mercato interno. Di conseguenza ha concluso in via preliminare che le misure di ruling fiscale costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Ha inoltre ritenuto che tale aiuto di Stato costituisse un «nuovo aiuto».
- (49) Il procedimento esteso riguardava non soltanto i 165 singoli ruling fiscali, ma anche più in generale la prassi del ruling fiscale ai sensi dell'ITA 2010 che sembrava applicare reiteratamente in maniera erronea le disposizioni dell'ITA 2010.
- (50) Per quanto concerne la compatibilità con il mercato interno dei 165 ruling fiscali e la prassi generale del ruling fiscale, la Commissione non ha individuato alcun motivo possibile di compatibilità basato sulle eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (51) In conclusione, la Commissione ha espresso il parere preliminare secondo il quale i 165 ruling fiscali elencati nell'allegato alla decisione di estendere il procedimento e la prassi del ruling fiscale di Gibilterra costituiscono aiuti di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato interno. La Commissione ha altresì invitato il Regno Unito e le autorità di Gibilterra a fornirle prove di controlli ex post. Infine ha invitato il Regno Unito a spiegare se e per quali motivi la prassi del ruling fiscale o uno qualsiasi dei 165 ruling fiscali valutati potevano essere ritenuti compatibili.

4. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

4.1. Osservazioni sull'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

- (52) Le osservazioni presentate dal Regno Unito il 20 dicembre 2013 possono essere sintetizzate come segue:
- (1) l'ITA 2010 applica il principio territoriale secondo il quale gli utili delle imprese sono tassati a Gibilterra soltanto se il reddito «matura o ha origine» a Gibilterra. Questa situazione si verificava anche ai sensi della legge ITA 1952;
 - (2) l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non può essere considerata selettiva in quanto tali disposizioni sono aperte a tutte le imprese e si applicano in generale a tutti i settori dell'industria, della finanza e del commercio. La disponibilità dell'esenzione non è limitata in alcun modo, ad alcuna categoria di imprese o ad alcuna tipologia di attività. Il fatto che talune imprese beneficino di una norma fiscale più di altre non la rende selettiva. Inoltre, non è possibile individuare alcun gruppo particolare di imprese che beneficino della misura. Non vi sono altre imprese a Gibilterra che si trovano in situazioni fattuali o giuridiche analoghe nei confronti delle quali tali misure non si applicherebbero;
 - (3) non è corretto affermare che l'esenzione favorisca in maniera selettiva, in particolare, le imprese che percepiscono royalties per diritti di proprietà intellettuale e interessi infragruppo versati da imprese non aventi sede a Gibilterra. Nessuna disposizione del regime di tassazione porta alla definizione di una particolare proporzione di imprese non aventi sede a Gibilterra né conferisce alcun privilegio a imprese che concedono prestiti a imprese straniere;

⁽²¹⁾ Cfr. ad esempio sentenza dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos e altri*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti 73 e seguenti.

- (4) il riferimento alle «società offshore» di cui al considerando 37 della prima decisione di avvio è troppo ambiguo e non correlato al trattamento fiscale del reddito passivo. Inoltre, l'argomento secondo il quale la misura ripristinerebbe il precedente regime di imprese esenti è irrilevante in quanto non influenza la valutazione della selettività dell'esenzione;
- (5) per quanto concerne la selettività di fatto, non è stato possibile individuare come beneficiario nessun gruppo o categoria identificabile di imprese. la modalità con cui una determinata norma opera nella pratica di volta in volta non la rende selettiva, a meno che i termini della misura o qualche caratteristica individuabile e stabile delle circostanze specifiche alle quali tale norma si applica facciano sì che soltanto una categoria limitata di imprese ne benefici. Nel caso in esame, il numero di imprese che beneficiano effettivamente o potenzialmente delle disposizioni non è limitato in alcun modo, di diritto o di fatto. Di conseguenza la disposizione non è selettiva;
- (6) l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del regime di tassazione di Gibilterra. Innanzitutto la mancata tassazione degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera deriva dal principio di territorialità che si basa sull'obiettivo di evitare una doppia imposizione. In secondo luogo, l'esenzione per gli interessi e le royalties di provenienza gibilterriana è giustificata dalla logica di qualsiasi regime di tassazione, in considerazione del fatto che il costo della riscossione non deve superare le entrate previste;
- (7) qualora la Commissione dovesse concludere che il trattamento degli interessi da prestiti di provenienza estera è selettivo, dovrebbe considerarlo un aiuto «esistente». La nozione di «nuovo aiuto» potrebbe riguardare soltanto gli importi degli interessi da prestiti infragruppo «che erano imponibili prima dell'entrata in vigore dell'ITA 2010», mentre secondo l'ITA 1952 gli interessi da prestiti di provenienza estera non erano imponibili in ragione della norma del «*situs* del prestito»⁽²²⁾. Ciò significa che di fatto il «*situs*» degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera è rimasto il medesimo di quello previsto nella legislazione precedente. Di conseguenza, era giuridicamente scorretto che la Commissione avviasse un procedimento di indagine formale su questo particolare aspetto del regime di tassazione di Gibilterra;
- (8) il governo di Gibilterra ha introdotto un atto legislativo, avente efficacia a decorrere dal 1° luglio 2013, a norma del quale tutti i redditi da interessi per prestiti infragruppo superiori a 100 000 GBP l'anno, di provenienza tanto nazionale quanto estera, sono soggetti a imposte. In tale sede è stato altresì fatto riferimento all'ulteriore atto legislativo emanato il 24 dicembre 2013 ed entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 che rende tassabili anche le royalties;
- (9) inoltre, qualora la Commissione dovesse concludere che il trattamento fiscale degli interessi e delle royalties era un «nuovo» aiuto, secondo la comprensione da parte del Regno Unito del punto di vista di Gibilterra, il recupero dei periodi pertinenti sarebbe difficile o impossibile per motivi pratici;
- (10) infine, la Commissione si è discostata dalla prassi normale ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio⁽²³⁾ («il regolamento di procedura») in quanto ha avviato un'indagine formale su un aspetto specifico del regime di tassazione di Gibilterra parallelamente a un esame preliminare continuato relativo al medesimo regime di tassazione.

4.2. Osservazioni sulla prassi del ruling fiscale

- (53) Gli argomenti adottati dal Regno Unito il 31 marzo 2015 nei confronti della decisione di estendere il procedimento possono essere sintetizzati come segue:
 - (1) non vi è alcuna prova che alcun ruling fiscale sia selettivo. La prassi del ruling fiscale a Gibilterra non ha mai comportato alcun elemento di trattamento individuale o speciale o alcun elemento di negoziazione, né alcuna influenza o considerazione se non quelli derivanti dai termini della normativa fiscale applicabile a Gibilterra. Un ruling fiscale è semplicemente una dichiarazione del sovrintendente di Gibilterra per l'imposta sul reddito attestante, sulla base dei fatti spiegati al sovrintendente e secondo l'interpretazione normale e corretta della legislazione applicabile, che l'impresa in questione non è soggetta all'imposta sul reddito in relazione al

⁽²²⁾ Questa norma è stata applicata al fine di determinare se i redditi da interessi fossero imponibili a seguito del principio di territorialità. Tale valutazione si basa sui seguenti criteri cumulativi: a) il luogo di residenza del debitore; b) la fonte dalla quale vengono versati gli interessi; c) il luogo in cui vengono versati gli interessi; e d) la natura e l'ubicazione del titolo per il debito.

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (G.U.L. 248 del 24.9.2015, pag. 9).

reddito o ai ricavi descritti. Non vi è alcuna prova che alcun ruling fiscale si sia discostato in alcun modo dall'interpretazione normale e corretta della legislazione in materia fiscale. Inoltre, le autorità fiscali non esercitano alcun potere discrezionale, né esistono prove del fatto che esse si siano mai astenute consapevolmente e deliberatamente dall'effettuare valutazioni adeguate o si siano deliberatamente discostate dalla legislazione fiscale nazionale applicabile. Le sette categorie di ruling fiscale individuate dalla Commissione nella decisione di avvio non sono selettive se confrontate con altri ruling fiscali in quanto nessuno di tali ruling si discosta dalle disposizioni fiscali nazionali applicabili;

- (2) non vi è alcuna prova che alcuno dei ruling fiscali abbia distorto la concorrenza. Una misura può provocare distorsioni della concorrenza soltanto nel settore nel quale si applica o in un settore strettamente correlato. I ruling fiscali oggetto della decisione si applicano in un gran numero di settori diversi. La Commissione non ha suggerito che alcun singolo ruling fiscale abbia falsato la concorrenza nel settore in cui si applicava, ma si è limitata semplicemente ad indicare che vi è un effetto sugli scambi tra gli Stati membri che minaccia di falsare la concorrenza, senza considerare se alcun specifico ruling abbia effettivamente determinato tale circostanza;
- (3) esistono prove chiare del fatto che i ruling menzionati nella decisione di estendere il procedimento sono soltanto una parte di una prassi coerente avviata molto tempo prima che il Regno Unito aderisse all'Unione. Tale prassi si fondava sull'articolo 3, primo comma, dell'ITA 1952, ora riprodotto in forma praticamente identica all'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010. Di conseguenza, qualora si dovesse riscontrare qualsiasi elemento di aiuto di Stato, si tratterebbe necessariamente di aiuti «esistenti» e non di «nuovi» aiuti;
- (4) la decisione di estendere il procedimento si basa su una comprensione errata di fatti significativi. La Commissione è stata informata, purtroppo erroneamente, dalle autorità del Regno Unito per conto del governo di Gibilterra del fatto che la procedura che consente al sovrintendente di Gibilterra di concedere ruling fiscali che confermino se un'impresa residente è soggetta a imposizione a Gibilterra o meno è definita dall'articolo 42 dell'ITA 2010, introdotto da tale legge e non esistente ai sensi dell'ITA 1952, anziché essere informata del fatto che l'articolo 42 ha semplicemente introdotto una base legislativa esplicita per un determinato tipo di ruling non pertinente per il caso in esame e che l'applicazione del regime di territorialità esisteva sin dal 1952, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'ITA 1952 o dell'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010. Sebbene tale fraintendimento sia dovuto a informazioni inesatte fornite dalle autorità del Regno Unito, quest'ultimo ritiene che presumibilmente tali informazioni errate abbiano indotto la Commissione a presumere che i ruling fiscali concessi sin dal 2010 si possano considerare come «nuovi aiuti»;
- (5) la decisione di estendere il procedimento suggerisce che la Commissione ritiene che tale prassi potrebbe essere un «regime» di aiuti e implicare uno o più aiuti di Stato individuali. Non vi sono prove a sostegno di nessuno di questi due punti di vista. Tale incertezza mette in discussione la decisione da un punto di vista procedurale, quanto meno in parte, dal momento che il carattere di regime della prassi del ruling fiscale non può essere trattato tramite la procedura scelta, poiché si tratterebbe palesemente di un aiuto esistente anche qualora si concludesse che si tratta effettivamente di un aiuto. Inoltre non vi sono prove che suggeriscano che i ruling fiscali fossero destinati ad essere nient'altro che la normale e corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale in vigore;
- (6) la decisione di estendere il procedimento è stata adottata prima che la Commissione disponesse di tutte le informazioni necessarie per valutare appieno la situazione relativa ai ruling fiscali. In particolare, vi sono stati soltanto due scambi tra la Commissione e il Regno Unito sulla prassi del ruling fiscale prima che la Commissione adottasse la decisione di estendere il procedimento. Durante tale periodo, la Commissione non ha mai suggerito su quale base qualsiasi ruling fiscale possa essere considerato una distorsione della concorrenza in alcun modo.

5. OSSERVAZIONI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

5.1. Osservazioni sull'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

- (54) Alla Commissione sono pervenute osservazioni da quattro parti interessate: Gibilterra, la Spagna, la Germania e la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE).

5.1.1. Osservazioni di Gibilterra

- (55) Nelle sue osservazioni, Gibilterra ha sostenuto l'argomento addotto dal Regno Unito secondo cui la misura non sarebbe selettiva in quanto viene applicata universalmente ed è aperta a tutti i tipi di beni, servizi e imprese e che, qualora fosse giudicata selettiva, dovrebbe essere considerata giustificata dalla logica e dalla natura generale del regime come conseguenza del principio di territorialità. Ha inoltre sottolineato che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata dalle preoccupazioni sulla buona gestione amministrativa, dal momento che si prevede che i costi associati alla riscossione dell'imposta siano superiori alle entrate fiscali effettive.

- (56) Riguardo all'esenzione per i redditi derivanti da royalties, Gibilterra ha inoltre sostenuto che l'esenzione non può essere considerata selettiva in quanto le imprese che hanno ricevuto royalties durante il triennio nel quale era in vigore la non imponibilità fiscale erano attive in settori diversi, quali vendita di prodotti alimentari al dettaglio, abbigliamento di alto livello, giochi e assicurazioni. Inoltre, il tipo di royalties in questione era altrettanto diversificato dato che includeva diritti d'autore, marchi commerciali, *know-how* e brevetti.
- (57) Gibilterra ha inoltre sostenuto che, qualora la misura venisse comunque considerata selettiva, la si dovrebbe ritenere essere un «aiuto esistente» in quanto si tratterebbe di fatto di una continuazione del vecchio regime in base al quale gli interessi di provenienza estera erano esenti da imposte, sulla base di un'analisi del «*situs* del prestito». Per questo motivo, la misura potrebbe essere considerata un «nuovo aiuto» soltanto nella misura in cui ha riguardato il reddito da interessi di provenienza nazionale.
- (58) Per quanto concerne qualsiasi potenziale recupero, Gibilterra ha altresì affermato che gli importi del mancato gettito fiscale si attesterebbero su valori inferiori alla soglia *de minimis* stabilita dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione⁽²⁴⁾. In particolare, Gibilterra ha sostenuto che le informazioni raccolte da 18 imprese beneficiarie di reddito derivante da royalties che, congiuntamente, rappresentavano 90 milioni di GBP di tale tipologia di reddito, hanno dimostrato che il totale netto dei redditi derivanti da royalties, a seguito delle spese deducibili, non era superiore a 18 milioni di GBP. Inoltre, per quanto concerne gli interessi da prestiti infragruppo aventi origine a Gibilterra, il gettito fiscale massimo ammonterebbe a circa 250 000 GBP, ripartiti su almeno 17 imprese. Inoltre, Gibilterra ritiene che sia probabilmente impossibile effettuare un recupero per motivi pratici e in considerazione delle difficoltà insormontabili che incontrerebbe in ragione del carattere mobile dei fondi delle imprese in questione e alla luce del principio di diritto internazionale secondo il quale gli organi giurisdizionali di uno Stato non consentono o danno esecuzione a crediti fiscali per conto di un altro Stato.
- (59) Per quanto concerne il procedimento, Gibilterra ha affermato che la Commissione si è discostata dalla prassi normale prevista dal regolamento di procedura, adducendo argomenti analoghi a quelli asseriti dalle autorità del Regno Unito.

5.1.2. Osservazioni della Spagna, della Germania e di CEOE

- (60) Nelle loro osservazioni, Spagna, Germania e CEOE hanno sostenuto l'analisi della Commissione secondo la quale la misura costituiva un aiuto di Stato in quanto escludeva determinati tipi di reddito dalla tassazione, aveva un effetto negativo sugli scambi all'interno dell'Unione e creava distorsioni della concorrenza.
- (61) Inoltre, la Spagna ha espresso preoccupazione sull'efficacia della modifica del 7 giugno 2013 in materia di tassazione degli interessi da prestiti infragruppo, dato che le imprese esentate a Gibilterra che avevano percepito reddito da tali interessi non erano soggette ad alcun obbligo di compilazione e consegna di dichiarazioni dei redditi. Secondo la Spagna ciò ostacolerebbe l'individuazione dei potenziali beneficiari della misura e i controlli *ex post* in materia di segnalazione e tassazione dei redditi derivanti da interessi.
- (62) La Spagna ha inoltre sostenuto che la nuova soglia di 100 000 GBP introdotta dalla modifica del 2013 è elevata. In aggiunta, la disposizione antiabuso, che richiede l'aggregazione degli interessi ricevuti da imprese collegate, non si applica al livello delle imprese beneficiarie. Di conseguenza la disposizione relativa alla soglia potrebbe essere facilmente aggirata attraverso una semplice ristrutturazione del gruppo di società creando diverse imprese gibilterriane e distribuendo gli interessi ricevuti tra le stesse.
- (63) Per quanto concerne l'esenzione dei dividendi, la Spagna ha contestato la giustificazione della prevenzione della doppia imposizione formulata dalla Commissione. Secondo la Spagna, contrariamente alle note orientative del gruppo «Codice di condotta» relative al pacchetto di lavoro 2011 sulla tassazione delle imprese, Gibilterra non ha emanato una disposizione antiabuso efficace per garantire la tassazione. In particolare, ha ritenuto che la legislazione di Gibilterra non imponesse che l'impresa in questione fosse soggetta a imposizione fiscale (a Gibilterra o in un paese straniero) per beneficiare dell'esenzione. Secondo la Spagna, tale mancanza dava adito a un rischio di doppia non imposizione.
- (64) Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle royalties, le autorità spagnole hanno ritenuto che tale esenzione favorisse selettivamente le imprese che percepivano redditi derivanti da royalties e che tale esenzione non poteva essere giustificata dall'intento di evitare una doppia imposizione.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (GUL 352 del 24.12.2013, pag. 1).

- (65) Tanto le autorità spagnole quanto CEOE hanno altresì fatto riferimento al fatto che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties deve essere esaminata alla luce degli effetti generali dell'ITA 2010. A loro avviso, l'intenzione dell'ITA 2010 consisteva nel continuare a ottenere gli effetti del precedente regime di tassazione (già dichiarato costituire aiuto di Stato dalla Corte di giustizia) a favore delle imprese offshore rispetto a quelle residenti a Gibilterra.
- (66) Infine, la Spagna ha altresì contestato la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alla selettività regionale, distinguendo tra lo status della provincia delle Azzorre (al quale la Commissione ha fatto riferimento nella sua analisi di cui alla prima decisione di avvio) e lo status di Gibilterra. In particolare, le autorità spagnole hanno ritenuto che, oltre all'esame dei tre criteri dell'autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria, andrebbe esaminato anche il criterio implicito relativo all'armonizzazione fiscale (che, secondo le autorità spagnole, chiaramente non esiste a Gibilterra). Anche la Spagna ha fatto riferimento a una serie di altre questioni fiscali, come il numero di società di comodo situate a Gibilterra non soggette a imposte.

5.2. Osservazioni sulla prassi del ruling fiscale

- (67) La Commissione ha ricevuto osservazioni da sei parti interessate, ossia Gibilterra, la Spagna, la *Gibraltar Society of Accountants* e tre imprese elencate come possibili destinatari di ruling fiscali nella decisione di estendere il procedimento.

5.2.1. Osservazioni di Gibilterra

- (68) Le osservazioni formulate da Gibilterra riguardano tanto la procedura quanto la sostanza. Le osservazioni seguono gli argomenti espressi dal Regno Unito e possono essere sintetizzate come segue:
- (1) non si dovrebbe avviare un procedimento in materia di aiuti di Stato, a meno che non vi siano prove concrete che la misura in questione conferisce un vantaggio economico e che quest'ultimo sia selettivo e falsi o minacci di falsare la concorrenza. Nel caso di specie non vi è alcuna prova a sostegno di tali punti. Le osservazioni della Commissione sui ruling si limitano ad affermare che la Commissione ritiene che sarebbe stato necessario reperire maggiori informazioni. Tale parere non costituisce la prova di un vantaggio, della sua selettività o di una distorsione della concorrenza;
 - (2) la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'affermare nella decisione di estendere il procedimento che la prassi del ruling fiscale a Gibilterra è stata introdotta dall'articolo 42 dell'ITA 2010;
 - (3) la procedura di ruling fiscale è in vigore dagli anni '60 e, in quanto tale, qualora si dovesse ritenere che si tratti di un aiuto, lo si dovrebbe considerare come un «aiuto esistente»;
 - (4) non vi è alcuna prova del fatto che alcuno dei ruling fiscali sia stato selettivo o abbia distorto la concorrenza. Ciascun ruling è legato all'interpretazione dei fatti presentati nella richiesta. La mancanza di un'analisi dettagliata non può di per sé essere considerata indicativa di selettività;
 - (5) la prassi del ruling fiscale a Gibilterra non ha mai comportato alcun elemento di trattamento individuale o speciale o alcun elemento di negoziazione, né alcuna influenza o considerazione se non nella misura derivante dai termini della normativa fiscale applicabile a Gibilterra;
 - (6) il debito fiscale delle imprese interessate sarebbe identico indipendentemente dal fatto che richiedessero o meno un ruling fiscale;
 - (7) nell'effettuare l'esame della territorialità, le autorità fiscali non godono di discrezionalità e sono vincolate dalla legislazione e dalla giurisprudenza applicabili a tale riguardo;
 - (8) lo sforzo della Commissione di raggruppare i 165 ruling in sette categorie distinte al fine di stabilire la selettività in base ai singoli gruppi non è immotivato in quanto non vi sono elementi che indicherebbero che questi gruppi presentino caratteristiche particolari rispetto ad altri ruling non contestati concessi durante il medesimo periodo o prima dello stesso.

5.2.2. Osservazioni della Spagna

(69) Le osservazioni presentate dalle autorità spagnole il 30 novembre 2016 possono essere sintetizzate come segue:

- (1) le autorità spagnole non contestano il principio di territorialità in sé, quanto piuttosto l'interpretazione che ne danno le autorità di Gibilterra. Tale norma generale, associata alla mancanza di una valutazione, di un monitoraggio e di un'applicazione delle disposizioni fiscali in maniera adeguata da parte dell'amministrazione fiscale di Gibilterra (tanto ex ante quanto ex post), si traduce in un trattamento fiscale arbitrario e favorevole nei confronti di un ampio numero di imprese nel territorio;
- (2) oltre alle 165 imprese elencate nell'allegato della decisione di estendere il procedimento, anche le società di intermediazione che operano a Gibilterra in veste di società di consulenza, fiduciarie e studi legali specializzati nella pianificazione fiscale e nella gestione fiscale beneficiano indirettamente dell'aiuto;
- (3) la Spagna ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista secondo il quale la questione dovrebbe essere analizzata anche dal punto di vista della selettività regionale, che a suo parere dovrebbe affrontare anche l'argomento secondo il quale la misura costituisce un aiuto esistente.

5.2.3. Osservazioni della Gibraltar Society of Accountants

(70) Il 3 novembre 2016, la Gibraltar Society of Accountants, il principale organo rappresentativo per i professionisti contabili che lavorano a Gibilterra, ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento. Tali osservazioni possono essere sintetizzate come segue:

- (1) i ruling elencati non sono stati richiesti né emessi ai sensi dell'articolo 42 dell'ITA 2010;
- (2) i ruling selezionati coprono una vasta gamma di circostanze e tematiche e mancano dell'aspetto di «condivisione di elementi comuni» a cui si riferisce la decisione di estendere il procedimento;
- (3) ruling fiscali di questo tipo sono stati richiesti ed emessi a Gibilterra sin dal lontano 1950 e il regime, qualora venisse considerato un aiuto di Stato, dovrebbe essere ritenuto un aiuto esistente;
- (4) i ruling sono interpretazioni della normativa fiscale di Gibilterra. Non si tratta di «accordi» negoziati o concessioni. Il rilascio di un ruling non conferisce un trattamento favorevole. La decisione di estendere il procedimento non fornisce alcuna prova del fatto che l'interpretazione sarebbe diversa in assenza di una richiesta di ruling;
- (5) non risulta essere dimostrato che alcuno dei criteri richiesti per constatare la presenza di aiuti di Stato sia soddisfatto. La misura non è concessa mediante risorse statali e non conferisce un vantaggio economico alle imprese in quanto non vi è alcuna perdita di gettito fiscale poiché il trattamento fiscale in assenza di ruling sarebbe il medesimo. La misura non è selettiva e non vi sono prove del fatto che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza o incida sugli scambi all'interno dell'Unione;
- (6) tutti i 165 ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento tranne sei sono stati emessi in un momento in cui i redditi da interessi da prestiti infragruppo non erano tassabili ai sensi dell'ITA 2010. Di conseguenza la stragrande maggioranza dei ruling non avrebbe potuto generare alcun reddito da interessi tassabile.

5.2.4. Osservazioni formulate da o per conto di imprese elencate come destinatarie di ruling fiscali nella decisione di estendere il procedimento

(71) La Commissione ha altresì ricevuto osservazioni da o per conto di tre imprese alle quali è stato concesso un ruling fiscale, individuate nella decisione di estendere il procedimento, ossia: International Power Ltd; un rappresentante di un'impresa potenziale al momento della richiesta di ruling; e Hastings Insurance Group Ltd. Le loro osservazioni possono essere sintetizzate come segue:

- (1) i ruling erano destinati a ottenere la conferma del regime fiscale applicabile e non rappresentavano un modo per ottenere benefici fiscali. La richiesta di ruling veniva presentata principalmente per garantire la certezza del diritto sull'applicazione delle norme fiscali generali e non per concordare un trattamento fiscale alternativo specifico per l'impresa;

- (2) i ruling fiscali consentono agli Stati membri di fornire ai loro contribuenti la certezza del diritto e la prevedibilità in merito all'applicazione delle norme fiscali generali. Considerare la prassi del ruling fiscale di Gibilterra come un regime di aiuti di Stato impedirebbe alle autorità fiscali di Gibilterra di garantire la certezza del diritto e penalizzerebbe i contribuenti che cercano tale certezza, ignorando nel contempo i contribuenti che beneficiano del medesimo trattamento ma decidono di non chiedere conferma riguardo alla precisa applicazione della legge;
- (3) le richieste di ruling non sono state presentate sulla base dell'articolo 42 dell'ITA 2010, bensì erano piuttosto volte a richiedere una conferma generale sul trattamento fiscale applicabile ai sensi di legge;
- (4) i ruling non costituiscono un vantaggio per le imprese in quanto hanno soltanto confermato il trattamento fiscale che sarebbe stato applicato in base alla normativa applicabile a Gibilterra;
- (5) il contenuto delle richieste di ruling e i ruling stessi indicano che le autorità fiscali di Gibilterra hanno tenuto in adeguata considerazione tutti i fattori pertinenti prima di emettere i ruling.

6. RISPOSTA DEL REGNO UNITO ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI

6.1. Osservazioni sull'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

- (72) Il 16 aprile 2014 la Commissione ha trasmesso al Regno Unito le osservazioni pervenute da interessati in merito all'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties. La risposta del Regno Unito a tali osservazioni può essere sintetizzata come segue:
- (1) non è stata fornita alcuna prova che dimostri distorsioni della concorrenza o un effetto sugli scambi;
 - (2) l'esenzione in relazione ai dividendi è giustificata al fine di evitare la doppia imposizione ed è un risultato diretto del principio di territorialità;
 - (3) a seguito della modifica del giugno 2013, tutte le imprese registrate a Gibilterra che percepiscono reddito da interessi da prestiti infragruppo sono soggette all'imposta sul reddito e sono tenute a presentare una dichiarazione dei redditi;
 - (4) rispetto alla soglia di 100 000 GBP imposta dalla normativa, le autorità fiscali di Gibilterra hanno condotto un'analisi che ha dimostrato che soltanto l'1 % del reddito da interessi da prestiti infragruppo si attesterà al di sotto della soglia e non sarà quindi soggetto a tassazione. I risultati dell'analisi sono stati presentati al gruppo «Codice di condotta» e alla Commissione prima della promulgazione della modifica del 2013 al fine di spiegare i motivi dell'introduzione del limite e di quantificare eventuali perdite di gettito fiscale;
 - (5) per quanto concerne le osservazioni della Spagna secondo cui l'esenzione per i redditi derivanti da royalties favorisce in maniera selettiva un gruppo di imprese che ricevono royalties, non esiste alcun simile settore o raggruppamento. Tutte le imprese che ricevono royalties sono trattate nel medesimo modo;
 - (6) non vi è alcuna variazione o discrezione in relazione al concetto di territorialità che è applicato in maniera coerente nell'ITA 2010 a tutte le imprese;
 - (7) le osservazioni della Spagna in merito a parti della normativa fiscale di Gibilterra in relazione alle quali la Commissione non ha avviato un procedimento di indagine sono irrilevanti e l'indagine della Commissione dovrebbe essere limitata alle questioni per le quali il procedimento è stato avviato;
 - (8) infine, il Regno Unito ha presentato osservazioni in merito allo status di Gibilterra come territorio d'oltremare britannico, al suo governo indipendente in termini di potere esecutivo, legislativo e giudiziario, dimostrando così che la misura non può essere considerata un aiuto regionale.

6.2. Osservazioni sulla prassi del ruling fiscale

- (73) Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha trasmesso al Regno Unito le osservazioni formulate da interessati in merito alla prassi del ruling fiscale, come indicato nella decisione di estendere il procedimento. La risposta del Regno Unito a tali osservazioni può essere sintetizzata come segue:
- (1) le osservazioni formulate dai tre destinatari dei ruling fiscali confermano le osservazioni presentate dalle autorità del Regno Unito alla Commissione durante il procedimento di indagine e costituiscono ulteriori prove a sostegno della legalità della prassi del ruling fiscale a Gibilterra e del fatto che tale prassi non costituisce un aiuto di Stato;
 - (2) il governo di Gibilterra ha effettuato approfonditi riesami di tutti i 165 ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento che, secondo il Regno Unito, confermano che nessuno di tali 165 ruling ha esentato il destinatario da imposte che sarebbero state altrimenti dovute o ha determinato una perdita di gettito fiscale per Gibilterra;
 - (3) i riesami effettuati confermano che nessuno dei ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento è selettiva e pertanto nessuno di essi costituisce un aiuto di Stato su tale base;
 - (4) 14 dei ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento hanno riguardato operazioni che non si sono mai concretizzate e altri tre ruling riguardavano la tassazione dei redditi e/o delle prestazioni in natura dei dipendenti e nessuna di tali categorie solleva preoccupazioni in materia di aiuti di Stato;
 - (5) la posizione espressa da Gibilterra secondo cui le sue autorità fiscali non godono di ampia discrezionalità in relazione all'emissione di un ruling e non emettono ruling senza verificare o valutare le richieste, è corretta. I ruling non determinano un'applicazione selettiva del regime fiscale in quanto applicano semplicemente la legge come disposto dall'ITA 2010.

7. VALUTAZIONE DELL'ESENZIONE DEGLI INTERESSI DA PRESTITI INFRAGRUPPO E DEL REDDITO DERIVANTE DA ROYALTIES

- (74) Nella prima decisione di avvio, la Commissione ha concluso in via preliminare che l'esenzione fiscale per i redditi da interessi da prestiti infragruppo e da royalties costituiva un aiuto di Stato e ha espresso dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno.
- (75) A partire dal 1° luglio 2013 il reddito da interessi da prestiti infragruppo è stato assoggettato a imposta (nella misura in cui gli interessi percepiti o da percepire per ciascuna impresa di provenienza superino l'importo di 100 000 GBP l'anno). A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito derivante da royalties (che un'impresa registrata a Gibilterra ha percepito o deve percepire) è stato assoggettato a imposta.
- (76) L'ambito di applicazione della presente decisione (sezione 7) è limitato alla valutazione dei redditi da interessi da prestiti infragruppo e derivati da royalties percepiti o da percepire tra l'entrata in vigore dell'ITA 2010 (1° gennaio 2011) e il 30 giugno 2013 (per quanto concerne gli interessi) o il 31 dicembre 2013 (per quanto concerne le royalties) ⁽²⁵⁾.

7.1. Esistenza di un aiuto

- (77) La classificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni. Innanzitutto deve esserci un intervento da parte dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ⁽²⁶⁾.

7.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (78) Per costituire un aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile a uno Stato membro e finanziata mediante risorse statali.

⁽²⁵⁾ Di conseguenza gli argomenti presentati dal Regno Unito e dagli interessati riguardanti altri redditi passivi oppure un periodo successivo all'entrata in vigore degli emendamenti del 2013 non sono trattati nella presente decisione.

⁽²⁶⁾ Cfr., tra l'altro, la sentenza del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group e altri*, C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 53.

- (79) Poiché l'esenzione deriva da una legge del parlamento di Gibilterra, può essere considerata imputabile a Gibilterra.
- (80) Per quanto riguarda il finanziamento dell'esenzione mediante risorse statali, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ⁽²⁷⁾. Ai sensi della misura fiscale in questione Gibilterra rinuncia alle entrate fiscali che avrebbe altrimenti avuto il diritto di riscuotere da società ivi residenti che percepivano interessi da prestiti infragruppo o royalties. Rinunciando a tali entrate, la misura fiscale comporta una perdita di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽²⁸⁾.

7.1.2. Vantaggio

- (81) Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa ⁽²⁹⁾. Un vantaggio può essere concesso attraverso tipi diversi di riduzione dell'onere fiscale di un'impresa e, in particolare, attraverso una riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'importo dell'imposta dovuta ⁽³⁰⁾. Una misura che comporta una riduzione di un'imposta dà luogo a un vantaggio in quanto colloca le imprese a cui si applica in una posizione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti e si traduce in una perdita di entrate per lo Stato ⁽³¹⁾.
- (82) Nel caso in esame, la misura è in contraddizione con il principio generale secondo il quale l'imposta sul reddito delle società viene riscossa da tutti i soggetti passivi che percepiscono un reddito avente origine o maturato a Gibilterra. In linea con tale principio, i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties dovrebbero di norma rientrare nell'ambito di applicazione della tassazione, subordinatamente all'applicazione del principio di territorialità. Per quanto concerne le royalties, occorre osservare che il principio di territorialità considera i redditi derivanti da royalties percepiti da una società a Gibilterra come maturati e aventi origine a Gibilterra. Per quanto riguarda i redditi da interessi da prestiti infragruppo, la tassabilità di tali redditi nell'ambito del regime di territorialità dipende dall'applicazione della regola del «*situs del prestito*» che si basa su quattro criteri cumulativi ⁽³²⁾ incentrati sulla fonte del reddito. Di conseguenza, in un certo numero di casi, i redditi da interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera possono, anche in assenza dell'esenzione fiscale contestata, non essere soggetti all'imposta sul reddito a Gibilterra in virtù del regime di territorialità. Tuttavia, l'esenzione dalla tassazione ai sensi del principio di territorialità non è automatica e devono essere presi in considerazione criteri diversi dalla fonte degli interessi (ad esempio l'ubicazione del titolo del debito) al fine di stabilire se gli interessi sono stati maturati o hanno avuto origine a Gibilterra in conformità con la norma del «*situs del prestito*».
- (83) Di conseguenza l'esenzione introduce un'attenuazione di un onere che le imprese che beneficiano dell'esenzione dovrebbero altrimenti sostenere. Ciò dà origine a un vantaggio in quanto le imprese sono esentate dai costi inerenti alle loro attività economiche e sono pertanto collocate in una posizione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti (che percepiscono reddito attivo).

7.1.3. Selettività

- (84) Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura deve essere riscontrata essere selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni.

⁽²⁷⁾ Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽²⁸⁾ Cfr. sentenza del 17 novembre 2009, presidente del Consiglio dei ministri/Regione Sardegna, C-169/08 ECLI:EU:C:2009:709, punto 58.

⁽²⁹⁾ Sentenza dell'8 novembre 2001, *Adria-Wien Pipeline*, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punto 38.

⁽³⁰⁾ Cfr. sentenza del 15 dicembre 2005, *Italia/Commissione*, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punto 78; sentenza del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 132; sentenza del 9 ottobre 2014, *Ministerio de Defensa and Navantia*, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

⁽³¹⁾ Sentenza del 15 giugno 2006, *Air Liquide Industries Belgium SA*, cause riunite C-393/04 e C-41/05, ECLI:EU:C:2006:403, punto 30 e sentenza del 15 marzo 1994, *Banco Exterior de España*, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 14.

⁽³²⁾ Tale valutazione si basa sui seguenti criteri cumulativi: a) il luogo di residenza del debitore; b) la fonte dalla quale vengono versati gli interessi; c) il luogo in cui vengono versati gli interessi; e d) la natura e l'ubicazione del titolo per il debito (se del caso).

- (85) In via preliminare, in relazione alle osservazioni formulate dalla Spagna sulla selettività regionale, occorre rilevare che, nella prima decisione di avvio, la Commissione non ha espresso dubbi in merito alla selettività regionale e ha ritenuto che l'ambito di riferimento per la valutazione dell'esenzione fosse limitato esclusivamente al territorio geografico di Gibilterra ⁽³³⁾. La Commissione ribadisce il proprio parere secondo il quale l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non implica una selettività regionale. In particolare, risultano soddisfatti i tre criteri cumulativi di autonomia (autonomia istituzionale, procedurale ed economica) messi a punto dalla Corte di giustizia nelle cause *Azzorre* ⁽³⁴⁾ e *Union General de Trabajadores de la Rioja* ⁽³⁵⁾. Di conseguenza le autorità di Gibilterra sono considerate sufficientemente autonome dal governo centrale del Regno Unito e l'ambito di riferimento corrisponde pertanto ai limiti geografici del territorio di Gibilterra ⁽³⁶⁾.
- (86) Ai fini della determinazione della selettività materiale, secondo la giurisprudenza costante, occorre innanzitutto individuare il regime di tassazione comune o normale applicabile nella circoscrizione fiscale pertinente («il sistema di riferimento»). In secondo luogo, si deve determinare se una data misura introduca differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da tale sistema. Qualora ciò sia il caso, la misura viene quindi considerata selettiva prima facie ⁽³⁷⁾. Successivamente, nella terza fase dell'esame è necessario stabilire se tale selettività prima facie è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema (di riferimento) ⁽³⁸⁾. Se una misura selettiva prima facie è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema, non sarà considerata selettiva e non rientrerà quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (87) In questo contesto, è altresì importante osservare che, affinché una misura fiscale sia considerata selettiva, non è necessario che il regime di tassazione sia concepito in maniera tale che le imprese che beneficiano di un vantaggio selettivo siano, in generale, assoggettate agli stessi oneri fiscali delle altre imprese, ma godano di deroghe, di guisa che il vantaggio selettivo corrisponda alla differenza tra l'onere fiscale normale e quello sopportato da tali prime imprese ⁽³⁹⁾.
- (88) In effetti, una tale comprensione della selettività significherebbe che soltanto un regime di tassazione concepito secondo una determinata tecnica regolamentare potrebbe essere qualificato come selettivo e che le norme fiscali nazionali concepite in maniera diversa sfuggirebbero al controllo degli aiuti di Stato, pur producendo i medesimi effetti giuridici o di fatto. Ciò andrebbe contro la giurisprudenza consolidata, secondo la quale, nel valutare la selettività, l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue le misure con riferimento alle loro cause o ai loro obiettivi, ma le definisce invece in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate ⁽⁴⁰⁾.

7.1.3.1. Sistema di riferimento

- (89) Il sistema di riferimento costituisce il parametro di riferimento rispetto al quale viene valutata la selettività di una misura e si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo. Queste norme definiscono non solo il campo di applicazione del sistema ma anche le condizioni alle quali viene applicato, i diritti e gli obblighi delle imprese ad esso assoggettate e le modalità tecniche di funzionamento del sistema stesso ⁽⁴¹⁾. Nel caso delle imposte, il sistema di riferimento si basa su elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, l'evento imponibile e le aliquote fiscali ⁽⁴²⁾.

⁽³³⁾ Prima decisione di avvio, considerando da 48 a 57.

⁽³⁴⁾ Sentenza del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 57 e seguenti.

⁽³⁵⁾ Sentenza dell'11 settembre 2008, *Unión General de Trabajadores de La Rioja e altri*, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punti 47 e seguenti.

⁽³⁶⁾ Tale valutazione della selettività regionale è stata confermata dal Tribunale nella sentenza del 18 dicembre 2008, *Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione*, cause riunite T-211/04 e T-215/04, ECLI:EU:T:2008:595, punti 76-116. Sebbene tale sentenza sia stata impugnata, la valutazione della selettività regionale non è stata esaminata dalla Corte di giustizia.

⁽³⁷⁾ Cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group*, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.

⁽³⁸⁾ Cfr. sentenza dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 65.

⁽³⁹⁾ Sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione e Spagna/Regno Unito e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 91; sentenza del 28 giugno 2018, *Lowell Financial Services GmbH/Commissione*, C-219/16 P, ECLI:EU:C:2018:508, punto 92.

⁽⁴⁰⁾ Sentenza del 22 dicembre 2008, *British Aggregates/Commissione*, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e la giurisprudenza ivi citata, nonché la sentenza dell'8 settembre 2011 *Commissione/Regno dei Paesi Bassi (NOx)*, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 51.

⁽⁴¹⁾ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1), punto 133.

⁽⁴²⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, punto 134.

- (90) Nel caso di specie, il sistema di riferimento è l'ITA 2010. Il lungo titolo di tale atto lo descrive come «una legge per imporre la tassazione sul reddito e disciplinarne la riscossione»⁽⁴³⁾. Per quanto concerne la base imponibile per le imprese, l'articolo 16 dell'ITA 2010 prevede che «fatto salvo quanto diversamente previsto in appresso, gli utili o i guadagni imponibili di un'impresa corrisponderanno all'importo complessivo degli utili o i guadagni dell'impresa per qualsiasi periodo contabile di tale periodo». Di conseguenza, fatte salve le eventuali rettifiche al rialzo o al ribasso stabilite dall'ITA 2010, gli utili contabili devono costituire la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società a Gibilterra.
- (91) Al contrario, come sottolineato dalle autorità del Regno Unito⁽⁴⁴⁾, il fatto che tutti i redditi, tanto attivi quanto passivi, provenienti da fuori Gibilterra non rientrino nell'ambito di applicazione della tassazione di Gibilterra e rimangano soggetti a imposizione nella giurisdizione nella quale tali redditi sono maturati o hanno avuto origine rientra nella logica intrinseca del regime territoriale di tassazione di Gibilterra.
- (92) Definire il regime generale di tassazione delle imprese di Gibilterra come «l'ambito di riferimento» è in linea con la giurisprudenza della Corte, che ha costantemente affermato che, nel caso di misure relative alla determinazione del debito per l'imposta sul reddito delle società, il sistema di riferimento da considerare è il regime di tassazione delle imprese dello Stato membro in questione che si applica alle imprese in generale, e non le disposizioni specifiche di tale regime applicabili soltanto a taluni contribuenti o a talune operazioni. Ad esempio, nella causa *World Duty Free*, riguardante le norme che disciplinano gli investimenti in partecipazioni azionarie, la Corte ha confermato la posizione della Commissione secondo la quale il sistema di riferimento era il regime spagnolo di tassazione delle imprese e non le norme specifiche che disciplinavano il trattamento fiscale di tali investimenti⁽⁴⁵⁾.
- (93) Sebbene l'obiettivo dell'ITA 2010 fosse quello di riscuotere entrate da contribuenti tassabili a Gibilterra (ad esempio, i contribuenti che percepiscono redditi maturati o aventi origine a Gibilterra)⁽⁴⁶⁾, l'allegato 1 a tale atto non includeva talune categorie di reddito tra quelle imponibili a Gibilterra⁽⁴⁷⁾. Di conseguenza l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non derivava da una deroga formale al regime di tassazione, quanto piuttosto dalla mancata inclusione di tali redditi nelle categorie di reddito che rientrano nell'ambito di applicazione del regime di tassazione di Gibilterra (esenzione implicita).

7.1.3.2. Trattamento fiscale diverso di imprese in situazioni analoghe

- (94) In conformità con il regime territoriale di tassazione generalmente applicabile a Gibilterra⁽⁴⁸⁾, soltanto il reddito avente origine o maturato a Gibilterra è soggetto all'imposta sul reddito delle società. L'ITA 2010, tuttavia, alla sua entrata in vigore, ha previsto un'esenzione automatica dall'imposta sul reddito delle società per i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties, senza che fosse necessario prendere in considerazione gli elementi che sono di norma pertinenti ai fini della determinazione del campo di applicazione territoriale della tassazione a Gibilterra, in linea con il principio di territorialità. A questo proposito, è particolarmente pertinente osservare che, in assenza dell'esenzione per i redditi derivanti da royalties, il regime territoriale di tassazione considererebbe tali redditi percepiti da un'impresa di Gibilterra come maturati e aventi origine sempre a Gibilterra⁽⁴⁹⁾. Per quanto concerne gli interessi da prestiti infragruppo, sarebbe necessaria una valutazione caso per caso del principio di territorialità al fine di determinare l'ubicazione delle attività che danno origine al reddito e quindi l'esistenza o meno di un reddito imponibile.

⁽⁴³⁾ <http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2010-21o.pdf>, cfr. pag. 16.

⁽⁴⁴⁾ Osservazioni del Regno Unito del 14 settembre 2012.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. a tale proposito la sentenza del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group*, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 92: «[n]elle decisioni controverse, infatti, la Commissione, al fine di qualificare la misura contestata come misura selettiva, ha fatto valere la circostanza che del vantaggio fiscale attribuito da tale misura non beneficiavano senza distinzione tutti gli operatori economici che si trovavano oggettivamente in una situazione analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime tributario comune spagnolo, giacché le imprese residenti che realizzavano acquisizioni di partecipazioni azionarie del medesimo tipo in società fiscalmente domiciliate in Spagna non potevano ottenere siffatto vantaggio» (corsivo aggiunto dalla Commissione); secondo questa stessa logica, cfr. punti 22 e 68. Analogamente, cfr. sentenza del 22 giugno 2006, *Belgio e Forum 187/Commissione*, C-217/03, ECLI:EU:C:2005:266, punto 95; sentenza del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 56; sentenza del 17 settembre 2009, *Commissione/Koninklijke FrieslandCampina*, C-519/07 P, ECLI:EU:C:2009:556, punti da 2 a 7; e sentenza dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 50. Cfr. anche la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, punto 134.

⁽⁴⁶⁾ Nella loro osservazione del 18 aprile 2013, le autorità del Regno Unito hanno confermato che il sistema di riferimento ai sensi dell'ITA 2010 è il regime territoriale di tassazione in base al quale il reddito maturato o avente origine a Gibilterra è soggetto a imposte a Gibilterra. Tali autorità hanno altresì affermato che tale regime si applica a tutte le imprese afferenti a tutti i settori dell'industria, della finanza e del commercio ed è universale in termini di applicazione.

⁽⁴⁷⁾ Prima dell'entrata in vigore delle modifiche che hanno assoggettato a tassazione gli interessi da prestiti infragruppo e le royalties, tali tipologie di reddito non erano comprese in alcuno dei tipi di reddito specificati nell'allegato 1 dell'ITA 2010 e, pertanto, non erano soggette a tassazione a Gibilterra.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 11, primo comma, e articolo 74, dell'ITA 2010.

⁽⁴⁹⁾ Osservazioni delle autorità del Regno Unito presentate il 14 settembre 2012.

- (95) Nella prima decisione di avvio, la Commissione ha constatato che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, operando una distinzione tra imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga, dovrebbe essere considerata *prima facie* selettiva alla luce dell'obiettivo dell'ITA 2010 che consiste nel tassare il reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
- (96) Nella prima decisione di avvio la Commissione ha altresì osservato che l'esenzione sembrava favorire in maniera significativa un gruppo di 529 imprese che percepivano interessi da prestiti infragruppo e reddito derivante da royalties, in particolare interessi provenienti da altre imprese del medesimo gruppo o reddito derivante da royalties. La Commissione ha inoltre rilevato che la maggior parte degli interessi da prestiti percepiti da imprese di Gibilterra derivava da prestiti infragruppo concessi a entità di gruppi stranieri ⁽⁵⁰⁾.
- (97) In un caso come questo in cui la misura non deriva da una deroga formale al regime di tassazione, la Commissione è del parere che, nel valutare la selettività, sia particolarmente importante considerare gli effetti della misura al fine di valutare se essa favorisca in maniera significativa un determinato gruppo di imprese.
- (98) Per quanto concerne le royalties, dall'analisi effettuata dalla Commissione in relazione agli effetti della misura ⁽⁵¹⁾ emerge che soltanto 10 imprese (su 8 003 imprese attive operanti a Gibilterra) hanno beneficiato della misura, tutte facenti parte di gruppi multinazionali. Inoltre, sembra che almeno 8 di loro appartengano a grandi multinazionali che operano in tutto il mondo. Al contrario, nessuna impresa autonoma è risultata percepire reddito derivante da royalties a Gibilterra.
- (99) Per quanto concerne gli interessi, le informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito mostrano che, dell'importo totale del reddito da interessi da prestiti infragruppo percepiti da imprese di Gibilterra (1 400 milioni di GBP), il 99,8 % deriva da prestiti concessi a imprese straniere (o ad imprese appartenenti a gruppi stranieri). Per contro, soltanto due imprese di Gibilterra, che rappresentavano non oltre 3 256 834 GBP (222 169 GBP in termini di mancato gettito fiscale) (corrispondenti allo 0,2 % dell'importo totale dei prestiti infragruppo), hanno beneficiato di interessi di provenienza nazionale.
- (100) Tali dati dimostrano che la misura ha favorito in maniera notevole le imprese appartenenti a gruppi multinazionali incaricate di determinate funzioni (la concessione di prestiti infragruppo e/o il diritto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale). In particolare, della misura hanno beneficiato: i) un esiguo numero di imprese multinazionali, la maggior parte delle quali appartengono a grandi gruppi multinazionali che operano in tutto il mondo (riceventi reddito derivante da royalties); e ii) imprese che sono parte di gruppi multinazionali e concedono prestiti ad imprese straniere che fanno parte del loro gruppo. Alla luce dell'obiettivo dell'ITA 2010 (ossia tassare il reddito maturato o avente origine a Gibilterra), tali imprese si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a tutte le altre imprese di Gibilterra che generano reddito maturato o avente origine a Gibilterra (o che svolgono attività che richiedono una licenza ai sensi del diritto di Gibilterra, quali quelle del settore bancario, delle assicurazioni o dei giochi d'azzardo).
- (101) Le autorità del Regno Unito e di Gibilterra ritengono che l'esenzione costituisca una misura generale applicata a tutte le imprese che si trovano in una situazione analoga, indipendentemente dal settore. Sottolineano inoltre che il fatto che sia possibile individuare talune imprese che beneficiano di una norma fiscale più di altre non rende tale norma di per sé selettiva. Tale norma sarebbe selettiva soltanto se fosse intrinsecamente suscettibile di fornire benefici a una categoria individuabile di imprese. Secondo le autorità del Regno Unito e di Gibilterra, ciò non si verifica in relazione alla misura in esame poiché non vi sono altre imprese in una situazione fattuale o giuridica analoga a Gibilterra alle quali l'esenzione in questione non si applichi.
- (102) La Commissione ritiene che l'affermazione del Regno Unito secondo la quale la misura si applicherebbe *prima facie* a tutte le imprese, indipendentemente dal loro settore o dalla loro attività, non sia pertinente ai fini della valutazione della selettività. Secondo la giurisprudenza costante, la circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare di una misura nazionale sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir meno il carattere selettivo della misura medesima ⁽⁵²⁾.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. decisione della Commissione del 16 ottobre 2013 nel caso di aiuti di Stato SA.34914 (2013/C) (ex 2013/NN) — regime di tassazione delle imprese in Gibilterra (GU C 348 del 28.11.2013, pag. 184).

⁽⁵¹⁾ Per le ragioni illustrate nella sezione 8.3.1.2., l'analisi delle imprese riceventi reddito derivante da royalties ha compreso le cinque imprese di Gibilterra, alle quali sono stati concessi ruling fiscali, inclusi nei 165 ruling rientranti nell'ambito del procedimento esteso aperto nell'ottobre del 2014, e che hanno beneficiato di reddito derivante da royalties e da interessi attraverso la loro partecipazione in società in accomandita neerlandesi.

⁽⁵²⁾ Cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group*, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 80.

- (103) Una misura che opera una distinzione tra imprese che, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime giuridico interessato, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, è selettiva a priori. Nel caso di specie, è stato stabilito che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore degli interessi da prestiti infragruppo e dei redditi derivanti da royalties offre principalmente benefici ai gruppi multinazionali. Come indicato al considerando 100, alla luce dell'obiettivo del regime di tassazione di riferimento (ITA 2010), ossia tassare il reddito maturato o avente origine a Gibilterra, i gruppi multinazionali si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a tutte le altre imprese di Gibilterra che generano reddito maturato o avente origine a Gibilterra. Di conseguenza l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore degli interessi da prestiti infragruppo e dei redditi derivanti da royalties è prima facie selettiva.
- (104) Inoltre occorre osservare che la circostanza che l'esenzione offra benefici principalmente a gruppi multinazionali non è una conseguenza casuale del regime in causa ⁽⁵³⁾. L'esenzione, in una piccola circoscrizione fiscale come Gibilterra, non prendendo in considerazione il luogo in cui sono state svolte le attività di ricerca e sviluppo, ha offerto per definizione maggiori opportunità a gruppi internazionali i quali, grazie alla loro struttura e dimensione internazionali, sono facilmente in grado di spostare beni immateriali e capitale (e quindi di concedere prestiti e/o il diritto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale) all'interno del gruppo. Tali risultanze dimostrano a sufficienza che la misura è stata concepita per attrarre o favorire le imprese appartenenti a gruppi e, in particolare, a gruppi multinazionali, incaricate di svolgere talune attività (la concessione di prestiti infragruppo e/o del diritto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale). Su tale base, la Commissione conclude che la misura è prima facie selettiva poiché i suoi effetti, che hanno favorito in maniera notevole una particolare categoria di imprese, sono la conseguenza inevitabile della modalità di concezione della misura stessa.

7.1.3.3. Assenza di giustificazioni per la misura

- (105) Una misura che è prima facie selettiva può essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale del regime di tassazione, se deriva direttamente dai suoi principi informativi o basilari inerenti o se è il risultato di meccanismi inerenti necessari per il suo funzionamento e per la sua efficacia. Ciò può accadere nel caso del principio di neutralità, dell'obiettivo di ottimizzare il recupero di debiti fiscali o della buona gestione amministrativa.
- (106) Le autorità del Regno Unito hanno sostenuto che l'esenzione è la conseguenza logica del principio di territorialità, che si basa sull'obiettivo di evitare la doppia imposizione. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties introdotta nell'ITA 2010 non può essere considerata come una mera applicazione del principio di territorialità. In particolare, come già spiegato nella sezione 7.1.3.2, occorre osservare che il regime territoriale di tassazione considera i redditi derivanti da royalties percepiti da una società a Gibilterra come maturati e aventi origine a Gibilterra. Per quanto concerne gli interessi, è necessaria una valutazione caso per caso del principio di territorialità al fine di determinare l'ubicazione delle attività che danno origine al reddito e quindi l'esistenza o meno di un reddito imponibile. Di conseguenza l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, così come introdotta nell'ITA 2010, non può essere considerata rispecchiare semplicemente l'applicazione del principio di territorialità.
- (107) Inoltre, l'argomento secondo cui l'applicazione del principio di territorialità si baserebbe sulla necessità di evitare la doppia imposizione non è sostenibile poiché l'entità (estera) che effettua il pagamento ha di norma diritto a dedurre gli interessi o le royalties ai fini fiscali ⁽⁵⁴⁾. Inoltre, nel quadro della direttiva 2003/49/CE del Consiglio ⁽⁵⁵⁾ sui pagamenti di interessi e di canoni (royalties), taluni pagamenti di interessi infragruppo e royalties sono esentati dalle ritenute alla fonte (a livello dell'entità estera che effettua il pagamento) sulla base delle norme nazionali che recepiscono detta direttiva nel diritto nazionale. Di conseguenza, in considerazione del rischio limitato di doppia imposizione, una misura di esenzione completa e automatica è sproporzionata e la prevenzione della doppia imposizione non può essere ritenuta una giustificazione accettabile.
- (108) Inoltre, nel contesto dell'indagine formale, le autorità del Regno Unito hanno altresì sostenuto che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata da ragioni di buona gestione amministrativa, poiché le entrate dell'imposta non sarebbero sufficienti a giustificare l'onere amministrativo di applicare la tassazione sugli interessi da prestiti infragruppo e sui redditi derivanti da royalties. Tali autorità hanno osservato a questo proposito che gli interessi di provenienza estera sarebbero in ogni caso esentati in base al consueto principio di territorialità di Gibilterra. Per quanto riguarda gli interessi e le royalties di provenienza gibilterriana, tali autorità ritengono che l'esenzione fiscale sia giustificata dal fatto che il costo della riscossione supererebbe le entrate previste.

⁽⁵³⁾ Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 106.

⁽⁵⁴⁾ In determinate situazioni, a seconda delle norme fiscali applicabili, la deducibilità dei pagamenti di interessi o royalties può essere limitata al livello dell'impresa che effettua il pagamento in ragione di norme di limitazione degli interessi, norme sui prezzi di trasferimento o altre norme antiabuso.

⁽⁵⁵⁾ Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), come modificata da ultimo dalla direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 30).

- (109) La Commissione ha invitato le autorità del Regno Unito a dimostrare, con elementi concreti, l'affermazione secondo cui i costi di amministrazione dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società in relazione a interessi da prestiti infragruppo e royalties sarebbero superiori alle entrate derivanti. Tuttavia, le autorità del Regno Unito non hanno presentato alcun elemento concreto a sostegno della loro affermazione. In mancanza di prove, la Commissione non può accettare l'affermazione secondo la quale l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata da ragioni di buona gestione amministrativa.

7.1.3.4. Conclusione sulla selettività

- (110) Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione la Commissione ritiene che la misura sia selettiva in quanto favorisce in maniera significativa un determinato gruppo di imprese appartenenti a gruppi multinazionali incaricate di svolgere talune funzioni (la concessione di prestiti infragruppo o il diritto di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale), rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga in considerazione dell'obiettivo intrinseco dell'ITA 2010.

7.1.4. Potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione

- (111) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per costituire un aiuto di Stato, una misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e deve incidere sugli scambi all'interno dell'Unione.
- (112) Nel corso dell'indagine è stato stabilito che la maggior parte delle imprese che hanno beneficiato dell'esenzione per gli interessi da prestiti infragruppo e il reddito derivante da royalties fanno parte di gruppi internazionali di imprese attive in settori nei quali si verificano scambi all'interno dell'Unione ⁽⁵⁶⁾.
- (113) Anche se le imprese di Gibilterra soggette all'esenzione non fossero direttamente coinvolte in tali scambi, la Corte di giustizia ha sostenuto che quando l'aiuto concesso a un'impresa ne rafforza la posizione rispetto ad altre imprese impegnate negli scambi all'interno dell'Unione, la misura va considerata incidere sugli scambi e creare distorsioni della concorrenza ⁽⁵⁷⁾.
- (114) Inoltre occorre osservare che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società concessa a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non è collegata ad alcun investimento specifico e semplicemente esonera i beneficiari dai costi che avrebbero dovuto normalmente sostenere nelle loro attività quotidiane. Di conseguenza, qualora si constatasse che l'esenzione comporta un aiuto di Stato, si tratterebbe di un aiuto al funzionamento. È più probabile che un aiuto al funzionamento falsi o minacci di falsare la concorrenza in quanto non affronta una particolare carenza del mercato e non è limitato nel tempo.
- (115) Le autorità del Regno Unito e di Gibilterra hanno altresì sostenuto che qualsiasi aiuto derivante dall'esenzione delle royalties sarebbe un aiuto *de minimis* e non rientrerebbe nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013. Nel contesto dell'indagine formale, le autorità del Regno Unito sono state invitate a dimostrare il soddisfacimento, per tutte le imprese interessate, delle condizioni per considerare la misura un aiuto *de minimis* e, quindi, non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, le informazioni fornite hanno riguardato soltanto un piccolo numero di imprese e le autorità del Regno Unito non hanno motivato la loro affermazione secondo la quale le condizioni per gli aiuti *de minimis* sarebbero soddisfatte per tutti i beneficiari dell'aiuto. Pertanto, la Commissione non può accettare l'argomento secondo il quale l'esenzione non comporterebbe aiuti in quanto il vantaggio ottenuto sarebbe sempre *de minimis*.

⁽⁵⁶⁾ Il Regno Unito ha affermato che l'esenzione si applica in generale a tutti i settori dell'industria, della finanza e del commercio e non favorisce alcun settore economico particolare. Inoltre, con particolare riferimento all'esenzione a favore del reddito da royalties, Gibilterra ha indicato che le imprese che hanno ricevuto royalties durante il triennio nel quale era in vigore la non imponibilità fiscale erano attive in settori diversi quali la vendita di prodotti alimentari al dettaglio, abbigliamento di alto livello, giochi e assicurazioni. Tali settori sono settori liberalizzati, soggetti a concorrenza e che comportano scambi all'interno dell'Unione. Anche le informazioni accessibili al pubblico in relazione ai beneficiari dell'esenzione a favore del reddito da royalties dimostrano che le imprese beneficiarie fanno parte di gruppi attivi sui mercati dell'Unione.

⁽⁵⁷⁾ Sentenza del 14 gennaio 2015, *Eventech/The Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 66; sentenza dell'8 maggio 2013, *Libert e altri*, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 77; e sentenza del 25 luglio 2018, *Commissione/Lico Leasing SA e altri*, C-128/16 P, ECLI:EU:C:2018:591, punto 84.

- (116) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi all'interno dell'Unione.

7.1.5. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto di Stato

- (117) Poiché sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che il regime di esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, così come esistente prima dell'entrata in vigore delle pertinenti modifiche apportate nel 2013, costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo.

7.2. Carattere di «nuovo aiuto» della misura

- (118) Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento di procedura, il termine «nuovi aiuti» indica tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Gli «aiuti esistenti» si riferiscono ad aiuti autorizzati o ad aiuti che si presumono autorizzati ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento di procedura.
- (119) Le autorità del Regno Unito e di Gibilterra sostengono che qualora l'esenzione degli interessi di provenienza estera costituisca un aiuto di Stato, si tratterebbe di un aiuto esistente poiché lo status di tali interessi è rimasto il medesimo di fatto in termini di esenzione rispetto a quanto previsto nella precedente normativa del 1952 (come conseguenza del principio di territorialità).
- (120) A tal riguardo, la Commissione osserva che, nel regime territoriale di tassazione, sarebbe necessario effettuare una valutazione caso per caso del reddito derivante da interessi al fine di determinare se si tratti di un reddito imponibile. Ciò non comporterebbe un'esenzione automatica del reddito pertinente. Di conseguenza l'esenzione dei redditi da interessi da prestiti infragruppo (prima del 1° luglio 2013), così come introdotta nel contesto dell'ITA 2010, differisce sostanzialmente dal trattamento fiscale del reddito da interessi da prestiti infragruppo in vigore prima dell'ITA 2010 e non può essere considerata avere il medesimo effetto che aveva l'applicazione del principio di territorialità.
- (121) Inoltre, qualora il principio di territorialità determinasse in maniera efficace l'esenzione degli interessi di provenienza estera, ciò non sarebbe sufficiente per constatare la natura di «aiuto esistente» della misura in quanto la precedente esenzione non era limitata ai redditi da interessi di provenienza estera (copriva infatti gli interessi di provenienza tanto estera quanto nazionale). Qualsiasi giustificazione possibile per l'esenzione (e la sua conformità con il principio di territorialità) deve essere basata su un ragionamento applicabile a tutti i redditi da interessi, non soltanto a una parte specifica (interessi di provenienza estera).

7.3. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (122) Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato⁽⁵⁸⁾ e può essere considerato compatibile con il mercato interno, se rientra in una delle categorie elencate dall'articolo 107, paragrafo 3, del trattato⁽⁵⁹⁾. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto provare che gli aiuti di Stato da esso concessi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato⁽⁶⁰⁾.
- (123) La Commissione osserva che le autorità del Regno Unito non hanno fornito alcuna argomentazione sul motivo per cui l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties debba essere considerata compatibile con il mercato interno. In particolare, il Regno Unito non ha formulato osservazioni sui dubbi espressi nella prima decisione di avvio in merito alla compatibilità della misura.

⁽⁵⁸⁾ Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato riguardano: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; e c) gli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania.

⁽⁵⁹⁾ Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato riguardano: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni; b) gli aiuti destinati a promuovere progetti importanti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; ed e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

⁽⁶⁰⁾ Sentenza del 12 settembre 2007, *Olympiaki Aeroporoi Ypiresies/Commissione*, T-68/03, ECLI:EU:T:2007:253, punto 34.

- (124) La Commissione stessa non ha individuato alcun possibile motivo di compatibilità e ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato, poiché la misura non sembra mirare a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni. Inoltre, poiché l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società concessa a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non è collegata ad alcun investimento specifico e semplicemente esonera i beneficiari da costi che avrebbero dovuto normalmente sostenere nelle loro attività quotidiane, tale esenzione è considerata comportare un aiuto al funzionamento. Come norma generale, un tale aiuto non può di norma essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in quanto non facilita lo sviluppo di talune attività o di taluni settori economici. Inoltre, i vantaggi fiscali in questo caso non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati rispetto a ciò che è necessario per porre rimedio a una specifica carenza del mercato o per soddisfare qualsiasi obiettivo di interesse generale nei settori interessati. Di conseguenza, la misura non può essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato.

8. VALUTAZIONE DELLA PRASSI DEL RULING FISCALE A GIBILTERRA

- (125) In via preliminare, occorre ricordare che *«data l'assenza di regolamentazione dell'Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri o delle entità infrastatali dotate di autonomia fiscale determinare i criteri d'imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici»* ⁽⁶¹⁾. Allo stesso tempo, in linea con la giurisprudenza consolidata, *«l'esercizio dei poteri che gli Stati si sono riservati non può quindi giustificare l'adozione unilaterale di misure vietate dal trattato»* ⁽⁶²⁾.
- (126) In particolare, la Commissione non mette in discussione la concessione di ruling fiscali da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati membri. Riconosce l'importanza dei ruling preventivi come strumento per fornire certezza del diritto ai contribuenti. A condizione che non concedano un vantaggio selettivo a determinati operatori economici, i ruling fiscali non sollevano problemi ai sensi della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato ⁽⁶³⁾.
- (127) Tuttavia, qualora avvalli un esito che non corrisponda adeguatamente a quanto risulta dalla normale applicazione del regime fiscale generale, un ruling può conferire un vantaggio selettivo al destinatario, nella misura in cui il trattamento selettivo comporta una riduzione del debito tributario dovuto dal destinatario nello Stato membro rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga ⁽⁶⁴⁾.

8.1. Introduzione

- (128) Nella decisione di estendere il procedimento, con riferimento a 165 ruling fiscali concessi dalle autorità fiscali di Gibilterra tra il mese di gennaio del 2011 e il mese di agosto del 2013, la Commissione ha concluso in via preliminare che i ruling fiscali erano materialmente selettivi in quanto le autorità fiscali di Gibilterra si sono in genere astenute dall'effettuare una valutazione degli obblighi fiscali delle imprese, esercitando i loro poteri discrezionali. La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che, in taluni casi, le autorità fiscali di Gibilterra avrebbero emesso ruling fiscali in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili ⁽⁶⁵⁾.
- (129) In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che, accordando tali ruling fiscali soltanto a talune imprese multinazionali, contrariamente ad altre imprese puramente nazionali che non hanno chiesto un ruling fiscale, le autorità fiscali trattassero in maniera differente imprese che si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Di conseguenza, prima facie tali misure sono state considerate essere selettive. Inoltre, la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione accettabile derivante dalla natura o dalla struttura generale dell'ITA 2010.

⁽⁶¹⁾ Cfr. sentenza del 26 aprile 2018, *ANGED/Diputación General de Aragón*, cause riunite C-236/16 e C-237/16, ECLI:EU:C:2018:291 punto 38 e sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 97.

⁽⁶²⁾ Cfr. sentenza del 10 dicembre 1969, *Commissione/Francia*, cause riunite 6/69 e 11/69, ECLI:EU:C:1969:68, punto 17 e sentenza del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73 ECLI:EU:C:1974:71, punto 13. Sentenza del 22 giugno 2006, *Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione*, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, punto 81; Sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732; sentenza del 29 marzo 2012, *3M Italia*, C-417/10, ECLI:EU:C:2012:184, punto 25 e ordinanza del 29 marzo 2012, *Safilo*, C-529/10, ECLI:EU:C:2012:188, punto 18. Cfr. anche sentenza del 25 marzo 2015, *Belgio/Commissione*, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punto 66.

⁽⁶³⁾ Cfr. documento di lavoro interno della DG Concorrenza sugli aiuti di Stato e i ruling fiscali, punto 5, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf (in inglese).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato («comunicazione sulla nozione di aiuto») (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1, punto 170).

⁽⁶⁵⁾ Tali dubbi sono illustrati in dettaglio al considerando 32 di detta decisione.

- (130) Nell'ambito dell'indagine formale, la Commissione ha analizzato la documentazione pertinente fornita dalle autorità del Regno Unito in relazione ai 165 ruling che rientrano nell'ambito di applicazione dell'indagine, al fine di individuare eventuali prassi discrezionali, l'applicazione erranea delle norme o l'assenza di controlli adeguati in merito all'ubicazione di svolgimento delle attività. La documentazione valutata dalla Commissione ha incluso quanto segue:
- (1) i 165 ruling stessi e le domande corrispondenti;
 - (2) relazioni di verifica ex post preparate dalle autorità di Gibilterra nel 2015 per quanto riguarda tutti i beneficiari dei 165 ruling. Tali verifiche (o riesami) sono state svolte con l'obiettivo di valutare se una qualsiasi delle disposizioni dell'ITA 2010 fosse stata applicata in maniera erranea. Le relazioni di verifica comprendono informazioni di base sulle imprese interessate e sulle loro attività, nonché eventuali modifiche dell'organizzazione, delle attività e delle funzioni delle stesse verificatesi dal momento della concessione del ruling, nonché talune informazioni fattuali sulle attività delle imprese e una valutazione giuridica della tassabilità delle imprese e/o delle attività in conformità con l'ITA 2010. L'aspetto principale valutato dalle verifiche era la soddisfazione, da parte di eventuali redditi derivanti dalle attività, delle condizioni per considerare gli stessi come maturati o aventi origine a Gibilterra. Tali verifiche si sono basate su ricerche approfondite di tutti i documenti depositati dalle imprese sottoposte a verifica, risposte a questionari, visite in loco e incontri con le imprese o i loro rappresentanti. Sono state persino fornite informazioni finanziarie più dettagliate relative a 25 imprese, inclusi conti finanziari e, per alcune di esse, copie delle loro dichiarazioni dei redditi;
 - (3) informazioni fattuali relative a tutti i 165 ruling allo scopo di valutare se l'affermazione secondo cui tali imprese non svolgono attività a Gibilterra sia sufficientemente corroborata, nonché informazioni sul numero di membri del personale e di amministratori, su spese personali, costi di ammortamento, altre spese di esercizio relative a operazioni a Gibilterra e spese di esercizio non correlate ad attività svolte a Gibilterra.
- (131) L'analisi di tali informazioni ha consentito alla Commissione di valutare se le imprese interessate abbiano generato redditi imponibili a Gibilterra in conformità con il regime territoriale di tassazione e/o se un ruling fiscale fosse stato concesso o attuato in modo incoerente con le disposizioni fiscali applicabili.

8.2. I ruling fiscali non problematici

- (132) Nella grande maggioranza dei casi (160 dei 165 ruling fiscali oggetto di indagine), tale analisi non ha dimostrato che i ruling erano stati concessi in maniera non coerente con le norme fiscali generali applicabili. Nella maggior parte dei casi, il reddito generato dalle imprese in questione non soddisfaceva i requisiti territoriali per essere considerati imponibili a Gibilterra. In particolare, le relazioni di verifica e gli altri documenti forniti dalle autorità del Regno Unito hanno dimostrato che le attività delle imprese svolte a Gibilterra erano limitate e in generale non potevano indurre le autorità fiscali a concludere che le attività generatrici di reddito avessero effettivamente avuto luogo a Gibilterra. In altre parole, vi erano prove sufficienti del fatto che le attività che davano origine ai profitti non erano state svolte a Gibilterra. Diversi ruling hanno confermato la non imposizione di interessi da prestiti infragruppo, royalties e/o dividendi in maniera coerente con le disposizioni fiscali applicabili, poiché, al momento della concessione di ruling fiscali, le disposizioni fiscali applicabili non prevedevano la tassazione dei redditi derivanti da royalties e interessi da prestiti infragruppo. Come indicato nei considerando da 145 a 147, in relazione agli altri casi sono state fornite opportune giustificazioni. Le conclusioni di cui sopra sono illustrate dai seguenti esempi che riflettono le varie categorie di attività aziendale (oggetto dei 165 ruling fiscali) individuate nella decisione di estendere il procedimento ⁽⁶⁶⁾.
- (133) Il primo esempio riguarda un ruling concesso a un'impresa che fornisce servizi di gestione e consulenza ad alberghi e casinò in Africa. La relazione di verifica ha concluso che i servizi erano forniti in Africa attraverso il personale impiegato dall'impresa in Africa. La verifica ha dimostrato che l'impresa non svolgeva attività commerciali a o da Gibilterra. L'attività dell'impresa a Gibilterra si limitava al sostegno amministrativo di base fornito da un unico membro del personale avente funzione di segretario amministrativo, senza lo svolgimento di alcuna attività significativa a Gibilterra. Tali mansioni di segreteria di base non sono risultate costituire attività generatrici di reddito a Gibilterra. Tale constatazione è stata corroborata da una visita in loco presso gli stabilimenti dell'impresa a Gibilterra, che è risultata costituita da una struttura adibita esclusivamente ad uffici

⁽⁶⁶⁾ Cfr. in particolare il considerando 53 della decisione di estendere il procedimento.

destinata ad ospitare le riunioni del consiglio di amministrazione. La sorveglianza dei locali svolta in altri giorni da parte delle autorità fiscali ha dimostrato che i locali non erano utilizzati per altre finalità. Su tale base la relazione ha concluso che la società non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione a Gibilterra in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra (poiché l'impresa non esercitava attività generatrici di reddito a Gibilterra).

- (134) Nel secondo esempio, è stato concesso un ruling a un'impresa che fornisce a clienti servizi di intermediazione nel settore navale per conto di armatori. La verifica ha confermato che i servizi sono stati eseguiti presso o da varie sedi del gruppo a Londra, Singapore, Australia o Monaco, senza che alcuna attività generatrice di reddito avesse luogo a Gibilterra. La verifica non ha constatato l'esistenza di alcuna prova indicante che l'impresa svolgeva attività a Gibilterra. Su tale base la relazione di verifica ha ritenuto che l'impresa non disponesse di una presenza o di una stabile organizzazione a Gibilterra ad eccezione del suo server. Di conseguenza, la relazione ha concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione a Gibilterra in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra (poiché l'impresa non esercitava attività generatrici di reddito a Gibilterra).
- (135) Il terzo esempio riguarda un ruling concesso a un'impresa fornitrice di servizi amministrativi e di sostegno a una impresa collegata del Lussemburgo. I servizi erano svolti da due dei suoi amministratori residenti a Gibilterra. L'impresa deteneva inoltre prestiti concessi a varie imprese del gruppo ubicate principalmente nei Paesi Bassi. Il titolo e la garanzia per tali prestiti erano detenuti al di fuori di Gibilterra ⁽⁶⁷⁾. Il riesame condotto nel 2015 nel contesto dell'indagine ha concluso che l'impresa disponeva di una presenza fisica a Gibilterra in virtù di servizi di gestione professionali svolti dai suoi amministratori residenti, che prendono decisioni in materia di gestione. Fino al 30 giugno 2013 l'impresa è stata soggetta a tassazione unicamente per il reddito derivante da servizi amministrativi e di sostegno in quanto gli interessi da prestiti infragruppo non erano imponibili a Gibilterra ⁽⁶⁸⁾ (in linea con l'esenzione per tali interessi ai sensi dell'ITA 2010). Dal 1° luglio 2013 anche il reddito derivante da tali interessi dell'impresa è stato soggetto ad imposta (classe 1 A, tabella C dell'allegato 1 dell'ITA 2010) a seguito della modifica che ha comportato l'inclusione dei interessi da prestiti infragruppo nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'ITA 2010. Dal 1° luglio la situazione dell'impresa è stata completamente regolarizzata per tutti i fini fiscali a Gibilterra.
- (136) Come quarto esempio, è stato concesso un ruling a un'impresa che, ai sensi di un accordo di joint venture, ha stipulato contratti con terzi stabiliti al di fuori di Gibilterra per la fornitura di servizi di pubblicità, marketing e promozione in relazione ad attività di gioco a distanza, comprensivi del riconoscimento e dello sviluppo del marchio. L'impresa ha ricevuto una quota delle entrate generate dall'attività di gioco a distanza svolte a Malta dalla controparte dell'accordo di joint venture. Il riesame che ha compreso una visita in loco e un'indagine itinerante intrapresa dai funzionari delle autorità fiscali di Gibilterra in relazione ai settori finanziario, bancario e dei locali degli uffici a Gibilterra ha dimostrato che l'impresa non disponeva di una presenza fisica o una stabile organizzazione a Gibilterra e che i suoi amministratori aziendali non avevano svolto attività generatrici di reddito in o da Gibilterra. La relazione ha concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra. Il 17 luglio 2015 il ruling è stato revocato dalle autorità fiscali di Gibilterra in quanto i rappresentanti dell'impresa hanno confermato in occasione dell'incontro in loco di non avere più alcuna relazione con l'impresa.
- (137) Nel quinto esempio, un ruling è stato concesso a un'impresa attiva nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi direttamente dalle raffinerie in Asia e nello stoccaggio, nel trasporto e nella consegna successivi di tali prodotti dai terminali di stoccaggio dell'impresa situati in Asia a clienti in Italia, Grecia, Israele e Turchia. Dal riesame è emerso che l'impresa non disponeva di alcuna presenza fisica o stabile organizzazione a Gibilterra e che il suo amministratore unico non aveva svolto attività generatrici di reddito a o da Gibilterra. Il riesame ha inoltre riscontrato che, come mostrato dal sito web del gruppo del quale l'impresa faceva parte, l'attività di negoziazione era svolta in varie località geografiche attraverso uffici situati a Hong Kong, nel Regno Unito, a Dubai, in Oman e in Afghanistan. Su tale base, il riesame ha concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'articolo 11 dell'ITA 2010 in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra.
- (138) Nel sesto esempio, è stato concesso un ruling a un'impresa che commerciava prodotti medici e sanitari non farmaceutici dalla Corea del Sud alla Germania. La verifica ha mostrato che le decisioni gestionali e commerciali erano esternalizzate a una persona residente in Namibia. La verifica ha altresì constatato che l'amministratore unico dell'impresa residente a Gibilterra forniva servizi di consulenza generale all'impresa e non era coinvolto

⁽⁶⁷⁾ La fonte del reddito e l'ubicazione del titolo sono di particolare rilevanza ai fini della determinazione del fatto che il reddito da interessi sia maturato o abbia origine a Gibilterra (applicazione della norma del «*situs del prestito*»).

⁽⁶⁸⁾ In assenza dell'esenzione dei redditi da interessi da prestiti infragruppo a norma dell'ITA 2010, il reddito sarebbe stato soggetto al principio di territorialità e, di conseguenza, alla norma del «*situs del prestito*». Data la provenienza estera di tali interessi e l'ubicazione del titolo del prestito, molto probabilmente il reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo sarebbe stato considerato maturato o avente origine al di fuori di Gibilterra.

attivamente nelle attività di commercializzazione quotidiane intraprese dall'impresa. Sulla base di una visita in loco, di un incontro con l'impresa, di risposte a ulteriori domande scritte e di verifiche sistematiche condotte sul web non è stato possibile accertare l'esistenza di alcuna presenza fisica a Gibilterra. Il riesame condotto durante l'indagine ha ritenuto che l'impresa non avesse prestato un servizio a o da Gibilterra e ha quindi concluso che l'impresa non presentava fonti di reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

- (139) Nel settimo esempio, l'impresa era attiva nella gestione di giochi su Internet tramite un sito web. Il reddito dell'impresa comprendeva gli importi ricevuti da utenti finali per caratteristiche e diritti non di base, commissioni ricevute dalla negoziazione di scommesse su licenza offerta a fornitori terzi e dalla vendita di prodotti relativi ai giochi. Dall'analisi delle informazioni disponibili è emerso che, fino al 1° gennaio 2014, tutte le attività erano svolte fuori da Gibilterra. In particolare, lo sviluppo del software è stato effettuato dalla filiale dell'impresa sita in un altro Stato membro, mentre il server ospite (*host*) era situato in Svizzera. La funzione di assistenza clienti è stata svolta da tre persone fisiche indipendenti in un altro Stato membro e in un paese terzo. I canoni di abbonamento erano trattati invece nei Paesi Bassi. In tale contesto, il riesame condotto durante l'indagine ha ritenuto che l'impresa non fosse soggetta a imposta sui redditi generati fino al 1° gennaio 2014⁽⁶⁹⁾. A partire dal 2 gennaio 2014, l'impresa dispone di una presenza fisica a Gibilterra e presenta redditi maturati e aventi origine a Gibilterra, deposita dichiarazioni dei redditi complete ed esaustive e risulta aver completamente regolarizzato la sua posizione per tutti i fini fiscali a Gibilterra. Il *ruling* fiscale è stato revocato nel mese di gennaio del 2014.
- (140) Nell'ottavo esempio, la verifica ha confermato che l'impresa effettuava scambi di prodotti chimici agricoli dall'Ungheria, dal Belgio e da Israele verso clienti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Bosnia-Erzegovina e in Slovacchia. Dopo aver esaminato tutti i documenti depositati dall'impresa, nonché ulteriori informazioni fornite da quest'ultima per iscritto e nel contesto di un incontro con i rappresentanti dell'impresa (e sulla base di altre funzioni investigative), la verifica ha rilevato che nessuna attività generatrice di reddito aveva avuto luogo a Gibilterra (in assenza di servizi resi a o da Gibilterra o di attività svolte a o da Gibilterra) e, pertanto, è stato concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di tassazione ai sensi dell'articolo 11 dell'ITA 2010.
- (141) Il nono ed ultimo esempio è relativo a un *ruling* concesso a un'impresa che svolgeva attività di noleggio di uno yacht di lusso (immatricolato nel Regno Unito) nelle Isole Vergini britanniche. L'azienda disponeva di un sito web che mostrava che il noleggio era effettuato nei Caraibi. Il riesame condotto dalle autorità fiscali di Gibilterra ha dimostrato che l'impresa non effettuava alcuna attività commerciale a Gibilterra e non disponeva di alcuna presenza fisica o stabile organizzazione a Gibilterra. Di conseguenza, è stato concluso che non vi erano attività generatrici di reddito che rendevano l'impresa soggetta ad imposta in ragione del principio di territorialità. Il *ruling* è scaduto nell'ottobre 2015 in quanto l'impresa era stata cancellata dal registro delle imprese dal conservatore di tale registro a Gibilterra.
- (142) Questi nove esempi sono soltanto illustrativi. La Commissione ha valutato le informazioni e i documenti disponibili in relazione a tutti i 160 *ruling* con l'obiettivo di garantire che gli stessi fossero stati concessi in conformità con le norme fiscali applicabili a Gibilterra e che le attività svolte dalle imprese in questione riflettessero fedelmente le attività descritte nella domanda di *ruling*.
- (143) Di tali 160 *ruling* fiscali, 98 riguardavano in effetti il principio di territorialità (e i riesami condotti dalle autorità fiscali di Gibilterra hanno riscontrato che nessuna attività generatrice di reddito veniva esercitata a Gibilterra). Di conseguenza, i ricavi generati dalle imprese interessate non rientravano in ogni caso nel regime territoriale di tassazione di Gibilterra.
- (144) In 34 casi, i destinatari ricevevano interessi da prestiti infragruppo, royalties e/o dividendi⁽⁷⁰⁾ e sembra che le loro situazioni siano state regolarizzate o che le loro attività siano cessate in seguito alle modifiche del 2013. Tuttavia, nella misura in cui il trattamento fiscale di queste imprese è il risultato dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione, la Commissione rimanda a tale sezione. Di conseguenza, qualsiasi aiuto concesso sulla base di tali *ruling* (durante il periodo antecedente l'entrata in vigore delle modifiche del 2013) è trattato nella parte operativa della presente decisione come facente parte del regime di aiuti individuato nella sezione 7.

⁽⁶⁹⁾ Osservazioni presentate dal Regno Unito in data 21.2.2018.

⁽⁷⁰⁾ I *ruling* relativi alla tassazione di tali redditi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione del procedimento di indagine in relazione all'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties (in particolare per quanto concerne gli interessi da prestiti infragruppo e le royalties generate rispettivamente prima del 1° luglio 2013 e del 1° gennaio 2014) e qualsiasi mancato gettito fiscale derivante dall'esenzione di tali redditi può essere soggetto a recupero conformemente alla sezione 10 della presente decisione. Tali 34 *ruling* sono riportati nell'allegato come i *ruling* n. 7, 33, 35, 45, 47, 57, 58, 81, 82, 86, 89, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 158.

- (145) In 19 casi l'impresa non era stata costituita oppure le attività descritte nelle richieste di ruling fiscali non si sono concretizzate oppure l'impresa non era operativa. Di conseguenza, in tali casi, non vi era nulla da tassare e, indipendentemente dalla posizione assunta dalle autorità fiscali, i ruling non hanno potuto comportare la concessione di alcun vantaggio alle imprese interessate.
- (146) In altri quattro casi, i ruling hanno concluso che il reddito pertinente era stato maturato e aveva origine a Gibilterra ed era pertanto imponibile ai sensi dell'articolo 11 dell'ITA 2010. A questo proposito, è importante osservare che, in tali casi, le relazioni di verifica delle autorità fiscali di Gibilterra hanno sottolineato che i ruling fiscali erano stati revocati a seguito di modifiche legislative o materiali. Risulta inoltre che le revoche non erano il risultato delle verifiche condotte nel 2015 bensì di esami precedenti, risalenti ad esempio al momento in cui sono entrate in vigore le modifiche del 2013 relative al reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties. In altre parole, in tali quattro casi, le imprese interessate erano soggette a imposta sui loro redditi maturati o aventi origine a Gibilterra.
- (147) I restanti cinque ruling riguardano questioni in materia di imposta sul reddito personale come la tassazione di dipendenti. Tali ruling non incidono sul livello di tassazione delle imprese interessate e, pertanto, non rientrano nell'ambito della tassazione dei redditi delle imprese.
- (148) La tabella di cui nell'allegato, fornisce una panoramica delle conclusioni della Commissione in relazione ai 160 ruling fiscali non problematici, con riferimento alle categorie descritte nella presente sezione. Tale tabella evidenzia che non è stato riscontrato alcun caso in cui un ruling non era coerente con la normale applicazione del regime di tassazione di Gibilterra ⁽⁷¹⁾.
- (149) Di conseguenza, anche qualora si accertasse che le autorità di Gibilterra hanno emesso tali 160 ruling fiscali senza seguire alcuna procedura designata o senza condurre un'analisi sostanziale al momento della concessione dei ruling, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza nella pratica e non avrebbe comportato la concessione di alcun vantaggio dato che le attività (o la loro assenza) delle imprese non hanno generato reddito soggetto a imposta in conformità con le norme in materia di imposta sul reddito di Gibilterra ⁽⁷²⁾.
- (150) Di conseguenza, dopo aver esaminato attentamente le prove fornite dalle autorità del Regno Unito, la Commissione è giunta alla conclusione che tali 160 ruling fiscali riflettevano in maniera affidabile ciò che sarebbe risultato da una normale applicazione del regime di tassazione ordinario di Gibilterra, senza comportare alcuna applicazione errata della legge o alcuna altra indicazione dell'esistenza di aiuti di Stato. Ne consegue che la concessione e l'attuazione di tali ruling non solleva alcuna questione in materia di aiuti di Stato ⁽⁷³⁾.

8.3. I ruling fiscali contestati


- (151) L'indagine della Commissione ha dimostrato che cinque ruling concessi a soci aziendali di Gibilterra di società in accomandita semplice neerlandesi (*Commanditaire vennootschap* o «CV») hanno sollevato questioni in merito alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (152) I ruling pertinenti sono stati concessi nel 2011 o nel 2012 e hanno confermato che le royalties (e il reddito da interessi da prestiti infragruppo in misura minore) generati a livello delle CV neerlandesi non erano imponibili ai sensi dell'ITA 2010. Tali ruling sono rimasti in vigore e non sono stati revocati dalle autorità fiscali a seguito delle modifiche dell'ITA 2010 del 2013 che hanno incluso tali interessi e royalties all'interno dell'ambito di applicazione della tassazione o a seguito delle verifiche condotte nel 2015.

⁽⁷¹⁾ Conformemente al considerando 144, ciò non pregiudica gli eventuali aiuti concessi in relazione ai 34 ruling relativi a reddito passivo a seguito dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione.

⁽⁷²⁾ Conformemente al considerando 144, ciò non pregiudica gli eventuali aiuti concessi in relazione ai 34 ruling relativi a reddito passivo a seguito dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione.

⁽⁷³⁾ Conformemente al considerando 144, ciò non pregiudica gli eventuali aiuti concessi in relazione ai 34 ruling relativi a reddito passivo a seguito dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione.

(153) Le situazioni alle quali si fa riferimento nelle richieste di ruling hanno in genere comportato la seguente struttura:



- (154) Ai sensi del diritto neerlandese, una CV è una società in accomandita semplice, che è generalmente considerata un'entità trasparente ai fini fiscali e, di conseguenza, non soggetta all'imposta sul reddito delle società nei Paesi Bassi ⁽⁷⁴⁾. Di conseguenza, il reddito della CV non è tassato nei Paesi Bassi a livello di CV bensì a livello dei partecipanti alla CV, in base alla quota da essi detenuta nella CV. In altre parole, nei Paesi Bassi una responsabilità fiscale in relazione al reddito di tali CV si concretizza soltanto se uno o più partecipanti alla CV sono persone o imprese residenti nei Paesi Bassi.
- (155) Per quanto concerne il trattamento fiscale a Gibilterra, dalle osservazioni del Regno Unito emerge che, in assenza di norme specifiche nell'ITA 2010, Gibilterra applica principi del diritto comune e considera pertanto le CV neerlandesi come entità trasparenti in conformità con le norme e la giurisprudenza applicabili nel Regno Unito ⁽⁷⁵⁾. La quota pertinente di qualsiasi reddito percepito dalle CV sarà quindi considerata essere percepita direttamente dalle imprese di Gibilterra aventi una partecipazione nella CV neerlandese.
- (156) In assenza di una convenzione fiscale bilaterale tra Gibilterra e i Paesi Bassi, la tassabilità a Gibilterra dipenderebbe in linea di principio dalla circostanza che la quota del reddito pertinente generato dalla CV neerlandese ricada o meno nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'ITA 2010. Poiché i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e royalties non erano soggetti a imposta fino al mese di giugno del 2013 (nel caso di tali interessi) e fino al mese di gennaio del 2014 (nel caso delle royalties), tali redditi percepiti dalla CV neerlandese non erano imponibili a livello di soci di Gibilterra. Al contrario, a seguito delle modifiche apportate all'ITA 2010 che hanno assoggettato a imposta il reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties a prescindere dalla sua fonte (classi 1 A e 3 A, tabella C dell'allegato 1 all'ITA 2010), una corretta applicazione delle norme fiscali di Gibilterra avrebbe dovuto indurre le autorità fiscali di Gibilterra a considerare le royalties pertinenti (percepiti a partire dal 1° gennaio 2014) e gli interessi da prestiti infragruppo (percepiti a partire dal 1° luglio 2013) come reddito imponibile a livello dei soci di Gibilterra ⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁴⁾ In realtà, ai sensi del diritto neerlandese, occorre operare una distinzione tra CV aperte e CV chiuse. Tale distinzione dipende dal fatto che l'accesso di nuovi soci e il trasferimento delle quote di partecipazione siano subordinati all'autorizzazione di tutti gli altri soci o meno. Mentre una CV aperta è considerata di per sé un soggetto passivo (opaco), una CV chiusa è considerata un'entità trasparente e, quindi, non soggetta a imposta sul reddito delle società. Nel caso di specie, le CV pertinenti sono CV chiuse. Tale classificazione è tuttavia irrilevante ai fini del trattamento fiscale a Gibilterra della CV (conformemente ai principi del diritto comune).

⁽⁷⁵⁾ Cfr. in particolare il manuale interno pubblicato dall'*HM Revenue & Customs* (agenzia delle entrate fiscali e doganali del Regno Unito) in materia di Classificazione delle entità straniere ai fini fiscali nel Regno Unito, come aggiornato da ultimo il 9 gennaio 2018, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm180010>.

⁽⁷⁶⁾ Per quanto concerne il reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo, ciò si applicherebbe soltanto nella misura in cui gli interessi percepiti o da percepire da qualsiasi singola impresa sia pari ad almeno 100 000 GBP.

- (157) Nelle loro osservazioni del 21 febbraio 2018, le autorità del Regno Unito hanno confermato che l'Ufficio delle entrate di Gibilterra considera le CV neerlandesi come entità fiscalmente trasparenti. Tuttavia, hanno concluso che a Gibilterra non è prevista alcuna tassazione poiché non vi è alcuna disposizione specifica nell'ITA 2010 che definisca e prescriva le modalità di tassazione dei soci di Gibilterra. La ragione di ciò è da ricondurre alla definizione di «persona» di cui all'articolo 74 dell'ITA 2010 nella quale non si fa esplicito riferimento alle società in accomandita semplice neerlandesi e, pertanto, non esiste alcun meccanismo specifico sulle modalità di tassazione del reddito derivante da partecipazioni detenute in una CV.
- (158) La Commissione non comprende il ragionamento delle autorità del Regno Unito e di Gibilterra per i motivi illustrati in appresso. Innanzitutto, la questione pertinente non è se le CV neerlandesi debbano essere tassate a Gibilterra o meno, quanto piuttosto se i soci aziendali (residenti a Gibilterra) di tali CV debbano essere tassati sulla loro quota del reddito generato da tali CV. Poiché le CV sono considerate trasparenti ai fini fiscali a Gibilterra (secondo i principi del diritto comune), i soci aziendali residenti a Gibilterra dovrebbero essere tassati in relazione alla loro quota del reddito delle CV nella misura in cui tale reddito rientri nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'ITA 2010 (per il reddito da interessi ciò avverrebbe dal 1° luglio 2013, mentre per le royalties dal 1° gennaio 2014) ⁽⁷⁷⁾. La Commissione ha espresso dubbi sul ragionamento illustrato dal Regno Unito, tuttavia non ha ricevuto argomenti convincenti a sostegno di tale ragionamento.
- (159) In secondo luogo anche se la definizione di «persona» di cui all'articolo 74 fosse pertinente per i casi in esame (secondo la Commissione ciò si applica alle imprese pertinenti di Gibilterra che detengono partecipazioni soltanto in CV neerlandesi, non per le CV neerlandesi di per sé), occorre osservare che la definizione di cui all'articolo 74 ⁽⁷⁸⁾ è molto generica e sufficientemente ampia da includere una CV neerlandese.
- (160) I beneficiari dei cinque ruling fiscali contestati sono i seguenti:
- (1) MJN Holdings (Gibraltar) Limited (ruling n. 144, concesso l'11 settembre 2012);
 - (2) Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Limited ⁽⁷⁹⁾ (ruling n. 83, concesso il 2 giugno 2011);
 - (3) Heidrick & Struggles (Gibraltar) Limited ⁽⁸⁰⁾ (ruling n. 84, concesso il 2 giugno 2011);
 - (4) Ash (Gibraltar) One Limited (ruling n. 139, concesso l'8 maggio 2012);
 - (5) Ash (Gibraltar) Two Limited (ruling n. 140, concesso l'8 maggio 2012).
- (161) L'ammontare degli utili realizzati a livello di CV e le relative quote di detti utili imponibili a livello di tali cinque beneficiari (conformemente alle rispettive partecipazioni nelle CV) per il periodo 2014-2016 ⁽⁸¹⁾ sono le seguenti ⁽⁸²⁾:

Impresa di Gibilterra	Partecipazione nella CV (%)	2014		2015		2016	
		Utile della CV (interessi e royalties) (USD)	Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %) (USD)	Utile della CV (interessi e royalties) (USD)	Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %) (USD)	Utile della CV (interessi e royalties)	Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %)
MJN Holdings (Gibraltar) Ltd	99,99	330 819 000,00	330 785 918,10	254 354 000,00	254 328 564,60	232 398 464,00 USD	232 375 224,15 USD

⁽⁷⁷⁾ La classe 3 A, lettera b), tabella C dell'allegato 1 prevede che le royalties siano considerate maturare e avere origine a Gibilterra laddove l'impresa che percepisce il reddito derivante da royalties sia un'impresa registrata a Gibilterra. Tale norma non pregiudica la conclusione secondo la quale le imprese pertinenti registrate a Gibilterra sono soggette a imposta sulla loro quota di redditi derivanti da royalties generati a livello di CV neerlandesi, in quanto la quota pertinente di qualsiasi reddito percepito dalle CV è considerata ricevuta direttamente dalle imprese di Gibilterra che detengono una partecipazione nelle CV neerlandesi.

⁽⁷⁸⁾ L'articolo 74 definisce la nozione di persone come «qualsiasi impresa, aggregata o singola, qualsiasi club, società o altro organismo oppure una o più persone di qualsiasi età, di genere maschile o femminile, e include qualsiasi azienda e associazione di persone, nonché qualsiasi altra entità definita nei regolamenti emessi ai sensi della presente legge».

⁽⁷⁹⁾ Denominata «impresa potenziale» nella decisione di estendere il procedimento.

⁽⁸⁰⁾ Denominata «impresa potenziale» nella decisione di estendere il procedimento.

⁽⁸¹⁾ Gli importi degli utili realizzati dalle CV pertinenti per gli esercizi fiscali 2012, 2013 e 2017 non sono noti.

⁽⁸²⁾ I conti annuali delle CV pertinenti sono denominati in USD. L'esercizio fiscale per MJN Holdings (Gibraltar) Ltd., Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd. ed Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd. si chiude al 31 dicembre. Al contrario, quello per Ash (Gibraltar) One Ltd. e Ash (Gibraltar) Two Ltd. si chiude al 30 settembre.

Impresa di Gibilterra	Partecipazione nella CV (%)	2014		2015		2016	
		Utile della CV (interessi e royalties) (USD)	Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %) (USD)	Utile della CV (interessi e royalties) (USD)	Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %) (USD)	Utile della CV (interessi e royalties)	Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %)
Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd	95,00	1 290 000,00	1 225 500,00	586 000,00	556 700,00	25 682 000,00 USD	24 397 900,00 USD
Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd	5,00	1 290 000,00	64 500,00	586 000,00	29 300,00	25 682 000,00 USD	1 284 100,00 USD
Ash (Gibraltar) One Ltd	98,79	- 3 053 497,00	- 3 016 549,69	3 860 930,00	3 814 212,75	- 1 785 671,00 EUR	- 1 764 064,38 EUR
Ash (Gibraltar) Two Ltd	1,21	- 3 053 497,00	- 36 947,31	3 860 930,00	46 717,25	- 1 785 671,00 EUR	- 21 606,62 EUR

(162) Le quote pertinenti degli importi di utili di cui alla tabella precedente avrebbero dovuto essere incluse nella base imponibile delle cinque imprese di Gibilterra ed essere tassate conformemente alle normali norme fiscali di Gibilterra.

8.3.1. Esistenza di un aiuto

8.3.1.1. Condizioni per la valutazione degli aiuti di Stato

(163) Come già sottolineato al considerando 77, affinché una misura sia classificata come aiuto di Stato, deve esserci innanzitutto un intervento da parte dello Stato o mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve conferire un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ⁽⁸³⁾.

(164) Per quanto concerne l'intervento da parte dello Stato o mediante risorse statali, i ruling fiscali contestati sono stati emessi dalle autorità fiscali di Gibilterra che costituiscono parte del governo di Gibilterra. I ruling fiscali equivalevano all'accettazione da parte di tali autorità di un trattamento fiscale particolare. Sulla base di tali ruling, i beneficiari dei ruling hanno determinato il proprio debito in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra (per ciascun esercizio fiscale). Se il beneficiario era tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi ⁽⁸⁴⁾, il ruling fiscale veniva successivamente utilizzato da tale beneficiario per compilare la sua dichiarazione dei redditi e tali dichiarazioni sono state accettate dalle autorità fiscali di Gibilterra come corrispondenti al debito del beneficiario in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra. Anche laddove non vi era l'obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi in ragione dell'assenza di reddito imponibile a seguito del ruling, non è emerso alcun debito fiscale. Qualsiasi vantaggio fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati è pertanto imputabile a Gibilterra.

(165) Per quanto riguarda il finanziamento delle misure mediante risorse statali, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi tali imprese in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato ⁽⁸⁵⁾. Nel caso di specie i ruling fiscali contestati confermano che la quota pertinente del reddito derivante da royalties e da interessi generati dalle società in accomandita neerlandesi non è tassabile a livello di imprese residenti a Gibilterra aventi partecipazioni in tali società. Pertanto, si può affermare che il trattamento fiscale concesso sulla base dei

⁽⁸³⁾ Sentenza del 2 settembre 2010, *Commissione/Deutsche Post*, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata.

⁽⁸⁴⁾ Fino al 31 dicembre 2015 un'impresa di Gibilterra che non presentava redditi imponibili, ad esempio perché riceveva soltanto dividendi da un'altra impresa, non era tenuta a depositare una dichiarazione dei redditi.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

ruling fiscali contestati riduca il debito in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra dei beneficiari di tali ruling e quindi determini una perdita di risorse statali. Ciò in quanto qualsiasi esenzione concessa a seguito dei ruling fiscali contestati determina una perdita di gettito fiscale che sarebbe stato altrimenti disponibile per Gibilterra in assenza di tale esenzione ⁽⁸⁶⁾. Pertanto, le misure sono finanziate attraverso risorse statali.

- (166) Per quanto riguarda la necessità di constatare che la misura incida sugli scambi, le cinque società che hanno beneficiato dei ruling fiscali contestati fanno parte di gruppi multinazionali che operano su vari mercati in diversi Stati membri, pertanto qualsiasi aiuto a loro favore può incidere sugli scambi all'interno dell'Unione. Allo stesso modo, offrendo un trattamento fiscale favorevole alle società di gruppi multinazionali pertinenti, Gibilterra ha potenzialmente attratto investimenti sottraendoli agli Stati membri che non possono o non intendono offrire un trattamento fiscale altrettanto favorevole. Poiché rafforzano la competitività dei beneficiari rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi all'interno dell'Unione, i ruling fiscali contestati devono essere considerati tali da incidere su detti scambi ⁽⁸⁷⁾.
- (167) Analogamente, per quanto concerne la necessità di constatare l'esistenza di distorsione della concorrenza, una misura concessa da uno Stato è considerata falsare o minacciare di falsare la concorrenza, quando è tale da migliorare la posizione concorrenziale del suo beneficiario rispetto ad altre imprese con le quali compete ⁽⁸⁸⁾.
- (168) Le autorità del Regno Unito sostengono che non vi sia alcuna prova del fatto che alcuno dei ruling fiscali abbia distorto la concorrenza. A loro avviso, una misura può provocare distorsioni della concorrenza soltanto nel settore nel quale si applica o in un settore strettamente correlato. Una siffatta distorsione non risulta evidente dalla decisione di estendere il procedimento in quanto i ruling fiscali si applicano in un gran numero di settori diversi.
- (169) Dall'indagine è emerso che i beneficiari dei cinque ruling fiscali contestati sono tutti attivi in mercati globali quali la nutrizione pediatrica, la ricerca di dirigenti, i prodotti chimici per applicazioni industriali e nei beni al consumo, in diversi Stati membri e in paesi terzi. Si tratta in tutti i casi di mercati nei quali tali beneficiari sono soggetti a concorrenza da parte di altre imprese. Il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati solleva i beneficiari da un debito fiscale che sarebbero stati altrimenti tenuti a sostenere nella gestione quotidiana delle loro attività normali. Di conseguenza l'aiuto concesso sulla base dei ruling fiscali dovrebbe essere considerato falsare o minacciare di falsare la concorrenza in quanto rafforza la posizione finanziaria dei beneficiari nei mercati nei quali operano. Esonerando tali imprese da un debito fiscale che avrebbero altrimenti dovuto sostenere e che le imprese concorrenti sono tenute a sostenere, il trattamento fiscale concesso in base al ruling fiscale contestato libera risorse che le imprese beneficiarie potrebbero utilizzare, ad esempio, per investire nelle loro operazioni aziendali, per intraprendere ulteriori investimenti o per migliorare la remunerazione degli azionisti, distorcendo in tal modo la concorrenza sui mercati nei quali operano. Di conseguenza, anche in questo caso è soddisfatta la quarta condizione per la constatazione di un aiuto di Stato.

8.3.1.2. Vantaggio selettivo

- (170) Per quanto riguarda la terza condizione (l'esistenza di un vantaggio selettivo) occorre ricordare che la funzione di un ruling fiscale consiste nel confermare anticipatamente le modalità di applicazione del regime di tassazione ordinario a un caso particolare in considerazione dei suoi fatti e delle sue circostanze specifici. Tuttavia, al pari di qualsiasi altra misura fiscale, il trattamento fiscale concesso sulla base di un ruling fiscale deve rispettare le norme in materia di aiuti di Stato. Come già spiegato al considerando 127, qualora un ruling fiscale approvi un trattamento fiscale che non riflette ciò che deriverebbe da una normale applicazione del regime di tassazione ordinario, senza giustificazione, la misura conferisce un vantaggio selettivo al suo beneficiario nella misura in cui tale trattamento migliora la situazione finanziaria di tale impresa nello Stato membro rispetto ad altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo del regime di tassazione.
- (171) Qualora una misura adottata da uno Stato migliori la posizione finanziaria netta di un'impresa, si è in presenza di un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato ⁽⁸⁹⁾. Nel determinare l'esistenza di un vantaggio, occorre tener conto dell'effetto della misura stessa ⁽⁹⁰⁾. Nel caso delle misure fiscali, un vantaggio può essere concesso attraverso tipi diversi di riduzione dell'onere fiscale di un'impresa, in particolare, attraverso una riduzione della base imponibile o dell'importo dell'imposta dovuta ⁽⁹¹⁾.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, *Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito*, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽⁸⁷⁾ Sentenza del 20 novembre 2003, *GEMO SA*, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punto 41 e giurisprudenza citata.

⁽⁸⁸⁾ Sentenza del 17 settembre 1980, *Phillip Morris*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11 e sentenza del 15 giugno 2000, *Alzetta* ECLI:EU:T:2000:151, cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., punto 80.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («nozione di aiuto di Stato») (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1), punto 67 e giurisprudenza citata.

⁽⁹⁰⁾ Sentenza del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

⁽⁹¹⁾ Cfr. sentenza del 15 dicembre 2005, *Italia/Commissione*, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punto 78; sentenza del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 132; sentenza del 9 ottobre 2014, *Ministerio de Defensa and Navantia*, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

- (172) I ruling fiscali contestati, concessi nel 2011 o nel 2012, hanno confermato che i redditi derivanti da royalties e interessi da prestiti infragruppo percepiti dalle imprese di Gibilterra attraverso le loro partecipazioni nelle CV pertinenti non erano imponibili ai sensi dell'ITA 2010. Tale trattamento fiscale stabiliva il debito di tali imprese in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra durante il periodo oggetto dei ruling fiscali contestati ⁽⁹²⁾ ed ha potuto quindi fornire un vantaggio selettivo.
- (173) L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato vieta soltanto gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia vieta le misure che conferiscono un vantaggio selettivo ⁽⁹³⁾. Come indicato al considerando 86, ai fini della valutazione della selettività, è necessario stabilire l'ambito di riferimento e una deroga dallo stesso che non sia giustificata dalla logica del regime di tassazione.
- (174) Di conseguenza, l'analisi dell'esistenza di un vantaggio selettivo deve iniziare individuando il sistema di riferimento applicabile nello Stato membro o, nel caso di specie, nel territorio d'oltremare in questione. Successivamente è necessario stabilire se la misura costituisce una deroga a tale sistema di riferimento, che dà luogo a un trattamento più favorevole rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da detto regime comune (selettività prima facie) ⁽⁹⁴⁾. Infine, una misura fiscale che costituisce una deroga rispetto al sistema di riferimento può comunque essere giustificata qualora lo Stato membro possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario ⁽⁹⁵⁾. Se questo è il caso, la misura fiscale non è selettiva.

Sistema di riferimento

- (175) Come già illustrato al considerando 89, un sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo.
- (176) Per quanto concerne l'applicazione delle norme in materia di imposta sul reddito delle società a Gibilterra, come già indicato al considerando 90, il sistema di riferimento è l'ITA 2010, il cui obiettivo consiste nel riscuotere entrate dai contribuenti che percepiscono reddito maturato o avente origine a Gibilterra. La sezione 7.1.3.1 definisce il sistema di riferimento con maggior dettaglio.
- (177) L'articolo 16, primo comma, dell'ITA 2010 prevede che, fatte salve le altre disposizioni dell'ITA 2010, gli utili o i guadagni imponibili di un'impresa a Gibilterra per un periodo contabile corrispondano all'importo complessivo degli utili o dei guadagni dell'impresa per tale periodo contabile. In conformità con le norme del diritto comune ⁽⁹⁶⁾, quando si tratta di utili o guadagni derivati da una società in accomandita (della quale l'impresa di Gibilterra è socia), è necessario considerare la quota di utili o guadagni di tale società in accomandita alla quale l'impresa di Gibilterra ha diritto e valutare tali utili o guadagni in conformità con le disposizioni dell'ITA 2010, come se tale quota costituisse utili o guadagni dell'impresa di Gibilterra.

Deroga dal sistema di riferimento

- (178) In una seconda fase, è necessario stabilire se la misura deroghi rispetto alla normale applicazione delle norme del sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di altre imprese, tenuto conto dell'obiettivo intrinseco del sistema di riferimento.
- (179) Nelle sue osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento, la Gibraltar Society of Accountants ha affermato che la maggior parte dei ruling elencati in tale decisione è stata emessa in un momento in cui il reddito da interessi da prestiti infragruppo non era tassabile ai sensi dell'ITA 2010 e che, pertanto, la grande maggioranza di tali ruling non potrebbe dar luogo ad alcun reddito da interessi da prestiti infragruppo imponibile.

⁽⁹²⁾ Tali ruling erano ancora in vigore nel momento in cui sono state svolte le verifiche.

⁽⁹³⁾ Cfr. sentenza del 18 luglio 2013, *P Oy*, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, punto 17; sentenza del 9 ottobre 2014, *Ministerio de Defensa and Navantia*, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punto 32.

⁽⁹⁴⁾ Cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group*, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. sentenza dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 65.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. in particolare il manuale interno pubblicato dall'*HM Revenue & Customs* (agenzia delle entrate fiscali e doganali del Regno Unito) in materia di Classificazione delle entità straniere ai fini fiscali nel Regno Unito, come aggiornato da ultimo il 9 gennaio 2018, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm180010>

- (180) Come già spiegato al considerando 156, è in effetti vero che, al momento della concessione dei ruling fiscali, gli stessi erano coerenti con le disposizioni fiscali applicabili poiché queste ultime non prevedevano la tassazione del reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo.
- (181) Tuttavia, come stabilito nella sezione 7 della presente decisione, tale esenzione risultante dalla normativa di Gibilterra costituiva un regime di aiuti di Stato. Di conseguenza, l'argomento addotto dalla Gibraltar Society of Accountants dimostra che il trattamento fiscale previsto da tali ruling costituiva un aiuto di Stato. In effetti, l'applicazione ai singoli casi di un regime di aiuti costituisce una misura di aiuto individuale.
- (182) Inoltre, consentendo ai beneficiari dei ruling di continuare a beneficiare degli stessi in seguito all'entrata in vigore delle modifiche del 2013 relative agli interessi da prestiti infragruppo e alle royalties, le autorità fiscali di Gibilterra hanno prorogato l'esistenza di tale regime in cinque casi specifici. Inoltre, hanno persino omesso di rispettare le norme nazionali. La proroga di tale trattamento fiscale favorevole costituisce chiaramente una deroga al regime di tassazione ordinario.
- (183) Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 (entrata in vigore dell'ITA 2010) e il giorno precedente l'entrata in vigore delle modifiche relative agli interessi da prestiti infragruppo e alle royalties (rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013), la parte dei ruling fiscali che riguardava l'esenzione per tali redditi si è limitata a confermare l'applicazione delle disposizioni fiscali applicabili all'epoca⁽⁹⁷⁾, ossia che tali redditi non rientravano nell'ambito di applicazione della tassazione a Gibilterra. Di conseguenza, l'esenzione concessa ai sensi dei ruling fiscali pertinenti (durante il periodo precedente alle modifiche del 2013) dovrebbe pertanto essere considerata parte dell'aiuto di Stato individuato nella sezione 7.
- (184) A decorrere rispettivamente dal 1° luglio 2013 e dal 1° gennaio 2014, il reddito da interessi da prestiti infragruppo e da royalties sono entrati a far parte delle categorie di reddito soggette a tassazione a Gibilterra⁽⁹⁸⁾. Di conseguenza, qualsiasi esenzione concessa alle cinque imprese di Gibilterra sulla loro quota del reddito generato dalle CV neerlandesi non riflette la normale applicazione del regime di tassazione ordinario. La prosecuzione dell'applicazione dei ruling fiscali, anche in seguito all'entrata in vigore delle modifiche che hanno assoggettato a imposta gli interessi e le royalties, e persino dopo le verifiche condotte dalle autorità di Gibilterra nel 2015 destinate a valutare se il trattamento fiscale delle imprese interessate rispettasse le norme fiscali applicabili, hanno dato luogo a un vantaggio selettivo a favore di tali cinque imprese.
- (185) Anche se le suddette esenzioni fossero il risultato di una mera errata applicazione della legge attraverso una prosecuzione di fatto dei precedenti regimi di esenzione e non fossero il risultato diretto dei cinque ruling fiscali in quanto tali, ciò non modificherebbe la presente conclusione poiché gli effetti della misura sarebbero i medesimi.
- (186) Alla luce dell'obiettivo del regime di tassazione delle imprese di Gibilterra (tassazione del reddito maturato o avente origine a Gibilterra), le cinque imprese interessate si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a quella di tutte le imprese contribuenti (con reddito maturato o avente origine a Gibilterra) soggette all'imposta sul reddito delle società a Gibilterra. I ruling fiscali in questione si riferiscono a imprese che hanno percepito reddito derivante da royalties e interessi da prestiti infragruppo che erano assoggettati ad imposta in tutti i casi (subordinatamente alla soglia di 100 000 GBP in relazione agli interessi) in seguito all'entrata in vigore delle modifiche legislative pertinenti. A tale riguardo non è possibile operare alcuna distinzione rispetto ad altre imprese che percepivano le medesime categorie di redditi o che percepivano altre categorie di redditi soggetti a tassazione (anche quando tali redditi erano percepiti attraverso una struttura fiscalmente trasparente). Il fatto che il reddito sia stato ottenuto tramite partecipazioni in CV neerlandesi non fa differenza dato che le norme fiscali di Gibilterra, che si basano su principi del diritto comune in assenza di norme specifiche per la tassazione delle società in accomandita, prevedono la tassazione di tali redditi a livello dei soci di Gibilterra. Di conseguenza, il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati conferisce un vantaggio a tali cinque imprese rispetto a tutte le altre imprese contribuenti che percepivano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra, dato che queste ultime si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga alla luce dell'obiettivo perseguito dall'imposta sul reddito delle società di Gibilterra.
- (187) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che i vantaggi concessi sulla base dei ruling fiscali contestati sono selettivi prima facie.

⁽⁹⁷⁾ Seppur molto concisi, i cinque ruling pertinenti sembrano fondarsi sul fatto che il reddito passivo (comprese le royalties) non era soggetto a imposizione ai sensi dell'ITA 2010.

⁽⁹⁸⁾ Dal 1° luglio 2013 i redditi da interessi da prestiti infragruppo sono soggetti a tassazione nella misura in cui l'importo percepito o da percepire da qualsiasi fonte sia almeno pari a 100 000 GBP l'anno.

Assenza di giustificazioni per la misura

- (188) Secondo la giurisprudenza costante, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema, circostanza questa che spetta allo Stato membro interessato dimostrare ⁽⁹⁹⁾.
- (189) Una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario o se deriva da meccanismi inerenti necessari per il funzionamento e l'efficacia del sistema stesso ⁽¹⁰⁰⁾. In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi ⁽¹⁰¹⁾.
- (190) Nella misura in cui il trattamento fiscale delle cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in CV neerlandesi è il risultato dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione, la Commissione rimanda alla parte di tale sezione relativa alle presunte giustificazioni di tale regime.
- (191) Inoltre, né il Regno Unito né terzi hanno avanzato alcuna possibile giustificazione per il trattamento favorevole approvato dai ruling fiscali contestati a favore delle cinque imprese di Gibilterra che hanno partecipazioni in CV neerlandesi. La Commissione ricorda, a questo proposito, che l'onere di stabilire una siffatta giustificazione spetta allo Stato membro. Pertanto, in assenza di qualsiasi giustificazione formulata dal Regno Unito, la Commissione deve concludere che il vantaggio fiscale concesso ai cinque beneficiari dei ruling fiscali in questione non possa essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale del regime di tassazione delle imprese di Gibilterra.
- (192) In ogni caso, la Commissione non è stata in grado di individuare alcun possibile motivo per giustificare il trattamento preferenziale concesso alle cinque imprese interessate che si potrebbe affermare discendere direttamente dai principi informatori o basilari inerenti al sistema di riferimento o essere il risultato di meccanismi inerenti al sistema e necessari per il suo funzionamento e la sua efficacia ⁽¹⁰²⁾.
- (193) Inoltre, i motivi adottati dalle autorità del Regno Unito per non tassare il reddito generato a livello di CV neerlandesi (ossia l'assenza di una disposizione specifica nell'ITA 2010 che definisca e prescriva le modalità di tassazione di un socio di Gibilterra di una CV), non sono conformi alle norme fiscali di Gibilterra applicabili (e ai principi applicabili del diritto comune) e non possono essere considerati una giustificazione discendente direttamente dai principi informatori o basilari inerenti al sistema di riferimento.
- (194) In conclusione, il vantaggio fiscale concesso ai cinque beneficiari dei ruling fiscali non può essere giustificato dalla natura e dalla logica del sistema.

8.3.1.3. Conclusione in merito all'esistenza di un vantaggio selettivo

- (195) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che i vantaggi fiscali concessi alle cinque imprese di cui al considerando 160 sulla base dei ruling fiscali contestati hanno natura selettiva.

8.3.1.4. Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto

- (196) Dato che il trattamento fiscale concesso sulla base dei cinque ruling fiscali contestati soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, occorre ritenere che l'esenzione dalla tassazione dei redditi derivanti da royalties e da interessi da prestiti infragruppo concessa ai beneficiari dei cinque ruling fiscali (facenti parte dei 165 ruling individuati nella decisione di estendere il procedimento) che ricevevano tali redditi attraverso

⁽⁹⁹⁾ Sentenza del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 52 e 80 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁰⁰⁾ Sentenza dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2009:550, punto 69.

⁽¹⁰¹⁾ Sentenza del 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione*, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 81.

⁽¹⁰²⁾ Sentenza dell'8 settembre 2011, *Paint Graphos*, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2009:550, punto 69.

la loro partecipazione a CV neerlandesi costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione, sulla base della valutazione di cui alla sezione 7 della presente decisione (per quanto concerne i vantaggi ottenuti dai beneficiari dei ruling fiscali problematici prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2013) oppure sulla scorta della sezione 8 (per quanto concerne i vantaggi concessi in seguito all'entrata in vigore delle modifiche del 2013).

8.3.2. Beneficiari dell'aiuto

- (197) La Commissione osserva che tutte e cinque le imprese di Gibilterra che hanno beneficiato dei ruling fiscali contestati fanno parte di grandi gruppi multinazionali. La Commissione rileva altresì che l'organizzazione societaria del gruppo che comprende la CV neerlandese, la BV neerlandese e il socio di Gibilterra, come illustrato nel considerando 153, conferisce benefici al proprietario dei soci di Gibilterra («la società madre»). Anziché sfruttare direttamente i diritti di proprietà intellettuale, la società madre colloca tali diritti nel contesto di una complessa struttura aziendale (che coinvolge una società neerlandese, una società in accomandita neerlandese e una o due società holding di Gibilterra) che consente alla società madre di generare utili dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale senza che tali utili vengano tassati. Data la natura (fiscalmente) trasparente della CV neerlandese e il fatto che le imprese di Gibilterra non svolgono altre attività se non detenere la partecipazione nella CV neerlandese, il beneficiario finale degli utili non tassati derivanti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale è la società madre.
- (198) Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, entità giuridiche separate possono essere considerate costituire un'unità economica. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa rilevante beneficiaria della misura di aiuto. Come già sostenuto dalla Corte di giustizia, «[n]ell'ambito del diritto della concorrenza la nozione d'impresa dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad un'unità economica [...] anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche»⁽¹⁰³⁾. Per determinare se diverse entità costituiscono un'unità economica, la Corte di giustizia esamina l'esistenza di una partecipazione di controllo e di legami funzionali, economici od organici⁽¹⁰⁴⁾. Nel caso di specie, l'organizzazione societaria delle entità neerlandesi e gibilterriane è stabilita e interamente controllata dalla società madre ai fini dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e dell'ottimizzazione fiscale. Di conseguenza, l'intera struttura societaria, vale a dire la BV neerlandese, la CV neerlandese, i soci di Gibilterra e la società madre costituiscono una singola unità economica e dovrebbero essere considerati tutti congiuntamente come le imprese che beneficiano della misura di aiuto.
- (199) Di conseguenza, oltre ai soci aziendali di Gibilterra delle CV neerlandesi che sono i beneficiari dell'aiuto, la Commissione ritiene che anche le BV neerlandesi, le CV neerlandesi e le società madri dei soci di Gibilterra siano beneficiari dell'aiuto di Stato concesso sulla base dei ruling fiscali contestati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

8.3.3. Carattere di «nuovo aiuto» delle misure

- (200) Le autorità del Regno Unito così come quelle di Gibilterra, la Gibraltar Society of Accountants e terzi che rappresentano talune delle imprese elencate nella decisione di estendere il procedimento sostengono che quest'ultima decisione si basa su una comprensione errata del quadro giuridico applicabile in relazione alla procedura di ruling fiscale. Sebbene riconoscano che tale fraintendimento sia dovuto a informazioni inesatte fornite dalle autorità del Regno Unito (l'incorretto riferimento alla sezione 42 dell'ITA 2010), le autorità del Regno Unito e Gibilterra ritengono che tali informazioni errate abbiano indotto la Commissione a presumere che si possa ritenere che i ruling fiscali concessi sin dal 2010 siano «nuovi aiuti».
- (201) A questo proposito, occorre innanzitutto osservare che solo dopo l'adozione della decisione di estendere il procedimento il Regno Unito e Gibilterra hanno informato la Commissione che la prassi del ruling si basava sull'articolo 2 dell'ITA 2010. Poiché l'articolo 2 non conferisce esplicitamente al sovrintendente il potere di emettere i ruling, non era evidente alla Commissione che tale facoltà derivasse dai poteri generali di amministrazione dell'ITA 2010 stabiliti in tale disposizione.
- (202) In secondo luogo, secondo la Commissione, è irrilevante ai fini del procedimento di indagine nel caso di specie che la prassi del ruling fiscale fosse basata sull'articolo 42 dell'ITA 2010 o sul potere generale del sovrintendente di Gibilterra per le imposte di amministrare tale legge. La decisione ha chiaramente individuato la prassi del ruling fiscale e i 165 singoli ruling fiscali ai quali si riferiva. Di conseguenza, il riferimento all'articolo 42 dell'ITA (2010) non può aver indotto in errore gli interessati riguardo alle misure che sarebbero state esaminate nel procedimento di indagine formale.

⁽¹⁰³⁾ Sentenza del 12 luglio 1984, *Hydrotherm*, C-170/83, ECLI:EU:C:1984:271, punto 11. Cfr. anche sentenza del 14 ottobre 2004, *Pollmeier Malchow/Commissione*, T-137/02, ECLI:EU:T:2004:304, punto 50.

⁽¹⁰⁴⁾ Sentenza del 16 dicembre 2010, *Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione*, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

- (203) Ancora più importante, in nessun punto di tale decisione si fa affidamento sul fatto che non vi era alcuna disposizione nell'ITA 1952 corrispondente all'articolo 42 dell'ITA 2010 come motivo per sostenere la conclusione secondo la quale la prassi del ruling fiscale e i 165 singoli ruling fiscali costituivano «nuovi aiuti».
- (204) Le autorità del Regno Unito sostengono inoltre che i ruling costituiscono soltanto una parte di una pratica costante iniziata molto tempo prima dell'adesione del Regno Unito alle Comunità europee nel 1973. Tale prassi si fondava sull'articolo 3, primo comma, dell'ITA 1952, ora riprodotto in forma praticamente identica all'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010, che conferisce al sovrintendente per le imposte sul reddito il potere generale per assicurare la dovuta amministrazione delle leggi per la valutazione e la riscossione dell'imposta sul reddito a Gibilterra. Di conseguenza, secondo il Regno Unito, qualora si dovesse riscontrare qualsiasi elemento di aiuto di Stato, si tratterebbe necessariamente di «aiuti esistenti» e non di «nuovi aiuti». Inoltre, gli effetti economici, giuridici e finanziari dei ruling sarebbero sempre stati basati sulla comprensione da parte del sovrintendente della legge applicabile e i ruling antecedenti al 2010 erano sostanzialmente identici sotto ogni aspetto rispetto a quelli emessi in seguito alla promulgazione dell'ITA 2010. Osservazioni simili sono state formulate dalle autorità di Gibilterra e dalla Gibraltar Society of Accountants.
- (205) Gli argomenti addotti dal Regno Unito e da taluni interessati presumono che la decisione di estendere il procedimento si riferisca alla prassi dell'emissione di ruling fiscali in quanto tali. La Commissione non concorda con tale convinzione poiché dal testo di tale decisione risulta che essa riguarda i 165 ruling fiscali emessi nel periodo 2011-2013 menzionato nell'allegato a tale decisione e alla prassi del ruling fiscale ai sensi dell'ITA 2010 evidenziata da tali ruling. Nella decisione di estendere il procedimento, la Commissione ha concluso in via preliminare che i ruling fiscali costituivano un aiuto di Stato in quanto: i) sono stati forniti senza una procedura designata per la richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali di Gibilterra; e ii) le autorità fiscali di Gibilterra si sono astenute dal condurre un'adeguata valutazione degli obblighi fiscali delle imprese, esercitando i loro poteri discrezionali. La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che, in taluni casi, le autorità fiscali di Gibilterra hanno emesso ruling fiscali in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili.
- (206) Per poter affermare che la prassi in esame costituisce un «aiuto esistente», le autorità del Regno Unito o gli interessati dovrebbero stabilire che, prima del 1° gennaio 1973, esisteva una prassi, che costituiva di fatto un regime di aiuti, di concessione di ruling fiscali che applicava in maniera erronea l'ITA 1952. Le autorità del Regno Unito non hanno fornito alcuna indicazione del fatto che tale prassi esistesse prima dell'adesione del Regno Unito.
- (207) Di conseguenza, anche se i ruling antecedenti all'adesione erano basati sul potere generale del sovrintendente di Gibilterra di amministrare la legge sull'imposta sul reddito, che esiste dal 1953, tali ruling non costituiscono chiaramente parte delle misure descritte nella decisione di estendere il procedimento. In tale contesto occorre sottolineare che il quadro giuridico in base al quale è stato concesso l'aiuto (ITA 2010) si differenzia in maniera sostanziale dall'ITA 1952. Le modifiche includono la non tassazione dei redditi passivi ai sensi dell'ITA 2010 e l'abrogazione delle misure a favore di «imprese esenti» e di «imprese qualificate», che esisteva ai sensi dell'ITA 1952.

8.3.4. *Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno*

- (208) Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato e può essere considerato compatibile con il mercato interno, se la Commissione ritiene che esso rientri in una delle categorie elencate dall'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto provare che gli aiuti di Stato da esso concessi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.
- (209) Il Regno Unito non ha invocato alcuno dei motivi per la constatazione della compatibilità ai sensi di una qualsiasi di tali disposizioni in relazione all'aiuto di Stato che ha concesso sulla base dei ruling fiscali contestati. Anche terzi non hanno invocato alcuno di tali motivi.
- (210) Inoltre, poiché il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati esonera le imprese pertinenti da un debito fiscale che sarebbero state altrimenti obbligate a sostenere nella gestione quotidiana delle loro normali attività, l'aiuto concesso sulla base di tali ruling fiscali costituisce un aiuto al funzionamento. Come norma generale, un tale aiuto non viene di norma considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in quanto non facilita lo sviluppo di talune attività o di taluni settori economici. Inoltre, i vantaggi fiscali in questo caso non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati rispetto a ciò che è necessario per porre rimedio a una specifica carenza del mercato o per soddisfare qualsiasi obiettivo di interesse generale nei settori interessati. Pertanto, non possono essere considerati compatibili.

- (211) Di conseguenza, l'aiuto di Stato concesso alle cinque imprese interessate dalle autorità fiscali di Gibilterra è incompatibile con il mercato interno.

8.4. Assenza di un regime di aiuti

- (212) Nella decisione di estendere il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi non soltanto in relazione ai 165 singoli ruling individuati nell'allegato di tale decisione, bensì, più in generale, anche in relazione alla prassi del ruling fiscale ai sensi dell'ITA 2010. Ciò è dovuto al fatto che le autorità fiscali di Gibilterra sembravano applicare erroneamente le disposizioni dell'ITA 2010 su base ricorrente. A tale proposito la Commissione ha espresso il parere preliminare secondo il quale i 165 ruling fiscali e la prassi del ruling fiscale di Gibilterra costituivano misure di aiuto di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, oltre ad esprimere dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato interno.
- (213) Sebbene la Commissione fosse legittimata a nutrire dubbi al momento dell'apertura del procedimento di indagine formale, occorre osservare che le conclusioni di cui alle sezioni 8.3.1 e 8.3.2 non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un regime di aiuti basato sulla prassi del ruling fiscale a Gibilterra. In particolare, tali conclusioni non indicano una prassi ricorrente di errata applicazione dell'ITA 2010 attraverso la concessione di ruling fiscali.
- (214) Inoltre, le modifiche legislative e normative emanate da Gibilterra in relazione alla procedura del ruling fiscale, al principio di territorialità e alla disposizione antielusione (cfr. sezione 11 della presente decisione) riducono il livello di discrezionalità delle autorità fiscali di Gibilterra nel concedere ruling fiscali e nell'applicare le norme in materia di imposta sul reddito delle società.
- (215) Di conseguenza, la Commissione conclude che la prassi del ruling fiscale, come esaminata nel contesto del presente caso, non implica l'esistenza di un regime di aiuti.

9. ILLEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (216) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione progetti diretti a istituire aiuti (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sull'aiuto in questione (obbligo di sospensione).
- (217) La Commissione osserva che il Regno Unito non ha notificato alla Commissione alcun progetto di concessione di un'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties o i ruling fiscali contestati, né ha rispettato l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, conformemente all'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589, l'esenzione a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties che esisteva ai sensi dell'ITA 2010 e il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati costituiscono un aiuto illegale, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

10. RECUPERO DELL'AIUTO

- (218) In conformità con il trattato e la giurisprudenza costante della Corte, la Commissione è tenuta a decidere se lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto per il quale essa ha constatato l'incompatibilità con il mercato interno ⁽¹⁰⁵⁾. In diverse occasioni la Corte ha inoltre statuito che l'obbligo per uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente ⁽¹⁰⁶⁾.
- (219) La Corte ha precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata ⁽¹⁰⁷⁾.

⁽¹⁰⁵⁾ Sentenza del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. sentenza del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. sentenza del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

- (220) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura statuisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (221) Pertanto, dato che le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e sono considerate costituire un aiuto incompatibile e illegale, lo Stato membro è tenuto a recuperare tale aiuto al fine di ristabilire la situazione di mercato antecedente la sua concessione. Il recupero deve coprire il periodo dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, ossia dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, fino all'avvenuto recupero effettivo dello stesso, e le somme da recuperare devono produrre interessi fino al recupero effettivo.
- (222) Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare. Piuttosto, è sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione di determinare senza difficoltà eccessive tale importo ⁽¹⁰⁸⁾.
- (223) In relazione agli aiuti di Stato illegittimi sotto forma di misure fiscali, l'importo da recuperare deve essere calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato in assenza del trattamento fiscale preferenziale.
- (224) In questo caso, al fine di ottenere l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto essere versato in assenza del trattamento fiscale preferenziale, le autorità del Regno Unito devono riesaminare il debito fiscale delle entità che hanno beneficiato delle misure in questione per ciascun esercizio fiscale per il quale hanno beneficiato di tali misure.
- (225) Gli aiuti individuali vanno considerati essere stati messi a disposizione del beneficiario alla data di scadenza effettiva, in assenza di tali misure, del pagamento del mancato gettito fiscale, per ciascun esercizio fiscale.
- (226) L'ammontare del mancato gettito fiscale rispetto a un esercizio fiscale specifico va calcolato come segue:
- innanzitutto, le autorità del Regno Unito devono stabilire gli utili complessivi dell'impresa interessata per l'esercizio fiscale considerato (includendo gli utili risultanti dal reddito derivante da royalties e/o da interessi da prestiti infragruppo);
 - sulla base di tali utili, le autorità del Regno Unito devono calcolare la base imponibile dell'impresa pertinente per tale esercizio fiscale;
 - la base imponibile va quindi moltiplicata per l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società applicabile per tale esercizio fiscale;
 - infine, le autorità del Regno Unito devono detrarre l'imposta sul reddito delle società già versata dall'impresa per tale esercizio fiscale (se del caso).
- (227) Per quanto concerne gli aiuti concessi mediante l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, le autorità del Regno Unito e di Gibilterra hanno sostenuto che il recupero è probabilmente impossibile per motivi pratici, in ragione della natura mobile dei fondi delle imprese in questione e del principio del diritto internazionale secondo il quale gli organi giurisdizionali di uno Stato non consentono o danno esecuzione a crediti fiscali per conto di un altro Stato. Tuttavia, né il Regno Unito né le autorità di Gibilterra hanno fornito prove concrete di difficoltà pratiche che potrebbero portare alla conclusione che sia assolutamente impossibile recuperare l'aiuto. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, la condizione relativa all'esistenza di una «impossibilità assoluta» di esecuzione di una decisione non è soddisfatta quando lo Stato membro si limiti a comunicare alla Commissione difficoltà di natura giuridica, politica o pratica che l'esecuzione della decisione in questione presenta, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di esecuzione di tale decisione che consentano di sormontare tali difficoltà ⁽¹⁰⁹⁾. Di conseguenza, la Commissione conclude che le autorità del Regno Unito e di Gibilterra non hanno dimostrato l'esistenza di una impossibilità assoluta di recupero dell'aiuto concesso mediante l'esenzione.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. sentenza del 18 ottobre 2007, *Commissione/Francia*, C-441/06, ECLI:EU:C:2007:616, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata.

⁽¹⁰⁹⁾ Cfr. sentenza del 6 novembre 2018, *Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione*, C-622/16 P, ECLI:EU:C:2018:873, punto 91; sentenza del 12 febbraio 2015, *Commissione/Francia*, C-37/14, ECLI:EU:C:2015:90, punto 66; sentenza del 12 dicembre 2013, *Commissione/Italia*, C-411/12, ECLI:EU:C:2013:832, punto 37.

10.1. Recupero dell'aiuto concesso mediante l'esenzione

- (228) Qualsiasi mancato gettito fiscale derivante dall'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties tra il 1° gennaio 2011 e il giorno precedente l'entrata in vigore dei rispettivi emendamenti che hanno reso tassabili gli interessi da prestiti infragruppo e le royalties deve essere recuperato nella misura in cui si tratti di redditi maturati o aventi origine a Gibilterra ⁽¹¹⁰⁾.
- (229) Come spiegato nel considerando 82, il *reddito derivante da royalties* percepito da un'impresa di Gibilterra si ritiene maturato e avente origine a Gibilterra. Le autorità del Regno Unito sono pertanto tenute a recuperare il mancato gettito fiscale presso qualsiasi impresa di Gibilterra che abbia percepito reddito derivante da royalties nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.
- (230) Per quanto riguarda il *reddito da interessi da prestiti infragruppo* percepito da imprese di Gibilterra nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, al fine di determinare se tali redditi siano stati maturati o abbiano avuto origine a Gibilterra, le autorità del Regno Unito devono applicare la norma del «*situs del prestito*» descritta nel considerando 82, in linea con il principio di territorialità.
- (231) Qualora le autorità del Regno Unito concludano che il reddito da interessi da prestiti infragruppo sia stato maturato o abbia avuto origine a Gibilterra, occorre recuperare presso l'impresa in questione il mancato gettito fiscale imputabile alla non tassazione di tale reddito.

10.2. Recupero dell'aiuto concesso alle cinque imprese di Gibilterra in relazione alla loro partecipazione nelle CV neerlandesi

- (232) Le autorità del Regno Unito sono tenute ad abolire la pratica della non tassazione della quota di ciascuna impresa di Gibilterra, individuata nel considerando 160, dei redditi derivanti da royalties e da interessi da prestiti infragruppo generati dalla CV neerlandese della quale tale impresa detiene una partecipazione.
- (233) Le autorità del Regno Unito sono inoltre tenute a recuperare il mancato gettito fiscale determinato da tali cinque imprese di Gibilterra a seguito della non tassazione delle loro quote di reddito derivante da royalties e dagli interessi da prestiti infragruppo generati dalle CV in questione.
- (234) Il recupero deve coprire il mancato gettito fiscale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la data in cui le autorità del Regno Unito aboliscono la pratica di non tassare il reddito delle imprese di Gibilterra derivanti dalla loro partecipazione alle CV neerlandesi di cui al considerando 232.
- (235) Per quanto concerne il *reddito derivante da royalties* delle imprese di Gibilterra derivanti dalla loro partecipazione in CV neerlandesi, le autorità del Regno Unito devono recuperare gli importi corrispondenti al mancato gettito fiscale in relazione a tali redditi durante l'intero periodo definito nel considerando precedente.
- (236) Per quanto concerne il *reddito da interessi da prestiti infragruppo* delle imprese di Gibilterra derivanti dalla loro partecipazione in CV neerlandesi, l'aiuto va recuperato presso tali imprese come segue:
- per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, le autorità del Regno Unito devono stabilire innanzitutto se gli interessi sono stati maturati o hanno avuto origine a Gibilterra. Tale valutazione va effettuata applicando la norma del «*situs del prestito*» descritta al considerando 82. Nella misura in cui il reddito da interessi è maturato o ha avuto origine a Gibilterra, le autorità del Regno Unito devono recuperare il mancato gettito fiscale dovuto alla non tassazione di tali redditi;
 - per il periodo dal 1° gennaio 2014, le autorità del Regno Unito devono recuperare il mancato gettito fiscale dovuto alla non tassazione di tali redditi, qualora questi ultimi ammontino ad almeno 100 000 GBP l'anno per impresa di provenienza.

⁽¹¹⁰⁾ Come spiegato nel considerando 144 della presente decisione, qualsiasi aiuto concesso sulla base dei 34 riling relativi al trattamento fiscale del reddito passivo (durante il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche del 2013) è considerato parte dell'aiuto individuato nella sezione 7 e può comportare un aiuto che deve essere recuperato conformemente ai considerando 229 e 230.

- (237) Alla luce delle osservazioni di cui ai considerando della sezione 8.3.2, la Commissione ritiene che il Regno Unito debba, innanzitutto, recuperare l'aiuto illegale e incompatibile concesso alle imprese di Gibilterra presso queste ultime. Qualora non fosse possibile recuperare l'intero importo dell'aiuto da un'impresa di Gibilterra pertinente, il Regno Unito deve recuperare l'importo residuo di tale aiuto da altre entità che costituiscono una singola unità economica con tale società di Gibilterra, ossia la BV neerlandese, la CV neerlandese o la società madre pertinenti dell'impresa di Gibilterra, in modo da garantire che il vantaggio concesso sia eliminato e la situazione preesistente sul mercato sia ripristinata attraverso il recupero.

11. MODIFICHE LEGISLATIVE E NORMATIVE PROMULGATE DA GIBILTERRA

- (238) Sebbene nella maggior parte dei casi la concessione di ruling fiscali che rientrano nell'ambito del procedimento formale non abbia comportato la concessione di aiuti di Stato, dall'indagine della Commissione è emerso che nel regime di tassazione applicato a Gibilterra erano presenti carenze che potrebbero essere sfruttate dalle multinazionali per finalità di pianificazione fiscale. In particolare, è stato riscontrato che il regime territoriale di tassazione gestito a Gibilterra potrebbe creare opportunità per la pianificazione fiscale transfrontaliera (con un rischio significativo di non tassazione degli utili delle imprese interessate sia a Gibilterra sia nei paesi in cui le attività vengono effettivamente svolte). Inoltre, da tale indagine è emerso che il regime di territorialità può potenzialmente conferire una discrezionalità troppo ampia alle autorità fiscali in assenza di linee guida chiare su come applicare concretamente il principio di territorialità.
- (239) Inoltre, l'inchiesta ha messo in luce talune carenze nella procedura per la concessione di ruling fiscali, in particolare l'assenza di procedure specifiche che prevedano requisiti chiari tanto per il richiedente quanto per le autorità fiscali e l'assenza di adeguate procedure di controllo ex ante ed ex post.
- (240) Infine, sono state individuate carenze anche in relazione alla disposizione generale antielusione, nonché alle norme sui prezzi di trasferimento, previste all'articolo 40 dell'ITA 2010 poiché l'applicazione della disposizione è subordinata all'esistenza di un «accordo artificioso».
- (241) Nessuna di queste carenze costituisce un aiuto di Stato di per sé. Tuttavia, in mancanza di misure appropriate per porre rimedio a tali carenze, le autorità fiscali possono godere di un eccessivo livello di discrezionalità nell'applicazione delle norme, circostanza questa che può aumentare il rischio di concessione di aiuti di Stato. Inoltre, tali carenze hanno contribuito ai dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di estendere il procedimento.
- (242) Al fine di affrontare tali carenze, il governo di Gibilterra ha convenuto di introdurre modifiche legislative e normative in relazione alla propria procedura di ruling fiscale, al principio di territorialità e alle norme antiabuso/sui prezzi di trasferimento. Secondo la Commissione, le modifiche, adottate nell'ottobre del 2018, costituiscono un significativo passo avanti nel miglioramento della trasparenza e nella riduzione della discrezionalità nell'applicazione delle norme in materia di imposte sul reddito di Gibilterra.
- (243) Le modifiche, che sono state pubblicate e adottate il 25 ottobre 2018, possono essere sintetizzate come segue:
- adozione di una nota orientativa⁽¹¹¹⁾ sull'applicazione del principio di territorialità che fornisca esempi concreti su un'ampia serie di attività e introduca requisiti di monitoraggio espliciti in relazione alle imprese non soggette a tassazione a Gibilterra;
 - adozione di atti legislativi e normativa⁽¹¹²⁾ in relazione agli aspetti procedurali dei ruling fiscali, che comprendano i seguenti requisiti: 1) la domanda di ruling fiscale deve comprendere una descrizione dettagliata delle attività aziendali, accompagnata da una indicazione chiara di dove si svolgono le attività; 2) il ruling può essere concesso soltanto per un periodo massimo di tre anni e deve includere una dichiarazione completa dei motivi che ne giustificano la concessione, compresa, se del caso, un'analisi completa dei prezzi di trasferimento; 3) introduzione di un sistema di controllo che preveda verifiche tanto ex ante quanto ex post sui ruling fiscali; e 4) pubblicazione da parte delle autorità fiscali almeno una volta l'anno di raccolte anonimizzate di ruling fiscali o sintesi;

⁽¹¹¹⁾ Cfr. «*Guidance Accrued and Derived 2018*» [Orientamenti sul reddito maturato e avente origine 2018]. Il testo completo è disponibile all'indirizzo: <https://www.gibraltar.gov.gi/new/downloads-ito>.

⁽¹¹²⁾ Cfr. «*Income Tax (Tax Rulings) Rules 2018*» [Norme (sui ruling fiscali) in materia di imposta sul reddito 2018]. Il testo completo è disponibile all'indirizzo: <http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2018s227.pdf>. Cfr. anche «*Guidance on Tax Rulings (Procedure) 2018*» [Orientamenti in materia di (procedura dei) ruling fiscali 2018], il cui testo completo è disponibile all'indirizzo: <https://www.gibraltar.gov.gi/new/downloads-ito>.

— adozione di atti legislativi destinati a modificare l'ITA 2010 ⁽¹¹³⁾ al fine di garantire che la disposizione antielusione e le norme in materia di prezzi di trasferimento si applichino indipendentemente dal fatto che l'accordo pertinente sia o meno artificioso.

(244) Infine, è altresì importante osservare che Gibilterra ha approvato una modifica dell'articolo 29 dell'ITA 2010 ⁽¹¹⁴⁾ avente l'obiettivo di imporre a tutte le imprese registrate a Gibilterra di presentare una dichiarazione dei redditi, a prescindere dal fatto che esse dispongano di reddito maturato o avente origine a Gibilterra e indipendentemente dal fatto che esse chiedano o meno un riling fiscale. Tale modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

12. CONCLUSIONE

(245) La Commissione ritiene che il Regno Unito abbia attuato illegittimamente il regime di esenzione a favore del reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties a Gibilterra, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione constata inoltre che tale regime costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(246) La Commissione ritiene che il trattamento fiscale concesso dal governo di Gibilterra sulla base dei riling fiscali a favore di cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in società in accomandita semplice neerlandesi (*Commanditaire Vennootschappen*) che hanno ricevuto reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo si configuri come singole misure di aiuto di Stato, attuate illegittimamente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(247) Il Regno Unito è tenuto a recuperare tale aiuto di Stato presso i beneficiari conformemente all'articolo 16 del regolamento di procedura. Il Regno Unito deve altresì garantire che nessun aiuto supplementare sia concesso in futuro ai beneficiari o a una qualsiasi delle società del loro gruppo in ragione dell'esenzione del reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties o del trattamento fiscale stabilito nei riling fiscali contestati.

(248) Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicati al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in sua mancanza, due anni dopo la notifica, fatto salvo il caso in cui il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatta salva qualsiasi disposizione dell'accordo di recesso, la presente decisione si applica soltanto fino a quando il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito da interessi da prestiti infragruppo applicabile a Gibilterra ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2. Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito derivante da royalties applicabile a Gibilterra ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato individuali concessi dal governo di Gibilterra, in base ai riling fiscali (di cui nell'allegato, riling n. 83, 84, 139, 140 e 144) concessi a favore di cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in società in accomandita semplice neerlandesi (*Commanditaire Vennootschappen*) che hanno ricevuto reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo, attuati illegittimamente dal Regno Unito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

⁽¹¹³⁾ Cfr. «Income Tax (Amendment) Regulations 2018» [Regolamento (di modifica) sull'imposta sul reddito 2018]. Il testo completo è disponibile all'indirizzo: <http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2018=228.pdf>.

⁽¹¹⁴⁾ *Income Tax (Amendment) Act 2015* [legge (di modifica) dell'imposta sul reddito 2015] del 6 agosto 2015.

Articolo 3

1. La pratica del ruling fiscale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 non costituisce un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
2. I 126 ruling, di cui nell'allegato della presente decisione, diversi dai cinque ruling di cui all'articolo 2 e dai 34 ruling di cui al considerando 144 ⁽¹¹⁵⁾, non costituiscono aiuti di Stato individuali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 4

1. Gli articoli 1 e 2 della presente decisione non si applicano agli aiuti individuali concessi sulla base dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1 o sulla base dei ruling fiscali di cui all'articolo 2 se, al momento della concessione di tali aiuti individuali, gli stessi soddisfacevano le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ⁽¹¹⁶⁾ che era applicabile al momento della concessione degli aiuti.
2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 5, si ritiene che gli aiuti individuali siano stati messi a disposizione dei beneficiari, per quanto riguarda ciascun esercizio fiscale, alla data in cui, in assenza del regime di aiuti di cui all'articolo 1 o dei ruling fiscali di cui all'articolo 2, avrebbe dovuto essere versata l'imposta cui l'amministrazione ha rinunciato a causa di tale regime o di tali ruling.

Articolo 5

1. Il Regno Unito procede al recupero di tutti gli aiuti incompatibili concessi sulla base dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1 o dei ruling fiscali di cui all'articolo 2, presso i beneficiari degli stessi.
2. Qualsiasi aiuto individuale concesso sulla base dei ruling fiscali di cui all'articolo 2 che non possa essere recuperato dall'impresa di Gibilterra in questione è recuperato da altre entità costituenti una singola unità economica con tale società di Gibilterra, ossia la BV neerlandese, la CV neerlandese o la società madre pertinenti dell'impresa di Gibilterra.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 ⁽¹¹⁷⁾ della Commissione.
5. Il Regno Unito cessa di concedere l'aiuto sulla base dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1 o dei ruling fiscali di cui all'articolo 2, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

1. Il recupero dell'aiuto conformemente all'articolo 5 è immediato ed effettivo.
2. Il Regno Unito garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

Articolo 7

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - a) una valutazione, per ciascuna impresa di Gibilterra che ha generato reddito da interessi da prestiti infragruppo nel periodo tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, indicante se tali redditi da interessi siano stati maturati o abbiano avuto origine a Gibilterra, in conformità con la norma del «situs del prestito»;

⁽¹¹⁵⁾ I 34 ruling (di cui nell'allegato, ruling n. 7, 33, 35, 45, 47, 57, 58, 81, 82, 86, 89, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 158) riguardano il trattamento fiscale di reddito passivo. L'aiuto in relazione a tali ruling (durante il periodo antecedente l'entrata in vigore delle modifiche del 2013) è trattato ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione.

⁽¹¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

⁽¹¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

- b) un elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti sulla base dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, unitamente alle seguenti informazioni per ciascuno di essi e per ciascun esercizio fiscale pertinente:
- l'ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile, l'ammontare dell'imposta sul reddito versata e l'importo del mancato gettito fiscale;
 - l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto;
- c) le seguenti informazioni per ciascuna delle cinque imprese di Gibilterra che hanno beneficiato di aiuti in ragione dei ruling fiscali di cui all'articolo 2 e per ciascun esercizio fiscale pertinente:
- l'ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile, l'ammontare dell'imposta sul reddito versata e l'importo del mancato gettito fiscale;
 - l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto;
- d) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario (per tutti gli esercizi fiscali soggetti a recupero);
- e) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
- f) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2. Il Regno Unito tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero conformemente all'articolo 5. Su richiesta della Commissione, trasmette informazioni a quest'ultima sulle misure nazionali già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 8

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
1. KaiRo Management Limited	7.1.2011	Servizi, consulenza aziendale	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
2. Thurlestone Shipping (Overseas) Limited	10.1.2011	Servizi, intermediario nel settore navale	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
3. Mina Corp Limited	10.1.2011	Commercio, vendita di prodotti petroliferi	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
4. Red Star Enterprises Limited	10.1.2011	Commercio, vendita di prodotti petroliferi	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
5. BO (Middle East) Limited	12.1.2011	Commercio, importazione di mobili	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
6. THE One (Middle East) Limited	12.1.2011	Commercio, importazione di mobili	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
7. THE One Retail Network (International) Limited	12.1.2011	Holding, concessione in licenza di proprietà intellettuale	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
8. THE One Music Limited	12.1.2011	Commercio, produzione e vendita di CD	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
9. Impresa potenziale	12.1.2011	Holding, concessione in licenza di proprietà intellettuale	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
10. Link Holdings (Gibraltar) Limited	14.1.2011	Commercio, reddito da canoni di locazione	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
11. European Mail Union Limited	28.1.2011	Commercio, fornitura di servizi di inoltro di posta	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
12. Ansellia Aviation Limited	31.1.2011	Impresa proprietaria di beni, proprietà (aeromobili)	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
13. Impresa potenziale	4.2.2011	Beneficiario in un trust	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
14. Impresa potenziale	7.2.2011	Erogazione di prestiti	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
15. Zartello Limited	7.2.2011	Commercio, marketing e servizi correlati	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
16. Gol International Limited	10.2.2011	Commercio, agente sportivo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
17. Graf Von Bismark and Associated Limited	21.2.2011	Commercio, fornitura di gestori di patrimoni	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
18. Medifour Limited	25.2.2011	Commercio, vendita di prodotti medici	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
19. Current Technology (Europe) Limited	25.2.2011	Commercio, marketing	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
20. Corporate Consultants Limited	25.2.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
21. Alphasol Limited	25.2.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
22. Akasha Charters Limited	25.2.2011	Commercio, noleggio di yacht	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
23. Osato Industries Limited	28.2.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
24. Gambit Management Services Limited	1.3.2011	Impresa proprietaria di beni immobili e consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
25. Greatheart Underwriting Limited	4.3.2011	Holding di investimento	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
26. UNILOG, United Logistics & Shipping Operators Limited	9.3.2011	Commercio, gestione di una linea marittima	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
27. Continental Maritime Limited	15.3.2011	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
28. Baby Basics Limited	15.3.2011	Commercio, marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
29. Baby Basics (Iberia) Limited	15.3.2011	Commercio, marketing e vendite, formazione	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
30. Baby Basics (International) Limited	15.3.2011	Commercio, distribuzione di prodotti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
31. Baby Basics (Asia) Limited	15.3.2011	Commercio, marketing e vendite, formazione	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
32. Family Roots Limited	15.3.2011	Commercio, marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
33. Western Mediterranean Holdings Limited	16.3.2011	Holding di investimento	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
34. M. Benady & Company (Gibraltar) Limited	16.3.2011	Commercio, servizi di gestione	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
35. Prime Ideas Limited	18.3.2011	Titolare di diritti di proprietà intellettuale	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
36. Hatrick Limited	21.3.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
37. Tubingen Limited	22.3.2011	Impresa proprietaria di beni, yacht a motore	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
38. Channel Energy (Eire) Limited	24.3.2011	Commercio, stoccaggio e trasporto di petrolio	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
39. Crane Trading Corporation Limited	24.3.2011	Commercio, motori	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
40. Europe Income Real Estate Limited	25.3.2011	Erogazione di prestiti	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
41. IMAAG Limited	25.3.2011	Servizi, consulenza	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
42. Impresa potenziale	28.3.2011	Commercio, servizi di marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
43. Jonsden Properties Limited	28.3.2011	Commercio, servizi di marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
44. Ellise Trading Group Limited	28.3.2011	Holding, proprietà intellettuale	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
45. Kamakura Investments Limited	29.3.2011	Holding di investimento	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
46. Impresa potenziale	1.4.2011	Commercio, pubblicità	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
47. Roxbury Limited	1.4.2011	Impresa proprietaria di brevetti e marchi	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
48. Roger Bullivant Holdings Limited	1.4.2011	Holding di gruppo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
49. Horizon Ventures Limited	1.4.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
50. Nidham Holdings Limited	1.4.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
51. AMD Limited	1.4.2011	Commercio, vendita di prodotti agricoli	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
52. Cookstown Properties Limited	5.4.2011	Holding, azioni societarie	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
53. Burlington English Limited	7.4.2011	Servizi, consulenza	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
54. Burlington Marketing Limited	7.4.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
55. Burlington English Limited	11.4.2011	Servizi, consulenza	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
56. Burlington Marketing Limited	11.4.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
57. Eastcheap Trading Corporation Limited	14.4.2011	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
58. Horizon Ventures Limited	14.4.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
59. Keystone Shipping Limited	4.5.2011	Commercio, noleggio a scafo nudo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
60. World Rugby League (Europe) Limited	6.5.2011	Commercio, servizi di marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
61. World Rugby League Limited	6.5.2011	Commercio, servizi di marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
62. Lobric Properties Limited	6.5.2011	Commercio, vendita di prodotti agricoli	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
63. Bushman Limited	6.5.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
64. Key Retail Technologies Limited	9.5.2011	Servizi, gestione e consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
65. Kinsman Trustees Limited	11.5.2011	Servizi, messa a disposizione di amministratori fiduciari	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
66. Amicus Trustees Limited	11.5.2011	Servizi, messa a disposizione di amministratori fiduciari	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
67. Benamara Limited	11.5.2011	Holding di investimento	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
68. Halstead Investments Limited	11.5.2011	Holding di investimento	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
69. Nightingale Investments Limited	11.5.2011	Commercio, fornitura di attrezzature per petrolio e gas	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
70. JST (International) Company Limited	11.5.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
71. The Consultants Limited	11.5.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
72. Birchall Properties A diffusione limitata	17.5.2011	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
73. Cookstown Properties Limited	19.5.2011	Holding di investimento e detentrici di beni immobili	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
74. Paramount Healthcare Consulting Limited	20.5.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
75. Swerford Holdings Limited	20.5.2011	Commercio, giochi	Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società
76. Orios Limited	23.5.2011	Commercio, rivenditore al dettaglio online di fiori e articoli da regalo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
77. Bushman Limited	23.5.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
78. Nautilus Limited	1.6.2011	Impresa proprietaria di beni, yacht a motore	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
79. Salamba Shipping Limited	1.6.2011	Impresa proprietaria di beni, yacht a motore	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
80. Repset Limited	1.6.2011	Holding di gruppo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
81. McWane (Gibraltar) Holdings Limited	2.6.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
82. McWane (Gibraltar) Limited	2.6.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
83. Heidrick and Struggles (Gibraltar) Holdings Limited.	2.6.2011	Erogazione di prestiti	Ruling contestato
84. Heidrick and Struggles (Gibraltar) Limited. Limited, GibCo2	2.6.2011	Erogazione di prestiti	Ruling contestato
85. Walstead Limited	8.6.2011	Commercio, marketing, vendite e ricerca	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
86. Meritas (Gibraltar) Holdings Limited	8.6.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
87. Perpetual Systems Limited	9.6.2011	Commercio a Gibilterra	Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società
88. Loksyes (International) Limited	15.6.2011	Commercio a Gibilterra	Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società
89. Lawnsvale Investments Limited	16.6.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
90. Oilcom Agency Limited	24.6.2011	Commercio, acquisto e vendita di abbigliamento	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
91. CT Marketing Limited	30.6.2011	Servizi, consulenza e marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
92. Navigia Limited	5.7.2011	Servizi, consulenza	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
93. Ocean Pride Shipping Co. Limited	5.7.2011	Impresa proprietaria di beni, yacht a motore	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
94. Equilibrium Management Limited	11.7.2011	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
95. Taylan Limited	11.7.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
96. Impresa potenziale	12.7.2011	Commercio, cambio valuta	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
97. Galva Investments Limited	13.7.2011	Holding di investimento	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
98. Uniphos Limited	13.7.2011	Servizi, consulenza e marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
99. Impresa potenziale di consulenza a responsabilità limitata	14.7.2011	Erogazione di prestiti	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
100. Impresa potenziale	22.7.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
101. Impresa potenziale	5.8.2011	Commercio, marketing	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
102. Hastings Insurance Group Limited	11.8.2011	Holding di gruppo	Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società
103. Patron Capital G.P. III Limited	17.8.2011	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
104. Vantini Spur Limited	14.9.2011	Impresa titolare di proprietà intellettuale	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
105. Tubman (International) Limited	14.9.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
106. Tubman (Holdings) Limited	14.9.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
107. Broadstreet (Gibraltar) Limited	30.9.2011	Servizi, consulenza e interessi su prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
108. Biomet (International) Limited	6.10.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
109. Biomet (Gibraltar) Holdings Limited	6.10.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
110. Biomet Inc	6.10.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
111. Biomet S.a.r.l	6.10.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
112. Waterside (International) Limited	8.11.2011	Servizi, consulenza aziendale	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
113. Impresa potenziale - studio legale internazionale	16.11.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
114. Infor (Gibraltar) Limited	22.11.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
115. Miller International Limited	24.11.2011	Commercio, vendita di prodotti di movimentazione terra	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
116. Tipico Services Limited	29.11.2011	Servizi, sostegno amministrativo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
117. Select Sports Management Limited	16.12.2011	Servizi, consulenza, agente nel settore del calcio	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
118. Allabroad Limited	16.12.2011	Commercio, corsi di vela e noleggio di yacht	Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra
119. Impresa potenziale	16.12.2011	Servizi, sostegno amministrativo	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
120. Delphi Automotive Services (Gibraltar) A diffusione limitata	20.12.2011	Società controllata	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
121. 8F Leasing (Gibraltar) Limited	22.12.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
122. 8F Leasing SA	22.12.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
123. 8F leasing (Bermuda) Limited	22.12.2011	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
124. Scan Truck & Trailer Rental Limited	3.1.2012	Commercio, noleggio di autocarri e rimorchi	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
125. Matterhorn Holdings Limited	16.1.2012	Commercio, vendita di materiali informatici	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
126. 8F Leasing (Gibraltar) Limited	3.2.2012	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
127. 8F Leasing (Bermuda) Limited	3.2.2012	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
128. 8F Leasing SA.	3.2.2012	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
129. 8F Leasing (Gibraltar) Limited	20.2.2012	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
130. 8F Leasing (Bermuda) Limited	20.2.2012	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
131. 8F Leasing SA.	20.2.2012	Erogazione di prestiti	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
132. Zaida Company Limited	2.3.2012	Commercio, diritti e commissioni su pagamenti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
133. Rowan Gorilla V (Gibraltar) Limited	29.3.2012	Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
134. Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited	29.3.2012	Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
135. Rowan Cayman Limited	29.3.2012	Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
136. Rowan Drilling (Gibraltar) Limited	29.3.2012	Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
137. Rowan Drilling Norway AS	29.3.2012	Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
138. Kiluya Employment Management Limited	3.5.2012	Servizi, messa a disposizione di ingegneri	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
139. Ash (Gibraltar) One Limited	8.5.2012	Controllata di un'impresa chimica	Ruling contestato
140. Ash (Gibraltar) Two Limited	8.5.2012	Controllata di un'impresa chimica	Ruling contestato
141. Impresa potenziale	12.6.2012	Impresa titolare di proprietà intellettuale	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
142. Partner Invest Limited	21.8.2012	Commercio, costituzione di società	Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra
143. Partner Invest Limited	21.8.2012	Commercio, costituzione di società	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
144. MJN Holdings (Gibraltar) Limited	11.9.2012	Controllata nella struttura del gruppo	Ruling contestato
145. Fidux Trust Company Limited	9.10.2012	Commercio, erogazione di servizi di trust	Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra
146. OED Limited	4.1.2013	Commercio, sviluppo di software	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
147. Sunbreeze Limited	12.2.2013	Commercio, intermediario online	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
148. Impresa potenziale	12.4.2013	Impresa titolare di proprietà intellettuale	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
149. Promo 6000 International Limited	22.4.2013	Commercio, marketing e pubblicità	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
150. Visavi 5x5 Limited	22.4.2013	Commercio, portali di siti web	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
151. Visavi Activities Limited	22.4.2013	Titolare di quote societarie	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
152. Visavi Spins Limited	22.4.2013	Commercio, portali di siti web	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
153. Visavi Portals Limited	22.4.2013	Commercio, portali di siti web	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
154. Impresa potenziale	10.5.2013	Impresa titolare di proprietà intellettuale	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
155. Scanlan Worldwide Limited	21.5.2013	Commercio, acquisto, importazione ed esportazione	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
156. Rebecca (Holdings) Limited	10.6.2013	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
157. IAPA (Global) Limited	24.6.2013	Commercio, copertura assicurativa polizze master	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
158. Collinson Group (Trademarks) Limited	24.6.2013	Impresa titolare di proprietà intellettuale	Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.
159. Rebecca (Holdings) Limited	28.6.2013	Erogazione di prestiti	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
160. Innophus (Gibraltar) Limited	2.8.2013	Commercio, produzione industriale	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
161. Stabalis Limited	22.11.2013	Servizi, prestazione di servizi di consulenza infragruppo	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

Denominazione sociale dell'impresa	Data di concessione	Descrizione delle attività	Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)
162. J Domains Limited	20.12.2013	Servizi, gestione di vendite di domini	Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.
163. Impresa potenziale	23.12.2013	Commercio, fornitura di merci	L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.
164. Immigrato potenziale	23.12.2013	Dipendenti	Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società
165. Isole Vergini britanniche Società	23.12.2013	Commercio, fornitura di prodotti digitali quali corsi di formazione online	Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra

Nota: la numerazione delle imprese segue la numerazione dell'allegato della decisione di estendere il procedimento.
Per completezza, la tabella include i cinque ruling fiscali contestati ai numeri 83, 84, 139, 140 e 144.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT